34

BIBLIOTECA DI SCIENZE
SOCIALI E POLITICHE

ALDO CONTENTO

LA
LEGISLAZIONE OPERAIA

ORIGINI, SVILUPPO, STATO ATTUALE

RO[illegible]O

ALDO CONTENTO

LA
LEGISLAZIONE OPERAIA

ORIGINI, SVILUPPO, STATO ATTUALE

1901
ROUX E VIARENGO - EDITORI
TORINO

Scopo del presente lavoro (che in parte riassume, in parte diffonde un corso di lezioni sulla legislazione sociale, *tenuto all'Università di Padova) è quello di esporre, raccolte in un volume di lieve mole, le notizie, finora sparse, o contenute in opere troppo estese, intorno all'essenza, all'evoluzione e alle varie interpretazioni della questione operaia, all'origine, allo sviluppo, allo stato attuale della legislazione a favore dei lavoratori.*

L'autore quindi, pur conservando alla sua trattazione un carattere scientifico, si propose di fare opera di utilità generale, mettendo alla portata di tutti quelle nozioni, che, in argomento così grave ed urgente, nell'attuale momento sociale, non dovrebbero essere da alcuno ignorate. È perciò, che, nel ridurre le sue lezioni alla forma presente, egli si è studiato di ottenere brevità, semplicità, chiarezza, sembrandogli queste le doti più necessarie, in corrispondenza all'indole e agli intenti del suo lavoro.

Così, mentre ha preferito seguire, nella prima parte, relativa alla questione operaia, *l'ordine logico adottato nelle classiche opere dello Schönberg e del Brentano, egli ha ridotto la trattazione intorno alle cause sociali e allo sviluppo della* legislazione operaia, *nei limiti strettamente necessari alla dimostrazione della teoria accolta, e finalmente, nello esporre, affatto obbiettivamente, le notizie relative alle istituzioni e alle leggi a favore dei lavoratori, l'autore si è*

limitato a riferire (desumendole dalle raccolte delle leggi e dalle più recenti pubblicazioni della letteratura economica internazionale) quelle più importanti oggi in vigore nei principali Stati esteri e nel nostro, in modo però da offrire una chiara idea dell'importanza di ognuna di esse e da mostrare il diverso grado di protezione accordato, in ciascun paese, alla classe lavoratrice.

Nella spiegazione del carattere e dell'evoluzione della questione operaia, nello studio dei fattori sociali che diedero origine e presiedono allo sviluppo della legislazione operaia, l'autore ha seguìto i principii scientifici della scuola della base economica della storia, principii dei quali ormai, più o meno completamente, o più o meno apertamente, si va in generale riconoscendo la verità.

Se questo libro, mostrando la necessità sociale della legislazione operaia, e quindi il bisogno, per il nostro paese, di promuoverne efficacemente lo sviluppo, riescirà a togliere una deplorevole ignoranza generale e a sfatare qualche dannoso pregiudizio, l'autore sarà lieto dell'opera propria.

Parte prima

LA QUESTIONE OPERAIA.

CAPITOLO I.

L'evoluzione della questione operaia

§ 1. — *Questione sociale* e *questione operaia.*

Dire dell'importanza dello studio della *questione operaia* e della *legislazione operaia*, crediamo superfluo. In un'epoca in cui la sorte dei lavoratori preoccupa tanto la società (la quale ha coscienza che da quella dipende l'aspetto futuro della civiltà, la conservazione o la decadenza di certi principii e di certe istituzioni, oggi fondamentali), la conoscenza delle vere condizioni delle classi operaie, dei mali onde queste soffrono, e, contemporaneamente, dei provvedimenti che i diversi Stati vanno adottando in loro favore, nell'intento di togliere od allontanare il pericolo sociale, che la permanenza di quei mali costituisce, deve interessare non soltanto quanti espressamente si occupano dello studio scientifico di tali grandiosi fenomeni, ma tutti coloro che sentono il bisogno di partecipare non quali semplici e passivi spettatori, ma cooperando in un'azione intelligente e concorde, allo sviluppo pacifico e ininterrotto del progresso sociale.

Poichè però, fino ad ora, non solo le notizie corrispondenti sono assai poco diffuse, ma regna ancora, generalmente, e pure nel campo degli studi, una grande incertezza intorno ai limiti e allo stesso

significato della *questione operaia*, che non è identico a quello di *questione sociale*, è necessario partire, nell'esposizione dell'argomento che ci siamo proposti, dalla spiegazione di questi termini, onde porre, in certo modo, le basi della nostra trattazione.

Conviene adunque, anzitutto, distinguere i due concetti, che troppo spesso vengono accomunati: quello di *questione sociale* in senso lato, che ha riguardo cioè alle varie sperequazioni, ai contrasti d'indole materiale o morale, esistenti tra gli individui che compongono la società, e quello più ristretto di *questione operaia*, il quale più direttamente interessa il momento presente della civiltà e che ha riguardo non tanto alle condizioni di sviluppo dei rapporti sociali in generale, quanto alle condizioni speciali nelle quali si trova, rispetto alle altre, una determinata classe sociale, precisamente quella dei lavoratori salariati. Per cui varii aspetti differenziano l'una questione dall'altra: la prima, più antica, anzi, possiamo dire, antica quanto il genere umano, ha sempre appassionato le menti, poichè in ogni epoca, uomini illuminati e filantropi hanno riconosciuto i danni, i dolori, che le sproporzioni esistenti nel seno della società fra i varii ordini di individui recavano, e hanno cercato di lenirli, procurando riforme e miglioramenti d'indole economica o intellettuale o morale; la seconda, o *questione operaia* in senso stretto, è invece più recente, come quella che non sorse se non allora che i lavoratori, dichiarati *liberi*, assunsero, per ineluttabile azione delle nuove condizioni loro create, l'aspetto e la funzione di una speciale classe sociale, distinta ed opposta alla classe dei proprietari o dei padroni. Essa questione è più limitata della prima, anche per l'aspetto dal quale principalmente considera le condizioni degli individui: così, mentre quella rileva e studia le diverse ineguaglianze che, nello svolgersi della storia, sono andate sorgendo nel seno della società, questa invece, prodotto recente di un mutato ordinamento economico, ha riguardo principalmente alle sproporzioni *economiche* che hanno creato e messo di fronte l'una all'altra due distinte classi sociali: sproporzioni che i varii partiti intendono a togliere o a mitigare, coi mezzi loro suggeriti dai diversi principii politico-sociali che li animano.

In generale è con questo secondo significato che vengono usate le parole *questione sociale*, cioè per designare la *questione operaia*, il grande problema che lo sviluppo e le condizioni attuali

della classe dei lavoratori salariati hanno fatto sorgere nel seno della società, la quale trova quelle condizioni troppo in disaccordo coll'ideale di armonia e di eguaglianza verso il quale tende il progresso sociale.

Secondo lo Scheel, la questione sociale non è che una conseguenza necessaria dell'indirizzo diverso e opposto che ebbe la civiltà politica in confronto alla civiltà economica sociale; per cui, mentre i principii che oggi reggono la società politica furono costituiti sulle basi della libertà e della eguaglianza dei cittadini, le quali assicurano il massimo sviluppo civile di tutti, per ciò che è invece dello sviluppo economico sociale, quei principii, pur teoricamente proclamati, riescirono in realtà a determinare una sempre maggiore disuguaglianza fra le due classi, dei possidenti e dei non possidenti, una dipendenza ognor più stretta di questi da quelli. Per cui la questione sociale è « la coscienza del contrasto fra lo sviluppo economico sociale ed il principio, formante l'obbiettivo ideale dello sviluppo della società ed attuantesi nella vita politica, di libertà ed eguaglianza » (1).

Quindi, evidentemente, la soluzione della questione sociale non si avrà se non allora, che anche gli istituti fondamentali della società economica saranno riformati in modo da consentire a tutti il più largo sviluppo dell'attività personale, onde ognuno sia in grado di valere, nel campo economico, altrettanto che nel campo della vita civile e politica. E poichè, come vedemmo, il problema sociale riguarda principalmente la classe dei lavoratori salariati, così esso « si risolve sostanzialmente nella questione, quali modi si debbano tenere per rendere possibile agli operai il massimo sviluppo delle facoltà individuali e la corrispondente loro partecipazione ai beni della civiltà, quindi nella questione, quali siano le condizioni mercè le quali i lavoratori possano pervenire a quella che è la base di ogni sviluppo personale, cioè l'ottenimento di un'entrata sufficiente, sicura e indipendente » (2).

È questo appunto il còmpito cui gli Stati civili intendono

---

(1) Scheel, *Teoria della questione sociale*. Jena, 1875, pag. 16.

(2) Brentano, « La questione operaia », nella *Biblioteca dell'Economista*, serie 3ª, vol. III, cap. I.

mediante la cosidetta *legislazione operaia*, la quale si propone di rendere le condizioni del lavoratore meno precarie e di elevare la sua personalità ad un livello corrispondente, anche nei rapporti economici, a quello ch'egli ha raggiunto, come cittadino, nella vita politica.

La legislazione operaia comprende perciò quel complesso di provvedimenti, di disposizioni, intese alla protezione dell'organismo fisico dei lavoratori, alla regolamentazione del contratto di lavoro, del modo di esecuzione del lavoro stesso, della sua durata, dei rapporti tra padroni e operai, al miglioramento delle condizioni di abitazione e di alimentazione delle famiglie dei lavoratori, alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, le malattie, la vecchiaia, al miglioramento delle condizioni intellettuali e morali degli operai e via dicendo.

Noi ci proponiamo di esporre sistematicamente le origini, lo svolgimento della questione e della legislazione operaia e le disposizioni più importanti che nei principali paesi si sono finora adottate in favore dei lavoratori; vedremo quali siano di fronte ad esse l'attitudine e le aspirazioni dei varii partiti politici e sociali, quali siano infine le probabilità che allo sviluppo della legislazione operaia sono riservate nell'avvenire.

Cominciamo anzitutto col rispondere a un'obbiezione che non manca mai di esser fatta da coloro, che, non riconoscendo la fatale necessità del progresso umano, trascurano la preoccupazione dell'avvenire sociale, comparano le condizioni attuali delle classi lavoratrici a quelle dei tempi andati, e, riconosciuto che, prese dall'aspetto assoluto, esse sono notevolmente migliorate, negano addirittura l'esistenza, o per lo meno disconoscono la gravità della questione operaia, e trovano eccessive ed ardite le lagnanze e le pretese degli operai, mentre condannano come ridicoli sdilinquimenti o come compiacenze interessate, gli sforzi di coloro che di quei lamenti e di quei desiderii si fanno rappresentanti e propugnatori.

Costoro non pensano, che, contemporaneamente al progresso verificatosi nelle condizioni di vita dei lavoratori, sono pure progredite quelle delle classi proprietarie, e che, se pure l'esistenza materiale dei primi ne fu avvantaggiata, la loro condizione di dipendenza dai padroni non si fece per ciò meno gravosa; essi dimenticano che lo stesso progresso che ha portato ai lavoratori

dei vantaggi, ha pur recato loro danni notevoli, non sempre compensati da quelli; essi finalmente dimenticano che condizione necessaria al progresso sociale è l'incontentabilità umana, che spinge a perseguire una meta sempre più elevata e più vasta, onde il progredire degli individui e degli Stati si misura non tanto guardando a ciò che è stato ottenuto, quanto a ciò che manca per raggiungere gli ideali che l'irrequieta mente degli uomini continuamente si crea.

Così non vale asserire che il salario degli operai è, in generale, aumentato negli ultimi anni, non vale la dimostrazione data più volte a cominciare dal Carey, per esempio, da Leroy-Beaulieu per la Francia, per l'Italia dal Bodio (e citata questa spesso come prova definitiva del miglioramento delle condizioni degli operai e quindi dell'esagerazione dei loro lamenti e delle loro aspirazioni), dimostrazione che prova come, grazie all'aumento delle mercedi e alla diminuzione dei prezzi, bastassero nel 1896 ore 89 di lavoro a un operaio per acquistare un ettolitro di grano, mentre ne erano necessarie 122 nel 1881 e 183 nel 1871 (1); essa, più che un aumento di benessere per il nostro operaio, indica piuttosto, date le sue condizioni misere, una diminuzione di malessere, e ad ogni modo essa riguarda soltanto gli operai che ricevono normalmente un salario, mentre noi sappiamo che questa condizione diventa sempre più precaria e che il triste fenomeno della disoccupazione andò aggravandosi proprio in questi ultimi anni; essa ci mostra un vantaggio ottenuto soltanto in un particolare della vita, mentre molteplici sono gli aspetti dell'esistenza degli operai che richiedono urgentemente un miglioramento; essa infine, se pur fa vedere meno difficile la possibilità, per il nostro lavoratore, di mangiar pane, non toglie in nulla la sproporzione tra lo *standard of life* dell'operaio italiano e quello della classe lavoratrice inglese o americana, che viene preso attualmente a termine di confronto e considerato come un ardito ideale dei lavoratori d'Italia.

Fu già rilevato che i problemi sociali possono avere una doppia origine; possono cioè essere determinati da un peggioramento verificatosi in certi rapporti sociali, rispetto a un periodo di tempo

---

(1) Vedi *Annuario Statistico Italiano per il* 1898, pag. 165.

precedente, o derivare da ciò, che un popolo si proponga ideali sociali più elevati di quelli che prima si proponesse, nel qual caso può darsi che quei problemi sorgano nonostante che le condizioni di fatto siano, rispetto a quelle di prima, migliorate.

Ora non è dubbio che la maggior parte dei problemi sociali del nostro secolo sia dovuta a questo secondo fenomeno, alla coscienza cioè sviluppatasi nella società, che certe condizioni, certi rapporti sociali, dei quali i nostri padri non sentivano o non riconoscevano i difetti, hanno invece urgente bisogno di essere riformati, di venire adattati alle idee di giustizia, di morale, di umanità, che oggi dominano nel consorzio sociale. Ora, « quando, scrive lo Schönberg. i problemi sociali sorgono da un più profondo sentimento del diritto, da un più alto concetto della moralità e della civiltà, da una più viva coscienza della giustizia e della necessità di elevare tutte le classi sociali ad un grado superiore di esistenza, in essi non è a vedersi un segno di regresso, ma anzi di progresso, essi non sono un sintomo di un'organizzazione malata e condannata a perire, bensì di un'organizzazione sana e vigorosa » (1). Quindi non allarmiamoci dell'esistenza della grande questione sociale, non cerchiamo, nella paura ch'essa può destare, pretesti per disconoscerla, ma anzi attingiamo, dalla coscienza della sua urgenza e della sua gravità, uno sprone ad applicare tutte le nostre forze a dirimerla o a lenirla.

§ 2. — Origini e sviluppo della questione operaia.

Come sorse, perchè esiste la questione operaia? Per rispondere a ciò noi non avremo che a ricordare brevemente la storia, la evoluzione del lavoro; le condizioni successive per le quali il lavoratore è passato, ci mostreranno le origini delle sue odierne miserie.

---

(1) G. Schönberg, « La questione degli operai delle industrie » nel *Manuale Schönberg*, 4ª ediz., 1898, Bd. II, 2. S. La prima edizione è tradotta nella *Biblioteca dell'Economista*, Serie 3ª, vol. III.

La storia del lavoro si può distinguere in quattro periodi: quello della schiavitù, quello della servitù della gleba, il periodo delle corporazioni industriali e, finalmente, il periodo della libertà del lavoro, del salariato.

a) *La schiavitù.* — Le condizioni del lavoratore durante il periodo della schiavitù sono generalmente note, tanto più essendosi prolungato il sistema del lavoro a schiavi, in certi paesi, fino a un'epoca molto recente.

Assoluta proprietà del padrone, l'uomo schiavo è affatto destituito di personalità propria; nessun vantaggio speciale gli viene dall'esplicare una maggior forza di lavoro, nessun interesse egli pone nell'esecuzione del lavoro stesso, nessuna speranza nell'avvenire lo anima. Costretto dalle sferzate, egli fatica perchè e finchè l'istinto della vita lo sorregge, esercitando uno sforzo semplicemente muscolare, non illuminato e nobilitato dall'intelligenza, poichè questa, per una fatalità benefica, vien meno dove manchi la libertà. Anzi, appunto perciò, per questo carattere esclusivamente materiale dello sforzo esercitato dallo schiavo, esso può chiamarsi lavoro solo impropriamente, non accordandosi affatto nel concetto odierno del lavoro *economico*, secondo il quale si designa con quella parola l'applicazione delle varie facoltà umane (fisiche e intellettuali) alla produzione della ricchezza. Per cui lo sforzo esercitato dallo schiavo può paragonarsi a quello esercitato dagli animali o dalle macchine, il quale, pure materialmente efficace e potente, ha bisogno, per riuscire utile, di essere diretto dall'intelligenza dell'uomo, in relazione ai risultati che questi ha in mira. Gli schiavi non venivano pagati per il loro lavoro con un salario, ma erano semplicemente mantenuti dal padrone, nel modo che a questi piaceva; onde, per tutte le accennate ragioni, per le condizioni in cui essi esercitavano il loro lavoro, non libero, nè intelligente, e in assoluta proprietà del padrone come altrettante cose, una questione operaia nel senso odierno della frase non poteva evidentemente esistere, poichè le cause che la originarono furono, come vedremo, l'applicazione del principio della libertà del lavoro, e lo sviluppo dell'intelligenza dei lavoratori, che li rese coscienti della loro importanza sociale e li preparò alla lotta contro le classi proprietarie per la rivendicazione dei loro diritti, per la conquista dell'indipendenza economico-sociale.

È nota la profezia di Aristotele, che la schiavitù allora sarebbe cessata, che il plettro avesse suonato da solo la cetra, la spola fosse corsa da sola l'ordito; in essa è la previsione della condizione nuova cui i progressi industriali avrebbero condotto i lavoratori. La frase di Aristotele ci rivela la necessità storica della schiavitù, mostrando come questa corrispondesse a un bisogno sociale e come dovesse durare fino a che l'abbondanza dei lavoratori e la perfezione maggiore dei sistemi di produzione avessero reso inutile la costrizione degli individui al lavoro, perchè essi l'avrebbero ricercato spontaneamente.

b) *La servitù della gleba.* — Ma, come la profonda mutazione della tecnica industriale, prevista da Aristotele, non avvenne d'un tratto, bensì fu preparata da un lento successivo progresso, così il regime della schiavitù non si mutò senz'altro in quello della libertà del lavoro. Esso andò mitigandosi nella sua rigidezza, quando, pel costituirsi della società feudale determinata dalle incursioni barbariche, e caratterizzata dalla ripartizione delle terre fra varii signori, i quali alla loro volta le assegnavano ad altri baroni minori, venne a costituirsi quella gerarchia economico-sociale, quella scala di dipendenza, in fondo alla quale si trovarono i *servi della gleba*. Allora gl'individui che vennero a costituire questo ultimo strato sociale, passarono dalla proprietà esclusiva e personale del padrone, alla dipendenza del feudo sul quale lavoravano, e assieme al quale erano trasmessi. Così, pur essendo considerati niente altro che cose semoventi, pur restando per sempre attaccati al suolo, essi arrivano almeno a possedere sè stessi; non lavorano più a frotte, come gli schiavi, ma coltivano invece separatamente un pezzo di terra e possono fondare una famiglia. Nè tutto ciò costituisce del resto un progresso molto notevole, fino a che il servo della gleba non può condurre in moglie una donna che non appartenga al feudo del suo signore, nè può lasciare il peculio in eredità alla famiglia; ma queste severe restrizioni del diritto di libertà e di proprietà non tardano a mitigarsi, quando il servo riesce, in certo modo, a distaccarsi dal suolo, e la sua dipendenza dal signore si riduce al dovere di certe prestazioni, corrispondenti al diritto di proprietà e di sovranità che a quello spetta. Accenniamo alle *curvate*, alle *angherie*, alle *bandite* o *bannalità*, onde il villano era costretto a portare il grano a macinare al mulino del pa-

drone, le olive al torchio del padrone, ecc. Ma, di mano in mano che l'aumento della popolazione e quindi dei bisogni, rendeva necessaria un'intensificazione del lavoro, e l'industria agricola non bastava più ad occupare e a sostentare il maggior numero di individui, ecco sorgere e svilupparsi l'industria manifattrice e fondarsi le città, entro le quali le nuove schiere di operai trovarono da impiegare la loro attività, ecco costituirsi quella borghesia industriale e commerciale, che recò necessariamente nelle sue mani il potere, quel potere che fino allora, in corrispondenza al carattere prevalentemente rurale della proprietà, era esercitato dai signori feudali.

c) *Le corporazioni industriali.* — Da allora ebbero origine quelle *corporazioni d'arti e mestieri*, che, nel campo industriale, fanno riscontro alla feudalità nel campo agricolo, e, come qua s'incontrano signori, censitari e servi, così nel campo industriale sorge una gerarchia di autorità e di funzioni, comprendente i maestri, i compagni e gli apprendisti. E anche qui la primitiva forma di corporazione, sôrta con fini non solo industriali, ma religiosi e politici, ecc., va mano a mano modificandosi secondo che lo richiedono i mutati rapporti della civiltà, le nuove esigenze sociali, in un vero e proprio organismo economico, inteso alla protezione e allo sviluppo delle classi industriali. È innegabile che, date le condizioni del tempo in cui fiorirono, le corporazioni recarono dei vantaggi, sia alla classe operaia, della quale costituirono in certo modo il vivaio, sia ai consumatori, i quali furono garantiti sulla qualità dei prodotti. Esse determinarono il progresso dei sistemi industriali, iniziando la specializzazione delle funzioni e quindi la divisione del lavoro. Per cui, nel primo periodo del loro sviluppo, le corporazioni assicuravano alla classe operaia un impiego sicuro, una condizione di esistenza tranquilla. Allora la categoria degli apppendisti o garzoni non era in antagonismo con quella dei padroni e maestri; il garzonato non era uno *stato*, una professione, ma uno stadio della vita industriale, un periodo di transizione alla maestranza. I diversi mestieri avevano carattere di industrie locali, e spesso non potevano, per espressa disposizione degli statuti, essere esercitati che da coloro che erano nati nel luogo. Quindi allora, il regolare sviluppo di essi non era turbato da una soverchia affluenza di lavoratori, malgrado che le corporazioni fossero *aperte*, vale a dire non fosse limitato,

nè direttamente, nè indirettamente, il numero degli operai; il capitale di cui le industrie abbisognavano, era, generalmente, poca cosa; quindi, malgrado la distinzione di autorità e di funzioni fra maestri e garzoni e apprendisti, era facile, e avveniva normalmente, il passaggio dalle categorie inferiori alla superiore, e ciò impediva che fra esse esistesse alcuna distinzione sociale, alcuna opposizione d'interessi. La *classe* dei lavoratori non era quindi, in generale, ancora costituita.

Ma ciò non tardò ad avverarsi. A misura che le corporazioni diventavano più ricche, più indipendenti, a misura ch'esse traevano a sè il regolamento esclusivo della loro arte, di mano in mano che il capitale andava aumentando, la separazione fra maestri e garzoni, fra padroni e operai, andava delineandosi e stabilendosi sempre più netta. Per limitare la concorrenza s'imposero forti tasse per l'assunzione ad apprendisti, il periodo di tirocinio fu prolungato, fu resa difficile ai compagni la nomina a maestri, richiedendo da quelli la presentazione del *capo d'opera*, che doveva venir giudicato dai maestri, cioè da coloro che avevano il maggior interesse a non promuoverli, e talvolta ponendo come condizione per essere assunto alla maestranza, non soltanto il possesso di una certa sostanza, ma il fatto d'essere figlio di un maestro o di averne sposata la vedova. Per cui le industrie andarono sempre più assumendo il carattere di monopolio in favore di un numero sempre più ristretto di persone. Ciò doveva necessariamente condurre ad un'opposizione, ad una lotta fra i favoriti e gli esclusi, i quali, di mano in mano che il loro numero andava aumentando e le loro condizioni facendosi peggiori, sentivano il bisogno di unirsi per la protezione dei loro interessi, di fronte alle esigenze dei maestri, convertiti in imprenditori d'industria. Sorsero allora le *fratellanze* dei garzoni, dapprima riconosciute dai maestri e aventi scopi anche morali e religiosi, poi mano a mano avversate da quelli, perchè assumenti uno spiccato carattere di opposizione e di lotta. Così, quando, per l'aumento continuo della popolazione, il numero di coloro che non potevano trovare lavoro divenne cospicuo ed essi caddero a carico della pubblica beneficenza, si fecero palesi i gravi danni che il sistema recava, e cominciò a farsi strada la coscienza della necessità di modificarlo. Già nel secolo XV, di fronte all'abuso che le corporazioni facevano dei loro diritti e privilegi, da più parti

se ne chiese l'abolizione. Ad ottenerla concorse il fatto del sorgere della grande industria e dell'invenzione, e della larga applicazione delle macchine. Allora le limitazioni legali e corporative della giornata di lavoro, la fissazione dei salari divennero un impaccio anche per gli imprenditori, i quali capivano come ormai fosse loro più vantaggiosa la libertà, certi com'erano che il lavoro si sarebbe sempre offerto in abbondanza e che il salario sarebbesi andato abbassando per il giuoco della libera concorrenza.

Così, mentre la scuola fisiocratica reclamava la libertà del lavoro come un dovere di giustizia verso i lavoratori, che doveva riconoscer là completa proprietà e la piena disponibilità della loro forza di lavoro, fino allora dominata e sfruttata dai maestri, i capitalisti alla loro volta propugnavano la stessa causa, nella coscienza che il suo trionfo sarebbe riescito ad allargare e a consolidare la loro potenza.

Un fremito d'idealità nuova sembrava invadere allora la società: la libertà e l'eguaglianza avrebbero dovuto regnare fra gli uomini. Così fu, che, dopo tanti secoli di vita, non sempre ingloriosa, le corporazioni si spensero e il rapporto contrattuale fra imprenditori e operai fu dichiarato libero.

La notte del 4 agosto 1789, che vide cadere ogni forma di privilegio, udì la proclamazione della libertà del lavoro. Da quel momento cominciò la fase nuova della questione operaia, la quale si rivelò nel suo aspetto attuale anche negli altri paesi, quando, sull'esempio della Francia, vi fu sanzionata la libertà della industria. Ciò ebbe principio per la Germania coll'editto del 2 novembre 1810, in Inghilterra coll'abolizione della legge sull'apprendissaggio del 1562, decretata nel 1814, in Austria nel 1849, ecc.

d) *La libertà del lavoro.* — Soppresse le corporazioni, abolita, contemporaneamente, la servitù agricola (in Austria, le ultime vestigia del sistema non si perdettero che nel 1851, in Russia nel 1861, agli Stati Uniti d'America nel 1863, in Brasile più tardi ancora), le due classi economiche che a poco a poco si erano andate delineando: quella degli operai, viventi semplicemente del loro lavoro, e quella degli imprenditori, che impiegavano nelle industrie il loro capitale, vennero a trovarsi di fronte; all'antico rapporto giuridico determinante le condizioni del lavoro, era stato sostituito il rapporto nuovo, sorgente dal libero giuoco

della concorrenza. L'individuo, fino allora imprigionato entro i limiti dei regolamenti industriali, veniva abbandonato a sè stesso, sembrando questo l'unico mezzo efficace a favorire il pieno ed armonico sviluppo dell'attività individuale e sociale. Così come era libero il commercio di ogni prodotto, altrettanto sarebbe stato per quello della merce-lavoro, in una completa eguaglianza dei contraenti. Ora, senza dubbio era questo, della libertà e dell'eguaglianza, un ideale nobilissimo, ben degno di dar vita e di illuminare la più grande delle rivoluzioni; ma fu sufficiente a conseguirlo la proclamazione teorica di esso? bastò la libertà per determinare l'eguaglianza? le condizioni nuove, le forze nuove alle quali si concedeva libera manifestazione, erano propriamente pari fra i varii individui che avrebbero conteso la lotta per la vita? È facile la risposta negativa.

La storia universale ci ammaestra, come in ogni paese, in ogni epoca, l'aspetto della vita economica domini e determini quello degli altri ordini di esistenza, che le classi economicamente preponderanti sono pur quelle nelle cui mani si accentra il potere politico, che le leggi degli Stati corrispondono alla forma e alle esigenze della proprietà. Per cui, se, come vedemmo, al cessare del sistema corporativo, la società si trovò nettamente divisa in due classi, l'una economicamente potente, l'altra economicamente nulla, era fatale che questa venisse a trovarsi dominata da quella e che, sopratutto, l'ineguaglianza nella proprietà rendesse illusoria l'eguaglianza nella libertà.

§ 3. — I difetti del sistema della libertà del lavoro.

Invero due gravi errori dominavano la teoria dei fisiocrati e dello Smith e la legislazione informata alle loro idee: si credeva anzitutto che nessuna disuguaglianza fra gli individui fosse originaria, innata in essi, ma che tutte dovessero ascriversi soltanto all'influenza dell'ambiente, quindi all'educazione, alle leggi e ai governi, ecc. Per cui si pensava che bastasse rimuovere l'azione diversa di queste cause, perchè gli uomini venissero a trovarsi fra loro in

condizioni identiche, e ognuno potesse svolgere un'eguale somma di attività ed ottenere un'eguale efficienza di risultato. L'errore evidentemente sta in ciò: che se pure le attitudini e le facoltà degli uomini sono, all'origine, eguali per *qualità*, differiscono invece notevolmente per *intensità*, onde coloro che di una intensità maggiore di facoltà possono godere, hanno necessariamente un vantaggio su quelli dotati di facoltà meno intense. Così nel campo economico, coloro che dispongono di un'attività straordinaria, di una costanza infaticabile, di una notevole sagacia nell'apprezzamento dei vantaggi economici, hanno, *coeteris paribus*, maggiori probabilità di riescita degli altri (1). E ad ogni modo, pur ammessa l'efficacia del rimedio proposto dai teorici della libertà e dell'eguaglianza, cioè l'applicazione e il godimento per tutti di eguali istituzioni sociali, esso non avrebbe recato vantaggio a togliere le sproporzioni lamentate, ove non si fosse prima perequato il dislivello economico, che avrebbe sempre costituito una supremazia in favore dei possessori della ricchezza.

Il secondo errore che dominava la teoria della libertà ed eguaglianza e che oggi pure s'incontra abbastanza diffuso, è quello di considerare il lavoro come una merce qualunque e quindi il venditore di esso al pari dei venditori di ogni altro prodotto. È inutile che noi ci estendiamo a dimostrare quali e quante sieno le caratteristiche che differenziano il lavoro dalle altre merci; esse sono ben note e risultano del resto evidenti. Il lavoro, non essendo che un'esplicazione di attività umana, non è cosa tangibile, nè accumulabile come gli altri prodotti, poichè non può andare separato dalla persona del lavoratore; le merci possono, in generale, giacere del tempo senza perdere in quantità o in qualità; il lavoro non può essere lasciato inusato un solo momento senza perdita, anzi, a meglio dire, esso non esiste che durante il tempo in cui si esplica: cessata l'applicazione esso sparisce. Il lavoro disponibile oggi non può, come una merce, essere conservato per vendersi domani, poichè quello vendibile domani sarebbe un lavoro nuovo e non più lo stesso. Ed è per questi caratteri distintivi fra il lavoro e gli altri prodotti, è per questa sua inseparabilità della persona del lavoratore, che sono affatto

---

(1) Vedi Brentano, op. cit., cap. III, § 9.

speciali le condizioni nelle quali il lavoro viene offerto e venduto dagli operai e comperato dagli imprenditori.

Un venditore di merci, per quanto misero, se non vuole venderle o se non può ottenere per esse il prezzo desiderato, può aspettare qualche giorno, o almeno fino all'indomani, poichè colla garanzia dei prodotti che possiede troverà a credito tanto da vivere almeno un giorno. Ma i lavoratori, per le circostanze che abbiamo esposto, che hanno dato origine alla loro classe, non hanno, di regola, alcun capitale su cui poter vivere, onde, avendo bisogno di guadagnare immediatamente per la loro immediata sussistenza, sono costretti, pur di lavorare, ad accettare qualunque condizione. È perciò che, a differenza delle altre merci, il lavoro in certi casi si presenta al mercato senza riserva di prezzo, e può vendersi al disotto del prezzo normale, poichè il livello del suo costo di produzione può, per necessità, abbassarsi fino a limiti estremi (1). Ora queste condizioni d'inferiorità nelle quali si trovano i venditori di lavoro in confronto a quelli delle merci, fanno sì che il prezzo del lavoro venga fissato in modo affatto diverso da quello degli altri prodotti.

Difatti, il venditore di merci può, non volendo accettare un dato prezzo, ritirarle dal mercato, e quindi influire all'aumento del prezzo di esse, contribuendo a diminuirne l'offerta; ma colui che vende il proprio lavoro, non potendo, per le circostanze accennate, fare altrettanto, non ha influenza sul prezzo del lavoro se non nel senso di provocarne una diminuzione, contribuendo ad accrescere l'offerta, e il prezzo stesso rimane perciò in arbitrio del compratore, il quale approfitta così della miseria degli operai.

Di più, poichè il lavoro, come vedemmo, è inseparabile dalla persona dell'operaio, così il contratto di lavoro non è solo un contratto di compra-vendita della merce-lavoro, ma un contratto che ha per risultato di costituire un rapporto di *padronanza* (Herrschaft) sulla persona del lavoratore (2). Per cui, potendo l'imprenditore avvincere a sè l'operaio, imponendogli le condizioni

---

(1) Vedi THORNTON, *Il lavoro, sue pretese, suoi diritti*, traduzione Sonnino, pag. 49.

(2) BRENTANO, op. cit., pag. 25.

di lavoro che a lui tornano più vantaggiose, ne viene che ogni concessione fatta al lavoratore è considerata come una grazia del padrone, onde questi, mediante il contratto di lavoro, non solo regola l'esplicazione della forza fisica dell'operaio, ma influisce e determina la sua esistenza intellettuale, morale, sociale. Invero il padrone, approfittando della necessaria remissività di coloro che gli offrono il loro lavoro, può non solo fissare il pagamento dei salari a lunghi periodi, onde mettere gli operai nella necessità di farsi fare da lui delle anticipazioni e quindi renderli più sottomessi, ma può obbligarli a fare i loro acquisti in botteghe da lui aperte, onde così frodarli sulla qualità delle merci e sul prezzo, o a lasciare una parte del salario come contribuzione a casse di previdenza da lui fondate ed amministrate, ecc. Egli tiene nelle sue mani la salute e l'integrità fisica degli operai, essendo in suo arbitrio di farli lavorare in luoghi umidi, malsani, privi di alcun mezzo preventivo degli infortuni, e potendo regolare, a suo libito, la durata del lavoro. Dal lato morale, il padrone può recare danni assai gravi agli operai, facendoli lavorare tutti insieme, senza distinzioni di sesso e di età, ecc.; dal lato intellettuale, da lui dipende se essi possono concedere qualche ora a coltivare la loro mente, e quindi il grado maggiore o minore della loro istruzione, o se invece, esauriti dalle fatiche, essi siano spinti a cercare nello stravizio il riposo e l'oblìo; in una parola, dai termini del contratto di lavoro dipende la vita domestica dell'operaio, l'educazione dei suoi figli, l'esplicazione delle sue facoltà intellettuali e morali, l'adempimento dei suoi doveri politici e religiosi, insomma tutta la sua vita (1).

Ma finora noi abbiamo considerato le condizioni nelle quali il lavoratore, sotto il regime di libertà, viene a trovarsi rispetto all'imprenditore che lo impiega; ora dobbiamo por mente a un'altra eventualità, forse più grave, cui esso è sottoposto, quella cioè che l'imprenditore, come può fare liberamente, non lo impieghi più. Che avverrà allora? L'operaio, abbandonato a sè stesso, non essendo in grado, per mancanza di cognizioni e di mezzi, di recarsi a offrire il proprio lavoro dove questo avesse maggior probabilità di venire accolto, si ripresenterà al proprio

---

(1) Brentano, op. cit., cap. iii, § 9.

padrone o ad altri nello stesso luogo, diminuendo le proprie pretese fino a un limite minimo, che gli conceda di non morire di fame; si metterà cioè in concorrenza cogli operai impiegati e contribuirà a far ribassare per tutti il salario, senza forse riescire nel suo scopo, e continuando a rimanere disoccupato, cadendo a carico della pubblica e privata beneficenza.

Ma se, sotto il regime delle corporazioni, quella pensava a soccorrere i disoccupati, l'instaurazione del sistema della libertà del lavoro la sollevò da quest'obbligo, poichè pareva che la disoccupazione sarebbe divenuta un fenomeno raro e volontario, e così l'operaio dovrà far ricorso alla carità privata, diventando un accattone, precipitando e perdendosi nell'infimo stato della miseria.

Tali sono i mali che la libertà del lavoro ha recato, mali gravissimi, che possiamo riassumere col Brentano nei tre seguenti: 1° il prezzo del lavoro, anzichè dal libero e spontaneo accordo dell'operaio e del capitalista, è determinato unilateralmente dal solo compratore di esso; 2° il compratore del lavoro, per questo suo trovarsi in grado di fissare le condizioni del contratto di lavoro, viene ad acquistare un illimitato impero sulla esistenza fisica, morale e intellettuale del lavoratore, sulla economia delle sue spese, sulla sua vita sociale e politica; 3° la esistenza del lavoratore viene a presentare quel carattere di incertezza che, come Hermann ha notato, distingue la condizione dei proletari da quella degli agiati, molto più che non la disuguaglianza delle entrate.

Quindi, al pari del primo, anche il secondo errore della scuola fisiocratica, accolto dalla legislazione, riescì fatale alla causa dei lavoratori cui avrebbe dovuto giovare. La libertà, così solennemente proclamata, del contratto di lavoro, si risolse in realtà in un potere maggiore accordato ai capitalisti, di abusare delle misere condizioni degli operai; l'eguaglianza che ne doveva derivare fu illusoria, perchè le classi economiche degli abbienti e dei proletari già s'erano formate e divise nettamente, onde gli individui, così profondamente separati nella base dell'esistenza sociale, difficilmente avrebbero potuto incontrarsi e procedere d'accordo negli altri rapporti della vita.

Così fu, che, dopo un certo periodo, quando sorse e si propagò in mezzo alle classi lavoratrici la coscienza della loro importanza

sociale, si diffuse in esse l'aspirazione alla conquista dell'indipendenza economica; e poichè allora, nelle classi superiori, al sentimento di pietà per i miseri s'aggiunse un senso profondo di diffidenza e di paura verso l'esercito dei proletari che si avanzava minaccioso alla lotta , la questione sociale, entrata ormai nel periodo più acuto, richiese urgentemente una soluzione. La necessità di questa non fu più disconosciuta da alcuno, e si pose mano a escogitare e ad applicare i rimedi.

CAPITOLO II.

I vari indirizzi di politica sociale

§ 1. — Le diverse interpretazioni della questione operaia.

Abbiamo visto come la esistenza e la gravità della questione operaia siano ormai generalmente riconosciute, e come perciò la soluzione di essa preoccupi tutti i partiti. Ma se tutti sono d'accordo nell'ammettere il male, non tutti gli attribuiscono eguale carattere ed eguale gravità; onde questo disaccordo al punto di partenza, deve necessariamente tradursi in una diversità dei mezzi proposti per rimediare ad esso. Difatti mentre alcune scuole riconoscono nella questione operaia una questione economica, certune anzi una mera questione *d'entrata*, altre invece credono che il lato economico non sia che uno degli aspetti del problema, il quale non è per esse meno politico e morale-religioso, ecc. Ma, mentre noi, per quanto abbiamo esposto più su, crediamo che la questione sia essenzialmente economica, poichè gli altri aspetti di essa non presentano che un'importanza minore e sono subordinati e dipendenti dal carattere economico, vedremo pure che, quando si tratti dei rimedi da applicare, tale preponderanza dell'aspetto economico le è implicitamente riconosciuta da quasi tutti i partiti, in quanto che, salvo quelli reazionari o conservatori o religiosi, tutti gli altri propongono per la sua soluzione riforme sopratutto economiche.

Possiamo distinguere tre principali indirizzi di politica sociale, nei quali si compendiano le tendenze delle varie scuole: l'indirizzo individualista, quello socialista, e l'indirizzo delle riforme sociali (1). Il criterio principale che distingue le tre teorie è quello dell'azione che esse concedono allo Stato rispetto alla soluzione della questione sociale; fra i due estremi, cioè il socialismo, che aspetta ogni provvedimento dallo Stato, e l'individualismo, che ne rigetta qualunque ingerenza, trovano posto le varie gradazioni, che hanno, come punto centrale, l'indirizzo delle riforme sociali, secondo il quale, nell'azione sociale, l'opera dello Stato si deve associare a quella dei cittadini.

Esamineremo brevemente i principii che ispirano i tre partiti.

§ 5. — L'indirizzo individualista.

L'individualismo, come la parola lo esprime, vuole difendere la massima libertà d'azione per ogni individuo, di guisa che, per esso, lo Stato non deve intervenire in alcun modo a regolare lo svolgimento dell'attività individuale. Per cui l'ideale di questa scuola è lo stesso che abbiamo visto essere stato propugnato dai fisio-

---

(1) Alcuno aggiunge a quei tre indirizzi di politica sociale un quarto o *reazionario*, il quale avrebbe per programma il ritorno al passato, cioè l'abbandono più o meno completo dei principii di libertà ed eguaglianza, e vedrebbe nella questione operaia, non tanto la questione della ricerca dei mezzi e delle condizioni necessarie per lo sviluppo di tutte le facoltà dei lavoratori, quanto delle condizioni necessarie per assicurare la disponibilità della massima forza di lavoro a buon mercato. Però, pur ammettendo l'esistenza di tali tendenze, esse sono, almeno pubblicamente, così poco diffuse da non rappresentare un vero e proprio indirizzo di politica sociale, distinto dagli altri. Così trascuriamo di trattare dell'anarchia, la quale non è, in fondo, che una degenerazione dell'individualismo, mentre, finora, non ha un programma chiaro e definito. Rimandiamo in proposito al recente libro di P. Eltzbacker, *Der Anarchismus*. Berlino, Guttentag, 1900.

crati e dallo Smith; per essa, soltanto la libera concorrenza può assicurare il massimo grado di benessere generale. Questa scuola, come quella che aveva trovato i suoi maggiori rappresentanti nei fondatori della *Lega per l'abolizione della legge sui cereali*, che aveva la sua sede centrale a Manchester, viene generalmente designata col nome di *Scuola di Manchester*, appunto perchè il partito economico che aveva fondato la Lega, aveva per suo programma la più completa libertà del commercio e dell'industria.

Certamente i manchesteriani, pur osteggiando ogni ingerenza dello Stato, non vorrebbero abolirlo, chè essi pure lo credono un portato naturale dell'evoluzione sociale, ma lo ritengono *un male necessario*, e perciò, in luogo di chiamarlo ad una funzione positiva nel campo dell'economia sociale, non lo richiedono se non di tutelare la libertà personale e la proprietà privata, che sono appunto i fondamenti e le condizioni per l'applicazione del sistema della libera concorrenza. Per conseguenza, questi seguaci dell'individualismo assoluto sono contrari a ogni legislazione sulle fabbriche, la quale ponga delle restrizioni in qualunque senso alla libertà dell'individuo nell'esercizio dell'industria; sono contrari alla regolamentazione del lavoro delle donne e dei fanciulli, all'ingerenza dello Stato nell'assicurazione degli operai, e, in generale, a ogni forma di azione dello Stato in favore della classe lavoratrice. D'altra parte, poichè credono ogni vantaggio deva risultare dal giuoco della libera concorrenza fra gli individui isolati, osteggiano pure tutte le forme di coalizioni operaie, come contrarie alla libertà del lavoro. In fondo, i seguaci di questo indirizzo di politica sociale, più che vedere, nel principio di libertà e di eguagliana giuridica, un mezzo per risolvere la questione sociale, credono che se esso fosse applicato in tutta la sua larghezza, tale questione addirittura non esisterebbe (1), e che i mali che oggi si lamentano non derivino che da un'imperfetta applicazione di quegli istituti.

Onde la questione sociale non è per essi, se non una conseguenza delle cattive istituzioni che vigevano nel regime politico-

(1) Uno dei principali rappresentanti di questa scuola è il Prince Smith nell'opera *La cosidetta questione sociale*, ed altre.

sociale precedente, dal quale il nostro non seppe ancora completamente staccarsi, applicando molti Governi una politica economica, o tributaria o militare, ecc., non ispirata all'ideale di libertà ed eguaglianza che essi coltivano (1).

Però, bisogna dirlo, non tutti i seguaci della scuola individualista accettano completamente le idee che abbiamo esposto, le quali distinguono la parte che potremmo dire *reazionaria* di essi, da quella che potrebbe chiamarsi dei *progressisti*. Fra le due gradazioni c'è questo carattere distintivo: che mentre i reazionari, come vedemmo, quasi non riconoscono l'esistenza del male quale un prodotto della libera concorrenza, i progressisti lo ammettono, e consigliano una *benintesa* libertà e uguaglianza come rimedio ad esso. Per cui, anche nel modo di considerare lo Stato e la sua azione, questi sono meno severi dei primi; non ne disconoscono del tutto la capacità, ma ne combattono l'invadenza. Così, pur propugnando la libertà dell'industria e dello scambio, riconoscono il dovere, per lo Stato, di proteggere non solo la libera esplicazione dell'attività dei lavoratori, ma anche di garantirne l'integrità fisica, se non direttamente, almeno influendo e sorvegliando gli imprenditori, di curarne e migliorarne le condizioni igieniche, ecc., ecc. Anzi, ai nostri giorni, possiamo dire che individualisti nel senso assoluto della parola ne esistano ben pochi, mentre quasi tutti riconoscono che una libertà non regolata in alcun modo è socialmente dannosa anche alle classi proprietarie, e richiedono dallo Stato non il solo còmpito di garantire la libertà e l'eguaglianza, ma gli assegnano anche quello di procurare la giustizia sociale, con che essi gli affidano una funzione positiva. Il Leroy-Beaulieu, che è uno dei principali rappresentanti di questo indirizzo, vuole che lo Stato « non si proponga per fine il maggior bene del più gran numero dei cittadini, come l'immaginano da un lato certi utilitari come Bentham, dall'altro i socialisti..... La giustizia è il solo ideale che lo Stato deve seguire, e la giustizia consiste, per le società moderne, nel sopprimere tutte le cause artificiali che favoriscono certi individui a spese degli altri, che impediscono la libera esplicazione di tutte le attività in quanto esse non tocchino la libertà delle altre

---

(1) Vedi Schönberg, op. cit., cap. II, § 4.

attività. La stretta giustizia e niente di più, ecco l'ideale sociale, e la giustizia deve intendersi in questo senso, che gli individui si preparino da sè stessi il loro destino, che lo Stato deve soltanto un aiuto negativo, quello che consiste nel non ostacolarli nei loro sforzi, nella loro iniziativa, e a non permettere che siano impediti dagli altri » (1).

Come si vede, quantunque in questo periodo si accenni a una azione soltanto negativa, evidentemente lo Stato, per applicare la giustizia, deve rimuovere l'ingiustizia, cioè deve intervenire in qualche modo contro i forti in favore dei deboli. Coloro che domandano libertà ed eguaglianza, riconoscono lo Stato come un male, per quanto necessario; i fautori della giustizia lo credono un bene, purchè corrisponda, nella sua azione, ai loro ideali. Gli uni e gli altri però si accordano nel voler lasciare agli individui la maggiore libertà di esplicazione della loro attività, e nel credere che nessun provvedimento *speciale* deva prendere lo Stato per la risoluzione della questione operaia.

§ 6. — La scuola del socialismo democratico.

Come la constatazione dei mali che recava alla società il regime delle corporazioni industriali, originò quella reazione, che determinò la proclamazione della completa libertà del lavoro, così era inevitabile che i danni recati da questa alle classi lavoratrici provocassero un'avversione contro il nuovo sistema, tanto più viva di quella, in quanto gli operai avevano avuto agio di sviluppare la loro intelligenza, di migliorare la loro istruzione, e in essi erasi fatta viva la coscienza dell'ingiustizia sociale che la loro subordinazione alla classe dei capitalisti ormai costituiva, di fronte ai principii di libertà ed eguaglianza che avrebbero dovuto reggere l'umano consorzio. Ma, poichè il ritorno al sistema delle corporazioni non sarebbe più stato possibile, perchè non sarebbesi potuta togliere la sperequazione fra le classi economiche, ormai

---

(1) Leroy-Beaulieu, *Essai sur la répartition des richesses.* Paris, 1889, pag. 563-64.

nettamente distinte, sanzionante la supremazia dei capitalisti, così sorse la necessità, per la classe lavoratrice, se voleva veramente trovarsi in condizioni di libertà e di eguaglianza rispetto a quelli, di tendere all'abolizione delle classi, rendendo il capitale proprietà comune. Così venne in campo un nuovo principio di organizzazione sociale, che raggruppò intorno a sè tutti i proletari, e che costituì il concetto fondamentale del partito socialista.

Socialismo quindi significa: riunione del capitale privato in un fondo comune, socializzazione dei mezzi di produzione.

Bisogna perciò distinguere dal socialismo tutti quei programmi più o meno estesi, che promuovono l'azione dello Stato in favore delle classi lavoratrici, e che, come vedremo, rappresentano altrettante manifestazioni dell'indirizzo recente rappresentato dalla *scuola delle riforme sociali*, della quale tratteremo in seguito.

Questa distinzione è tanto più da tenersi presente, in quanto che è abitudine di sentir chiamare, da molti individualisti, col nome di socialismo, qualunque intervento dello Stato nella soluzione della questione operaia. Così pei seguaci della pura scuola manchesteriana, è socialismo ogni principio di legislazione sulle fabbriche, come ogni provvedimento inteso a proteggere la salute e l'integrità fisica degli operai nell'esercizio del loro lavoro, ecc. Ma questo modo di giudicare è, evidentemente, erroneo, in quanto che, a questa stregua, dovrebbe dirsi socialistico qualunque indirizzo che differisse, per quanto lievemente, da quello dell'individualismo puro, mentre invece, lo ripetiamo, il vero carattere distintivo del socialismo è il principio della socializzazione dei mezzi di produzione.

Intesi su ciò, esponiamo brevemente le origini del socialismo contemporaneo e le varie fasi per le quali il principio socialista è passato.

a) *I precursori del socialismo in Francia.* — Già verso la fine del secolo scorso, cioè prima ancora che gli effetti del sistema della libertà del lavoro e dell'introduzione delle macchine nell'industria si facessero largamente sentire a danno della classe operaia, nuove idee erano state manifestate da alcuni scrittori, riguardo all'origine e agli scopi della società civile. Questi scrittori, con a capo il Rousseau, volevano ricondurre la società a quella condizione ch'essi chiamavano lo *stato di natura*, cioè un regime nel quale regnasse fra gli uomini una completa egua-

glianza e la terra non appartenesse ad alcuno, mentre i frutti di essa appartenessero a tutti. Secondo il loro concetto, unico fondamento della proprietà doveva essere il bisogno, e lo Stato sarebbe diventato il supremo regolatore dell'attività degli individui e quindi il centro intorno al quale e per mezzo del quale si sarebbe svolta la vita sociale. Queste idee intorno alla funzione dello Stato erano abbastanza diffuse prima del 1793, ma non costituivano però, fino allora, un vero sistema, un positivo ed organico programma di un partito sociale.

Ma quando Gracco Babœuf organizzò la cospirazione degli *eguali*, fu allora che ebbe origine il socialismo nel significato attuale della parola. L'ideale di Babœuf era una repubblica democratica, nella quale più non esistessero disuguaglianze, sia in diritto, che in fatto, fra gli individui; per ottenere ciò, primo requisito era la concentrazione di tutta la proprietà in mano dello Stato. Questo sarebbe diventato non soltanto l'unico proprietario, ma anche l'unico imprenditore, il quale avrebbe assegnato a ogni individuo il lavoro, relativamente alla rispettiva abilità, e il prodotto, cioè i mezzi di sussistenza, in relazione ai bisogni di ciascuno (1). Perciò chi avesse monopolizzato qualche cosa al di là di quanto bastava ai suoi bisogni, sarebbe stato un ladro della società, con che si anticipava il concetto espresso più tardi dal Proudhon: la proprietà è un furto.

Con ciò le basi del sistema nuovo di organizzazione sociale erano gettate; sopra di esse furono costruite più tardi altre teorie, che però non differiscono nel concetto fondamentale, quello di togliere il capitale ai privati per passarlo allo Stato. La modificazione più importante recata in seguito alla teoria di Babœuf, e che oggi è generalmente accettata nei programmi socialisti, fu di far dipendere il diritto e la quantità delle sussistenze non già dai bisogni dell'individuo, ma dal lavoro da ognuno prestato nella produzione sociale, per il quale concetto l'individuo veniva elevato dalla posizione di semplice consumatore perchè ha bisogno, a quella, più dignitosa, di consumatore perchè ha prodotto.

Non è nostro còmpito esaminare qui i varii criteri che per

(1) Vedi Rae, *Socialismo contemporaneo*. Firenze, Le Monnier, 1889, pag. 15-18.

la valutazione del lavoro e quindi per la ripartizione del prodotto furono proposti, e le discussioni interminabili cui essi diedero origine, nè ci fermeremo a parlare delle varie scuole e gradazioni del socialismo, bastandoci confermare che le basi prime del sistema generale sono attualmente le stesse che costituivano i fondamenti del sistema di Babœuf: nazionalizzazione della proprietà, eguaglianza, davanti ad essa, di tutti i cittadini. È nota la misera fine del progetto di Babœuf e del suo autore: il vento della reazione, suscitato dalle enormità che si compievano in nome della libertà e della fratellanza, spazzò via ogni idea di riforma sociale e la fine del secolo XVIII e il principio del XIX scorsero senza che l'esistenza degli Stati fosse turbata da ulteriori tentativi di rinnovamento economico-sociale. Ma l'idea, se pure per allora soffocata nel sangue, non era morta, e l'evoluzione della civiltà, il fatale progresso dei mali sociali, l'avrebbe senza dubbio fatta riapparire, non più come un episodio rivoluzionario, ma come un pratico e meditato indirizzo di politica sociale.

Cessato il terribile sconvolgimento nel quale il periodo della dominazione napoleonica aveva gettata l'Europa, la costituzione della Santa Alleanza sembrò dare affidamento ai popoli esausti di un'èra di tranquillità e di pace, sia nella vita politica che in quella economica. Perciò se l'ideale socialistico riapparve a sedurre le menti, specialmente in Francia, l'agitazione ch'esso vi originò fu dapprincipio, negli anni dal 1820 al 1840, e negli intenti dei *Sansimonisti* e dei *Fourieristi*, essenzialmente pacifica e teoretica. Questi vedevano la soluzione della questione sociale nella costituzione di associazioni economiche (falansteri) dove i mezzi di produzione non sarebbero stati in proprietà dei privati, ma questi avrebbero contribuito alla formazione del capitale collettivo e avrebbero goduto di una retribuzione adeguata. Poichè però tali associazioni dovevano essere promosse dalla libera iniziativa degli individui, e questi dovevano possedere già un capitale, evidentemente la riforma non avrebbe giovato direttamente alle classi proletarie, che sono quelle che il socialismo attuale sole considera. Così il conte di Saint-Simon e i suoi seguaci non chiedevano se non l'abolizione del diritto di eredità e un trapasso del diritto di proprietà allo Stato, il quale l'avrebbe assegnata in quote a coloro che avessero dato maggior affidamento di farne

buon uso in vantaggio comune (1). Quindi più che al livellamento delle classi economico-sociali, i progetti di codesti riformatori tendevano a modificare l'assetto della proprietà, nello intento di rendere più cospicua la produzione della ricchezza, più diffusi i vantaggi sociali di essa.

b) *Le teorie di Luigi Blanc.* — Chi fece perdere alle aspirazioni socialistiche questo carattere di riforme parziali e diede ad esse un indirizzo decisamente e schiettamente democratico, fu Luigi Blanc.

Egli pure credeva che la soluzione della questione sociale si sarebbe avuta soltanto colla fondazione di associazioni di produzione, e in ciò il suo concetto non differisce da quello di Fourier. Ma la diversità consiste nel modo in cui il Blanc voleva che il sistema venisse attuato. Mentre quegli faceva assegnamento sulla libera iniziativa individuale, questi voleva che le associazioni di produzione fossero fondate direttamente dallo Stato, il quale avrebbe dovuto regolare la loro amministrazione e la ripartizione del prodotto del lavoro, in modo che tutte le persone attive conseguissero un'entrata di lavoro eguale. Questo progetto, che assegnava allo Stato l'importanza e le funzioni di supremo regolatore dell'attività individuale e sociale, fu poi allargato e completato dalle deliberazioni della *Commissione del Lussemburgo*, specie di parlamento operaio che il Blanc, non potendo ottenere addirittura l'istituzione di uno speciale ministero del lavoro, aveva promosso e presiedeva. Secondo i deliberati della commissione, avrebbe dovuto fondarsi un ministero *del progresso*, al quale sarebbe spettato il còmpito di attuare il programma di riforme socialistico. In esso erano compresi: il riscatto delle ferrovie e delle miniere da parte dello Stato, l'avocazione allo Stato degli istituti di assicurazione, la creazione di grandi magazzini di merci e derrate per la vendita, l'istituzione di una banca di Stato, i cui profitti avrebbero servito alla fondazione di associazioni industriali e agricole, ecc. Mediante questo piano di riforme, Blanc si proponeva di togliere i dannosi effetti della libera concorrenza, la quale, lungi dall'assicurare l'indipendenza, è la causa

---

(1) Vedi Scheel, « Socialismo e comunismo », nella *Biblioteca dell'Economista*, serie 3ª, vol. III.

dell'impoverimento generale, del disordine industriale, della disunione, dell'ingiustizia, dell'immoralità. « On a crié de nos jours: laissez faire, laissez passer... C'était dire: malheur aux plus faibles, malheur aux vaincus... Le laissez passer, c'est le laissez mourir! » Per cui, se la libertà teorica si traduceva praticamente in servitù, due grandi principii nuovi dovevano d'allora in poi servire di fondamento ai rapporti politici e sociali dei cittadini: l'associazione, che sola può dare soddisfazione ai doveri della fratellanza umana e mettere un termine alla dispersione delle forze produttive, alle lotte degli uomini e delle classi: l'intervento disinteressato dello Stato, che solo saprà assicurare il rispetto della eguaglianza e della giustizia, garantendo a tutti i cittadini condizioni eguali di sviluppo fisico, intellettuale e morale. Bisognava quindi non solo favorire la cooperazione, ma anche imporla; si doveva investire lo Stato della missione di distribuire il credito, di regolare gli scambi, di fornire il lavoro e i mezzi di compierlo per facilitare il conseguimento della ricchezza e riparare le ingiustizie della sorte (1).

Il progetto di riforma del Blanc non si accorda quindi in tutto colle aspirazioni dei socialisti attuali, ma ad ogni modo, abbandonando il punto di veduta quasi a dire *borghese*, delle idee di Saint-Simon e di Fourier, si schiera decisamente dalla parte della classe operaia, le cui condizioni vuole rendere più libere e meno precarie. Con esso le *teorie scientifiche* del socialismo si traducono in programmi pratici, affidati non più agli studiosi e ai filantropi, ma ad organici partiti d'azione, che intendono ad ottenere la preponderanza politica, come primo passo all'attuazione delle riforme economiche.

Quanto al movimento suscitato da Blanc, esso, sorto colla rivoluzione del febbraio 1848, che aveva abbattuto il trono di Luigi Filippo e proclamato la repubblica, fu impotente a mantenere verso le classi lavoratrici le promesse che loro aveva fatte;

---

(1) Vedi, per un'esposizione delle teorie di Blanc e della costituzione del funzionamento della Commissione del Lussemburgo, lo studio di G. Cahen, « Louis Blanc et la Commission du Luxembourg », negli *Annales de l'École libre des science politiques*, marzo-luglio 1897.

gli opifici nazionali, il grande esperimento che doveva sanare la piaga della disoccupazione e della miseria, si dovettero chiudere; le giornate di giugno che ne seguirono, determinarono la reazione; la nomina di Luigi Bonaparte a presidente segnò il ritorno al vecchio regime politico ed economico.

Troppi difetti e troppo gravi presentava il sistema progettato da Luigi Blanc, per poter essere accolto. Anzitutto esso non voleva togliere definitivamente le disuguaglianze economiche fra le varie classi, poichè, come vedemmo, uno dei suoi intenti si era di *facilitare l'acquisto della ricchezza* per chi non ne possedeva, senza però mettere ognuno nelle stesse condizioni iniziali, poichè ai possessori del capitale non veniva soppresso l'interesse; poi, l'attuazione del nuovo ordinamento avrebbe dovuto avvenire gradatamente, mentre dapprincipio, insieme alle aziende industriali promosse dallo Stato, avrebbero continuato ad agire quelle private, d'onde un inevitabile contrasto d'interessi: ancora, il sistema non avrebbe recato stabile vantaggio alla classe lavoratrice, se prima essa non avesse conquistato il potere politico, e quindi la possibilità di rendere permanente e sicuro il suo impiego. Questi ed altri difetti, che impedivano che il nuovo regime economico, inteso ad un reale e stabile miglioramento delle condizioni degli operai, coesistesse col regime politico-sociale borghese, fecero sì che il tentativo di Luigi Blanc non resistesse al primo urto della reazione e venisse travolto prima ancora che l'esperimento di esso potesse dirsi veramente completo. Ma se pure non ebbe importanza pratica, non può dirsi che non abbia costituito un progresso notevole rispetto ai sistemi embrionali di socialismo ideati fino allora e non abbia servito a dare nuovo indirizzo alle idee di riforma, illuminando il nuovo partito sulla via da seguire, per raggiungere più presto e più sicuramente il proprio ideale.

Da allora il programma economico dei socialisti divenne più radicale, il movimento sociale perdette quello spiccato carattere rivoluzionario che gli aveva impresso il Blanc e che lo frenava nella sua espansione, per dirigersi con una propaganda assidua e pacifica alle masse lavoratrici di tutto il mondo, e, smesse le illusorie speranze di applicazione immediata, rivolgersi alla conquista di potere politico. Invero non potevasi più sperare che i governi attuali degli Stati fossero mai per attuare le idee socia-

listiche, dovevasi quindi anzitutto lottare per la preponderanza politica, la quale avrebbe dato in mano ai lavoratori l'arma più potente per assicurarsi la definitiva vittoria.

Il centro del movimento democratico-sociale passa da allora in Germania, impersonato in Ferdinando Lassalle.

c) *Le teorie di Ferdinando Lassalle.* — Non che prima di lui non esistessero in Germania dei convinti fautori delle nuove idee, poichè, come osserva il Rae (1), « un socialismo più o meno rudimentale si trova dappertutto e circola in modo latente nel *cuore della società.* Il socialismo è talmente nell'aria che respiriamo, che la cosa da doversi spiegare non sarebbe, in qualsiasi tempo, la presenza, quanto l'assenza del socialismo ».

Già il Fichte l'aveva insegnato dal punto di vista filosofico e speculativo, i *Giovani Hegeliani* ne fecero parte del loro credo filosofico, Carlo Marx e Federico Engels già dal 1848 avevano chiamato a raccolta i lavoratori col grido: *proletari di tutti i paesi, unitevi!* Ma spetta a Lassalle il vanto di aver riunito le sparse ed incerte fila del partito, dandogli un'organizzazione vigorosa, spingendolo in un indirizzo pratico e determinato, e così facendo di esso una forza vivente e temuta nel campo della politica sociale.

Il Rae spiega le cause perchè, malgrado che alcuno, ancora nel 1842, avesse affermato che la Germania, a differenza della Francia e dell'Inghilterra, non aveva nulla a temere dal socialismo, non avendo essa proletariato, il periodo dei venti anni successivi abbia veduto la Germania divenire il teatro della più importante e formidabile organizzazione del socialismo, come in nessun altro paese è avvenuto. Importante e formidabile per due ragioni: che esso trova le sue dottrine, come non l'aveva mai fatto dapprima, in una indagine completamente scientifica dei fatti e nella critica dei principii del presente regime industriale, e cerca di mutarlo per mezzo di un'organizzazione politica, crescendo singolarmente in forza, perchè basato sugli interessi di classe della maggior parte degli uomini. Il proletariato tedesco era sorto, sebbene meno numeroso e cosciente dell'inglese, ma forse più misero e più bisognoso. La legislazione industriale già

---

(1) Op. cit., pag. 63.

era sviluppata in Inghilterra, gli operai vi erano stretti nelle *trade unions*, mentre in Germania tutto ciò era appena allo stato embrionale, se non nullo affatto. A smuovere le idee, a suscitare nuove aspirazioni, contribuì il principio di nazionalità e il moto per l'indipendenza, che prometteva un allargamento della libertà e del potere popolare. Così pure bisogna tener conto delle abitudini generali politiche e dell'educazione del popolo tedesco. Esso è meno rigidamente pratico del popolo inglese, meno abituato al sano esercizio delle discussioni pubbliche; avvezzo a vedere lo Stato fare molto di ciò che gli individui saprebbero fare meglio, esso è portato a biasimarne l'azione, e ad assegnarle indirizzo e limiti diversi. Si aggiunga ancora « il decadimento della fede religiosa in Germania, pel quale la chiesa stessa cooperò molto quando era razionalista, senza essere poi capace di distruggere tali credenze quando divenne ortodossa; ciò che certamente fece scemare la pazienza colla quale i poveri sopportavano le miserie del loro destino, quando nutrivano ancora la speranza di cambiare in pochi anni la loro misera esistenza in una vita più felice ed eterna » (1).

Fu adunque in mezzo ad un ambiente così favorevolmente disposto, che Ferdinando Lassalle iniziò la propaganda delle sue idee e l'organizzazione del partito democratico-sociale, che da allora mai si è arrestato nel suo sviluppo. Le dottrine di Lassalle sono sviluppate meglio che altrove nel suo *Programma dei lavoratori*, pubblicato nel 1863. In esso si mostrano i difetti dell'organizzazione attuale economico-sociale e si propongono i rimedi.

Poichè l'attuale regime della libera concorrenza riesce, in fondo allo sfruttamento della classe lavoratrice, destinata a languire nella miseria per l'azione della *legge di bronzo* che costringe i salari al livello minimo, il solo rimedio deve trovarsi nella produzione cooperativa, nella sostituzione del lavoro associato al lavoro salariato, perchè solo in questo modo potrà evitarsi l'azione di quella legge.

Ora, la produzione cooperativa, per prendere una cospicua estensione, deve essere introdotta coll'aiuto e col capitale dello Stato.

---

(1) Rae, op. cit., pag. 66.

In ciò consiste la differenza fra il progetto di Lassalle e quello di Blanc, il quale, come vedemmo, calcolava sull'azione del capitale privato. Lo stato, secondo Lassalle, contribuendo alla fondazione di associazioni produttive, non farebbe cosa diversa da quella che fa quando contribuisce per la costruzione di ferrovie, per sviluppare l'agricoltura o le industrie manifattrici, ecc. Se nessuno chiama il far questo col nome di socialismo, perchè dovrebbe dirsi socialismo l'azione in favore dei lavoratori? Si dice che essi costituiscono soltanto una classe della società, ma ciò non è, perchè gli operai rappresentano il 96 % dei cittadini e sono perciò non una classe, ma lo Stato medesimo. L'aiuto che questo prestasse loro, sarebbe quindi un aiuto dato a sè stesso. « Lo Stato siete voi, dice Lassalle ai lavoratori, ogni potere politico dovrebbe essere vostro, venire da voi ed essere per voi; il vostro bene deve essere il fine dello Stato, perchè è il bene universale. Il quarto stato differisce dalla classe feudale e dalla borghesia, appunto perchè non è una classe privilegiata, nè mai potrà diventar tale. Formato dalla massa del popolo, i suoi interessi di classe si confondono o sono in armonia cogli interessi comuni ».

Se dunque lo Stato deve esistere e agire per il popolo, il primo fine che questo, nel concetto di Lassalle, doveva proporsi, era la conquista del potere politico, per mezzo del quale avrebbe riformato l'ordinamento economico. Quindi la prima lotta alla quale il nuovo partito doveva intendere, doveva essere quella per il suffragio universale: questo e la costituzione delle associazioni di produzione, nelle quali lo Stato avrebbe assunto le funzioni di capitalista imprenditore, erano i due capisaldi del programma pratico che Lassalle cercò di diffondere e di far accettare dalle masse operaie, poichè l'obbiettivo comunistico gli pareva troppo remoto per servire di bandiera a un'agitazione popolare. A questo scopo egli fondò a Lipsia, il 23 maggio 1863, l'*Associazione generale dei lavoratori tedeschi*, alla quale si riprometteva di trovare in breve tempo un cospicuo numero di aderenti. Ma dopo tre mesi di energica propaganda ne aveva raccolti soltanto un migliaio, e quando egli morì, com'è noto, in duello, il 31 agosto 1864, l'associazione contava appena 4610 membri, sparsi in molte località. Il risultato pratico ottenuto da Lassalle fu dunque quasi nullo, ma se, trascurando la meschinità di quelle cifre, noi pen-

siamo al fermento nuovo che le sue teorie avevano deposto nel seno della società, troviamo che la causa del socialismo ricevette da lui una spinta potente. E il fenomeno verificatosi dopo la sua morte, cioè il frazionamento del partito in una quantità di gruppi seguenti capi diversi e in lotta fra loro, ci mostra forse non la debolezza di esso, ma la sua forza, la tenacia con cui i principii fondamentali erano radicati, la capacità ch'esso dimostrava di uscire da quelle lotte rinnovato e potente, sotto la guida illuminata e severa di Carlo Marx.

Ciò che più nocque alla diffusione delle idee del Lassalle fu il carattere *nazionale* da lui impresso al movimento socialista. Egli sostenne che ogni paese deve risolvere da sè stesso la questione sociale e che le aspirazioni e l'azione della classe lavoratrice non erano, nè mai avrebbero dovuto farsi, internazionali. Di più egli era, politicamente, un grande fautore ed ammiratore della Prussia, onde il Bismarck lo chiamò un *patriota*, e ciò non poteva certamente conservarlo d'accordo con molti, che odiavano la Prussia altrettanto di quanto egli l'amava.

Del resto la tendenza del movimento socialistico verso l'internazionalismo, era fatalmente destinata a trionfare. Malgrado che lo Schweitzer desse ulteriore impulso alla propaganda delle idee di Lassalle, un nuovo ramo del partito, capitanato da Liebknecht, discepolo di Marx e fautore dell'Internazionale, andava acquistando ognor maggiore importanza. Quando poi ad esso si unì la forza rappresentata dai 10,000 operai dell'*Unione delle associazioni dei lavoratori tedeschi*, presieduta da Augusto Bebel, uno dei più strenui agitatori socialisti, fino allora seguace delle idee lassalliane, il prevalere dell'indirizzo nuovo non poteva più essere dubbio; il Congresso di Gotha del 1875 segnò la fusione delle due frazioni fino allora in lotta, sulla base di un programma comune. In esso era scritto « Il *partito socialista dei lavoratori tedeschi*, sebbene si contenga per ora nei limiti di un partito nazionale, ha coscienza del carattere internazionale del movimento operaio ed è risoluto a compiere tutti i doveri che esso impone ai lavoratori, per tradurre in fatto l'affratellamento di tutti gli uomini » (1). Non era adunque ancora un passo definitivo, ma

(1) Vedi l'intero programma, in Brentano, op. cit., § 14.

era un avviamento deciso del moto socialista verso il principio che avrebbe trionfato nei successivi Congressi, sanzionando l'ingresso definitivo del partito operaio nell'orbita del programma di Carlo Marx.

d) *Il socialismo marxista.* — La prima manifestazione concreta delle idee di Marx, e che segnò l'inizio del movimento democratico-socialista internazionale che a quelle idee è ispirato, è data dal programma, che, col nome di *Manifesto dei comunisti*, il Marx riescì a far accettare al Congresso tenuto in Londra nel 1847, dalla *Lega comunista.* Quel manifesto, redatto in collaborazione dell'Engels, divenne da allora, ed è tuttora generalmente considerato come lo statuto fondamentale del partito socialista internazionale. Con esso, dopo esposte le conseguenze funeste alle quali l'organizzazione *borghese* della società aveva dato luogo per la classe dei lavoratori, la più importante fra tutte, si proponevano i rimedi che avrebbero dovuto recare un sollievo alle miserie sociali.

Essi consistevano principalmente nell'espropriazione della proprietà privata territoriale, nell'abolizione del diritto successorio, nell'accentramento del credito, dei mezzi di trasporto, ecc., nelle mani dello Stato, nell'istruzione pubblica obbligatoria per tutti, nell'abolizione del lavoro dei fanciulli e delle donne nelle fabbriche, ecc., ecc.

Il manifesto chiudeva così: « i comunisti non cercano di nascondere le loro mire e le loro aspirazioni. Essi dichiarano apertamente che il loro fine può conseguirsi soltanto col rovesciare violentemente tutta l'attuale costituzione della società. Le classi dirigenti tremino ad una rivoluzione comunista. Il proletariato non ha da perdervi che le sue catene e tutto un mondo da guadagnare. Proletari di tutti i paesi, unitevi! ».

Era questo adunque un inno di guerra, che eccitava ad abbattere colla forza l'ordine esistente e che risentiva dello spirito rivoluzionario dei tempi. Non fu che più tardi, passato il periodo delle agitazioni politiche sociali manifestatesi in Francia e in Germania, e alle quali il Marx prese assidua parte, che egli, ritiratosi a Londra, dove le tendenze rivoluzionarie non attecchivano, si diede allo studio profondo dell'organizzazione industriale e quindi delle origini e delle condizioni attuali delle classi lavoratrici, studio che lo distolse dalla propaganda rivoluzionaria e non lo rimise in evidenza che nel 1864, quando venne fondata

l'*Associazione internazionale operaia*. Questa, malgrado la diversità delle aspirazioni delle classi lavoratrici dei varii paesi, seppe per alcuni anni conciliare gli ideali di tutti, in modo che, pur avendo un fine più radicale e remoto, limitava l'azione pratica all'ottenimento di risultati immediati più ristretti e più facili, che erano nelle aspirazioni comuni.

Per cui, al principio della necessità delle rivoluzioni, per la trasformazione dell'ordinamento sociale, si sostituiva, anche nella mente di Marx, quello dell'opportunità dell'applicazione di riforme parziali, che servissero di aiuto e di avviamento alla definitiva realizzazione del sistema ideale. Ma anche l'Internazionale, per la varietà dei tipi e delle aspirazioni di coloro che ne facevano parte, non poteva presentare un'organizzazione compatta e resistente, ed era destinata a cadere al primo urto. La guerra franco-prussiana e la dichiarazione della Comune portarono lo scisma e lo sfacelo nel seno dell'associazione: i membri inglesi se ne staccarono e fra i rimasti si delinearono nettamente le due tendenze, del socialismo democratico, facente capo a Marx, e della anarchia rivoluzionaria, impersonata da Michele Bakunin; il primo invocante l'autorità dello Stato come promotore e regolatore del regime della proprietà collettiva e della produzione associata, la seconda chiedente invece l'abolizione di ogni autorità superiore, e la costituzione di gruppi di operai, fondati spontaneamente e liberamente, senza ingerenza alcuna del potere pubblico. L'associazione internazionale, scissa così irrimediabilmente in due frazioni, scomparve dopo un breve periodo di vita artificiale e stentata. Ma se ciò allora fu un male per la continuazione del movimento socialista, fu in fondo un bene per il partito, poichè, concedendo a Carlo Marx di ritirarsi un'altra volta dall'agitazione delle pubbliche lotte, alla quiete e alla serenità dello studio, gli permise di condurre a termine la sua opera imponente sul *Capitale*, la quale servì a costituire definitivamente il partito socialista su basi scientifiche, e divenne la fonte sacra a cui attinsero ed attingono i socialisti di tutto il mondo (1).

Accenniamo brevemente agli argomenti fondamentali della dimostrazione del Marx. La sua opera ha la forma di una ricerca

(1) Vedi Rae, op. cit., cap. V.

intorno all'origine e all'evoluzione del capitale, ch'egli ritiene non già una categoria logica, ma una categoria storica. Le definizioni che dà il Marx di utilità, di ricchezza, di valore d'uso e di scambio, non differiscono sostanzialmente da quelle dello Smith e di Ricardo; ma dove l'originalità della sua teoria si rivela, è nel concetto ch'egli si fa delle cause del valore delle cose. Quando, egli nota, si dice che una data quantità, per esempio, di grano, vale una data quantità, supponiamo, di ferro, ciò indica che tra quelle due merci deve esserci un terzo elemento cui si ha riguardo e in una proporzione del quale entrambe possono ridursi. Questo elemento non sarà già una qualità naturale delle merci, perchè tali qualità danno origine al loro valore d'uso. Astraendo da esso, si scorge che una proprietà comune delle merci è quella di essere *prodotte dal lavoro:* è quindi il lavoro che costituisce la vera ed unica causa del loro valore. Ma di quale lavoro si tratta, come deve esso valutarsi? Il Marx risponde che non è già il lavoro individuale che deve contemplarsi, perchè ogni individuo, producendo oggetti per soddisfare i suoi bisogni, ottiene valori d'uso, non di scambio; è quindi il lavoro normalmente necessario, il lavoro medio-sociale, cioè quello occorrente alla produzione della merce, nelle attuali condizioni industriali. Con ciò il Marx ha ridotto il valore ad un solo elemento, il lavoro, ma egli ha pure voluto mostrare che il lavoro non è solo la causa, ma anche la misura del valore, sostenendo che ogni merce ha valore in relazione alla quantità di lavoro che in essa è compreso, onde due prodotti hanno valore eguale, quando contengono la stessa quantità di lavoro. Così il valore di scambio di una merce sta al valore di scambio di un'altra, come la durata del lavoro necessario alla produzione dell'una sta a quella del lavoro necessario all'ottenimento dell'altra.

Vediamo ora col Marx come proceda la produzione, quale funzione abbiano in essa il capitale e il lavoro, e come questo venga retribuito. Essendo il valore niente altro che lavoro incorporato nel prodotto, il Marx ritiene tutto il capitale, all'infuori di quello speso in mercedi, come improduttivo. Per riescire a ciò, egli attribuisce al lavoro doppia efficacia, onde esso non soltanto crea nuovo valore, ma altresì conserva, trasferendolo nel prodotto, il valore dei mezzi e dei materiali adoperati nella produzione, i quali altrimenti non avrebbero efficacia. Egli distingue quella

parte del capitale che è rappresentata dai mezzi di produzione (capitale fisso, materie grezze, ecc.), e che non subisce alcuna alterazione quantitativa di valore, il quale si ritrova eguale nel prodotto ottenuto. Questo egli chiama: capitale *costante*.

Distingue dall'altro lato quella parte del capitale che è rappresentato dalla forza di lavoro, la quale nel processo produttivo subisce una mutazione di valore. Questo è il capitale *variabile*. La prima parte non può far passare nel prodotto una somma di valore maggiore di quello che essa possiede, come prodotto di un lavoro anteriore. Quindi quella che crea il nuovo valore è soltanto la parte lavoro.

Come viene retribuito questo lavoro? È qui che il Marx, studiando la questione dei salari, intende dimostrare lo sfruttamento cui gli operai vanno soggetti da parte dei capitalisti imprenditori. Se il lavoro è la vera ed unica potenza creatrice del valore, la sua retribuzione dovrebbe essere rappresentata dal valore prodotto; invece, allo stato attuale delle cose, essa è determinata non da ciò che il lavoro produce, ma soltanto da ciò che è necessario per creare o per rinnovare il lavoro stesso. Il valore di un bene è dato dal tempo di lavoro normalmente necessario a produrlo; ora, perchè questo lavoro possa continuare a esplicarsi, è necessaria all'operaio una determinata quantità di sussistenze, diversa secondo i tempi, i paesi e i costumi. Il Marx chiama *tempo necessario* di lavoro quello durante il quale un operaio produce un valore corrispondente ai mezzi di sussistenza indispensabili alla sua vita di un giorno, cioè il *valore necessario*. Ma l'operaio produce un valore superiore a quello, poichè la sua forza fisica può durare nel lavoro più a lungo del tempo *necessario* e allora si avrà che il resto della giornata si ridurrà in un soprappiù del tempo necessario, il valore prodotto in esso in un soprappiù di valore o *plus-valore* (Mehrwerth).

Ora, poichè all'operaio non vien data che una retribuzione corrispondente al tempo necessario di lavoro, e al valore necessario prodotto, il plus-valore, che rimane a beneficio dell'imprenditore, non è un diritto che gli spetta, ma un'usurpazione, un furto che egli esercita a danno del lavoratore. Tale la desolante teoria del salario secondo il Marx, teoria che pone il lavoratore nelle condizioni di una vittima dell'ingordigia del capitalista, il quale lo domina e lo sfrutta a suo talento.

Perchè non solo l'ordinamento attuale dell'economia industriale concede all'imprenditore di retribuire l'operaio col minimo necessario alla vita, ma esso gli accorda ancora tanto potere, da ridurre quel minimo a limiti estremi. Ciò avviene mediante varii spedienti che il Marx esamina. Due sono i mezzi più comuni coi quali il plus-valore può venir creato o aumentato: il primo consiste nel ridurre, o nel rendere più a buon mercato, la sussistenza dell'operaio, ciò che equivale ad abbreviare il tempo necessario di lavoro; il secondo consiste nel prolungare la giornata di lavoro, cioè nell'aumentare il termine nel quale si produce il plus-valore. Sono questi i limiti estremi entro i quali l'azione di sfruttamento da parte degli imprenditori deve contenersi, poichè non è possibile far scendere la retribuzione del lavoro al di sotto di quel tanto strettamente necessario alla vita dell'operaio, nè, d'altra parte, si può prolungare l'orario di lavoro al di là di quanto comportino le forze del lavoratore. Ma, entro questi limiti, all'imprenditore è lasciato un largo campo d'azione e il segreto dell'ottenimento del plus-valore più cospicuo, sta nel saper dare all'operaio il minimo possibile e nel farlo lavorare il massimo. In corrispondenza ai due modi generalmente usati dagli imprenditori, il plus-valore è distinto dal Marx in *assoluto* e *relativo.* Il primo si ottiene allungando il termine del soprappiù di lavoro, il secondo abbreviando il limite del tempo necessario di lavoro. Il primo sistema è usato largamente dagli imprenditori, i quali, avendo a loro disposizione, nel regime di libertà del contratto di lavoro, tutta l'attività degli operai, ne approfittano per prolungare a loro talento l'orario del lavoro. Contro questo abuso, che compromette la salute e la vita dei lavoratori, il Marx invoca la fissazione, da parte della legge, di una giornata di lavoro normale, ch'egli vorrebbe limitata ad otto ore.

Quanto ai mezzi per abbreviare il termine del tempo necessario di lavoro, essi sono parecchi e consistono in quei miglioramenti dei processi industriali, che ai nostri giorni tanto sviluppo hanno preso e tanto contribuiscono ad accelerare la produzione. Così sono da comprendersi fra essi la divisione del lavoro, la invenzione di nuovi strumenti, l'applicazione di nuove macchine, le quali, se da una parte « sono elementi di progresso storico e di sviluppo della civiltà economica della società, dall'altra sono altrettanti mezzi che servono a sfruttare, con più civiltà e raffinatezza,

l'operaio ». Difatti i miglioramenti industriali tendono a ridurre le mercedi, poichè, sollevando l'operaio da sforzi penosi, rendono la forza muscolare molto meno necessaria di una volta, e così offrono possibilità d'impiego alle donne e ai fanciulli, il lavoro dei quali, più a buon mercato, si va sostituendo a quello degli uomini. Onde si assiste al doloroso spettacolo di vedere disoccupati gli operai adulti, i quali vendono agli imprenditori il lavoro della moglie e dei figli, continuando i fasti dei trafficanti di schiavi. Così si costituisce quella che il Marx chiama *armata industriale di riserva*, sempre in cerca di lavoro e quindi causa di diminuzione delle mercedi. Ma, oltre a questa sostituzione del lavoro dei deboli a quello dei forti, colla conseguente diminuzione delle mercedi, i miglioramenti dei processi industriali, ottenuti coll'introduzione di nuove macchine, conducono ad un prolungamento della giornata di lavoro, che gli imprenditori impongono ai loro operai, col pretesto della maggiore celerità e facilità del lavoro a macchina, in confronto a quello a mano. Uno dei mezzi che, illudendo l'operaio sull'entità della retribuzione, lo spingono ad una maggiore intensità di lavoro, è il sistema di salario *a cottimo*, pel quale al padrone si offrono infiniti pretesti onde pagare scarsamente il lavoro dell'operaio; esso sistema dà occasione a quel grave abuso, noto in Inghilterra col titolo di *sweating system*, consistente in ciò, che l'imprenditore dà, in certo modo, in appalto la produzione al direttore dell'industria o ad alcuni capi, i quali diventano così responsabili dell'intero lavoro e impiegano e pagano direttamente gli operai, onde questi si trovano ad essere doppiamente sfruttati.

Concludendo la sua critica dell'odierno regime economico capitalista, il Marx conferma che esso è la causa prima di tutti i mali sociali, onde una completa riforma di quello ricondurrebbe la pace nella società, accordando a tutti lavoro e sussistenza, togliendo lo sfruttamento degli operai, impedendo la formazione di quel triste esercito di disoccupati, di quell'armata industriale di riserva, che è una delle piaghe più tristi che infestano la civiltà attuale. Tolte le sproporzioni esistenti, messi tutti gli individui sul piede dell'eguaglianza, nessun ostacolo impedirà la marcia pacifica e gloriosa della società sulla via del progresso (1).

---

(1) Vedi Rae, op. cit., cap. iii.

Questa critica dell'ordinamento economico sociale odierno fu accettata per base delle loro dottrine, per fondamento delle loro rivendicazioni, dalle varie frazioni del partito socialista democratico, delle quali ogni successivo congresso internazionale segnò l'unione sempre più stretta, onde oggi può dirsi che il partito socialista democratico si confonda col partito marxista. Difatti, se, come vedemmo, il programma votato al Congresso di Gotha nel 1875 segnava una specie di compromesso fra i seguaci di Marx e quelli che propugnavano le idee di Lassalle, ogni riunione successiva rendeva più cospicua la maggioranza marxista, finchè il Congresso di Erfurt del 1891 segnò il trionfo definitivo e incontrastato del programma di Marx. La deliberazione votata in quel Congresso riconobbe esplicitamente l'identità degli interessi tra gli operai di tutti i paesi e la necessità dell'unità d'azione con cui essi dovrebbero proseguire i loro intenti comuni. Il programma di Erfurt è molto più rigido nelle sue espressioni che non i precedenti ed è più acerbo nella critica e più avanzato nelle aspirazioni, come nei mezzi proposti per raggiungerle. Il carattere internazionale ch'esso riconosce al movimento operaio è mostrato da questo periodo: « Gli interessi delle classi lavoratrici sono identici in tutti i paesi governati dal metodo di produzione capitalista. L'estensione del commercio mondiale e della produzione pei mercati mondiali, rende la condizione del lavoratore di un paese ogni giorno più dipendente da quella del lavoratore degli altri paesi. Quindi l'emancipazione del lavoro è còmpito degli operai di tutti i paesi civili. Riconoscendo ciò, i socialisti democratici della Germania si sentono e si dichiarano solidali coi lavoratori di ogni paese che sono consci dei destini della loro classe » (1).

---

(1) Vedi l'intero programma in Drage: « La questione operaia in Germania », *Biblioteca dell' Economista*, serie 4ª, volume v, pagine 502-505.

Ultimamente una apparente *crisi del marxismo*, consistente in ciò, che alcuno dei principali uomini del partito socialista tedesco, e specialmente il Bernstein, non riconoscendo provate dai fatti le teorie e le previsioni di Marx (come la concentrazione delle ricchezze, la scomparsa della piccola proprietà, l'aumento del proletariato, le crisi industriali, ecc.), sulle quali il socialismo essenzialmente riposa, ammet-

§ 7. — Il socialismo cristiano.

Ma se questo programma rappresenta e riassume i principii che animano il partito socialista democratico, non riflette le aspirazioni di altre scuole, che pur s'intitolano socialiste. È un fenomeno naturale e comune, che le concezioni, le dimostrazioni che certi grandi ingegni dànno di alcuni fenomeni interessanti la società tutta intera, servano non soltano a fondare su solide basi la teoria ch'essi intendono a formulare, ma sieno sfruttate anche da altri partiti, che, pur non accettando in tutto quelle idee, ne accolgono alcune argomentazioni, sulle quali applicano gli speciali principii da cui sono animati. Quando sono così imponenti e così vaste che ognuno può trovarvi conforto alle sue teorie, le dimostrazioni di quelli ingegni luminosi possono paragonarsi a una sorgente inesauribile d'acqua limpida e fresca, alla quale attingono tutti gli abitanti d'un paese, per servirsene agli usi più svariati, o forse a fari luminosi, che, segnando l'esistenza di uno scoglio pericoloso, mettono sulla via retta i bastimenti che vi passano davanti, a qualunque nazione appartengano, a qualunque destinazione sieno diretti.

Così l'opera di Marx non ebbe solo il potere di riunire le sparse fila della democrazia socialista, che la accettarono come il loro vangelo, ma, nella parte critica, essa divenne il fondamento e il punto di partenza di altre dottrine sociali, che pur differiscono per quanto riguarda l'azione ricostruttiva dell'ordinamento della società, e fornì ancora sussidio e ispirazione a quasi

teva la possibilità per i lavoratori di ottenere dei vantaggi rimanendo nel campo dell'attuale organizzazione capitalista e quindi l'opportunità di modificare la tattica del partito nel senso di abbandonare l'ideale rivoluzionario, accogliendo le piccole, parziali riforme, ebbe la sua definizione al Congresso socialista di Hannover, dell' ottobre 1899, nel quale la grandissima maggioranza degli intervenuti accettò un ordine del giorno di Bebel, contrario alle idee di Bernstein. (Vedi in proposito lo studio di G. Jaurès: « Bernstein e l'evoluzione socialista », nella *Critica Sociale*, fasc. 16 giugno 1900 e seg.).

tutti gli studiosi della questione sociale, a qualunque partito fossero ascritti, onde può ben dirsi che la sua influenza sia stata universale.

a) *Le teorie sociali della Chiesa cattolica.* — Ma chi maggiormente approfittò dell'indirizzo pratico e internazionale assunto dal partito socialista, e si vide da esso illuminata la via da seguire, fu la Chiesa cristiana, sia cattolica che protestante. E se ciò può sembrare a primo tratto piuttosto strano, quando si pensi non soltanto al carattere completamente razionalista che anima la teoria e l'azione dei socialisti, ma ancora e sopratutto al carattere di lotta e di rivendicazione che viene assunto dalle aspirazioni del partito operaio, contrastante così colle dottrine di umiltà e di rassegnazione che il cristianesimo insegna ai poveri, bisogna però considerare che la Chiesa, pur rimanendo, nel fondo, o dicendosi, sempre uguale a sè stessa, ha provato essa pure la necessità dell'evoluzione, e seppe, in ogni epoca storica, *adattarsi all'ambiente*, ispirando la propria forma esterna e l'azione pratica alle opportunità del momento. Onde noi la vediamo, umile e povera nelle origini, in mezzo ad un popolo di miseri e di perseguitati, diventare a poco a poco grande e dominatrice, non solo di coscienze, ma di territori e di sudditi, in corrispondenza colla smania generale di conquista e colla necessità che per essa era sorta di assidere il potere spirituale su una solida base di sovranità temporale; la vediamo assecondare nel Rinascimento l'indirizzo generale del tempo, assorgendo ad una pompa esterna e ad una mondanità di costumi fino allora, nè dopo, mai raggiunte; la vediamo più tardi frenarsi e purificarsi, quando il moto riformatore ne minava le basi; assistiamo alle sue evoluzioni politiche, alle sue alleanze, alle sue guerre, che la confusero coi varii Stati politico-militari durante il periodo delle dominazioni straniere nella nostra penisola; la vediamo promuovere e secondare il movimento politico unitario italiano, che prometteva di liberarla da troppo potenti vicini, salvo a combatterlo colla forza, quando esso volle riunire sotto una sola bandiera anche il popolo ch'essa teneva sotto il suo dominio temporale, e finalmente, ridotta, per inevitabile necessità storica e logica, alle condizioni di semplice potestà spirituale, minacciata di venire dimenticata o travolta dal grande rivolgimento sociale che si sta elaborando, la vediamo rifarsi grande con assidua opera di propaganda e di organizza-

zione delle classi lavoratrici, ch'essa incammina e guida, sotto la bandiera della fede, sulla via delle rivendicazioni sociali.

Il socialismo cristiano non è nuovo, anzi è antico quanto la Chiesa, poichè la pietà per le sventure umane, il sentimento di fratellanza e di eguaglianza fra gli uomini, costituiscono altrettanti principii fondamentali della dottrina di Cristo; ciò che è veramente nuovo è la forma di propaganda adottata dalla Chiesa, la quale, passate in seconda linea le prediche, come quelle che troppo spesso riescono vane, date le tendenze attuali della società, non appagantesi della speranza in godimenti futuri, ma assetata di benessere nella vita terrena, va trasferendo il centro della sua attività nel campo dell'economia sociale, chiamando a sè i poveri e i derelitti, non più nel solo nome di Dio, ma in quello, più facilmente ascoltato, dei vantaggi materiali che loro si offrono. I devoti della religione cattolica divenuti un partito sociale, i seguaci di Cristo convertiti in capitalisti, rappresentano senza dubbio uno dei fenomeni più notevoli di questa fine di secolo.

Del resto, già il conte di Saint-Simon aveva dato alle sue teorie il titolo di *Nuovo cristianesimo* e condannava la Chiesa per aver trascurato la grande missione del miglioramento delle condizioni materiali dei poveri, già il Cabet aveva detto che se il cristianesimo fosse stato interpretato ed applicato secondo il pensiero di Gesù, esso sarebbe bastato da solo a stabilire una perfetta organizzazione sociale e politica, liberando l'umanità dai suoi mali (1). Così in Inghilterra era sorto, verso la metà del secolo; un movimento *cristiano-sociale*, che intendeva a diffondere in mezzo a tutte le classi della società la coscienza dei propri doveri di fronte agli altri uomini, onde sostituire al principio egoistico consacrato nel sistema della libera concorrenza, il sentimento di fratellanza e quindi della cooperazione universale.

Ma fu in Germania che più nettamente si designò la posizione che il partito cristiano prendeva di fronte alla questione operaia, e il movimento che ivi ebbe origine è importante per ciò, che direttamente ad esso contribuirono, capitanandolo, due uomini appartenenti al clero, il Ketteler, vescovo di Magonza, rappresentante il gruppo e l'indirizzo cattolico, lo Stoecker, predicatore

(1) Vedi Rae, op. cit., cap. vi.

della corte germanica, quale capo della frazione protestante. Le idee di entrambi si accordano in ciò: che la Chiesa deve preoccuparsi della questione sociale e contribuire colle sue forze a risolverla; ma, quanto all'azione pratica da esplicare, l'indirizzo cattolico differisce essenzialmente da quello protestante, in quantochè, mentre il primo calcola, per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, principalmente sulla spontaneità del sentimento caritativo delle classi superiori, il secondo invece fa assegnamento su un largo concorso da parte dello Stato.

Il Ketteler in un opuscolo sulla *Questione operaia e il cristianesimo*, pubblicato nel 1864 e che risente l'influenza delle idee di Lassalle, sostiene che la dottrina cristiana ha riconosciuto e sancito, prima del socialismo democratico, il diritto dei lavoratori e dei poveri ad una condizione di vita migliore, e il dovere dei ricchi di prestar loro aiuto, poichè essa predica l'amore e la fratellanza fra tutti gli uomini, cioè quei sentimenti, che, se regnassero veramente nella società, toglierebbero le disuguaglianze e farebbero vivere ognuno di una vita tranquilla e felice. Ma invece, causa l'applicazione della libertà industriale al regime economico della società, che portò seco il trionfo dell'egoismo e il predominio dei grandi capitalisti, le condizioni dell'operaio si fecero insopportabili, poichè il suo lavoro venne ad essere trattato come una merce, e il suo salario si ridusse al minimo indispensabile all'esistenza. Furono queste le cause che contribuirono a dare le classi lavoratrici in braccio al partito socialista, che loro prometteva conforto ed aiuto. Ma il socialismo è ateo e non potrà trionfare, perchè l'unico mezzo capace di recar sollievo alle miserie sociali, è un'azione ispirata ai principii cristiani. Quest'azione deve essere assunta dalla Chiesa, che, come ha infranto nell'antichità lo spirito della schiavitù, così condurrà nel presente e nell'avvenire alla soluzione della questione sociale. Il principio cristiano che insegna ad amare il prossimo come noi stessi, deve recare la pace e l'armonia fra le classi sociali, poichè determina il concetto cristiano della proprietà e quindi i doveri dei proprietari e nello stesso tempo determina la natura dei rapporti dei lavoratori fra loro. Così quanto alla proprietà, il principio cristiano, pur riconoscendo il diritto di proprietà privata, ne attenua l'assolutismo, sancendo l'obbligo della carità, onde nessuno può rifiutare il proprio soccorso a colui che manchi del necessario

per vivere. E poichè Dio assegnò all'uomo, come unica fonte d'onde trarre i mezzi di sussistenza, la natura, così anche il diritto di proprietà privata sulla natura esterna è subordinato a questo supremo diritto dell'uomo, di vivere.

Epperò, l'uomo che versi in bisogno estremo, ha diritto, quando non abbia altro modo, di procurarsi il necessario *dove e come gli riesce possibile*, e non egli, ma chi glielo rifiutasse, sarebbe giudicato come ladro. Così i poteri pubblici, lo Stato, i Comuni, ecc., non solo possono, ma devono, mediante imposte sugli abbienti, provvedere del necessario alla vita coloro che ne mancano; ma non possono però eccedere questi limiti, perchè se prelevassero di più, lederebbero i cittadini nel libero esercizio dei loro doveri, poichè, dice il Ketteler, « il sistema di sollevare le miserie per mezzo dell'esattore delle imposte, perde ogni carattere di azione morale ». La beneficenza pubblica, quando vada oltre quel tanto che è indispensabile alla vita di coloro che altrimenti dovrebbero morire, è inconciliabile coi principii del cristianesimo e quindi da condannarsi.

Perciò che riguarda i mezzi pratici di miglioramento delle condizioni dei lavoratori, il Ketteler vorrebbe che i capitalisti fondassero, animati dal sentimento cristiano del dovere, delle associazioni produttive, promosse e protette dalla Chiesa, le quali servirebbero così a rinvigorire le organizzazioni dell'iniziativa individuale, associandovi degli ideali religiosi (1).

Come si vede adunque, il programma del vescovo di Magonza si serve della dottrina socialista soltanto per punto di partenza del suo ragionamento. Assieme ad essa riconosce le cause delle miserie attuali dei lavoratori nel regime economico industriale che mette la vita dell'operaio in piena balìa dell'imprenditore, ma quando si tratta dei rimedi da apportare a una simile condizione di cose, il Ketteler, anzichè voler sopprimere la libertà industriale, come parrebbe logica conseguenza delle sue premesse, fa invece appello alla spontanea filantropia dei proprietari capitalisti, ai quali quel sentimento viene, in certo modo, imposto dai concetti cristiani che in essi si vuole infondere. Quanto il progetto, data l'attuale ripartizione della ricchezza fra le classi sociali, e i

---

(1) Vedi Brentano, op. cit., cap. IV, § 15; Rae, op. cit., cap. VI.

sentimenti e le tendenze che essa ha infuso nei suoi possessori e in coloro che per essa lottano, sia utopistico, è facile vedere: come è evidente quanto sia improprio chiamare quello fondato dal Ketteler partito del socialismo cristiano, quando si pensi ch'esso non solo difende e consacra il diritto di proprietà privata, ma ancora rifiuta come dannosa: ogni efficace ingerenza dello Stato nel risolvere la questione sociale.

È ben vero che il programma formulato dal vescovo di Magonza, fu più tardi reso più pratico dal canonico Moufang, il quale, non richiedendo alla Chiesa alcun sussidio pecuniario, nè alcuna specie particolare di attività, si rivolgeva invece più decisamente allo Stato, cui domandava di aiutare la classe operaia, sia accordando ad essa una protezione legislativa (riconoscimento giuridico delle associazioni operaie, regolamenti sul lavoro, proibizione del lavoro domenicale, fissazione di una giornata di lavoro normale, restrizioni legali del lavoro delle donne e dei fanciulli, determinazione del saggio dei salari, ecc.), poi degli aiuti pecuniari per promuovere associazioni di produzione, delle riduzioni dei tributi che gravano sulle classi operaie, ecc., ma questo indirizzo, che pur rimane anch'esso tanto lontano, nella parte ricostruttiva, dal programma dei socialisti, parve troppo radicale ai cattolici della Germania, ai quali sopratutto l'intervento dello Stato sembrò eccessivo e neutralizzante ogni influenza della Chiesa, onde il partito *del centro*, che al Parlamento di Berlino rappresenta i cattolici, si tenne fedele al programma di Ketteler (1).

Ma se ciò può dirsi del partito cattolico tedesco, differenti e più decise sono le idee dei capi del cattolicismo in altri Stati d'Europa e d'America. Il cardinale Manning, che con sì profondo amore ha studiato la questione sociale e si è preoccupato delle miserie dei lavoratori, non soltanto accetta, nella critica dell'ordinamento economico attuale, le idee del socialismo, ma propugna una larga azione dello Stato in favore delle classi lavoratrici; così in Francia il conte De Mun, organizzatore dell'*Œuvre des cercles catholiques*, e capo di una cospicua frazione del partito cattolico francese, sostiene la necessità di ritornare al regime industriale corporativo, fondando delle associazioni produttive, non sul principio della

---

(1) Brentano, op. cit., cap. iv, § 15.

libertà, ma su quello del riconoscimento e della protezione dello Stato, il quale dovrebbe esplicare un vasto programma di legislazione operaia; nel Belgio, dove i cattolici hanno in mano il governo, stanno sviluppando ed applicando un pratico programma di riforme a favore delle classi operaie; così il partito cattolico austriaco chiede, per bocca del Vogelsang, un largo ed energico intervento dello Stato, e finalmente negli Stati Uniti d'America, gran parte del clero difende le teorie di Enrico George, chiedente la nazionalizzazione del suolo (1).

Per cui, data questa diversità di indirizzo del partito cattolico nelle varie nazioni, era non soltanto opportuno, ma necessario per la Chiesa, di intervenire direttamente, onde dirimere i conflitti e dare maggior forza ed unità all'azione sociale dei cattolici. Già nel 1878 il Pontefice aveva emanato un'enciclica, nella quale condannava tutti i principii e le aspirazioni del socialismo. Ma il tempo e lo svolgersi degli eventi dovevano condurre le sue idee a seguire un altro indirizzo e nel 1889, in una allocuzione tenuta a degli operai francesi, Leone XIII, pur raccomandando loro la calma e l'obbedienza, si dipartiva dallo stretto principio evangelico della rassegnazione, riconoscendo il diritto nei lavoratori ad un miglioramento delle loro condizioni di esistenza, e il dovere delle classi dirigenti di mettere freno alla sete inestinguibile di ricchezze, di piaceri e di lusso, che ognor più le domina; propugnava, come rimedio ai mali, la resurrezione delle antiche corporazioni d'arti e mestieri. Finalmente, nel 1891, l'enciclica conosciuta sotto il titolo *Rerum novarum* definì nettamente la posizione del Vaticano di fronte alla questione sociale, e per il tempo in cui fu pubblicata, per le circostanze che l'hanno promossa, per le discussioni che ha provocato, essa ha assunto un'importanza veramente notevole.

Nella parte critica il Pontefice si accorda col socialismo democratico, poichè riconosce e lamenta, che, causa l'abolizione delle corporazioni, l'usura, la concorrenza sfrenata, il monopolio della produzione e del commercio, attualmente una esigua minoranza di individui straricchi « ha imposto all'infinita moltitudine dei proletari un giogo poco meno che servile ». La

---

(1) Vedi Nitti, *Il socialismo cattolico*. Torino, 1891.

condanna dell'attuale ordinamento economico-sociale non potrebbe quindi essere più decisa nè più assoluta, ma, mentre parrebbe che, da questa premessa, il Santo Padre avesse dovuto trarre delle conseguenze affini a quelle della democrazia sociale, invece il solo punto di contatto con essa rimane quello, e l'enciclica si affretta a condannare la proposta abolizione della proprietà privata, la quale sostiene essere un diritto naturale, e a respingere l'intervento dello Stato, essendo che l'uomo è anteriore a questo, « sì che prima che si formasse il civile consorzio, egli dovette avere da natura il diritto di provvedere a se stesso ».

Staccatosi così completamente dal socialismo, il Pontefice passa ad esaminare i rimedi che sono da applicarsi ai mali sociali, e, a prevenire e giustificare la loro probabile insufficienza, sostiene la fatalità del dolore umano, poichè « patire e sopportare è il retaggio dell'uomo » e dice che, altrettanto dell'assoluta uguaglianza, così l'assoluto e generale benessere sono cose impossibili. Bisogna quindi che le classi sociali, ispirandosi ai principii cristiani, procurino di vivere in armonia fra loro, poichè « l'una ha bisogno dell'altra, e nè il capitale senza il lavoro, nè il lavoro può stare senza il capitale ». Onde varii obblighi sono imposti reciprocamente agli operai e ai padroni, e mentre i primi devono « prestare interamente e fedelmente l'opera che liberamente e secondo equità fu pattuita, non recar danno alla roba, nè offesa alla persona dei padroni, nella difesa dei propri diritti astenersi da atti violenti, non mescolarsi con uomini malvagi promettitori di grandi cose e senz'altro frutto che di inutili patimenti e di perdite rovinose » i secondi alla loro volta devono « non tenere gli operai in luogo di schiavi e rispettare in essi la dignità della persona umana, nobilitata dal carattere cristiano. Quindi non bisogna sfruttare l'operaio, nè richiedere da esso prestazioni superiori alla sua età e al suo sesso, nè sopratutto defraudarlo della giusta mercede, poichè questa « è colpa sì enorme che grida vendetta al cospetto di Dio ».

Ma come potrà ottenersi tutto ciò? basterà alla Chiesa aver additato la via da seguire? No, il Pontefice vuole che, oltre l'insegnamento dei rimedi, essa ne curi anche l'applicazione. Ma poichè, ad ottenere un miglioramento nelle condizioni dei lavoratori, occorre proteggere non solo i beni dell'animo, ma anche le condizioni della vita materiale, così il Papa riconosce la necessità

di una larga legislazione sociale, che sottragga il povero all'inumanità di avidi speculatori, che per guadagno abusano, senza alcuna discrezione, delle persone come di cose, e protegga l'operaio contro gli abusi dei padroni nella fissazione delle mercedi, in modo che il lavoro sia considerato non solamente come una merce, ma anche nel suo carattere *personale;* di più, la legislazione deve promuovere la formazione e lo sviluppo della piccola proprietà, che contribuirebbe a sottrarre le classi lavoratrici alla completa balìa dei capitalisti. Ma sopratutto, a sciogliere la questione sociale, è necessario, secondo il Pontefice, dar mano alla ricostituzione delle corporazioni d'arti e mestieri, purchè si mantengano lontane dalle agitazioni d'ogni sorta, s'informino ai principii della religione e abbiano esclusivamente in mira i bisogni e gli interessi dei lavoratori (1).

Tale, brevemente riassunto, il programma sociale di Leone XIII, che sembrava dapprima dover dare una guida sicura all'azione del partito cattolico internazionale, ma che non fu invece efficace a togliere le incertezze e le diversità di indirizzo, e, bene esaminato, rivela in tutta sua indeterminatezza e contraddizione e si manifesta impotente a raggiungere la meta che si propone.

Noi vedemmo che il Pontefice cominciava la sua enciclica riconoscendo che gli operai sono « soli e indifesi in balìa della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza »; con che egli riconosceva l'ingiustizia di una tale condizione di cose e il diritto degli operai a una posizione più sicura; orbene, quando accenna ai rimedi, agli obblighi rispettivi dei lavoratori e dei padroni, assegna a quelli, per primo dovere, la prestazione intera e fedele dell'opera che *liberamente e secondo equità* fu pattuita, con che viene ad accettare come giuste le condizioni in cui attualmente si conclude e si esplica il contratto di lavoro. Così pone come supremo dovere agli imprenditori quello di non defraudare l'operaio della *giusta mercede*, ma quando si tratta di definirla, non sa dare di essa altro concetto senonchè, *essa dipende da molte considerazioni.* Ancora, il Pontefice non trova ragione *di ricorrere alla provvidenza dello Stato*, ma chiede poi che l'operaio sia protetto da una legislazione speciale, che non po-

(1) Vedi l'enciclica in appendice del lavoro del Nitti, e il cap. XII dello stesso.

trebbe essere emanata se non dallo Stato. E finalmente, mentre propugna la ricostituzione delle corporazioni industriali, non spiega se per esse intenda le corporazioni chiuse o se preferisca la forma libera, non riescendo così a togliere il dissidio profondo che su questo punto divide le idee e l'azione del partito cattolico nei varii paesi.

In conclusione, l'enciclica di Leone XIII, pur riconoscendo decisamente la gravità dei mali che travagliano la società, suggerisce dei rimedi affatto inadeguati a sanare piaghe tanto profonde, poichè confida che il cattolicismo possa risolvere la questione sociale esercitando un'influenza più che altro morale, mentre prima aveva riconosciuto il carattere materiale delle sofferenze dei lavoratori. Però questa contraddizione è inevitabile per la Chiesa, se vuole opporsi all'invasione del socialismo, poichè, se riconoscesse apertamente la base economica della questione sociale, e proponesse rimedi della stessa natura, si dichiarerebbe materialista e dovrebbe confondersi col socialismo democratico. Ma è appunto perciò, per questa contraddizione, per questa sproporzione fra i mali e i rimedi, che l'azione sociale della Chiesa, come venne definita dal Pontefice, non può avere efficacia; ed è perciò che, malgrado le sue parole, o forse grazie alla loro indeterminatezza, non solo gran parte del clero cattolico dei varii paesi ha continuato a professare principii più definiti e più pratici, occupandosi dei problemi sociali più urgenti, con larghezza di vedute e con criteri veramente democratici, ma lo stesso Pontefice approva ed eccita l'azione del partito cattolico intesa alla fondazione di istituzioni economiche in pro delle classi inferiori. E se finora può dirsi che questa non è se non una forma di propaganda religiosa e che nel nome del miglioramento economico la Chiesa tende ad allargare il numero dei fedeli, è certo che la sua azione non avrà avvenire, fino a che essa non abbraccierà francamente i principii della democrazia sociale e nel nome della religione intenderà al miglioramento economico dei proletari.

b) *Le teorie sociali del protestantesimo.* — Quanto all'azione sociale iniziata dalla Chiesa protestante, essa è molto meno importante di quella esplicata dai cattolici, e ciò sia perchè il protestantesimo è assai meno diffuso della religione cattolica e suddiviso in varie frazioni, e sia sopratutto per la dipendenza che la Chiesa protestante ha dallo Stato, e per il suo carattere freddo

e severo, che non le concilia quella larga simpatia popolare che circonda la Chiesa romana. L'origine del movimento sociale del protestantesimo deve ritrovarsi nelle idee espresse dal pastore Rodolfo Todt in un libro pubblicato nel 1878 e intitolato: *Il socialismo radicale tedesco e la società cristiana*, che tendeva a porre in evidenza i principii sociali e la missione del cristianesimo, mediante una investigazione critica del Nuovo Testamento, il quale, per il Todt, è altrettanto autorevole in materia economica, che in materia religiosa e morale. Secondo l'autore, chi si accinge a studiare la questione sociale, deve tenere in una mano i libri dell'economia politica, nell'altra quelli del socialismo scientifico, e avere davanti a sè, aperto, il *Nuovo Testamento*. Tutto il ragionamento del Todt è inteso a mostrare che il vero socialismo deve essere animato dai principii cristiani, e che, anzi, ogni cristiano che prenda la sua religione sul serio, ha un fondo di socialismo e ogni socialista porta in sè un cristianesimo incosciente (1). La pubblicazione del libro di Todt promosse la fondazione di due associazioni, che avevano per fine di trattare la questione sociale secondo un punto di vista cristiano; di esse una s'intitolava: *Unione centrale per la riforma sociale* ed era composta di persone appartenenti alle classi superiori, professori, proprietari, industriali, ecc., la seconda chiamata: *Partito operaio socialista cristiano*, era formata di soli operai. Ma era inevitabile, dato la qualità degli individui che la componevano, che la prima si staccasse presto dell'indirizzo confessionale che in origine la animava; essa difatti divenne il centro di quel nuovo partito politico-sociale *della riforma sociale*, del quale tratteremo più avanti, mentre l'associazione operaia, guidata dallo Stoecker con idee reazionarie, costituì la manifestazione più cospicua dei principii e dell'indirizzo sociale della Chiesa protestante. Il programma del partito operaio cristiano sociale vuol conciliare le aspirazioni delle classi lavoratrici coll'ordinamento politico attuale dello Stato germanico, e uno dei suoi principii generali è quello di mantenersi sul terreno della fede cristiana e dell'amore al re e alla patria (2). Esso respinge le idee della democrazia sociale, come

---

(1) Vedi Brentano, op. cit., cap. IV, § 14, nota; Rae, op. cit., cap. VI.

(2) Vedilo completo in Brentano, op. cit., § 15.

non pratiche, anticristiane ed antipatriottiche. Partendo da questi concetti, esso intende ad organizzare gli operai, per avviarli, pacificamente e di comune accordo cogli altri fattori della vita sociale, verso le riforme pratiche necessarie, diminuendo la distanza che separa i ricchi dai poveri e dando ai lavoratori una maggiore sicurezza economica. Per ottenere ciò, lo Stoecker richiede dallo Stato l'esplicazione di una larga legislazione sociale, intesa all'organizzazione del lavoro in associazioni speciali obbligatorie, alla costituzione di tribunali arbitrali, di casse pensioni per le vedove, gli orfani, i vecchi, gli inabili, ecc., vuole che lo Stato curi la tutela del lavoro, regolando il lavoro delle donne e dei fanciulli, quello festivo, ecc., determinando la giornata di lavoro normale, ecc.; in materia tributaria lo Stato deve assegnare una decisa funzione sociale all'imposta, adottando il principio della progressione, ecc. Ma queste, pur cospicue, riforme devono ritenersi inadeguate allo scopo, se nella loro attuazione non domini lo spirito cristiano nelle relazioni fra i padroni e gli operai, e la fede cristiana quale guida e sostegno nella vita individuale e sociale. E poichè queste cose non possono aspettarsi da un governo parlamentare, dove troppo predominano gli interessi delle classi commerciali, e industriali, così il partito dello Stoecker fa assegnamento sul potere monarchico, al quale vorrebbe concedere l'assolutismo. In fondo, il partito socialista cristiano vuol affermare, sotto una vernice religiosa, la potestà regia. Quantunque il principe di Bismarck avesse da principio idee analoghe a quelle espresse dal partito operaio cristiano, non tardò a staccarsene; inoltre l'antisemitismo, che s'infiltrò nel partito stesso, contribuì alla sua decadenza, cosicchè può dirsi che oggimai l'ideale della monarchia cristiano-sociale, risolventesi in pratica nel cesarismo, non sia coltivato se non nelle aspirazioni personali dell'Imperatore di Germania. Perciò, perchè contrasta collo spirito dei tempi, quel partito non ha e non potrà avere importanza (1).

---

(1) La più recente manifestazione delle idee di tale partito si ha nel libro dell'ex-parroco NAUMANN: *Democratie und Kaisertum.* Berlino, 1900.

§ 8. — La scuola delle riforme sociali per mezzo dello Stato.

Finalmente, dopo aver dato uno sguardo alle due tendenze di politica sociale più opposte, cioè l'individualismo e il socialismo nelle sue varie forme, veniamo ad esaminare i principii della scuola intermedia, all'influenza della quale, sôrta dapprima in Germania, devesi più specialmente l'odierna espansione della legislazione operaia; di quella scuola, che, riconosciuta l'impotenza dell'individuo isolato ad ottenere un effettivo miglioramento delle proprie condizioni d'esistenza, e, nello stesso tempo, abbandonando ogni principio metafisico o confessionale, riconosce nello Stato l'organo e il rappresentante di tutte le classi sociali e gli assegna il còmpito di sussidiare e integrare, nel campo della riforma sociale, l'opera, debole e insufficiente, dei cittadini.

Esaminiamo brevemente le origini e i principii di questa scuola. Fino al 1870, in Germania, non esistevano che due partiti sociali definiti: l'individualista o manchesteriano, e il socialista, che s'ispirava alle idee di Lassalle e di Marx; del resto le aspirazioni e le lotte politiche preoccupavano troppo profondamente gli animi, per concedere una discussione generale e accalorata della questione sociale.

Non fu che nel 1871, quando, costituitosi l'impero, lo Schönberg e Adolfo Wagner pubblicarono una serie di discorsi sulla questione sociale, nei quali cercavano di conciliare le tendenze individualistiche con quelle del socialismo, dichiarandosi favorevoli a un moderato intervento dello Stato, che l'opinione pubblica ne fu scossa e cominciò a designarsi un movimento in favore di quei principii (1). Quantunque i socialisti, al pari dei manchesteriani puri, si siano schierati contro il nuovo indirizzo, quando questo fu accolto da molti giovani e valorosi economisti, che lo difesero con ardore, il suo trionfo, anche nell'azione pratica, non rimase più dubbio. A ciò contribuì notevolmente il Congresso tenuto ad Eisenach nel 1872, al quale intervennero eminenti uomini

(1) Vedi Schönberg, op. cit., cap. III, § 12.

di Stato, deputati, professori, industriali, giornalisti, congresso che condusse alla fondazione dell'*Associazione per la politica sociale.* Poichè la riunione era stata promossa specialmente da molti professori delle università germaniche, così il nuovo partito, che s'ispirava e seguiva un moto riformatore della scienza, informato al metodo storico, fu designato col titolo di *socialismo della cattedra* (1).

Così, quando i principii banditi dal nuovo partito furono accolti da eminenti statisti ed applicati nella legislazione, un nuovo titolo fu dato ad esso, quello di *socialismo di Stato.* Quanto entrambi siano inadatti ad esprimere il vero concetto che anima i sostenitori di quelle idee, non è duopo dimostrare, per cui, se pure ancora qualcuno adopera quelle designazioni, esse tendono però ad essere abbandonate del tutto e oggi, vengano quei principii banditi dalla cattedra o dai pubblici uffici o dalle officine o dai campi, coloro che le manifestano si comprendono sotto l'unica denominazione di: partito della riforma sociale per opera dello Stato.

Il concetto principale che informa questo partito è quello della necessità di rimediare ai mali che l'impero assoluto dell'individualismo e della libera concorrenza hanno recato alla società, mediante l'applicazione del principio di associazione. I suoi fautori riconoscono la gravità delle sofferenze delle classi lavoratrici, ma, anzichè aspettare i rimedi dal mutamento radicale dell'organizzazione politico-sociale, confidano nell'azione attiva, intelligente, disinteressata degli Stati, quali sono attualmente costituiti.

Per essi è del tutto sbagliata l'idea dei manchesteriani, che credono doversi ascrivere i mali sociali alla difettosa e incompleta applicazione dei principii individualisti; la iniziativa individuale è senza dubbio necessaria al miglioramento delle condizioni delle classi operaie, ma essa non basta, perchè certi mali, per essere rimossi, richiedono assolutamente il concorso dei padroni, l'appoggio delle altre classi sociali e l'azione legislativa e amministrativa dello Stato (2). Così essi, pur accordandosi, in molti

(1) Sulle origini e sulla denominazione del partito, vedi Rae, opera citata, cap. v.

(2) Schönberg, op. cit., cap. iii, § 13.

punti, nella critica dell'ordinamento economico-sociale odierno, ai socialisti, differiscono da questi in ciò, che non ammettono la soluzione della questione sociale doversi trovare soltanto o precipuamente in un mutamento dei rapporti economici, poichè non credono alla base economica della evoluzione storica e riguardano i rapporti intellettuali e morali come altrettanto importanti e indipendenti, nel loro sviluppo, dei rapporti economici (1). In relazione a questi concetti, essi negano il carattere di identità della questione sociale per ogni paese, e rigettano quindi l'applicazione di un rimedio unico, di carattere internazionale, per lasciare ad ogni Stato di attuare quei provvedimenti che ritiene più opportuni allo scopo.

Secondo il concetto scientifico di questa scuola, non esistono leggi economiche necessarie ed universali; per ogni popolo, per ogni epoca storica, l'organizzazione economico-sociale è quella portata dall'indole speciale, dalla storia, dai bisogni della nazione, ed essa non è immutabile o soggetta all'impero di leggi costanti e necessarie, ma anzi continuamente variabile, sotto l'azione e l'impulso dei moventi morali dell'uomo. Quindi ogni paese avendo il proprio problema sociale, corrispondente alle sue condizioni speciali, gli elementi necessari alla soluzione di esso devono attingersi alle istituzioni, alle tradizioni, alle statistiche di ogni paese e di ogni epoca.

L'ordinamento sociale si svolge e si modifica per l'azione simultanea della legge di natura, che determina i fenomeni naturali originari e per quella della legge di coltura, che a quei fenomeni imprime aspetto e carattere diversi. Se l'impero della legge naturale fosse lasciato completamente libero, come vorrebbe la scuola classica dell'economia politica, il mondo non sarebbe condotto all'armonia, ma al contrasto e alla preponderanza assoluta dei deboli sui forti. Ma perciò appunto deve intervenire l'azione della legge di coltura, la quale deve frenare quella tendenza e proteggere il normale ed armonico sviluppo dell'attività umana. E quindi, poichè uno dei primi portati della legge di coltura è lo Stato, sorto per generale consenso degli individui e

(1) Vedi C. F. Ferraris, *Il materialismo storico e lo Stato.* Palermo, R. Sandron, 1897.

corrispondente a un bisogno sociale, così è giustificata l'azione che ad esso si assegna nella protezione delle classi sociali inferiori. Lo Stato è in tal modo considerato non come un *male necessario*, ma come un benefico organo della collettività, non come un semplice protettore della proprietà e della giustizia, ma come un potente fattore di civiltà. Onde esso deve prendere in mano la direzione dell'economia sociale e, animato dal *principio etico* che ne informa l'azione, deve rivolgere la propria attività, sia direttamente mediante la legge, o mediante la legge e l'opera del potere esecutivo, o mediante corporazioni e associazioni con funzioni delegate e agenti sotto la sorveglianza del potere esecutivo, a sussidiare l'azione privata insufficiente, o a sospingerla se neghittosa, o a frenarla se dannosa a qualche classe, o a surrogarla se assolutamente incapace (1).

Così, per quanto più specialmente si attiene ai provvedimenti d'indole economico-sociale e in favore delle classi operaie, la scuola della riforma sociale, pur riconoscendo che lo Stato, fin dalle sue origini, ha sempre esplicato un'azione sociale, per quanto empirica e frammentaria, gli assegna in oggi un còmpito largo e definito, in corrispondenza colla intensità e la diffusione del sentimento umanitario e filantropico che anima le classi superiori. Onde, in opposizione al concetto della proprietà dettato dal diritto romano, che non ammetteva per essa alcuna limitazione, i fautori delle riforme sociali vogliono che lo Stato determini dei confini ad esso, in modo che l'interesse individuale non abusi e non prevalga a pregiudizio dell'interesse generale; per quanto riguarda l'ordinamento industriale, la stipulazione del contratto di lavoro e la sua esecuzione, vogliono frenata l'illimitata libertà che riesce a danno dell'operaio e chiedono che la legge intervenga nella protezione di questo, regolando la durata del lavoro, proteggendo la salute e l'integrità fisica degli operai, proibendo o disciplinando il lavoro delle donne e dei fanciulli, promuovendo l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni, le malattie, la vecchiaia, la disoccupazione, regolando il pagamento dei salari, ecc., ecc., in una parola adottando tutti quei provvedimenti, che servano a dare ai lavoratori una posizione più libera e più sicura, pur non

(1) Vedi Ferraris, op. cit.

toccando ai principii economici fondamentali dell'attuale società, nè, quindi, alla disuguaglianza fra le classi, ritenuta anzi condizione necessaria del progresso; nel campo finanziario, vogliono che all'imposta sia attribuita una funzione non soltanto fiscale, ma anche sociale, mediante lo sgravio o l'alleggerimento delle imposte di consumo e indirette, e l'applicazione larga e severa di tributi diretti e progressivi sul reddito.

Intento finale di questa scuola è di rendere agevole agli individui il passaggio da una classe sociale inferiore a una superiore, e di promuovere la formazione, in mezzo alle due classi estreme, di una nuova, numerosa e forte classe media. Ottenuto che avesse ciò, grazie all'opera illuminata dello Stato, e alla pacifica ed armonica cooperazione di tutte le classi sociali, e reso non solo possibile, ma facile ai lavoratori l'assurgere ad una esistenza sicura e civile, allora, se pur non ogni sofferenza sarebbe scomparsa e mali sociali esisterebbero ancora, essi sarebbero imputabili non più al cattivo ordinamento economico-sociale, ma alla colpa di coloro che ne soffrissero (1).

In conclusione, il partito della riforma sociale, mentre differisce dall'individualismo in ciò, che riconosce i dannosi effetti della libertà economico-industriale, si accorda coi socialisti nella critica dell'attuale ordinamento che condanna gli operai al fondo della scala sociale, ma si stacca pure da questi, quando vuole ricondurre i lavoratori non, come il socialismo, al vertice della società o almeno in condizioni di eguaglianza completa colle altre classi, ma soltanto a quel livello di indipendenza e di agiatezza, che non sia incompatibile col mantenimento dell'odierno assetto sociale.

Che a questi principii fosse assicurata la vittoria, è quindi facilmente spiegabile. Non combattuto dagli operai, ai quali prometteva miglioramenti immediati, ben accetto ai capitalisti, i quali, mercè parziali concessioni, si assicuravano ancora per lungo tempo il minacciato dominio, l'indirizzo della riforma sociale riescì a togliere forza al partito socialista, il quale, ad un completo trionfo futuro sacrifica i piccoli vantaggi attuali, e si impose ai governi, i quali si videro costretti a scendere dal posto

---

(1) Schönberg, op. cit., cap. III, § 10.

di spettatori, per iniziare l'azione che ormai le circostanze sociali non solo consigliavano, ma imponevano.

Così, dal campo delle teorie, si venne a quello della pratica applicazione, e oggimai la legislazione operaia, promossa dalla necessità e secondata dal partito delle riforme sociali, si va sviluppando con rapido moto in tutti gli Stati civili.

Non è però a credersi che tutti i seguaci della scuola della riforma sociale si accordino nel propugnare un unico programma, chè anzi non lievi differenze troviamo fra essi, sia nel modo di concepire la essenza della questione sociale, sia nell'ampiezza delle riforme proposte; ma essi sono invece concordi nel sostenere che una relativa somma di benessere può ottenersi mediante l'azione illuminata e disinteressata di tutti, senza bisogno di esperimenti socialisti. Essi vogliono mostrare, che, nell'attività economico-sociale, non è solo l'interesse personale che domina; non negano già che esso sia il movente principale nelle transazioni economiche, ma sostengono che molte altre forze sociali, come il carattere nazionale, le idee, i costumi, la pubblica opinione, la coscienza, la legislazione civile, i rapporti locali e famigliari, tutto esercita un'influenza altrettanto reale dell'interesse individuale (1).

Con ciò essi mirano a combattere l'interpretazione economica che il cosidetto materialismo storico dà dell'evoluzione sociale e a contestare la teoria dei socialisti, che a risolvere la questione sociale sia necessaria e fondamentale una riforma economica.

Ma in verità, il sostenere l'influenza di tutti quei fattori sul corso dell'evoluzione sociale, non contrasta affatto colla teoria della base economica della storia. Questa non ha mai negato, nè avrebbe potuto farlo, che, oltre all'interesse economico, molti altri sentimenti, altre circostanze diverse abbiano efficacia; soltanto, in base all'indagine profonda dell'origine e dell'azione di questi elementi, sostiene che il fattore economico è il più importante, il fondamentale, quello al quale ogni altro si riattacca e s'informa. Il riconoscere la capacità dello Stato a promuovere dei miglioramenti nelle condizioni dei lavoratori, non riesce a dimostrare la sua indipendenza delle classi sociali, onde coloro che credono nella base economica dell'edificio sociale, pur apprezzando le

---

(1) Vedi Rae, op. cit., cap. v.

riforme che gli Stati attuali sanno e sapranno conseguire, se credono che l'avvenire segnerà una maggior eguaglianza anche economica fra gli uomini, è naturale che non riconoscano la capacità di quelli a raggiungerla, poichè sanno ch'essi difficilmente saranno i disposti ad eccedere, nell'azione sociale, il campo loro concesso dal principio della loro conservazione, cioè della conservazione delle classi da cui emanano (1).

Però, se pure si spiega l'avversione del partito delle riforme sociali contro il socialismo, l'opposizione in cui questo generalmente si trova rispetto al primo, non è giustificata se non dal timore che i lavoratori si acquietino nei miglioramenti che quello accorda loro, e ritardino con ciò il trionfo del collettivismo; mentre questo timore è infondato, se è vero che i socialisti fanno assegnamento su quella legge dell'anima umana, per la quale ogni progresso nelle forme della vita fa sorgere nell'uomo la tendenza verso un ideale sempre più elevato, verso un progresso sempre maggiore.

---

(1) Vedi il nostro studio: *Della base economica della storia.* Bologna, 1897.

Parte seconda

LA LEGISLAZIONE OPERAIA.

CAPITOLO III.

Le cause sociali della legislazione operaia

§ 9. — Origini e sviluppo della legislazione operaia.

Finora noi abbiamo esaminato i diversi indirizzi di politica sociale che attualmente presentano maggior importanza e abbiamo detto che lo sviluppo odierno della legislazione operaia segue l'indirizzo della scuola della riforma sociale. Ma, poichè codesta scuola non sorse, come vedemmo, se non dopo il 1870, ed allora già molti provvedimenti in favore dei lavoratori erano stati adottati in alcuni paesi, e specialmente in Inghilterra, cosicchè può dirsi che la legislazione operaia fu da quella scuola soltanto sospinta, ma non promossa, ci rimane a vedere quali siano state le cause sociali che ad essa diedero origine, onde poter recare, in base alla conoscenza di quelle, un giudizio sulla efficacia attuale della legislazione stessa e sul suo probabile sviluppo futuro. Poichè due teorie diverse si stanno qui di fronte, e l'una fa risalire i provvedimenti di politica sociale allo spirito filantropico, all'idealità umanitaria delle classi superiori, mentre l'altra ne trova la causa precipua nell'interesse della stessa classe capitalista, o nella necessità che per essa si presentava di difendersi, mediante concessioni parziali, dalle pretese sempre più ardite e minacciose del proletariato, portiamo direttamente la nostra at-

tenzione ai fatti, quali si svolsero in Inghilterra, dove per primo la legislazione operaia sorse e si sviluppò.

a) *I fattori sociali della legislazione operaia.* — Senza dubbio fra le maggiori rivoluzioni che mai abbiano sconvolto l'organismo economico industriale, furono quelle della fine del secolo scorso: la proclamazione cioè della libertà del lavoro, colla dissoluzione delle corporazioni d'arti e mestieri, e l'introduzione delle macchine, che diede origine alla grande industria. Insistere sulle cause di quei fatti è superfluo: mentre la libertà industriale, che sembra più corrispondere a un sentimento umanitario, era invece reclamata pure dai capitalisti imprenditori, i quali capivano che ormai il lavoro si sarebbe offerto spontaneamente e a basso prezzo, l'introduzione delle macchine, che creava la grande industria, era un mezzo per aumentare i profitti, mediante una ulteriore riduzione dei salari, consentita dal minor bisogno di operai. Erano entrambi sistemi di sfruttamento dei lavoratori da parte della classe capitalista, che ormai si era costituita saldamente, e corrispondevano e continuavano quella legislazione sul lavoro e sulla sua retribuzione che in Inghilterra e altrove era stata iniziata già alcuni secoli prima. Difatti fino dal 1349 erasi emanato dal Parlamento inglese lo *Statuto dei lavoratori*, inteso a fissare il massimo di salario e il minimo di lavoro; i contravventori a quelle disposizioni erano puniti con pene severe, che furono poi aggravate negli statuti promulgati nel secolo XVII, sotto i regni di Elisabetta e di Giacomo I, statuti che furono confermati più volte e che avevano valore ancora nel 1789, insieme ad altre ordinanze emanate dai sovrani susseguenti (1).

Se dunque fino allora, mentre la popolazione era ancora relativamente scarsa e la condizione dei lavoratori relativamente sicura, la classe superiore aveva cercato di tener depressi i salari mediante atti del parlamento e del governo, la sanzione della

---

(1) Della legislazione intesa ad abbassare o a mantenere depressa la retribuzione del lavoro, trovasi una larga interessante esposizione storica, fondata su un copioso materiale tolto dalla legislazione statutaria dei comuni italiani, dell'Inghilterra, della Germania, della Francia e delle colonie, nella recente poderosa opera di G. Ricca-Salerno: *La teoria del salario nella storia delle dottrine e dei fatti economici.* Palermo, 1900, lib. II.

libertà del lavoro e l'introduzione delle macchine, lungi dall'essere, nella coscienza dei capitalisti, provvedimenti ispirati a sentimenti filantropici e umanitari, non erano se non nuove forme di sfruttamento, meglio rispondenti alle nuove condizioni sociali, nelle quali non più il padrone sarebbe andato in cerca degli operai, ma questi avrebbero lottato fra loro, onde essere assunti al lavoro (1). Nè si potrà obiettare a questa affermazione, che lo Smith, il Turgot e tutti gli altri che più contribuirono all'abolizione delle corporazioni, non erano animati da interessi economici personali; poichè è noto, che, malgrado le tendenze individuali, esiste per ogni classe sociale e per ogni epoca storica, un sentimento generale di classe che si rivela nell'azione sociale delle classi stesse, e del quale gli individui singoli sono spesso gli inconsci rappresentanti ed esecutori. Così quella *idealità morale*, alla quale, secondo la scuola della riforma sociale, s'ispira attualmente la classe capitalista, se pur rappresenta il vero sentimento che anima certi promotori della legislazione operaia, non costituisce, per coloro che credono alla base economica della evoluzione sociale, se non una *necessità morale*, una fatalità storica, che impone ai capitalisti di agire in quel modo, in corrispondenza al loro interesse e allo spirito di conservazione che anima la loro classe (2).

Adunque, se, dopo tanti secoli di leggi oppressive per i lavoratori, la classe capitalista mutò indirizzo, ciò da niente altro fu originato, se non dalla coscienza che ormai la riduzione dei salari sarebbe avvenuta per un processo automatico. I vecchi sistemi erano divenuti arnesi inutili e pericolosi, l'obbligo legale del lavoro dava troppo fastidio, esigeva troppa violenza e faceva troppo rumore, « la fame invece, si dimostrava una pressione pacifica, silenziosa e continua, e inoltre, essendo lo stimolo più naturale del lavoro e dell'industria, avrebbe provocato gli sforzi maggiori dell'uomo » (3).

---

(1) Vedi, sulle cause dell'introduzione delle macchine nelle industrie: Nitti, « L'economia degli alti salari », nella *Riforma Sociale*, ottobre-dicembre 1895, e Loria, *Les bases économiques de la constitution sociale*, pagg. 310-317.

(2) Vedi il nostro studio: *L'evoluzione delle idee sociali*. Venezia, 1898.

(3) J. Townsend, *Dissertation on the Poor laws*. London, 1817.

Ma è qui appunto che sorgono le più gravi obbiezioni da parte di coloro che negano il carattere interessato dell'attuale legislazione a vantaggio degli operai. Se è vero, essi dicono, che ormai i lavoratori non offrivano più resistenza alla riduzione del salario, la quale essi accettavano volontariamente, non doveva ciò costituire, per la classe capitalista, la conquista più bella e più desiderata, e non avrebbe essa dovuto fare il possibile per mantenere e intensificare il nuovo sistema? Se dunque noi la vediamo proteggere gli operai contro certi svantaggi che la nuova condizione recava loro, e vediamo questa protezione farsi ognora più ampia ed intensa, a quali altre cause dobbiamo attribuire questo suo modo di agire, se non a un complesso di sentimenti altruistici, di sensibilità umanitarie, di idealità morali, che oggi animano i capitalisti? (1) Ma a questa obbiezione è facile la risposta.

Sotto il regime delle corporazioni, gli operai, per la mancanza di ogni slancio intellettuale e della coscienza del proprio valore, vivevano una vita semplicemente animale, senza passioni e senza aspirazioni, e si adattavano facilmente ai bassi salari, che, come vedemmo, erano loro imposti per legge. Ma la soppressione delle corporazioni, liberandoli da quello spirito rassegnato di *routine* e mettendo la loro entrata di lavoro e quindi la loro esistenza, in condizioni di precarietà che fino allora non avevano, li obbligò a tenersi sempre desti, onde approfittare delle contingenze del mercato e così contribuì a sviluppare in loro l'intelligenza e la coscienza della loro capacità e dei loro diritti. Ammesso a godere liberamente di tutte le soddisfazioni che la vita poteva offrire, nuovi orizzonti si aprirono davanti agli occhi dell'operaio; nuovi desiderii lo invasero, egli sentì il bisogno di elevarsi, e, come mezzo per raggiungere questo scopo, di istruirsi, di lavorare con più assiduità e intelligenza, di organizzarsi coi compagni per ottenere alti salari, o per resistere, se questi gli fossero negati (2). Così si gettarono le basi di quella organizzazione operaia, che, prima parziale e intesa a scopi immediati, si allargò a poco a poco in una

---

(1) Vedi Ferraris, op. cit.; Luzzati Luigi, « Le classi dirigenti e gli operai in Inghilterra, nella *Nuova Antologia*, 16 nov. 1892.

(2) Nitti, lav. cit.

formidabile solidarietà internazionale, che raccolse e mise di fronte la classe intera dei lavoratori alla classe dei capitalisti. E poichè, nella lotta che ne susseguì, la prima recò non solo la coscienza dei propri diritti, ma talvolta la forza del numero e della disperazione, era inevitabile che il capitalismo, illuminato dagli eventi, abbandonando l'opposizione cieca ed assoluta e lo sfruttamento aperto e legale dei lavoratori, finisse per adattarsi ad accordar loro parziali vantaggi, ai quali, che pur corrispondevano alla necessità stessa della sua conservazione, esso riescì a dare un carattere di spontaneità filantropica, onde frenare le aspirazioni degli operai. Nè a ciò la classe capitalista s'indusse facilmente, chè dapprincipio, di fronte alle crescenti miserie dei lavoratori, essa aveva assunto un atteggiamento di spettatrice impotente, onde mostrare che tutto il meccanismo sociale si svolge secondo un processo automatico, contro le conseguenze del quale ogni lotta sarebbe inutile. Vano era questo proposito a trattenere le ormai irruenti masse proletarie, poichè è proprio delle moltitudini ridotte allo stremo, di non vedere altra salvezza che nella resistenza e nella ribellione, e fu proprio quel rombo continuo di rivolta, che scosse nel principio del secolo il suolo inglese, che diede l'impulso più valido alla legislazione operaia (1). E in generale, ogni qual volta vediamo i capitalisti agire in favore dei lavoratori, proclamandosi animati da un vero ed effettivo sentimento della eguaglianza e della giustizia, noi non stentiamo a rintracciare le origini del fenomeno, in un'anteriore manifestazione, da parte della classe operaia, della coscienza dell'ineguaglianza e dell'ingiustizia delle loro condizioni sociali (2).

Noi vedremo che quasi sempre è questa l'origine, la causa determinante dei provvedimenti d'indole sociale, ma non è la sola, chè altra ne troviamo agire direttamente, mentre troviamo, in certi rapporti fra le varie frazioni della classe capitalista, una circostanza che indirettamente contribuisce ad avvantaggiare i lavoratori.

Invero, certi miglioramenti accordati ad essi, se pur sembrano

---

(1) Vedi L. Bissolati, « La lotta di classe in Inghiterra », nella *Critica Sociale*, 15 dic. 1891 e 1° e 15 genn. e 1° febb. 1892.

(2) Vedi il nostro lavoro citato, pag. 52.

ottenuti a danno dell'interesse dei capitalisti, riescono effettivamente anche a vantaggio di questi, onde l'apparente sentimento altruistico e filantropico che li anima, si riduce in fondo ad un egoismo illuminato e bene inteso. Così, per citare un fatto solo, il più saliente, mentre fino al principio o alla metà del secolo, ogni aumento di salario, ogni diminuzione delle ore di lavoro, sembravano affatto in opposizione coll'interesse degli imprenditori, ricerche profonde ed accurate sull'influenza di un miglioramento nel tenore di vita degli operai a sviluppare in essi una maggiore intelligenza e una più cospicua forza di lavoro, hanno indotto molti capitalisti ad aumentare le mercedi, a diminuire le ore di lavoro, consci che tali apparenti sacrifici sarebbero compensati da un aumento più che proporzionale di produzione e da un miglioramento nella qualità dei prodotti (1).

Le otto ore di lavoro, questo che sembra sogno irrealizzabile per molti lavoratori, questo che appare agli osservatori superficiali la prova più grande del sentimento di amore e di rinuncia da parte dei capitalisti, esaminato al lume sincero della critica, diventa in certi casi una semplice applicazione industriale del sistema del minimo mezzo, e da esempio di carità cristiana, si tramuta in spediente di guadagno!

E finalmente, una circostanza che ha molto contribuito a far sì che le classi superiori si rivolgessero a migliorare le condizioni dei lavoratori, fu senza dubbio quella della lotta fra le varie frazioni dei capitalisti; tutta la storia d'Inghilterra sta a provare che le classi inferiori risentirono sempre l'influenza di quella lotta, nel senso che ad esse ricorrevano, favorendole ed aiutandole, ora i proprietari fondiari, ora i possessori del profitto industriale e commerciale, per assicurarsi il predominio sociale. La base economica della costituzione inglese si rivela fino dai tempi della conquista normanna, e la storia di essa è la storia dell'evoluzione della sovranità, la quale passa dalle mani della classe nobile, proprietaria del suolo, a quella della classe borghese, dedita alle industrie e al commercio. Invero, dapprincipio, dopo la divisione delle terre conquistate fatta da Guglielmo I fra i suoi seguaci, il potere è incontrastato nelle mani dei pro-

(1) Vedi esempi in Nitti, lav. cit.; Loria, op. cit.

prietari fondiari; ma a poco a poco, tendendo essi a soverchiare la potestà del re, questo si vede costretto a favorire la classe popolare e dei piccoli proprietari, che così dà origine alla borghesia. Allora cominciano quelle lotte fra il re e i baroni, nelle quali chi ci guadagna è sempre il popolo, e così a poco a poco l'influenza che emanava dai manieri, passa nelle città; la ricchezza mobiliare, il capitale industriale, va assumendo la funzione di una nuova forza politica, che contrasta a quella del capitale fondiario, e dopo una serie di lotte e di successi parziali, si afferma e si consolida stabilmente colla riforma elettorale del 1832 (1).

Così a queste tre serie di cause, la lotta fra le varie classi del reddito, l'interesse illuminato dei capitalisti, l'opposizione e le minacce del proletariato, noi potremo ricondurre tutti i più importanti atti della legislazione operaia, e mostrare così quanto poco spontanee siano le idealità filantropiche, che le classi dirigenti si attribuiscono.

b) *Lo sviluppo della legislazione operaia in Inghilterra.* — Il primo provvedimento d'indole sociale preso dal Parlamento inglese, dopo la proclamazione della libertà del lavoro, data dal 1802 e consiste nella legge di Roberto Peel sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche. Già da molto tempo s'impiegavano come apprendisti fanciulli in tenera età, ma verso la fine del secolo XVIII il loro impiego s'era andato grandemente allargando, come mezzo di depressione del salario, e il loro lavoro era sfruttato in modo che la mortalità fra essi era salita a proporzioni elevatissime (2). Ora l'atto di Peel, che da alcuni si esalta come il primo indiscutibile esempio della filantropia della classe capitalista, non era, in verità, se non un risveglio del suo interesse cosciente e bene inteso, che voleva proteggere lo sviluppo della classe operaia da un male che ne minacciava direttamente le basi (3). Ma, come timido era quel risveglio nelle disposizioni che proteggevano il lavoro dei fanciulli, così vana riescì la promulgazione della legge, che non fu mai applicata, poichè ancora il cieco pregiudizio sulla

---

(1) Vedi Loria, op. cit.; Luzzatti, lav. cit.

(2) Vedi Plener, *Storia della legislazione inglese sulle fabbriche*, traduz. Pompili, Imola 1876.

(3) Bissolati, loc. cit.

necessità di tenere i lavoratori depressi, impediva che quel movimento avesse seguito.

Così pure rimasero senza efficacia le leggi successive, del 1819 e 1825, intese allo stesso scopo e che erano state emanate sotto l'impressione suscitata dalle sommosse del 1812, e dalla terribile sollevazione *luddista* del 1815. Quando poi, nel 1830, nuove sommosse vennero, secondo l'espressione del Laing, ad avvertire le classi dirigenti, colla luce degli opifici incendiati, che la miseria e un cupo malcontento, prossimo a scoppiare, ribollivano furiosamente, scuotendo il suolo dell'Inghilterra agricola e della Inghilterra industriale, allora sorse nella classe capitalista la coscienza del pericolo che le sovrastava, e, ad ovviare in qualche modo ad esso, fu emanata la legge del 1833, che determinava la giornata di lavoro pei ragazzi, distinguendoli in due categorie secondo l'età, e alla quale si sentì il bisogno di dare un principio di esecuzione, mediante la nomina di *quattro* ispettori delle industrie.

Così si venne fino al 1844, in cui fu emanata altra legge sulle fabbriche, la quale, per essere stata elaborata sui risultati della grande inchiesta intorno alle condizioni del lavoro, decretata nel 1840, assume una vera e cospicua importanza. Ma quali cause precipuamente determinarono quella legge? Malgrado che da alcuni si tenti di ricondurla al solo fattore del sentimento filantropico, non è difficile dimostrare che essa si deve all'azione concomitante dei tre elementi già da noi accennati, e cioè: la lotta di classe, il sentimento dell'interesse illuminato da parte dei capitalisti e il conflitto fra le due categorie principali del reddito.

Invero, per la stessa constatazione dei fautori della teoria della riforma sociale, l'agitazione popolare raggiunse allora il periodo più acuto. Dal 1829 al 1842 il movimento unionista ebbe quello che fu chiamato dai Webb *il periodo rivoluzionario;* dapprima le coalizioni e gli scioperi si succedettero rapidamente, poi cominciò l'organizzazione salda e tenace delle *Trade Unions*, che d'allora non doveva frenarsi mai più, e doveva dare unità e potenza al movimento operaio (1). Di più, questo, nella lotta contro il capitalismo, era favorito dalla piccola borghesia industriale e

---

(1) Vedi Ferraris, op. cit. — Webb, op. cit., cap. III.

commerciale, sorta dal seno della classe lavoratrice, e che, nella riforma elettorale del 1832 aveva ottenuto una cospicua rappresentanza politica.

Di fronte a quel moto minaccioso, col quale i lavoratori chiedevano, nell'ordine economico, la riduzione della giornata di lavoro a dieci ore e la nazionalizzazione del suolo, e nell' ordine politico il suffragio universale, sostenuti dalla forza che loro conferiva la solidarietà, il capitalismo non poteva più oltre, nel suo stesso interesse, rimanere indifferente; ma è certo che, oltre allo spirito di difesa contro quella minaccia, e alla coscienza che ormai cominciava a diffondersi, dei vantaggi che una diminuzione delle ore di lavoro può spesso recare ai capitalisti stessi, un fattore che contribuì potentemente allo sviluppo dei provvedimenti in favore dei lavoratori, è da trovarsi nel dissidio fra le due classi di reddito, che proprio allora si manifestava con piena evidenza. La verità del volgare proverbio che fra i due litiganti il terzo gode, ottenne in quell'epoca una conferma luminosa. Invero, malgrado che i più illuminati fra i capitalisti industriali non osteggiassero le proposte leggi sul lavoro, la maggioranza, ancora dominata dai vecchi pregiudizi, vi era contraria e favoriva invece la diminuzione o l'abolizione del dazio sui cereali, che avrebbe avvantaggiato indirettamente i lavoratori; per contro, i proprietari del suolo, pur difendendo il mantenimento di quel dazio, cercavano di tenersi favorevole la classe operaia, chiedendo l'applicazione della legge sulle fabbriche (1). Da questo conflitto era fatale che i lavoratori riportassero il maggior vantaggio, e fu precisamente grazie ad esso e per la loro azione concorde e insistente in favore di entrambe le riforme, che queste vennero finalmente sancite nella legislazione.

Nessuna illusione può dunque rimanere circa la spontaneità di esse, specialmente quando pensiamo che, per la constatazione di due fra i nostri più strenui difensori della filantropia delle classi dominanti, l'abolizione del dazio sui grani fu votata dalla Camera dei Lordi, che rappresentava la proprietà fondiaria, cioè la più danneggiata, non come riforma altruistica ed umanitaria, ma come provvedimento *inevitabile* (2), mentre la legge sulle fab-

(1) Vedi Loria, op. cit.
(2) Ferraris, lav. cit.

briche del 1844 fu accolta dagli industriali a malincuore, *prima per atto di rassegnazione, poi di persuasione!* (1).

E così, per l'azione concomitante dei tre fattori già da noi accennati, dei quali talvolta l'uno preponderava agli altri, continuò a svolgersi in Inghilterra la legislazione sociale. Grazie ad essi, e più specialmente allo spirito di solidarietà calma e tenace, rifuggente dalle violenze, che sempre più penetrava in mezzo alla classe lavoratrice, a questa andava spianandosi la via verso il potere politico, cui fu ammessa colla legge del 1867 e specialmente colla riforma elettorale del 1884. E se, prima del 1867, noi vediamo il Governo adottare qualche altro provvedimento parziale a favore degli operai, è propriamente dopo l'ingresso in Parlamento dei rappresentanti di questi, che si assiste allo sviluppo rapido della legislazione operaia. Colla legge elettorale del 1867 si creava circa un milione e mezzo di nuovi elettori, dei quali cinquecentomila appartenenti alla classe lavoratrice, e da allora vediamo datare il *Master and servant act*, regolante con norme più moderne il contratto di lavoro; nel 1868 si emanano le prime leggi riguardanti propriamente il lavoro agricolo; nel 1868 ed anni seguenti si compie la grande riforma delle leggi sulla beneficenza pubblica, che riescì alla fondazione di uno speciale dicastero, il *Local Government Board*, per sorvegliare e dirigere l'amministrazione locale, specialmente per la parte relativa alla beneficenza e alla sanità pubblica; nel 1871 si accorda il riconoscimento giuridico alle *Trade Unions*; nel 1872 si rinnova su seria base e con seri propositi la legge sulle miniere, già votata dal 1842, ma rimasta quasi senza applicazione; nel 1874 si emana la legge sulle fabbriche e nel 1878 quella sulle fabbriche e sulle botteghe; fra il 1875 e il 1882 si svolgono e si consolidano le leggi sull'istruzione obbligatoria, sul risanamento delle case operaie, ecc.; e finalmente, dopo la riforma elettorale del 1884, la quale, completando quella del 1867, introduceva un suffragio assai largo anche nei borghi e nelle città, troviamo la legge del 1887 sul pagamento dei salari, vediamo lo Stato ridurre legalmente le ore di lavoro per gli operai degli stabilimenti governativi, delle strade ferrate, ecc.; assistiamo allo sviluppo

---

(1) Luzzatti, lav. cit.

delle leggi sulla conciliazione ed arbitrato industriale; troviamo altre leggi che accordano estesi poteri alle autorità di contea, per creare piccoli affitti di terreni per operai e piccole proprietà rurali per contadini; vediamo iniziarsi e fiorire quel sistema di *socialismo municipale*, pel quale le amministrazioni di alcune cospicue città assumono molti servizi prima sfruttati da imprese private; in una parola assistiamo alla marcia solenne e irrefrenata delle classi lavoratrici verso la conquista di una posizione sociale sempre più elevata ed influente.

Orbene, esaminiamo nelle loro cause ognuno dei provvedimenti accennati e non ci sarà difficile di scorgere, in mezzo all'influente ed innegabile azione di qualche filantropico rappresentante delle classi proprietarie, l'azione preponderante di alcuno dei fattori accennati. Così che noi possiamo bene accordarci col Ferraris, quando riconosce che lo sviluppo della legislazione sociale in Inghilterra, negli ultimi tempi, devesi alla diffusione che in mezzo al popolo inglese aveva ottenuto l'educazione politico-sociale, alla quale avevano contribuito due elementi principali: da una parte l'iniziativa che diremo *sociale*, dall'altra l'esperienza. E in vero quanto alla prima, si ebbe l'agitazione operaia guidata in parte dalle *Trade Unions*, in parte dai socialisti nelle loro diverse gradazioni, mentre non minore efficacia ebbero gli scritti di alcuni apostoli dei doveri sociali, lo spirito di devozione delle classi agiate per quelle inferiori, le inchieste private e i lavori dei dotti, che mettevano sempre meglio in evidenza i mali cui si deve portar rimedio, l'interesse illuminato di non pochi industriali, che fecero spontaneamente l'esperimento delle otto ore di lavoro, ecc. « Dall'altra parte (e questa constatazione è molto importante perchè ci rivela la necessità storica della legislazione operaia, e insieme il carattere di opportunità per gli stessi capitalisti) l'esperienza aveva dimostrato molto benefica nei suoi risultati la legislazione già attuata: e presso un popolo così pratico, come l'inglese, le lezioni dei fatti non solo non si dimenticano, ma sono sprone a novelle imprese nello stesso indirizzo » (1).

Ecco adunque ritrovata, anche dagli stessi loro difensori, la sorgente di quelle *idealità morali*, di quello *spirito filantropico*

---

(1) Lav. cit.

che, secondo essi, animano le classi capitaliste, e ch'essi erigono a fattore *principale* e *spontaneo* della legislazione operaia! (1).

Se questi ideali regnassero effettivamente, se realmente i proprietari fossero animati da sentimenti di pietà e di giustizia verso i lavoratori, « perchè dunque, chiederemo col Loria, essi si eclissano e noi vediamo sparire fino le tracce di una legislazione

---

(1) In un recente studio « Socialismo e riforma sociale nel morente e nel nascente secolo »: discorso letto nell'adunanza solenne del R. Istituto Veneto il 27 maggio 1900 (negli *Atti dell' Istituto*, tomo LIX, parte 1ª) il Ferraris ha concretato nei tre seguenti i principii che devono presiedere allo svolgimento della riforma sociale: principio della *responsabilità sociale*, principio della *giustizia sociale*, e principio dell'*arbitrato sociale*. Quanto al primo, *la sua sanzione è diretta ad ottenere dalle varie classi e dagli enti pubblici l'adempimento di quei doveri, la cui trascuranza, e l'astensione da quegli atti pur non criminosi, la cui esecuzione sarebbe di danno alla collettività*. Il secondo *in concreto si manifesta nella creazione e conservazione di quegli istituti pubblici che a tutti offrono mezzo di esplicare la propria personalità e nella equa ripartizione degli oneri pecuniari derivanti dalla spesa per crearli e conservarli*. Il terzo, *o principio dell'arbitrato sociale*, dovrebbe consistere nella sostituzione al principio della lotta di classe, predicato dal socialismo nei rapporti fra operai e padroni, di *una rivalità, legittima e necessaria perchè serve a spronarli entrambi, ma che dovrebbe svolgersi pacificamente e risolversi nelle sue varie fasi e manifestazioni con reciproche transazioni e concessioni*. Ora (e prescidendo dal fatto che i socialisti in generale non si mostrano contrari al principio dell'arbitrato sociale, come definizione delle lotte del lavoro), è evidente che tali principii nella loro espressione teorica possono bene essere accettati e propugnati da tutti i partiti. La difficoltà dell'accordo si manifesterà, evidentemente, quando si tratti di concretarli praticamente, cioè di definire i limiti entro i quali essi devono essere operativi. E allora, poichè diversi sono i concetti intorno all'origine e all'azione dello Stato intorno alla funzione e alla finalità sociale dei capitalisti e dei proletari, degli imprenditori e degli operai, è evidente che i limiti della *responsabilità sociale* e della *giustizia sociale* saranno interpretati più o meno largamente dai varii partiti, e che tale interpretazione non potrà mai essere unica fino a che, di fronte al concetto espresso dal Ferraris che lo Stato ha ormai *saputo elevarsi gradatamente al disopra di tutte le*

in favore delle classi bisognose, dacchè la pace si conclude fra le due frazioni della classe proprietaria? Se la legislazione sul lavoro è il frutto di sentimenti religiosi e di santi fervori, perchè dunque nel pio Belgio, nella Francia devota, nella cattolica Italia, questa legislazione non trova modo di svilupparsi seriamente? Perchè sopratutto, se i capitalisti e i proprietari sono mossi da sentimenti di benevolenza e di carità verso i salariati, c'è bisogno di una legislazione sociale che metta freno alle loro estorsioni a detrimento degli operai? Non è evidente invece, che la necessità stessa, sempre meglio sentita, di una legislazione sociale, dimostra l'assenza di questi sentimenti spontanei di benevolenza, che la scienza ottimista attribuisce alle classi fortunate della società? » (1).

È dunque chiaro che la spontaneità di essi non è reale, che essi nemmeno in Inghilterra avrebbero avuto efficacia, là dove pure il capitalismo è preso a modello nella sua azione sociale, se da una parte non l'avesse sospinto l'agitazione delle classi lavoratrici, dall'altra non lo avesse ammaestrato l'esperienza e lusingato la coscienza del proprio vantaggio. L'evoluzione dei rapporti politico-sociali in Inghilterra non differisce essenzialmente da quella degli altri Stati civili, ma soltanto la precede, perchè più rapido fu in quel paese il progresso delle condizioni economiche delle classi lavoratrici, più precoce lo sviluppo della loro intelligenza e del sentimento di solidarietà, più meditata e tenace la

---

classi, starà, non meno salda, la teoria che tale indipendenza non gli riconosce. Del resto, nella dimostrazione del Ferraris, quei principii, più che rappresentare le cause sociali che diedero origine alla legislazione operaia, costituiscono dei consigli e delle speranze per il suo sviluppo futuro, sono cioè, piuttosto che la *constatazione di un fatto, l'espressione di un desiderio.* Senza notare poi che, pur ammessa l'attuale e futura efficacia dei principii accennati, una indagine che ricercasse profondamente negli eventi sociali, le cause originarie di quei sentimenti proclamati dalle classi capitaliste, non stenterebbe a trovarle in quegli stessi da noi indicati, sì che la differenza si ridurrebbe più che altro alla diversità del momento in cui le cose si considerano, sarebbe quindi piuttosto apparente che sostanziale.

(1) Op. cit., pagg. 414-415.

loro azione, e quindi, per naturale conseguenza, più urgente la necessità in cui le classi elevate si trovarono, di accordar loro vantaggi, che in altri paesi ancora non godono (1). Quanto alla classe proprietaria inglese, ciò che la distingue dal gretto capitalismo nostrano, è la coscienza ch'essa dimostra della necessità della legislazione operaia, onde agli osservatori superficiali sembrano spesso spontanee largizioni molti vantaggi che i lavoratori, approfittando delle circostanze favorevoli, seppero ad essa strappare. Garibaldi, in risposta a un amico che lo incitava a rimanere a Napoli, dopo aver fatto dono delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele, rispondeva: « quando bisogna cedere, è meglio cedere con grazia ». Ora, è proprio l'arte di *cedere con grazia*, che il capitalismo inglese ha saputo imparare, è proprio a questa profonda filosofia che si ispira precipuamente la sua azione sociale (2) ed è a presumersi che l'esperienza e le lezioni dei fatti ispireranno lo stesso sentimento alle classi proprietarie degli altri paesi.

---

(1) Vedi il nostro lavoro cit., pag. 53.

(2) Jessie Whithe Mario, articoli nel *Resto del Carlino* di Bologna, 14-16 dicembre 1892, citati dal Bissolati, loco cit.

CAPITOLO IV.

Il còmpito della legislazione operaia

§ 10. — Le condizioni dei lavoratori. Mali e rimedi.

Dopo aver mostrato come sieno state originate le attuali miserie della classe lavoratrice e quali furono principalmente le cause che hanno mosso la classe capitalista a portarvi rimedio, è giunto finalmente il momento di esaminare più davvicino in che consistano quei mali e quali siano i rimedi che si praticano per lenirli.

a) *Il fondamento economico della questione operaia.* — Noi abbiamo accennato, fin da principio, al carattere eminentemente economico dell'odierno problema sociale, come quello che deriva direttamente, necessariamente, dalle condizioni fatte ai lavoratori dal sistema della libertà del lavoro, che lascia la fissazione del loro salario e quindi la base stessa della loro esistenza, in balìa dei capitalisti. Certamente, non può disconoscersi che tale fatto, costringendo gli operai a lottare per l'esistenza materiale, ha impedito loro di attendere allo sviluppo dell'intelligenza, ha determinato disordini morali, ecc., e che quindi, anche da questi lati, grave ed urgente è il bisogno di miglioramenti, onde la questione sociale racchiude in sè varii problemi. Ma, come nell'ordine individuale, se la vita fisica può svolgersi indipendentemente dalla vita intellettuale e morale, questa non lo

può senza di quella, così, nell'ordine sociale, ogni sviluppo dell'esistenza spirituale è subordinato a quello dell'esistenza materiale del popolo, onde al miglioramento di questa devesi attendere per primo, se vuolsi consentire un corrispondente e stabile perfezionamento di quella. È una verità l'affermazione del Mac Culloch, che un popolo ricco non è mai del tutto barbaro, mentre un popolo povero non è mai completamente civile.

L'organismo umano e l'organismo sociale sono costituiti in tal modo, che « alla gerarchia economica corrisponde una gerarchia degli animi, degli intelletti, degli spiriti, alla economica delle classi ed alla gerarchia delle situazioni sociali, risponde la psicologia delle classi » (1).

Ma noi abbiamo pur accennato alle divergenze che si riscontrano fra i seguaci delle varie scuole che si occupano dello studio della questione sociale, nell'interpretazione del carattere di questa, onde alcuni, negando la sua base economica, sostengono che le varie facoltà umane sono autonome nel loro sviluppo, per cui altrettanta importanza dell'elemento economico presentano gli altri elementi del problema. Orbene, ci proponiamo di dimostrare come questa divergenza di opinioni sia piuttosto teorica ed apparente, che effettiva, e che, quando si tratti di definire i mali delle classi lavoratrici, e di suggerire i rimedi, i più insigni rappresentanti dei varii indirizzi di politica sociale si accordano nel riconoscere l'elemento economico come assolutamente preponderante.

E anzitutto respingiamo l'accusa di *immoralità* con che da alcuno si è voluto gettare il discredito sulla teoria della base economica della storia, accusa che è necessario sfatare, come quella che darebbe agli interessati e agli osservatori superficiali un'arma troppo facile ad adoperarsi, per combattere un principio scientifico costruito su indagini positive e profonde.

Secondo il Ferraris, la teoria che riconosce il fattore economico come fondamentale e determinante il carattere d'ogni epoca storica e l'indirizzo dell' evoluzione sociale, è non soltanto difettosa scientificamente, come quella che dimentica di considerare gli altri aspetti della vita umana e sociale, non solo è social-

---

(1) A. Labriola, *Del materialismo storico*. Roma, 1896, pag. 21.

mente pericolosa, come quella che sostiene l'impotenza dello Stato, considerato quale emanazione di una sola classe, a promuovere un'azione sociale efficace e benefica a tutti i cittadini, ma è ancora moralmente dannosa, poichè, mettendo la ricchezza a base della prosperità dell'esistenza individuale e sociale, avvilisce e degrada la natura dell'uomo e genera in lui il basso ed immorale sentimento del lucro (1).

Orbene, noi possiamo risparmiare le obbiezioni alle due prime accuse, che sono evidentemente insussistenti. Invero, la teoria che noi sosteniamo, non trascura affatto di preoccuparsi degli altri aspetti della vita e quindi della questione sociale, oltre a quello economico; soltanto crede che la loro importanza non sia originaria, ma derivata, e ch'essi siano, nel loro sviluppo, dipendenti da quello dell'elemento economico. Quanto al pericolo sociale che quella teoria rappresenta, basterebbe rispondere che essa non si preoccupa delle conseguenze, paga di limitarsi, nelle sue dimostrazioni, a un esame rigoroso dei fatti; ma, ad ogni modo, essa non ha mai negato, nè potrebbe farlo, che lo Stato abbia influenza sulla manifestazione dei fenomeni sociali; soltanto crede che la sua azione, nel campo della riforma sociale, non possa uscire dai limiti che gli sono imposti dallo spirito di conservazione che lo anima, e quindi non possa accordare alle altre classi vantaggi tali da togliere la preponderanza sociale alla classe da cui, principalmente, esso emana.

Ma ciò che più importa è mostrare il carattere pienamente morale di cui quella teoria è rivestita. Certamente, nulla è più variabile del concetto della moralità, per cui, giudicando con criterii soggettivi o con quelli di un dato popolo o di una determinata epoca storica, può dirsi azione morale quella che per altri individui e per altri popoli non lo è. Ma, evidentemente, non è coi criterii della morale oggi dominante in mezzo ad un limitato ambiente sociale, che si deve giudicare di una teoria, la quale pretende di spiegare le cause prime dell'evoluzione della civiltà e quindi della stessa morale. Invero, se la morale odierna, specialmente delle classi elevate delle nazioni europee, o meglio latine, o forse in particolar modo dell'Italia, condanna il desiderio

---

(1) Vedi Ferraris, lav. cit.; introduzione.

della ricchezza, proprio come una *volgare cupidigia*, indegna di uomini *perfetti* (mentre forse in nessun luogo, come presso di noi, tale sentimento si manifesta con tanta forza, in ogni ordine della vita pubblica e privata), presso altri popoli invece o altre classi sociali, di civiltà differente, pei quali il bisogno di assicurarsi un relativo benessere materiale è tanto forte da assorbire quasi ogni altro, la ricerca della ricchezza non urta affatto, ma è promossa e secondata dal sentimento morale. Per cui, nel dar giudizio sulla bontà di una dottrina *sociale*, bisogna adottare il concetto *sociale* della moralità, secondo il quale essa è un' applicazione definita delle forme della condotta che sono convenienti allo Stato associato, in modo tale che la vita di ciascuno e di tutti possa essere più completa possibile in lunghezza e larghezza (1), e quindi è morale ogni azione che, intesa al bene dell'individuo, riesca a vantaggio e al miglioramento della società. Ora, se la teoria della base economica della storia, in seguito a indagini scientificamente condotte, crede di poter dimostrare che il progresso individuale e sociale ha per fondamento un miglioramento delle condizioni materiali dell'esistenza, è chiaro che il desiderio della ricchezza deve essere considerato per nulla meno morale della tendenza al perfezionamento delle facoltà spirituali, alle quali anzi esso serve di necessario sostrato e di avviamento (2).

Che in questo concetto, cioè nel riconoscere la necessità di migliorare anzitutto la vita materiale del popolo, si accordino in pratica individualisti e socialisti e fautori delle graduali riforme sociali per opera dello Stato, è quanto ora vedremo, citando le idee di alcuni insigni rappresentanti dei varii indirizzi.

Il Cairnes, il quale può considerarsi come il più illuminato rappresentante della scuola economica individualista inglese, si fa un concetto disperato delle condizioni alle quali l'evoluzione dei rapporti economico-sociali condurrebbe i lavoratori. Data l'ineguaglianza esistente nella distribuzione della ricchezza, il progresso industriale non può che condurre ad una ineguaglianza ancora più grande, onde il ricco diventerà sempre più ricco e il povero, almeno relativamente, diventerà sempre più povero. « A me sembra

(1) Spencer, *Le basi della morale*. Milano, Dumolard, 1887, p. 161.
(2) Vedi il nostro lavoro: *Della base economica della storia*, già cit.

— egli scrive — pur astraendo dalla questione dell'interesse dell'operaio, che queste non siano condizioni che possano costituire una solida base a uno stato sociale progressivo; ma, avendo riguardo a quell'interesse, credo che le considerazioni esposte mostrino, che il primo e indispensabile passo verso ogni serio miglioramento della sorte dell'operaio, sia quello di risollevarlo in qualche modo dall'infimo stato nel quale attualmente lavora, e di metterlo in una posizione che si accordi colla sua partecipazione, in uguale proporzione cogli altri, ai vantaggi generali che sorgono dal progresso industriale » (1).

È dunque un miglioramento economico ch'egli chiede, e, malgrado che il primo mezzo per ottenerlo consista, secondo lui, nel frenare l'aumento della popolazione operaia, pure egli crede che questo sarebbe un rimedio di efficacia relativa, mentre il solo modo per ottenere un effettivo e stabile miglioramento, consiste nel frenare l'aumento del capitalismo, incoraggiando la produzione cooperativa, la quale offrirebbe agli operai l'unico mezzo per sfuggire a un crudele e disperato destino.

Così, anche per il Cairnes, la vera importanza della questione operaia sta nell'aspetto economico di essa, ed egli riconosce che la condizione del salariato va sempre più allentando i suoi legami col progressivo miglioramento della società, e che l'unica speranza nel futuro dell'operaio, sta nella sua trasformazione in capitalista (2).

Orbene, davanti a questa concezione dei mali della classe lavoratrice e del rimedio ad essi necessario, che accomuna l'individualismo al socialismo, che importa più la divergenza sul modo di applicare la cura, se cioè il primo rifiuta come inefficace o dannoso l'intervento dello Stato, mentre i socialisti vedono in esso soltanto la salvezza ?

In verità, quando due medici si accordano nel definire una data malattia, e nel riconoscere la necessità, supponiamo, del chinino, la salvezza dell'ammalato non dipenderà tanto dal modo di somministrazione di quello, se in pillole, o in polveri, per bocca o per iniezioni !

---

(1) *Leading Principles*, pag. 340.

(2) Vedi Rae, op. cit., cap. VIII.

Nè questo accordo circa alla definizione della malattia sociale, esiste solo fra l'individualismo e il socialismo democratico, poichè anche il socialismo cristiano (cattolico o protestante) pur non essendo materialista nei principii, riconosce la gravità del male economico come più urgente degli altri. L'enciclica papale, cui già abbiamo accennato, non differisce, nella critica, dalla teoria di Marx, e se pure vuole che i provvedimenti di carattere economico da applicarsi siano illuminati dalla fede cattolica, non perciò essi intendono meno a sollevare le misere condizioni materiali di vita delle classi operaie. E ormai noi lo possiamo constatare ogni giorno in Italia; alle prediche di carattere sacro vanno aggiungendosi o preponderando le conferenze sui vantaggi della cooperazione, e le Casse rurali, le Banche, le Assicurazioni cattoliche son divenute il più potente mezzo di acquistare e di mantenere fedeli alla Chiesa.

Ma dove più sorprende e più lusinga di trovare questo accordo, è in mezzo ai fautori delle graduali riforme sociali, che vogliono modificare la vita della società entro i confini dell'organizzazione attuale. La loro teoria disconosce la preponderanza sugli altri dell'elemento economico, e vuole che, insieme ad esso, si tenga conto dell' aspetto intellettuale e morale della esistenza umana, e che l'azione dello Stato si diriga contemporaneamente al miglioramento di questi. Ma quando essi, dal campo della pura astrazione, scendono a quello dell'applicazione pratica, il fondamento economico delle loro proposte si rivela con piena evidenza.

Così il Ferraris, che in Italia fu il più recente difensore di quella dottrina, scrive: « La teoria del Loria, come fa anche il socialismo materialistico, pone troppo in prima linea la questione del rinnovamento economico, come soluzione del problema; mentre invece, se con una buona legislazione sanitaria si migliorano fisicamente le classi lavoratrici (l'Inghilterra è là a darcene la prova più splendida e più convincente), se colla diffusione della coltura intellettuale si infonde nella classe lavoratrice il sentimento della propria dignità spirituale e le si aprono i segreti della scienza moderna (la Germania ce ne presenta a sua volta la prova più manifesta) si renderà molto più sollecita la riforma economica, ed in ogni caso non si inculcherà nelle classi lavoratrici la convinzione che basti possedere danaro per avere una decorosa esistenza: il triste fenomeno dell'usura esercitato da operai e contadini

a danno di operai e contadini, la facilità con cui gli operai anche più abili sciupano i loro guadagni nel consumo di bevande alcooliche, la sistematica violazione della durata massima della giornata di lavoro, quando è fissata da accordo e non da legge, per parte degli operai più attivi, a scapito dei compagni di industria, mediante il patto detto dagli inglesi di *overtime*, bastano per dimostrare con certezza, che col solo miglioramento economico non si otterrà completo lo scopo della riforma, la quale deve cercare di redimere anche moralmente le classi inferiori » (1).

Tutto ciò non si può negare. Ma analizziamo un po' addentro il carattere dei provvedimenti ai quali in questo periodo si accenna e il loro sustrato economico non tarderà ad apparirci. E in verità, è strano disconoscere l'aspetto economico dei provvedimenti sanitari intesi a migliorare la vita fisica degli operai; se essi consistono nel migliorare le condizioni di alimentazione dei lavoratori, nel farli abitare case più comode e sane, provviste di acqua e di fognatura, nel migliorare la pulizia e l'aereazione degli ambienti ove lavorano, nell'accordar loro pronta e gratuita o poco dispendiosa assistenza medica, a che altro si riduce tutto ciò, se non a un trasferimento di spesa dagli operai agli imprenditori o allo Stato? e non equivale ciò a un aumento di salario, cioè a mettere in grado gli operai di ottenere quei beneficii pei quali il loro salario attuale è insufficiente? Così per quanto riguarda la diffusione della coltura intellettuale, non soltanto essa importa una spesa dello Stato, ma non può venire attuata, se prima non si mettono i lavoratori in condizione di poterne approfittare, cioè non si migliorino le condizioni della loro vita economica, in modo che cessi per loro la necessità di esaurire le forze in un lavoro troppo gravoso e prolungato e di mandare i loro figli all'officina, anzichè alla scuola. E ancora, per togliere le tristi conseguenze dell'usura, devono mettersi a disposizione degli operai capitali a mite interesse, e questo è un provvedimento di carattere eminentemente economico, mentre non lo sarebbero meno le riforme intese a frenare lo sfruttamento concesso dal patto di *overtime* e via discorrendo.

Così, chi dalla superficie di quelle affermazioni scenda al fondo,

(1) Opera citata.

facilmente s'accorge che, anche se involontariamente, la base economica della questione sociale è riconosciuta pure da coloro che la negano.

Ma anche fra i seguaci della scuola della riforma sociale, molti non disconoscono la maggior urgenza del problema economico rispetto agli altri, e alcuni anzi ammettono esplicitamente, che la soluzione di questi non potrà ottenersi senza aver prima risolto quello, che ne costituisce il fondamento; e fra essi noi contiamo il Brentano, il Wagner, lo Scheel, lo Schönberg, cioè i fondatori e i principali rappresentanti di quell'indirizzo politico-sociale.

Così lo Schönberg, nell'opera da noi citata e che studia la questione degli operai delle industrie, sostiene bensì che questa non si risolve soltanto in una questione economica, poichè molti dei mali che ne furono causa sono mali morali, a rimediare i quali si esigono speciali riforme, onde il problema complessivo non è meno politico e morale-religioso, di quanto sia economico. Però, allorchè egli viene ad esaminare i mali che affliggono la classe operaia, non soltanto mette in prima linea quelli economici, ma, quando tratta delle miserie morali, riconosce che la disorganizzazione della famiglia operaia è più spesso dovuta allo scarso salario o all'eccesso di lavoro del capo di casa, al numero eccessivo di figli in confronto alle entrate; spiega la disordinatezza delle donne e la loro inettitudine a procurare al marito un ambiente domestico tranquillo e comodo, col fatto di aver esse dovuto attendere, in gioventù, al servizio come domestiche, o al lavoro industriale; per quanto riguarda i figli, i disordini morali che in essi si riscontrano sono fatti da lui risalire alla necessità in cui si trovano di trascurare la scuola per attendere al lavoro nelle fabbriche; in una parola, tutte le deficienze che la classe operaia presenta dal lato della moralità, si rivelano, anche nella dimostrazione dello Schönberg, come la conseguenza di una precedente deficienza economica (1).

E il Brentano, studiando la questione operaia, sostiene bensì che il più importante fra i problemi che essa pone è quello dell'elevamento intellettuale e morale della classe lavoratrice, ma riconosce che ad esso non può attendersi direttamente, poichè

(1) Vedi op. cit., cap. II.

prima bisogna mettere gli operai in condizione di ottenere qualsiasi progresso intellettuale e morale, ciò che si avrà rimuovendo quelle condizioni economiche, che rendono impossibile alla classe lavoratrice una vita domestica e spesso un'esistenza degna di un uomo. « Invero, il massimo perfezionamento possibile delle facoltà ed il più libero sviluppo possibile della personalità degli individui richiede, come prima condizione, il loro elevamento alla libertà morale e spirituale e qualsiasi riforma economica ha specialmente importanza *in quanto essa conduce a questa libertà*... Alla politica industriale si appartiene soltanto l'indagare quale foggiamento della vita economica degli operai delle industrie apparisca come condizione del loro elevamento intellettuale e morale » (1).

Così, riassumendo, non la sola nostra esperienza, ma la testimonianza dei più insigni indagatori del problema sociale, che pure seguono indirizzi diversi, ci ammaestra sul carattere eminentemente economico di esso. È una legge naturale e necessaria che ogni uomo deve vivere prima di operare e deve vivere bene per operare bene; onde gli atti che conservano e migliorano la vita fisica, devono precedere quelli intesi alla conservazione e al miglioramento della vita spirituale (2).

Poichè, se un miglioramento economico scompagnato dall'educazione intellettuale e morale, può essere male apprezzato ed usato, è certo che ogni progresso nella vita spirituale, non preceduto da un corrispondente vantaggio economico, genera nell'uomo soltanto una nuova tortura, poichè gli dà la coscienza della propria insufficienza, della propria miseria. Non si dimentichi, quindi, nell'attuare le riforme sociali, che, ogni qual volta il popolo ottenne prima quello che questo, si diede poi a lottare per un miglioramento economico, con tanto maggiore audacia e accanimento, quanto più era stato rapido ed esteso il suo risveglio intellettuale e morale, e si tengano a mente la parole del Minghetti, che la ricchezza è non solo generatrice di prosperità, ma di perfezione, poichè, se aumenta la potenza dei singoli uomini e delle nazioni, agevola in pari modo il conoscimento del vero, l'osservanza del bene e l'ammirazione del bello.

---

(1) Op. cit., cap. v, § 50.

(2) Spencer, *Le basi della morale*. Milano, 1887, pag. 237.

b) *I mali delle classi lavoratrici.* — Ed ora, che il nostro concetto riguardo all'essenza della questione operaia è noto, accingiamoci a dare una rapida occhiata ai mali che travagliano la classe degli operai, e accenniamo ai provvedimenti coi quali si mira a recare ad essi sollievo.

Determiniamo anzitutto i confini entro i quali s'intende generalmente limitare il significato delle parole *classe lavoratrice*, poichè con esse non s'intende designare tutto il ceto degli operai, qualunque sia il loro impiego e il modo in cui prestano il loro lavoro, ma più specialmente una determinata categoria di essi.

Possiamo invero distinguere gli operai in tre gruppi, quello dei lavoratori *agricoli*, degli operai dei campi, quello dei lavoratori impiegati nelle *piccole industrie*, e quello degli operai delle *grandi imprese industriali*, impiegati a lavorare nelle fabbriche. Ora, malgrado l'importanza cospicua che presentano anche le due prime categorie di operai, quella che desta generalmente la maggiore preoccupazione e le cui condizioni costituiscono il vero soggetto della questione operaia, quale è comunemente studiata, è la categoria degli operai delle grandi imprese industriali. Questi operai lavorano per conto di capitalisti imprenditori, i quali, a scopo di speculazione, producono merci per lo scambio. Essi stipulano cogli imprenditori un *contratto di lavoro*, il più delle volte soltanto verbale, in forza del quale ricevono per la loro opera un determinato salario, lasciando all'imprenditore la disponibilità di tutto il prodotto.

E ancora, non proprio a tutti gli operai che lavorano in queste condizioni, hanno riguardo i provvedimenti che i varii Stati vanno adottando, poichè fra quelli alcuni, per essere dotati di capacità speciali, non solo trovano facilmente occupazione, ma anzi sono in grado di esercitare, nella fissazione delle condizioni del contratto di lavoro, una influenza preponderante, che assicura loro una mercede elevata, e quindi li mette in grado di non aver bisogno di speciali provvedimenti che ne rendano sicura e, in certo modo, indipendente l'esistenza.

Di fronte a questi operai *qualificati*, relativamente scarsi, trovansi quelli, pure in piccolo numero, che, per qualsiasi ragione, dispongono di una forza di lavoro al di sotto della forza media. Ora, neppure a questi si rivolge espressamente le legislazione operaia, poichè il còmpito della loro assistenza appartiene piut-

tosto alla carità o alla beneficenza pubblica. Invece quella cui deve aversi riguardo, nello studio dei provvedimenti coi quali risolvere la questione operaia, è la grande massa dei lavoratori, quella dotata di qualità fisiche intellettuali medie, e che dappertutto costituisce la maggioranza della classe operaia (1).

È dunque principalmente a questa categoria di operai che ci riferiremo nel corso della nostra trattazione.

Noi non faremo un'esposizione particolareggiata delle loro miserie; essa eccederebbe i limiti del nostro lavoro, mentre difficilmente potrebbe riescire completa, date le condizioni speciali nelle quali si trovano gli operai, secondo la natura dell'industria, secondo che essi lavorino in un gran centro o in una località isolata, in città o in campagna, ecc., ecc. Ci limiteremo perciò a un'esposizione generale e sommaria: distingueremo anzitutto i mali d'indole economica e che riguardano l'esistenza materiale dei lavoratori; essi sono i fondamentali, quelli che rendono necessaria e fatale l'esistenza degli altri; quindi esamineremo brevemente le deficienze morali e intellettuali che si riscontrano in mezzo alla classe lavoratrice.

Fra i primi, alcuni riguardano le condizioni di entrata degli operai, cioè la retribuzione del lavoro, altri riguardano le condizioni di luogo e di tempo nelle quali essi sono costretti a lavorare, altri la loro posizione personale rispetto ai padroni, altri le condizioni delle loro abitazioni e della loro spesa, altri infine il loro avvenire economico.

Quanto ai mali morali, alcuni riguardano la vita morale delle famiglie operaie, altri le abitudini speciali dei capi di famiglia, il loro sviluppo intellettuale, altri le condizioni delle donne, o dei fanciulli.

Cominciamo dall'esaminare le condizioni dell'operaio rispetto alla retribuzione del suo lavoro. Di solito il salario è l'unica entrata del lavoratore e rappresenta il prezzo del lavoro, determinato in seguito a una libera contrattazione fra l'operaio e l'imprenditore. Invero la legislazione di tutti i paesi civili sanziona ormai la libertà del contratto di lavoro per quanto riguarda la fissazione della mercede; libere sono la domanda e l'offerta di lavoro, libero è il lavoratore nella scelta del padrone e nella sti-

(1) Vedi Brentano, op. cit., cap. v, § 17.

pulazione della forma e della misura del salario: la libera concorrenza domina quindi sul mercato del lavoro come su quello delle merci. Ma noi vedemmo già a quali tristi conseguenze abbia condotto quella libertà e quel pareggiamento del lavoro alle merci e come l'operaio, apparentemente in condizioni di eguaglianza rispetto all'imprenditore, sia in realtà costretto ad accettare i patti da questo imposti, per la urgenza in cui si trova di vendere subito il proprio lavoro onde non morire di fame.

Anche per il lavoro, come per le merci, possiamo distinguere il prezzo corrente, determinato dalla legge della domanda e dell'offerta e il prezzo normale, rappresentato dal costo di produzione del lavoro stesso. Intendiamo per offerta di lavoro, in senso lato, il numero e la qualità degli operai che offrono l'opera delle loro braccia per guadagnarsi la vita, mentre la domanda di lavoro, pure in lato senso, è rappresentata dai capitalisti che vogliono impiegare un determinato capitale nel far lavorare degli operai in un'industria (1). Come agiscono la domanda e l'offerta sulla determinazione del prezzo del lavoro? È nota l'espressione del Cobden: quando due padroni corrono dietro a un operaio, il salario aumenta, quando due operai vanno ad offrirsi ad un padrone, il salario diminuisce. Questa formula, generalizzata, viene a significare, che, quanto maggiore sarà la domanda o quanto minore l'offerta di lavoro, le mercedi avranno tendenza a salire, mentre invece avranno tendenza al ribasso, nel caso in cui diventi maggiore l'offerta o minore la richiesta di operai. Ora, per quanto abbiamo esposto più su, cioè per le conseguenze che la libertà del lavoro portò seco, sia riguardo ai sistemi industriali, sia quanto alle abitudini delle classi lavoratrici, due gravi fenomeni si manifestarono, entrambi a danno degli operai, cioè il minor bisogno che, grazie all'introduzione e al perfezionamento continuo dei congegni meccanici, gli imprenditori sentivano di impiegare operai, e l'aumento rapido e incessante della popolazione operaia.

Queste due cause hanno, naturalmente, cooperato alla riduzione delle mercedi, e se pur queste, negli ultimi anni, sono aumentate

(1) Vedi sul significato dei termini « domanda e offerta » di lavoro il nostro studio *La teoria del salario nel concetto dei principali economisti*. Milano, Dumolard, 1894, § V.

rispetto al periodo precedente, tale aumento è piuttosto assoluto che relativo, poichè contemporaneamente sono aumentati tutti i bisogni sociali, e gli operai sono riusciti ad organizzarsi e finalmente, come vedemmo, molti capitalisti hanno trovato che un aumento dei salari riesciva anche a loro vantaggio. Tuttavia il fenomeno generale dell'esuberanza dell'offerta di lavoro in confronto alla domanda, si manifesta anche attualmente e ce lo rivela il cospicuo numero di disoccupati, che è ormai divenuto una delle miserie più gravi della nostra civiltà.

Dicemmo che la legge della domanda e dell'offerta di lavoro determina il livello del salario corrente; ma un'altra legge interviene, come per il prezzo degli altri prodotti, a richiamarlo verso un punto centrale, costituito dal suo costo di produzione, con questa differenza però, che, mentre per le varie merci la domanda supera spesso l'offerta e il prezzo può mantenersi al di sopra del punto segnato dal costo di produzione, invece per il lavoro, sempre offerto in esuberanza rispetto alla richiesta, il prezzo è quasi sempre al livello del suo costo. Ma che s'intende per costo di produzione del lavoro? Senza entrare in distinzioni minute (1), diremo che per esso s'intende quel complesso di spese e di sacrifici che l'operaio ha sostenuto per mettersi in grado di esercitare un dato lavoro, e di quelli che deve sostenere per continuare ad esercitarlo. Questo limite, col quale la mercede di solito coincide, è quello che si chiama limite *normale*, e che rappresenta il minimo, al di sotto del quale non potrebbe durevolmente rimanere, senza compromettere la capacità dell'operaio a continuare nello stesso lavoro. Già Turgot scriveva che: « in ogni genere di lavoro, il salario deve abbassarsi a un livello determinato dalle necessità dell'esistenza ». Questo concetto, sul quale è fondata la teoria ricardiana del salario, ripresa poi abilmente da Lassalle per formulare la sua *legge di bronzo*, si vuole dimostrare falso, asserendo che molte volte il salario è superiore al minimo strettamente necessario all'esistenza. Ma, a questa asserzione, basta rispondere opponendo il concetto che oggi la classe operaia e la società intera si formano rispetto al minimo di esistenza, pel quale non si ha più riguardo alla pura e sem-

(1) Vedi il nostro lavoro citato, § V.

plice possibilità della vita fisica, bensì a quel minimo *tenore di vita*, al quale gli operai sono abituati, e nel quale trovano, specialmente dove sono organizzati, una notevole forza di resistenza a ulteriori diminuzioni del salario.

Riassumendo, per quanto riguarda la misura delle mercedi, il sistema della libertà del lavoro ha determinato due gravi inferiorità nella posizione in cui si trova la classe operaia di fronte agli imprenditori: per la prima, nella stipulazione del salario, essa si trova costretta ad accettare i patti da quelli imposti, e quindi ad adattarsi al salario minimo; per la seconda, mentre i capitalisti hanno mezzo o possono sperare di vedere aumentato il loro profitto, gli operai non possono che temere una ulteriore diminuzione di salario (1).

Ma non è soltanto per la *esiguità* della retribuzione, che la condizione dei lavoratori è triste, bensì anche perchè a quella circostanza si aggiunge l'altra della *incertezza* della retribuzione. Certamente può dirsi che anche altre classi sociali godono di redditi incerti e in esse anche gli stessi imprenditori; ma è pure evidente come tale circostanza sia più grave per gli operai, pei quali il salario rappresenta l'unica entrata. Le cause che determinano quell'incertezza sono molteplici e vanno ricercate specialmente: nella natura della grande industria nella moderna economia sociale, nella natura speciale del lavoro che prestano gli operai e dei rapporti fra padrone e operaio (2).

Invero, quanto alla prima circostanza, deve ricordarsi che le grandi imprese industriali, per quanto abbiano interesse di occupare i loro lavoratori il più regolarmente possibile, onde non lasciare inattivo e infruttifero il loro capitale d'impianto, sono pure quelle che più facilmente si trovano (o per momentaneo eccesso di produzione, o per crisi commerciale, o per cambiamento di gusto nei consumatori, o per mutazioni nella politica doganale, o per timori di guerra, ecc.) in circostanze di dover licenziare tutti o parte degli operai, o di ridurre la giornata di lavoro e, corrispondentemente, i salari. A queste cause, che trovano giustificazione nelle condizioni del mercato, devono aggiungersi quelle derivanti dai progressi della meccanica industriale, che permet-

(1) Vedi Brentano, op. cit., § 9.
(2) Vedi Schönberg, op, cit., cap. II, § 16.

tono di sostituire il lavoro delle donne o dei fanciulli a quello degli operai adulti; e ancora, per gli operai singoli, la facilità, onde, data l'attuale divisione del lavoro, ciascuno di essi può venir surrogato, e per la quale il padrone non ha scrupolo a licenziarli col pretesto più futile. E ancora si aggiungano i casi in cui gli imprenditori chiudono la fabbrica o licenziano gli operai, in seguito a scioperi, a disordini, a pretese nuove che gli operai accampino o alla loro resistenza ad accettare una diminuzione di salario o altre nuove gravose condizioni.

Per quanto riguarda la natura del lavoro e il modo della sua esecuzione, spesso gli operai sono costretti a lavorare in certi ambienti malsani o in posizioni pericolose, o presso congegni non muniti di ripari, per cui sono facilmente colpiti da malattie o da infortuni che sospendono la loro entrata e li gettano nella miseria. Ma, oltre al difetto nelle condizioni di igiene e di sicurezza nelle quali gli operai lavorano, mali gravissimi recano loro le circostanze di tempo durante il quale il lavoro si esercita.

Invero, grazie alla libertà nella fissazione dell'orario di lavoro, libertà che, come sappiamo, si riduce in pratica ad aggravare lo stato di servitù dei lavoratori, questi sono spesso costretti a lavorare non solo durante una parte troppo lunga della giornata, ma anche di notte, o nei giorni di festa, ciò che riesce ad esaurire in pochi anni le loro forze e provoca in loro disordini nelle facoltà fisiche, intellettuali e morali. Come già abbiamo accennato, recenti studi dimostrarono che le giornate lunghe di lavoro non si accordano sempre col vantaggio degli imprenditori, onde noi troviamo che l'orario di lavoro più gravoso si ha di solito dove le industrie sono poco progredite e i padroni sono ancora imbevuti dei vecchi principii riguardo all'utilità, per loro, di sfruttare il più lungamente possibile gli operai. Ma, d'altronde, è pur certo che in molti casi quest'utilità pei padroni è effettiva, poichè la maggior durata del lavoro può significare diminuzione del costo di produzione della merce, in quanto questo consista essenzialmente nell'interesse e nella quota d'ammortamento del capitale fisso. Così, giova grandemente agli imprenditori il prolungamento del tempo di lavoro, quando si tratti di operai, la cui opera non dipenda tanto dalla loro volontà, quanto dall'attività della macchina, colla quale essi lavorano. Ora, in questo ed in altri casi simili, l'allungamento della giornata di lavoro

riescirà facile per gli imprenditori, quando si tratti di costringere ad esso i fanciulli o le donne, o quando gli operai non siano organizzati in modo da poter opporre una certa resistenza. Molti esempi di questo modo di sfruttamento sono citati nelle opere del Marx e dell'Engels, mentre in Italia uno molto saliente è quello che riguarda i *carusi* delle cave di zolfo siciliane.

Quanto al lavoro domenicale e negli altri giorni festivi, esso è più o meno in uso, secondo le località e secondo le industrie; i danni ch'esso reca all'operaio, già esausto per il lavoro di sei giorni, sono troppo evidenti per aver bisogno di dimostrazione.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda il lavoro notturno, il quale, se pur talora è giustificato per la natura dell'industria, il più delle volte non è che un mezzo col quale i padroni, abusando della libertà loro concessa, cercano di utilizzare il più possibile il capitale d'impianto e di diminuire con ciò il costo di produzione.

Finora abbiamo accennato ai danni che risente l'operaio in quanto sia costretto ad accettare un salario troppo esiguo o ad adattarsi a un lavoro troppo gravoso; ma dobbiamo ancora rivolgere la nostra attenzione alle tristi conseguenze che il basso salario reca per quanto riguarda il regime di vita dei lavoratori, cioè le condizioni materiali di esistenza cui essi sono costretti e che ne danneggiano l'organismo non meno di quanto faccia il lavoro prolungato o insalubre.

Invero, causa la impossibilità di pagare una pigione elevata, molti operai devono vivere in abitazioni malsane, o per la loro situazione (soffitte, locali terreni, o sotterranei) o per la loro cattiva costruzione (camere basse, con aperture insufficienti, senza fognatura, ecc.) o perchè in situazioni esposte ad infezioni (in vicinanza di ospedali, di cimiteri, ecc.) o finalmente, se pur salubri, soverchiamente affollate di inquilini. I risultati delle inchieste fatte a questo riguardo, specialmente in Inghilterra, hanno dimostrato come una parte, non trascurabile, della popolazione, conduca, per quanto riguarda le condizioni di abitazione, una esistenza assolutamente indegna di esseri umani. Ora, è naturale, che questa insufficienza o mancanza assoluta di ogni comodità nella casa, generi, in coloro che l'abitano, l'immoralità e il malcostume, per cui la questione delle abitazioni operaie è senza dubbio una delle più gravi e delle più urgenti ad essere risolta.

Oltre alla spesa per l'abitazione, quella che assorbe una cospicua parte del reddito dell'operaio è la spesa per l'alimentazione. E anche qui gravissimi sono gli inconvenienti che si deplorano. Anzitutto, gli operai, facendo acquisto delle necessarie provviste al minuto, sono costretti a pagarle a più caro prezzo, e questo inconveniente è molto spesso reso più grave dal sistema in uso nei negozi specialmente frequentati dalla classe operaia, di *far credito*, ciò che non solo assicura all'esercente la clientela, ma gli concede di rincarare i prezzi delle merci. Ora, gli operai sono talvolta costretti a fare gli acquisti a credito, per l'usanza che vige presso certi industriali, e specialmente nei paesi meno progrediti, di pagare i salari non settimanalmente, ma ogni mese o a termini più lunghi. Ma ciò che, sotto questo rispetto, più aggrava le condizioni degli operai, è il sistema usato da certi imprenditori, pel quale i lavoratori sono obbligati a fare le loro compere presso botteghe tenute dagli imprenditori stessi, oppure ricevono dai padroni, in pagamento, merci o derrate in luogo di denaro. Questo sistema, conosciuto col nome di *truck-system*, riesce a uno dei più gravi ed indegni abusi in danno degli operai, poichè abilita i padroni a vendere loro merci di qualità scadente ed avariate, calcolandole a prezzi elevati, intascando così lauti profitti.

Questi, che abbiamo brevemente esposto, sono i più gravi fra i mali materiali ed economici, che affettano la vita fisica dei lavoratori, quelli che è necessario curare per primi, se si vuole recare un effettivo e durevole miglioramento alle condizioni della classe lavoratrice. Ma essi non sono i soli, e dietro ad essi, come conseguenza, vengono molte deficienze d'indole morale e intellettuale, alle quali bisogna riparare, onde le riforme economiche riescano seriamente efficaci.

Causa l'impossibilità per gli operai di procurarsi una sana e comoda abitazione, la vita di famiglia, che pur dovrebbe riescir loro di sollievo e di riposo, dopo il grave lavoro della giornata, diventa invece per molti di peso, onde essi sono tratti a cercare distrazione ed oblio nel vizio.

La poca educazione e la poca coscienza dei doveri morali che incombono ai coniugi e ai genitori, rendono frequenti i litigi, la poca cura verso la moglie e i figli, il disordine nell'economia domestica. Sovente i matrimoni sono contratti senza alcun spirito

di previdenza e di ciò è prima conseguenza l'inconsulta procreazione, che spesso è causa principale e diretta della miseria.

Speciali danni morali reca poi alle famiglie operaie la condizione fatta alle donne, le quali, costrette esse pure, in molti casi, ad attendere al lavoro, trascurano l'educazione dei figli, lasciano la casa in disordine, preparano malamente il cibo, ecc.; senza dire poi che le fatiche e disagi ai quali sono costrette, specialmente se nel periodo della gravidanza, recano le conseguenze più funeste all'organismo dei figli ch'esse procreano. Questi poi, mentre appunto per tale inferiorità congenita, avrebbero bisogno di maggiori cure durante l'infanzia, sono invece esposti a nuovi danni dalla mancanza di cure, e la necessità di mandarli presto all'officina, oltrechè rovinare la loro salute e danneggiare la loro condotta morale, li costringe ad abbandonare la scuola e così li lascia nell'ignoranza e contribuisce a mantenere alla loro esistenza quel carattere puramente animale che, purtroppo, ancora la distingue (1).

Riassumendo, noi abbiamo visto per quali e quanti aspetti l'esistenza dell'operaio, nel regime di completa libertà, sia misera e come essa abbia bisogno di venire rialzata, accordando al lavoratore quel tal grado di protezione, che gli conceda un regolare ed armonico sviluppo di tutte le sue facoltà e lo metta in grado di partecipare ai beni della civiltà.

c) *I rimedi.* — A ciò deve intendere la legislazione operaia, la quale sopratutto deve proporsi di sollevare i lavoratori da quella assoluta dipendenza in cui si trovano di fronte agli imprenditori. Per cui i provvedimenti più necessari sono quelli intesi: a rendere effettiva quella libertà ed eguaglianza dell'operaio di fronte al padrone, la quale, pur teoricamente proclamata, in fatto non esiste, onde la determinazione delle condizioni del lavoro e della sua retribuzione non sia più soltanto in arbitrio del secondo; a limitare il potere che, grazie a quelle circostanze, il padrone esercita sullo svolgimento di tutte le facoltà del lavoratore, in modo che a questo sia concesso di migliorare la sua esistenza fisica, morale, intellettuale, ecc.; ad assicurare

---

(1) Vedi per un diffuso esame di questi mali: Schönberg, opera citata, cap. ii, §§ 1 a 28 e K. Frankenstein, *Der Arbeiterschutz, seine Theorie und Politik*. Leipzig, 1896, cap. ii e seg.

l'avvenire economico dell'operaio e della sua famiglia contro i pericoli che li minacciano in seguito alla mancanza di lavoro, alla invalidità, ecc.; in generale, oltre e al disopra di questi provvedimenti, si comprendono nella legislazione operaia tutti quelli che, in qualunque modo, intendono ad elevare la condizione degli operai, in tutte le manifestazioni della vita.

Possiamo distinguere, col Brentano, le misure colle quali si intende a risolvere la questione operaia, o a lenirne la gravità, in due categorie. Colle prime si mira a sostituire, in tutto o in parte, al sistema del lavoro a salario, il sistema dei lavoratori associati come cointraprenditori di produzione, e così a fare del padrone e dell'operaio una sola persona. A questa categoria appartengono le associazioni di produzione e le intraprese associative loro affini. Le altre intendono a risolvere la questione operaia, lasciando i lavoratori nella condizione di operai salariati. A questa categoria appartengono tutte le altre disposizioni intese a sollevare le condizioni della classe lavoratrice, cioè: quelle di iniziativa dei padroni, ispirate da un sentimento umanitario o piuttosto consigliate dall'illuminato apprezzamento del loro interesse economico, dalla preoccupazione del loro avvenire sociale; le misure adottate dagli Stati, intese a garantire la libertà e l'eguaglianza dei lavoratori nella conclusione del contratto di lavoro, per ciò che riguarda sia la determinazione di esso, sia in genere, la limitazione del potere del padrone sull'operaio; l'assicurazione degli operai; le misure intese a riformare la loro economia delle spese, quelle che mirano a promuovere il loro sviluppo morale e intellettuale, e finalmente quelle che si propongono di elevare la loro condizione politica (1).

Noi ci proponiamo di trattare brevemente di questi varii ordini di provvedimenti, o almeno dei principali, esaminando prima ognuno di essi nella teoria e i vantaggi che essi recano alla classe lavoratrice; quindi accenneremo allo sviluppo che la legislazione operaia ha assunto negli Stati più importanti, per concludere intorno al probabile avvenire di essa e quindi alle future condizioni dei lavoratori.

---

(1) BRENTANO, op. cit., § 18.

CAPITOLO V.

La legislazione operaia nel suo sviluppo attuale

A) **Introduzione.** — *La statistica del lavoro. — Il diritto di coalizione e di sciopero.*

Troviamo necessario, prima di passare all'esame delle disposizioni delle varie leggi, dare un cenno intorno all'organizzazione della statistica del lavoro e allo svolgimento dei diritti di coalizione e di sciopero, che costituiscono, in certo modo, le istituzioni necessarie, fondamentali, per lo sviluppo della legislazione operaia; poichè, evidentemente, da parte dei governi, un'azione in favore dei lavoratori non potrebbe riescire efficace, senza che prima essi avessero una chiara conoscenza delle condizioni e quindi dei bisogni delle classi alle quali intendono giovare; mentre, quanto agli operai, il diritto di coalizione e di sciopero costituisce veramente la base di ogni azione loro concessa, senza la quale essi sarebbero completamente immobilizzati e dovrebbero, essendo loro impedita qualunque iniziativa, attendere ogni miglioramento dal beneplacito degli imprenditori o dello Stato. E invero, ove ancora la libertà di coalizione fosse negata agli operai, non sarebbe stato possibile lo sviluppo delle associazioni di resistenza e delle altre forme di associazioni operaie (cooperative, di mutuo soccorso, ecc.), le quali

invece costituiscono altrettanti passi fatti dalla classe lavoratrice verso l'indipendenza economica sociale.

Dello sciopero e di quelle istituzioni, dovute all'iniziativa degli stessi operai, e che la legge si limita soltanto a disciplinare nell'azione, tratteremo nel capo seguente, sotto la lettera *B*, mentre nel terzo *C*, ci occuperemo delle più importanti disposizioni a favore dei lavoratori emanate direttamente dai governi degli Stati principali.

§ 11. — La statistica del lavoro.

A uno Stato, che intenda applicare le proprie forze al miglioramento delle condizioni dei lavoratori, s'impone anzitutto la necessità di studiare e di rilevare con precisione l'estensione e la gravità dei mali che travagliano la classe operaia; solo per mezzo di una tale rilevazione esso potrà formarsi un giusto concetto riguardo ai provvedimenti da adottare, poichè la conoscenza di quei mali è la condizione prima ed assoluta di una buona politica industriale e di ogni grande riforma sociale. A tale scopo tutte le circostanze relative alla condizione dei lavoratori, in quanto abbiano relazione coi mali già da noi accennati, devono essere rilevate: il numero degli operai impiegati nelle varie industrie e nelle singole imprese, distinti secondo le categorie (fanciulli, donne, adulti, celibi o coniugati), la natura della loro retribuzione (misura del salario, salario a fattura o a tempo, sistemi complementari ad esso, sue variazioni, ecc.), il tempo di lavoro (sua continuità o meno, durata della giornata di lavoro, sue interruzioni, lavoro notturno, lavoro festivo, ecc.), la natura del lavoro (genere dell'industria, condizioni dei locali, salubrità o meno del lavoro, ecc.), le altre condizioni del contratto di lavoro (modi e termini di pagamento dei salari, termini di disdetta, ecc.), il modo di impiego del reddito degli operai (loro spese principali, compere a credito, ecc.), le loro condizioni di alloggio; le condizioni della vita domestica (numero dei figli, loro occupazione, lavoro delle donne, ecc.), le condizioni di istruzione, le condizioni morali e sociali dei lavoratori, ecc., ecc. Ma, oltre a questi elementi, la sta-

tistica del lavoro deve possibilmente estendersi alle condizioni economiche generali delle varie imprese, onde poter giudicare dell'opportunità o possibilità d'imporre determinati obblighi agli imprenditori, in modo da non compromettere l'esistenza stessa dell'industria.

Soltanto dopo aver rilevato tutti questi elementi, la legislazione operaia sarà in grado di esplicarsi in modo da riescire veramente utile a coloro ch'essa intende proteggere; ed è appunto per la mancanza di questa base necessaria, che presso certi Stati i provvedimenti di politica sociale o difettano completamente o riescono empirici e inefficaci. Invece il paese che fu l'iniziatore delle leggi a vantaggio dei lavoratori, e dove queste vengono emanate in base ad un'esatta conoscenza delle condizioni industriali, è l'Inghilterra, la quale colle sue *inchieste*, a cominciare da quella del 1830, ha saputo costruire dei veri monumenti di quella *statistica del lavoro*, che ormai è divenuta, per tutti gli Stati civili, una delle necessità più urgenti. A tale scopo furono costituiti in molti paesi speciali uffici, fra i quali hanno assunto una cospicua importanza gli uffici di statistica del lavoro esistenti nei singoli Stati dell'Unione nord-americana, e che, dal 1884, sono collegati con un ufficio centrale nazionale. Così l'Inghilterra istituì un apposito ufficio nel 1886, la Francia nel 1891, la Germania istituì nel 1892 una speciale commissione per la statistica del lavoro, mentre tali istituzioni mancano ancora in Austria e in Italia. In generale però le indagini finora compiute nei varii Stati del continente europeo rimangono molto al di sotto, per estensione e per importanza, a quelle inglesi ed americane. Presso di noi, le rilevazioni dei dati attinenti alla questione operaia, furono sempre saltuarie ed embrionali, e a ciò si deve, in parte, lo scarso sviluppo che in Italia ha trovato la legislazione a tutela degli operai (1). Ma dello stato attuale di questa nei varii paesi, tratteremo in seguito; ora esaminiamo brevemente, nella sua essenza e nel suo sviluppo storico, il provvedimento che costituisce la concessione fondamentale fatta ai lavoratori, quella senza la quale ogni azione, ogni istituzione da essi promossa in loro favore, rimarrebbero senza effetto, o sarebbero addirittura impossibili.

---

(1) Vedi sull'argomento il recente studio di N. Colajanni, *Gli uffici del lavoro*. Torino, 1900.

§ 12. — Il diritto di coalizione e di sciopero.

Poichè, come dicemmo, una delle prime cause d'inferiorità dell'operaio di fronte all'imprenditore, è data dal suo isolamento, è necessario anzitutto, ove si voglia rialzare la sua condizione, accordargli il diritto di riunirsi, di organizzarsi con altri, onde poter presentare una resistenza più efficace alle pretese dell'imprenditore. Questo diritto, che ormai fu concesso ai lavoratori in tutti i paesi più civili, è il cosidetto *diritto di coalizione*, cioè la facoltà di liberamente unirsi in associazioni, temporanee o permanenti, allo scopo di ottenere miglioramenti alla loro condizione o di regolare in comune le condizioni dei loro contratti di lavoro (1).

Il diritto di coalizione sorge, del resto, come corollario del principio fondamentale dello *Stato di diritto*, cioè della libertà ed eguaglianza giuridica delle persone; da questo consegue la facoltà, per l'individuo, di impiegare le sue forze al miglioramento della propria condizione, purchè non offenda il diritto degli altri o l'interesse sociale. Ora, poichè a ciò può attendere l'operaio isolato, perchè dovrebbe essere vietato agli operai riuniti? Se poi si riconosce che l'isolamento è per il lavoratore una causa di inferiorità e di dipendenza, la concessione del diritto di coalizione non farà che ricondurlo alle condizioni di libertà ed eguaglianza, concesse agli altri cittadini. Ancora, quel diritto è giustificato, come osservavasi nel progetto di legge sugli scioperi presentato alla nostra Camera dei Deputati il 30 maggio 1883, pur seguendo la dottrina della non ingerenza assoluta dello Stato nei rapporti economici, e considerando il lavoro come una merce qualunque. Invero, per le specifiche differenze che distinguono il lavoro dalle altre merci, differenze che già abbiamo accennato, per esso non è desiderabile, nei riguardi dell'interesse sociale, che il suo prezzo e il suo costo di produzione siano i minori possibili. E in ogni modo, se si ammette, nel produttore di merci, il di-

(1) Schönberg, op. cit., cap. II, § 30.

ritto di ritirarle dal mercato quando non ottenga un prezzo conveniente e con ciò di influire a far aumentare il prezzo stesso, tale diritto deve pure accordarsi ai produttori di lavoro, tenendo presente però questa differenza, che, mentre sul mercato delle merci basta il ritiro di un solo venditore, che ne possieda una quantità notevole, per far aumentare il prezzo, ciò non può accadere sul mercato del lavoro, dove ogni operaio non dispone che di una piccola quantità di questo, se non mediante il ritiro di un numero rilevante di operai, fra i quali, quindi, è necessario l'accordo e la solidarietà. Nè vale giustificare il divieto delle coalizioni operaie col dire che sono pure vietate quelle dei padroni, poichè, come faceva giustamente rilevare il citato disegno di legge, ogni imprenditore, nel dibattito per la stipulazione del contratto di lavoro, sotto l'impero della legge della domanda e dell'offerta *è per sè solo una coalizione.* Ciò è tanto più evidente, quanto più grande è l'opificio e più numerosi sono gli operai che in esso lavorano. Invero, l'industriale non ha, di regola, bisogno di questo o quell'operaio, bensì della totalità di essi; uno o due di essi che lascino l'opificio, non gli arrecano alcun inconveniente, per cui *l'operaio isolato è inerme di fronte all'imprenditore isolato; la totalità dei suoi operai è la vera unità che a lui si contrappone.*

Perciò l'accordare agli operai il diritto di coalizione, non è che fare atto di giustizia; finora sempre si è visto che le leggi più restrittive e severe, in questo argomento, non riescirono che ad inasprire i lavoratori verso i padroni, al potere politico dei quali quelle leggi si attribuivano. « Finchè — scrive John S. Mill — le coalizioni per far aumentare i salari erano dalla legge proibite, la legge appariva agli operai come la vera e sola causa dei bassi salari ».

E qui si manifesta la causa decisiva, l'ultima considerazione, che spinse tutti gli Stati civili ad accordare agli operai il diritto di coalizione, vale a dire l'opportunità, l'utilità che ne sarebbero derivate agli stessi capitalisti, i quali non sarebbero più apparsi agli occhi degli operai, come egoisti e tiranni. « La libertà di coalizione, trovasi scritto nel citato progetto di legge, permettendo la formazione di associazioni e di federazioni di operai, nelle quali i diversi e talora opposti interessi dei varii luoghi e dei varii mestieri frenano reciprocamente le singole esorbitanze, offrendo

agio a dimostrare quanto sovente, coll'intenzione di colpire i capitalisti, si colpiscano in quella vece altri e meno agiati operai, impartendo alle classi lavoratrici le lezioni, dure talvolta, ma utili sempre, dell'esperienza, ha prodotto dovunque tali e sì grandi beneficii, che si può ormai considerare come una delle conquiste definitive del secolo XIX, come uno dei mezzi più efficaci e sicuri di pacificazione politica e sociale » (1). Così anche questa, che pur sembrava ai capitalisti gretti ed ignoranti d'un tempo, concessione troppo pericolosa ai loro interessi, venne riconosciuta come un mezzo di rendere gli operai coscienti dell'inutilità di certe loro pretese e quindi di conciliarli colla classe degli imprenditori. Perciò il diritto di coalizione, ottenuto nel 1824 dagli operai inglesi, i quali sostennero, per averlo, aspre e tenaci lotte, fu poi sancito nelle leggi di tutti gli Stati più civili, sì che ora su di esso può dirsi non vi siano contrasti. Ma dove questi esistono tuttora, e gravi, è riguardo all'estensione da dare a quel diritto, se cioè in esso deva essere pure compreso il diritto degli operai di unirsi, per cessare, tutti insieme, dal lavoro, vale a dire il *diritto di sciopero*.

Invero, si dice, se pure la coalizione fra gli operai costituisce per gli imprenditori un pericolo, lo sciopero è addirittura un danno, poichè arresta violentemente l'esercizio dell'industria e nuoce insieme agli operai, ai padroni, ai fornitori delle materie prime, ai consumatori, perturbando così tutta l'economia sociale.

Però, malgrado questa obbiezione, non è difficile dimostrare la legittimità del diritto allo sciopero, se si ammette quella del diritto di coalizione; poichè, se si accorda agli operai la libertà di unirsi per regolare, come credono meglio, la prestazione della loro forza di lavoro, è evidente che nello sciopero, cioè nell'astensione dal lavoro, non può vedersi che una forma di esplicazione di quella libertà. Si contrasta da alcuni il diritto allo sciopero, col pretesto che gli scioperi sono, di solito, accompagnati da ingiurie, da violenze da parte degli operai. È evidente l'assurdità di questa accusa: se violenze si commettono, e se costituiscono reati, se ne puniranno gli autori; ma esse non formano una circostanza inerente allo sciopero, e in ogni modo non è giusto impedire

(1) *Atti della Camera dei deputati*, Legisl. XV, 1882-83, n. 114.

l'esercizio di un diritto riconosciuto, per il timore di possibili disordini. Nè è più fondata l'obbiezione che lo sciopero pone l'imprenditore in condizioni d'inferiorità, che vizierebbero il suo consenso a un nuovo contratto di lavoro; poichè il padrone potrà rivolgersi ad altri operai, ben più facilmente di quanto gli operai potranno trovare un altro padrone. Ancora, non mancarono coloro che sostenevano la proibizione degli scioperi nell'interesse degli operai stessi, i quali sono i primi ad esserne danneggiati. Ma non sarebbe forse un vero atto di tirannia, quello di costringere una classe di cittadini a giudicare dei propri interessi e a comportarsi in modo per avventura diverso da quello che crede migliore?

Altri ancora si preoccupano delle conseguenze economico-sociali degli scioperi e vorrebbero proibirli come contrari al progresso delle industrie e dei commerci e dannosi ai consumatori. Ma, in primo luogo, i danni alle industrie e al commercio saranno relativi, poichè lo sciopero non sarà mai universale, e sarà in ogni modo minor danno pei consumatori quello di dover pagare i prodotti a un prezzo più alto, che non sia per gli operai quello di dover lavorare a condizioni troppo svantaggiose.

Per tutte queste ed altre considerazioni, il diritto allo sciopero deve venire riconosciuto come un corollario del diritto di coalizione.

Vediamo come la questione sia stata definita nella legislazione degli Stati più importanti.

1. — La libertà di coalizione fu sancita per primo in Inghilterra, là dove, di fronte alle rivendicazioni operaie, più ardite e più illuminate che altrove, le classi dirigenti dovettero abbandonare più presto l'attitudine di oppositrici o di spettatrici impotenti ai mali dei lavoratori. Nel Medio Evo la legislazione inglese era molto severa contro ogni accordo fra gli operai, diretto a mutare il saggio dei salari o la durata del lavoro o le altre condizioni delle industrie. Più tardi, lo *Statuto dei lavoratori*, emanato da Edoardo III, determinava il livello dei salari, comminando gravissime pene non solo agli operai che avessero chiesto una maggiore retribuzione, ma anche ai padroni che l'avessero accordata. Varie leggi posteriori confermarono o aggravarono quelle disposizioni, finchè nel 1562, sotto il regno di Elisabetta, si istituirono addirittura dei magistrati, specialmente incaricati

di obbligare gli operai a lavorare a determinate condizioni e per un tempo determinato. Di qui quel profondo malessere, quel bisogno intenso di libertà, che contribuì ad ingrossare l'emigrazione verso l'America, di qui quella necessità, per gli operai, di stringersi sempre più gli uni agli altri, di organizzarsi secretamente, onde opporsi e resistere, mediante gli scioperi e le violenze, alle pretese dei padroni. A questo movimento i Governi rispondevano, durante i secoli XVII e XVIII, con nuove leggi sempre più rigorose, finchè venne emanato il grande Statuto di Giorgio III, il quale si considera da alcuni come informato a criteri di maggiore giustizia e imparzialità, perchè, contemporaneamente alle coalizioni degli operai, proibiva pure le coalizioni fra gli imprenditori. Però, malgrado questa apparente indipendenza, la sua parzialità per i capitalisti era evidente, poichè, mentre con esso si comminava la pena di tre mesi di carcere per chiunque avesse indotto gli operai allo sciopero, ai padroni convinti di accordo per diminuire i salari, non erano inflitte che 20 sterline di ammenda (1). Ora, s'intende facilmente come i padroni si inducessero a correre l'alea dell'ammenda, in vista dei possibili vantaggi in caso di riescita, tanto più quando si pensi, che per essi l'accordo riesciva ben più facile che per gli operai. Nessuna efficacia ebbe quella legge a reprimere le coalizioni e gli scioperi, chè anzi questi continuarono a manifestarsi, accompagnati tanto più da violenze e da misfatti, quanto più le nuove condizioni in cui veniva a trovarsi l'industria, specie grazie all'introduzione su larga scala delle macchine, contribuivano a gettare la disperazione nelle file dei lavoratori. Tristamente famose sono rimaste le rivolte operaie dei *luddisti*, e poichè esse minacciavano di gettare il paese in braccio all'anarchia, mettendo in pericolo la stessa esistenza della classe capitalista industriale, il Parlamento, in seguito ad un'inchiesta che riconosceva l'inefficacia e il pericolo delle leggi che fissavano i salari e le ore di lavoro e proibivano le coalizioni, approvava la legge del 21 giugno 1824, colla quale espressamente si riconosceva la libertà di coalizione e si

---

(1) Vedi progetto di legge citato, riassunto storico; LEROY-BEAULIEU, *Essai sur la répartition des richesses*, Paris, 1889, cap. XIV, pag. 400.

sancivano pene soltanto pei casi di violenze o minaccie. È ben vero che la successiva legge del 1825, emanata in seguito alla reazione suscitata dal timore di aver concesso troppo, aggravò ed ampliò le disposizioni punitive, ma con essa fu riconsacrato il diritto degli operai, di riunirsi per deliberare sul saggio dei salari e sulle condizioni del contratto di lavoro in generale. Da allora, grazie a questa concessione, la lotta fra operai e imprenditori andò assumendo un carattere più calmo e più pratico, e le associazioni, che fino a quel momento erano vissute segretamente, cominciarono a palesarsi e ad estendersi, fino a raggiungere il numero e l'importanza che oggi presentano le *Trade Unions*, le quali costituiscono, per gli operai inglesi, una delle conquiste più notevoli, una causa cospicua di forza e di progresso. Dopo la legge del 1825, altre ne vennero (19 aprile 1859 — 29 giugno 1871), che resero più larghe e liberali le disposizioni di quella, e finalmente il 13 agosto 1875 fu emanato il « *conspiracy and protection of property act* », che tuttora costituisce l'ultima parola della legislazione inglese su questo argomento, e col quale si pone fine ad ogni indeterminatezza, fissando esattamente tutti i fatti passibili di pena.

2. — In Francia le restrizioni durarono fino ad un'epoca molto recente. Dopo le numerose disposizioni che, a cominciare dal Medio Evo, avevano continuato a proibire ogni accordo di carattere economico, parrebbe che il principio avesse dovuto mutare, quando furono sciolte le antiche corporazioni industriali e si rese libero il lavoro. Ma il timore che per altre vie e in altri modi esse risorgessero, fece sì che il Turgot, nella sua celebre *ordinanza* del 1776, confondendo le associazioni obbligatorie colle unioni libere e transitorie, vietasse assolutamente anche queste. Così la rivoluzione, nella sua smania irriflessiva di libertà, continuò nell'equivoco, sì che la legge 14-17 giugno 1791 proibente ogni accordo, fu meritamente chiamata *la legge marziale delle industrie.* Altre disposizioni susseguenti le recarono lievi modificazioni, ma le restrizioni rimasero e furono espressamente sancite nel Codice penale del 1810, il quale puniva le coalizioni di imprenditori, quando il ribasso dei salari cui tendevano fosse stato *ingiusto ed abusivo*, mentre le coalizioni operaie erano punite *in ogni caso.*

Venne poi la legge del 27 novembre 1849, colla quale si trat-

tavano alla stessa stregua gli accordi fra padroni e quelli fra operai, ma la libertà di coalizione non poteva evidentemente aversi, se non coll'abolizione delle disposizioni del Codice del 1810, ciò che si ottenne colla legge 25-27 maggio 1864, che dichiarava punibili soltanto le violenze e minaccie e le *manœuvres frauduleuses*. Però non solo queste ultime parole, per la loro elasticità, si prestavano a interpretazioni troppo larghe, ma ancora la legge del 1864 lasciava sussistere certe disposizioni del Codice penale e di altre leggi, per le quali erano poste gravi restrizioni al diritto di riunione, onde la libertà di coalizione diventava una semplice apparenza. Ci volle la legge 21-22 marzo 1884, relativa alla creazione dei *sindacati professionali*, la quale, dichiarando quelle disposizioni non applicabili alle nuove istituzioni, rese il diritto di coalizione effettivo e completo.

3. — In Germania pure le disposizioni proibitive ebbero valore fino al 1869, quando cioè, in seguito alle istanze degli stessi imprenditori, fu emanata una nuova *Gewerbeordnung*, la quale modificava quella del 1845, e fu poi estesa a tutto l'impero germanico. Con essa esplicitamente si riconosceva la libertà di coalizione, e nei §§ 152 e 103 (1), si sancivano pene solo per i casi di minaccie, violenze, ecc.

4. — Altrettanto dicasi per l'Austria, dove la legge 7 aprile 1870 ha abrogato le disposizioni del Codice penale del 1852 che proibivano le coalizioni e gli scioperi, mantenendo però non soltanto le pene per la violenza e le minaccie, ma anche dichiarando nulle le convenzioni aventi lo scopo di elevare o ridurre i salari, con che evidentemente la libertà di coalizione è molto ristretta.

5. — Negli Stati d'America, le norme intorno alla libertà di coalizione vengono applicate in modo molto diverso secondo gli Stati, e regnano generalmente, su questo punto, dei principii piuttosto retrogradi. Invero, prima del 1830, la coalizione non era contemplata dalla legge e vigeva in materia il diritto comune inglese.

Nel 1830 si sancirono le norme seguenti: Se due o più persone si coalizzano... a fine di commettere atti dannosi al benessere pubblico, alla pubblica morale o a qualsiasi industria o

(1) Vedili riportati in Frankenstein, op. cit., parte II, § 1.

commercio, ovvero a fine di pervertire od ostruire la giustizia o l'esecuzione delle leggi, esse saranno ritenute colpevoli di reato. Nessuna coalizione che non sia qui enumerata, è ritenuta criminosa.

In base a questi principii molte coalizioni fra operai, che avevano lo scopo di influire sul saggio delle mercedi, furono condannate come *dannose all'industria*, malgrado che nessuna violenza avessero usato. Ma nel 1881 il Codice penale dello Stato di Nuova York escludeva espressamente la punibilità delle coalizioni, salvo nel caso di violenze o minaccie, principio confermato con un nuovo articolo nel 1882. Contuttociò, tanto in quello che in altri degli Stati Uniti, molte volte, anche recentemente, furono condannate coalizioni pacifiche, onde la legge, come viene applicata attualmente in quegli Stati, è oggetto di lagnanze da parte degli operai, i quali ritengono che se gli scioperi iniziati nell'interesse delle unioni si dichiarano coalizioni restrittive della libertà del commercio, i monopolii, i sindacati e le altre coalizioni d'industriali, dirette a rialzare i prezzi e a limitare la produzione, dovrebbero essere giudicati alla stessa stregua (1).

6. — In Italia finalmente, e quantunque uno speciale progetto di legge si fosse presentato nel 1883, la materia continuò ad essere regolata dagli articoli 385, 386, 387 del Codice penale del 1859, fino al 1890, nel quale anno ad essi si sostituirono gli articoli 165, 166, 167 del Codice nuovo, il quale mantenne le pene soltanto per le violenze o minaccie (2).

---

(1) G. Drage: « La questione operaia negli Stati Uniti », *Biblioteca dell' Economista*, serie 4ª, volume v, pag. 768.

(2) *Articoli del Codice cessato:* Art. 385: « Qualunque concerto formato fra coloro che danno lavoro agli operai, il quale tenda a costringerli ingiustamente ed abusivamente ad una diminuzione di salario, od a ricevere in pagamento di tutto o di parte del medesimo merci, derrate od altre cose, se tale concerto sia stato seguito da un principio di esecuzione, sarà punito col carcere estensibile ad un mese e con multa da lire cento a lire tremila ». Art. 386: « Ogni concerto di operai che tenda, senza ragionevole causa, a sospendere, impedire o rincarare i lavori, sarà punito col carcere estensibile a tre mesi, semprechè il concerto abbia avuto un principio di esecuzione ». Articolo 387: « Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, i principali

B) *Istituzioni d'iniziativa degli operai.*

Comprendiamo sotto questo titolo, come già indicammo, quelle varie istituzioni a vantaggio dei lavoratori, promosse direttamente da essi e sôrte quasi quale conseguenza o corollario dell'esercizio del diritto di coalizione. In esse possiamo includere anzitutto lo sciopero, pur essendo questo un mezzo occasionale e transitorio col quale gli operai cercano di ottenere dagli imprenditori dei miglioramenti alle loro condizioni, mentre, fra le istituzioni di carattere permanente, tratteremo prima delle *associazioni di resistenza*, che tanto influiscono attualmente, specialmente in Inghilterra e in America, sulle condizioni del lavoro; quindi delle *società cooperative*, che tendono a rendere gli operai economicamente indipendenti, permettendo loro di eliminare gli intermediari percettori del profitto; e delle associazioni di *mutuo soccorso*, le quali, servendo a sviluppare nei lavoratori il sentimento della previdenza, ne garantiscono l'esistenza contro le conseguenze delle varie incapacità (malattie, infortuni, disoccupazione, ecc.), nelle quali possono incorrere.

Prima di esporre i dati indicanti lo sviluppo che le varie istituzioni accennate hanno assunto negli Stati più importanti, daremo un cenno dei principii generali che le informano.

---

istigatori o motori saranno puniti col carcere per un tempo non minore di sei mesi ».

Articoli del Codice attuale: Art. 165: « Chiunque, con violenza o minaccia, restringe o impedisce in qualsiasi modo la libertà dell'industria o del commercio, è punito con la detenzione sino a venti mesi e con la multa da lire cento a lire tre mila ». Art. 166: « Chiunque, con violenza o minaccia, cagiona o fa perdurare una cessazione o sospensione di lavoro, per imporre, sia ad operai, sia a padroni o imprenditori, una diminuzione od un aumento di salari, ovvero patti diversi da quelli precedentemente consentiti, è punito colla detenzione fino a venti mesi ». Art. 167: « Quando vi siano capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, la pena per essi è della detenzione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquecento a cinquemila ».

§ 13. — Lo sciopero.

Secondo quanto abbiamo detto nel precedente paragrafo, possiamo in generale definire lo sciopero: la deliberata astensione in massa degli operai dal lavoro. Abbiamo visto come il diritto di astenersi dal lavoro, dapprima negato agli operai, sia oggi riconosciuto da quasi tutti gli Stati civili, quale un corollario della libertà individuale e di lavoro, e come le pene sancite per gli operai scioperanti non riguardino più lo sciopero come tale, ma soltanto le violenze o le frodi, cui avesse dato occasione. Dobbiamo ora vedere quanto un tale mezzo di difesa dei propri interessi sia utile agli operai, cioè quale probabilità abbia lo sciopero di riescire favorevole alle domande dei lavoratori.

È inutile indagare le origini di questo grandioso fenomeno dell'economia industriale, che consiste nell'abbandono del lavoro da parte degli operai e quindi nella sospensione della produzione: per quanto esempi di rifiuto al lavoro si riscontrino fino dai tempi della classica antichità, pure il fenomeno dello sciopero non acquistò l'aspetto e l'importanza che attualmente presenta, che dall'epoca della rivoluzione francese, da quando cioè, soppresse le corporazioni industriali, fu proclamato il principio della libertà del lavoro.

Allora l'operaio, sciolto dal vincolo della corporazione, si trovò eguale, in diritto, agli altri cittadini, e quindi libero nella prestazione del proprio lavoro e nella discussione dei patti del lavoro stesso; così, nella necessità di tenersi sempre desto per cercare le migliori condizioni di lavoro, costretto spesso a prestare la propria opera per una mercede appena sufficiente alla vita, spesso ancora disoccupato, esso cominciò ad avere coscienza delle cause della sua miseria, e a intravvederne i possibili rimedi. E poichè, di fronte alla forza che il capitale dava all'imprenditore, ai lavoratori non rimaneva altra forza che quella derivante dal numero, cioè da un'azione collettiva, così fu inaugurato il sistema del rifiuto in massa al lavoro, come mezzo di imporsi all'industriale per indurlo a concessioni in favore dei lavoratori.

Che questo mezzo riesca sempre a vantaggio degli operai non può dirsi e spesso anzi le statistiche dimostrano il contrario; senza

dubbio però, data la sua grandiosità e la gravità delle conseguenze ch'esso reca e che non rimangono limitate soltanto alla industria colpita dallo sciopero, si deve vedere in esso uno dei sistemi di lotta più efficaci che sieno in potere della classe lavoratrice. In generale lo sciopero avrà probabilità di riescire favorevole agli operai, quando sia dichiarato in momenti di espansione industriale, quando siano larghi i profitti dell'imprenditore e abbondante la domanda di lavoro, perchè in tal caso, per non vedere interrotta la produzione, l'industriale si indurrà facilmente ad esaudire, in tutto o in parte, le domande degli operai per un miglioramento delle loro condizioni.

Invece, durante i periodi di depressione industriale e di bassi profitti e salari, la probabilità di riescita sarà per gli operai minore o negativa, perchè il padrone, piuttosto di accogliere le loro domande, preferirà forse chiudere la fabbrica. Per cui dalla scelta del momento dipende sopratutto la fortuna dello sciopero, e tanto più questo avrà buon successo per i lavoratori, quanto più la sua organizzazione e dichiarazione saranno sottratte alla iniziativa, spesso inconsiderata, dalla massa degli operai, e affidata ad alcuni individui, che abbiano più chiara ed esatta conoscenza delle vere condizioni dell'industria e quindi più fondato il criterio dell'opportunità. Quanto alle cause che inducono gli operai allo sciopero, sono molteplici, ma la principale è senza dubbio il proponimento di conseguire un aumento di salario; vengono quindi altre cause, che, nelle pubblicazioni ufficiali italiane, sono riassunte nelle seguenti categorie: domanda di riduzione delle ore di lavoro; protesta contro una diminuzione di mercede; rifiuto di accettare un prolungamento dell'orario di lavoro senza un corrispondente compenso; e, finalmente, dissidi relativi al contratto di lavoro che non entrino nelle categorie precedenti.

1. — In Inghilterra, dove le industrie sono, generalmente, sviluppate e progredite più che negli altri paesi, e dove la classe lavoratrice si trova in condizioni molto elevate di coltura intellettuale e perfettamente organizzata, in modo da poter esplicare, in ogni occasione, un'azione concorde ed efficace, lo sciopero, come sistema di lotta, ha sempre presentato una grande importanza, sia per il numero, quasi sempre cospicuo, di operai che vi partecipano, sia per il modo pacifico e dignitoso nel quale di solito si svolge e si risolve.

Limitando la considerazione al periodo dal 1890 in poi troviamo i seguenti dati:

Anni	Scioperi	Scioperanti	Giornate perdute	Esito fav.le agli operai %	Esito fav.le ai padroni %	Transaz. %
1890	1040	393,245	7,317,469	54.4	—	—
91	906	267,480	6,809,371	25.6	34.8	36.7
92	700	356,799	17,248,376	27.5	19.9	51.4
93	782	636,386	31,205,062	62.9	12.1	24.7
94	1061	324,245	9,322,096	22.1	42.1	34.2
95	876	263,758	5,542,652	24.1	27.9	47.1
96	1021	198,687	3,748,525	39.5	33.4	26.9
97	861	230,267	10,345,525	30.5	29.0	39.7
98	674	246,000	14,564,000	27.0	30.0	40.0

Il numero eccezionale di giornate di lavoro perdute nel 1898 ha origine dal grande sciopero minerario del paese di Galles, durato dall'aprile al settembre, al quale presero parte 100,000 operai, e che da solo rappresenta una perdita di 10,000,000 di giorni di lavoro.

In generale in Inghilterra sono sempre le industrie estrattive che coinvolgono negli scioperi il maggior numero di operai; vengono quindi le industrie metallurgiche e meccaniche (in senso lato) e le industrie tessili.

Anche negli scioperi inglesi, le cause che li originano devono attribuirsi, per la maggior parte, a controversie sul salario, cioè alla domanda di aumento delle mercedi o ad opposizione contro la diminuzione di esse; quindi vengono le questioni intorno all'orario di lavoro o ad altre condizioni del lavoro.

Quanto ai mezzi di scioglimento degli scioperi, il maggior numero di essi viene di solito risolto mediante negoziati diretti fra operai e padroni, mentre non è molto cospicua la proporzione di quelli definiti per mezzo di procedimento davanti agli uffici di conciliazione o arbitrali (1).

---

(1) Vedi la pubblicazione: *Strikes and Lock outs* per il 1898; Board of Trade (Labor Department). Londra, 1899.

Per la storia e la statistica degli scioperi inglesi durante tutto il secolo XIX, vedi lo studio di M. Biermer, nell'*Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, vol III, 1898, alla voce « Arbeitseinstellungen ».

2. — In Francia il numero, l'importanza e i risultati degli scioperi durante gli ultimi anni sono dati dal seguente prospetto:

Anni	Scioperi	Scioperanti	Esito favorev.	Esito parz. favorevole	Esito negativo
1890	313	118,929	82	64	161
91	267	108,944	91	67	106
92	261	47,903	56	80	118
93	634	170,123	158	206	270
94	391	54,576	84	129	178
95	405	45,801	100	118	187
96	476	49,851	117	122	237
97	356	68,875	68	122	166
98	368	82,065	—	—	—

Da queste cifre si vede, che, se pure il numero degli scioperi presenta nei due ultimi anni una diminuzione rispetto al biennio precedente, che rappresentava il massimo, invece è in cospicuo aumento il numero degli operai scioperanti. Per il 1898 tale aumento fu provocato specialmente dal grande sciopero dei terrazzai che comprese 42,800 operai.

Le cause che provocano di solito lo sciopero sono, pure in Francia come negli altri paesi, sopratutto la richiesta di aumento di salario o di diminuzione dell'orario di lavoro, o l'opposizione contro una diminuzione di quello o un aumento di questo.

Gli scioperi sono più numerosi nelle industrie tessili, poi nelle industrie costruttive e in quelle metallurgiche e meccaniche.

Negli ultimi anni circa il 20 % del totale degli scioperi sono riesciti favorevoli agli operai e circa 35 % furono composti per transazione (1).

3. — In Germania, per quanto riguarda gli scioperi, si possono distinguere tre periodi: il primo che va dal 1844 al 1868, quando la classe operaia lottava per il riconoscimento del diritto di coalizione, il secondo dal 1868 al 1878, quando, mediante la fondazione di associazioni operaie, sia il partito socialista che

---

(1) *Statistique des grèves et des recours à la conciliation et à l'arbitrage survenus pendant l'année* 1898. Paris, Impr. nat., 1899.

quello liberale, cercavano di attrarre a sè la classe lavoratrice, alla quale facevano spesso promuovere scioperi coll'intento di ottenere aumenti di salario; il terzo finalmente, dal 1878 in poi è che è caratterizzato da una meno evidente attività dei socialisti democratici, ma da un numero crescente di scioperi, per la maggior parte però infruttuosi (1). Attualmente notasi una tendenza al consolidamento delle organizzazioni del lavoro, inteso a impedire le dichiarazioni di sciopero precipitate o inopportune da parte delle singole associazioni e a rendere più rari gli scioperi locali per surrogarli da scioperi distrettuali o nazionali, e insieme si nota la istituzione e il consolidamento di coalizioni da parte degli imprenditori (2).

Il Codice industriale del 1869 reca una disposizione intesa a rendere più difficili gli scioperi, per la quale nè l'imprenditore, nè gli operai possono rompere un contratto (eccetto in circostanze eccezionali) senza darne avviso all'altra parte almeno quattordici giorni prima. Ma in generale, e quantunque chi contravvenga a quella disposizione sia soggetto ad un'azione pei danni, gli ispettori delle industrie rilevano che gli operai danno ben raramente quel preavviso.

Comunque, gli scioperi in Germania non sono molto frequenti e si svolgono per lo più pacificamente, essendo assai raro il caso in cui gli operai si abbandonino ad atti di violenza.

Per quanto riguarda le cause principali che spingono gli operai allo sciopero, esse non differiscono da quelle che si riscontrano negli altri paesi; vengono cioè in prima linea la domanda di aumento di salario o di riduzione delle ore di lavoro, quindi l'opposizione a riduzione delle mercedi o ad aumento di orario, l'opposizione al lavoro a cottimo, all'introduzione di nuove macchine, al sistema delle multe, la domanda di fissazione di un salario minimo, ecc.

L'andamento degli scioperi in questi ultimi anni si desume dai dati seguenti, raccolti per cura della Commissione generale

---

(1) Vedi Drage, *La questione operaia in Germania*, capo *B*, 1, pag. 548.

(2) Vedi K. Oldenberg, « Arbeitseinstellung » (Deutschland) in *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, vol III, 1898.

dell'Associazione mineraria di Amburgo, poichè le statistiche ufficiali si limitano a rilevare i dati per i singoli Stati (1).

Anni	Scioperi	Scioperanti	Durata in settimane	Costo in media	ESITO		
					tutto fav.	parzialm. favorevole	negativo
1890-91	226	38,536	1348	2,094,922	67	89	55
1892	65	2,782	496	84,638	24	15	24
1893	118	9,556	568	172,001	53	25	38
1894	131	7,328	879	354,297	36	37	51
1895	204	14,032	1030 ½	424,231	87	30	75
1896	483	128,808	1923	3,042,950	232	122	106
1897	578	63,119	1921	1,257,298	272	146	154

4. — Per l'Austria, i dati contenuti nell'ultima pubblicazione dell'ufficio di Statistica del Ministero del commercio, vanno fino al 1896. A partire dal 1891 si hanno le cifre seguenti (esclusi gli scioperi minerari):

Anni	Scioperi	Scioperanti	Giornate di lavoro perdute
1891	104	14,025	—
92	101	14,123	150,992
93	172	28,120	518,511
94	159	44,075	566,463
95	205	28,026	297,845
96	294	36,114	595,768
97	221	34,835	—

Anche per l'impero austriaco il numero più cospicuo degli scioperi si riferisce alle industrie tessili, costruttive, metallurgiche e minerarie.

Le cause degli scioperi si raggruppano, per frequenza, come negli altri Stati, mentre, quanto al risultato, negli ultimi anni dal 20 al 25 °/₀ riescirono favorevoli agli operai, circa il 30 °/₀ ebbero per gli operai un successo parziale e il 40 °/₀ circa esito per essi negativo (2).

---

(1) Vedi l'articolo citato di K. Oldenberg. L'autore avverte però che le cifre riferite non sono complete.

(2) *Die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen im Gewerbebe-*

5. — Gli Stati Uniti d'America hanno raccolto i dati sugli scioperi in una imponente pubblicazione del *Department of Labor* di Washington (1) la quale però contiene soltanto le notizie fino al primo semestre del 1894. Per gli anni successivi mancano tuttora i dati ufficiali.

Anni	Scioperi	Scioperanti	Mercedi perdute in dollari
1890	1833	351,944	13,875,338
91	1717	298,939	14,801,505
92	1298	206,671	10,772,622
93	1305	265,914	9,938,048
94 (1° sem.)	896	482,066	28,238,471

Le cause più frequenti degli scioperi riguardano, anche negli Stati Uniti, il livello del salario e le ore di lavoro, mentre le industrie più facilmente colpite da scioperi sono qui pure le industrie maccaniche, tessili e minerarie.

La pubblicazione dell'Ufficio del lavoro di Washington non reca i dati relativi al mezzo di risoluzione degli scioperi, ma mostra i risultati degli scioperi per gli operai colle seguenti cifre percentuali:

Anni	*Percentuale degli scioperanti*		
	in scioperi favor.	favorevoli in parte	contrari
1890	45.12	13.76	41.11
91	27.02	7.65	65.23
92	29.58	7.95	62.47
93	23.32	15.71	60.45
94	13.49	18.34	68.17

Si vede da questi dati come agli Stati Uniti d'America sia maggiore che negli altri paesi la proporzione degli scioperi che riescono dal tutto contrari agli operai.

---

triebe in Oesterreich während des Jahres 1896 (Wien 1898), e l'*Oesterreichisches statistisches Handbuch*, siebzehnter Jahrgang, 1898.

(1) *Tenth annual report of the Commissioner of Labor*, 1894, *Strikes and Lock outs*, Washington, 1896.

6. — Per quanto riguarda l'Italia, troviamo che gli scioperi industriali del 1871 ebbero un notevole incremento, essendo aumentati da 26 a 256 nel 1898. La progressione del numero degli scioperi e degli operai scioperanti si desume dai seguenti dati (1):

Anni . . .	1871	1876	1881	1886	1891	1892
Scioperi . .	26	58	44 (39)	96 (96)	132 (128)	119 (117)
Scioperanti .	—	—	8272	16,951	34,733	30,800

Anni . . .	1893	1894	1895	1896	1897	1898
Scioperi . .	131 (127)	109 (104)	126 (126)	210 (210)	217 (217)	256 (256)
Scioperanti .	32,109	27,595	19,307	96,151	76,570	35,705

(Le cifre fra parentesi sono quelle degli scioperi ai quali si riferisce il numero degli scioperanti).

Si vede dai dati esposti che il 1898 ha avuto il massimo numero di scioperi, mentre però anche i due anni precedenti segnarono un cospicuo aumento rispetto a quelli anteriori, invece il numero degli scioperanti non si elevò, nel 1898, molto al disopra della cifra media del periodo di anni considerato, mentre soltanto gli anni 1896 e 1897 avevano avuto due cifre molto elevate, dovute specialmente allo sciopero delle trecciaiuole toscane.

Se ora esaminiamo nei particolari gli scioperi avvenuti nel 1898, troviamo che gli uomini vi concorsero nella proporzione di 62 %, le donne del 27 %, i fanciulli d'ambo i sessi dell'11 %. Questa proporzione non è molto diversa da quella normale, mentre, anche in questo argomento, gli scioperi degli anni 1896 e 1897 avevano presentato una grande eccedenza nel numero delle donne, dovuto allo sciopero delle trecciaiuole.

Considerati secondo le industrie maggiormente colpite, il 31 % degli scioperi del 1898 riguarda le industrie tessili, l'11 % le industrie minerarie, circa il 10 % le industrie edilizie e pure 10 % i lavori di scavo, di costruzioni di argini e altre opere pubbliche; proporzioni che sono non molto diverse da quelle degli anni precedenti.

---

(1) Vedi la *Statistica degli scioperi per il* 1898, pubblicata dalla Direzione generale della statistica, Roma, 1900.

Per quanto riguarda le cause principali degli scioperi, esse sono, anche in Italia, le stesse degli altri paesi, e fra esse preponderà la domanda di un aumento di mercede, che nel 1898 diede origine a 113 scioperi (fra i quali 21 accompagnati da altre richieste di miglioramenti) cioè il 44 %, poi viene la resistenza a una diminuzione di mercede, con 44 scioperi, cioè 17 %. Dodici scioperi (5 %) furono causati dalla domanda di diminuzione di lavoro, sette (3 %) per opporsi ad un aumento di orario; gli altri 80 (31 %) avvennero per altre cause diverse dalle precedenti.

Finalmente, ricercando l'esito avuto dagli scioperi, troviamo che il 27 % di essi è riescito favorevole agli operai, pure il 27 % ebbe esito favorevole solo in parte e il 46 % interamente negativo. Riassumendo i risultati degli scioperi dal 1892 al 1898, si trova che, su un totale di 1177 scioperi, 353 ebbero esito favorevole, per 356 ci fu transazione, e per 468 il risultato fu negativo (di 21 scioperi non si conosce l'esito); ciò che mostra come quel mezzo di lotta che è l'astensione dal lavoro, presenti nel nostro paese una probabilità di riescita (completa o parziale) in favore degli operai abbastanza notevole.

§ 15. — Le associazioni di resistenza.

Non può dirsi che esse abbiano avuto la prima origine in seguito alla concessione della libertà di coalizione, poichè il bisogno di accordarsi fra loro era già sentito dagli operai, e forse più intensamente, quando la legislazione, nell'intento di proteggere esclusivamente gli interessi dei padroni, proibiva severamente ogni coalizione. Ma la sanzione di quella libertà contribuì a rendere palesi quegli accordi e permanenti quelle unioni che già esistevano segretamente fra gli operai, e il suo effetto fu anche vantaggioso per gli imprenditori; in quanto che rese tali coalizioni meno pericolose e permise a quelli di conoscerne la forza e gli scopi e quindi di prevenirne i possibili effetti dannosi ai loro interessi. Certo essa fu un bene anche per gli operai, nei quali,

concedendo loro di riunirsi e di discutere liberamente, contribuì a sviluppare il sentimento di solidarietà, a promuovere l'istruzione e l'educazione, a metterli in grado di opporre ai padroni non più la forza cieca e brutale del numero, ma quella derivante dalla conoscenza delle condizioni economiche e tecniche industriali e dalla coscienza illuminata dei loro diritti, surrogando così la discussione alla violenza.

Varie sono le forme che le associazioni operaie hanno assunto, secondo i paesi e quindi secondo le speciali condizioni delle industrie, ma il loro scopo, per quanto più o meno ampio e diverso nei particolari, è, in generale, quello di prestare agli operai reciproco aiuto, materiale e morale, onde essi possano meglio resistere alle pretese dei padroni e possano rendere più vantaggiose le condizioni del contratto di lavoro. Esse dunque intendono a togliere o a diminuire quella inferiorità, in cui, per le circostanze che abbiamo esposto più indietro, l'operaio isolato si trova di fronte all'imprenditore, e quindi a rendere il contratto di lavoro libero non solo di diritto, ma anche di fatto.

A questo intento principale, di carattere eminentemente economico, e che dalle associazioni si ottiene coll'intervento, per conto degli operai, nella determinazione del salario, coll'influire sulla durata e sulle altre condizioni del lavoro, sia regolando l'offerta di questo, sia dichiarando lo sciopero e sussidiando gli operai nel frattempo, altri scopi si aggiungono, che riguardano il miglioramento delle condizioni di esistenza degli operai, indipendentemente dai loro rapporti coll'imprenditore e sono quelli del mutuo soccorso, dell'istruzione ed educazione dei soci, ecc.; scopi che sono più o meno curati, secondo il grado di sviluppo e di perfezione raggiunto dall'organizzazione operaia nei varii paesi.

Senza estenderci nei particolari, chè l'indole del nostro lavoro non lo comporta, daremo un cenno dello stato attuale dell'organizzazione operaia negli Stati più importanti e dell'attitudine che, rispetto alle associazioni dei lavoratori, hanno assunto i varii Governi.

1. — Cominciamo dall'Inghilterra, dove più antico, più cospicuo e più perfetto è questo movimento di organizzazione operaia.

Come sappiamo, unioni intese a difendere gli interessi dei lavoratori contro i soprusi degli imprenditori erano sôrte in Inghilterra già nel secolo XVIII; ma il vero e proprio sviluppo

di quella vasta rete di associazioni, che assunsero tanta importanza nella vita industriale inglese e che sono note sotto il titolo di *Trade Unions*, data dal 1824, da quando cioè fu riconosciuto il diritto di coalizione, sebbene solo dal 1850 esse abbiano preso ad estendersi rapidamente, assumendo quel carattere pratico, prudente e pacifico che le distingue, ed allargandosi, da semplici unioni locali, ad associazioni comprendenti gli operai di una stessa industria di tutto il paese. Però esse non furono legalmente riconosciute che colla legge del 29 giugno 1871, la quale diede loro modo di acquistare i diritti di corporazione (1). Ed è notevole che il Governo inglese, colla illuminata praticità che lo distingue « non fece soltanto, come in altri paesi, buon viso al cattivo giuoco del riconoscimento legale, ma francamente ed onestamente stese la mano alle associazioni operaie, fino allora tenute in diffidenza. Dagli stessi impiegati di esse, che, ancora poco tempo prima, erano considerati come tanti congiurati, si trascelsero ispettori di fabbriche ed altri importanti funzionari, anzi si presero parecchie volte fra essi dei sottosegretari di Stato... Per conseguenza le associazioni operaie vennero con pieni diritti a costituire la rappresentanza della classe operaia, vennero anch'esse a far parte dell'ente Stato » (2).

Le unioni artigiane inglesi (*Trade Unions*) sono o semplici società di resistenza, o società che tendono ai due scopi: di organizzare gli operai nei conflitti industriali e di aiutarli con sussidi nei casi di infortuni, malattie, disoccupazione, ecc., curandone insieme l'istruzione tecnica e l'educazione morale. Quasi tutte hanno, per espressa disposizione dei loro statuti, l'intento di mantenere i salari *ad una conveniente altezza* o di assicurare al lavoro *la più alta rimunerazione possibile.* Alcune poi si propongono scopi speciali; così, o intendono a limitare la produzione ai bisogni del mercato, o ad ottenere la determinazione di un

---

(1) Vedi, per una storia completa delle associazioni operaie inglesi, l'opera citata dei coniugi Webb: *The history of trade unionism.* London. 1894.

(2) Max Hirsch, « Lo sviluppo delle associazioni professionali dei lavoratori nella Gran Bretagna e in Germania », nella *Riforma Sociale,* fasc. 10 agosto 1895.

salario minimo, o l'abolizione di qualche sistema di retribuzione. Altri scopi principali di esse sono la riduzione della giornata di lavoro ad otto ore; l'abolizione dell'*overtime*, l'applicazione di un più rigoroso sistema d'ispezione industriale, e, in quanto ai rapporti fra gli operai e gli imprenditori, l'intervento nelle dispute, l'adozione della conciliazione e dell'arbitrato, ecc. Tutte poi si propongono di sviluppare le facoltà intellettuali e morali dei soci, di migliorare la loro esistenza sociale, collo stabilire circoli educativi e ricreativi, coll'aprire biblioteche, col fondare giornali, ecc. In una parola, esse contemplano e dirigono ogni ramo di attività degli operai che ad esse sono associati.

Le *Trade Unions* sono amministrate da un Consiglio e dall'Assemblea generale dei soci; questi, pei quali è generalmente fissato un limite minimo e uno massimo di età, pagano un contributo, determinato in base alle condizioni speciali dell'industria cui appartengono, e all'ampiezza maggiore o minore degli scopi che la associazione si propone (semplice resistenza o mutuo soccorso, ecc.).

Quando un operaio è divenuto socio di una unione artigiana, egli perde il diritto di trattare direttamente coll'imprenditore, di fronte al quale, e per ogni conflitto, è rappresentato dall'associazione, colla quale deve tenersi in continuo rapporto.

Una particolarità dell'azione delle *Trade Unions*, è la guerra ch'esse muovono agli operai *non unionisti*, i quali sono osteggiati in ogni maniera e considerati come nemici. Molto severa è la sorveglianza ch'esse esercitano sulle condizioni in cui il lavoro si esplica e sulla forma della sua retribuzione, onde esse autorizzano, anzi impongono ai loro soci, di non lavorare per un salario inferiore a un determinato livello, nè per un numero di ore superiore ad uno fissato, ecc., salvo a sussidiare gli operai che per queste cause si mettano in lotta coi padroni. Uno dei fini principali ai quali le *Trade Unions* intendono con molto cura, è quello di procurare lavoro ai disoccupati, al quale scopo sono tenuti due registri, l'uno dei posti disponibili, l'altro dove sono iscritti gli operai che chiedono lavoro.

Gravi questioni si sollevarono riguardo all'ammissione delle donne nelle unioni, e mentre finora predominava l'avversione contro di esse, data la dannosa concorrenza ch'esse muovono al lavoro maschile, in questi ultimi tempi andò prevalendo un principio più liberale, in base al quale non solo si favorisce l'organizza-

zione operaia femminile, ma le donne si accettano (sebbene spesso con minori doveri e diritti) nelle unioni maschili (1).

L'accordo e l'unità di indirizzo fra le varie associazioni sono mantenuti mediante frequenti congressi; a cominciare da quello di Manchester del 1868, al quale intervennero 143 delegati, rappresentanti 81 unioni e 13 consigli d'industria, comprendenti in tutto 200,000 soci, ne furono tenuti fino ad ora, 32, l'ultimo dei quali a Plymouth nel settembre 1899.

Il numero complessivo delle *Trade Unions* (che hanno fornito i dati al *Board of trade*) alla fine del 1898 era di 1267, comprendenti 1,644,591 soci (2).

Di fronte a queste associazioni di operai, e anzi appunto preoccupati di neutralizzarne in parte la forza, anche gli imprenditori hanno sentito il bisogno di riunirsi in associazioni, allo scopo di esercitare un'azione concorde regolatrice nei rapporti coi lavoratori, controllando il saggio dei salari e le altre condizioni di lavoro, prestandosi aiuto e mantenendo la solidarietà nei casi di scioperi e di altri conflitti (*lock out*, ecc.). Secondo il rapporto del *Board of Trade*, il numero di queste associazioni di imprenditori era, alla fine del 1899, di 735.

Così ormai in ogni contea inglese e in ogni distretto, per ogni industria e per ogni ramo d'industria, le condizioni del lavoro sono regolate, anzichè fra i singoli operai e i singoli imprenditori, fra le rappresentanze di questi e di quelli; ora, se ciò a primo tratto può sembrare dover avere per effetto un'intensificazione e un prolungamento della lotta fra le due parti, data la maggior forza di resistenza loro concessa, l'esperienza ha invece dimostrato che la loro stessa potenza, rendendole temute le une alle altre, ha contribuito ad evitare molti conflitti, trasformandole così in validi mezzi per assicurare la pace industriale. Onde, se spesso ancora l'opposizione fra le due parti scoppia in *serrate* e scioperi, licenziamenti e *boycottaggi*, ecc., si fa però sempre più accentuata la

---

(1) Vedi per una narrazione delle vicende dell'organizzazione del lavoro femminile l'articolo di L. Brentano, « Gewerkvereine in England » nell' *Handw. der Staatsw.*, vol. xv, 1900.

(2) *Sixth Annual Abstract of the Labour Department of the Board of trade*. London, 1900, pag. 1.

tendenza a dirimere le controversie mediante la nomina di Commissioni miste (*joint boards*), le quali o definiscono direttamente le liti, o le deferiscono agli appositi uffici di conciliazione e d'arbitrato, istituiti presso i Consigli dell'industria o le Camere di commercio.

Così, grazie all'illuminata azione del Governo, che permise questa formidabile organizzazione degli operai di fronte a quella degli imprenditori, grazie all'opposizione continua e tenace fra le due parti, ma nello stesso tempo calma, serena e illuminata, le classi lavoratrici inglesi hanno saputo elevarsi ad un livello di esistenza materiale e morale sconosciuto negli altri paesi, e l'industria nel Regno britannico potè svolgersi e progredire pacificamente fino a rendersi signora dei principali mercati del mondo. Quando si pensi che trent'anni fa la parola *trade unionism* suonava biasimo e quasi ingiuria, e raramente si trovava un uomo in Parlamento che avesse il coraggio di assumere le difese delle associazioni di lavoratori, dobbiamo concludere con Howell (1) che gli effetti del movimento operaio inglese furono veramente meravigliosi.

2. — Quanto alla Francia, già abbiamo accennato (§ 12-2) all'evoluzione che vi ha seguìto il diritto di coalizione e che terminò colla legge 21 marzo 1884, che riconosceva le associazioni industriali. Ma già prima di allora, approfittando di una legge del 1864, che modificava alcuni articoli del Codice penale proibenti ogni genere di coalizione, e della legge del 1867 sulle società anonime, la quale poteva servire a mascherare la loro vera essenza, il movimento verso l'associazione aveva preso sviluppo, onde, nel 1884, i rapporti della prefettura di polizia dimostravano l'esistenza, nella sola Parigi, di 237 sindacati operai con 50,000 soci, e di 350 sindacati nei dipartimenti (2). Finalmente la legge del 1884 sui sindacati professionali, li riconobbe espressamente e concedette diritti eguali agli imprenditori e agli operai. « Non era un ritorno alle antiche corporazioni, ma soltanto la consacra-

---

(1) « L'influenza delle *Trade Unions* sulla vita sociale e industriale dell'Inghiterra, *Riforma Sociale*, anno I, fasc. 3.

(2) DRAGE, *La questione operaia in Francia*, vol. cit., pagina 917.

zione ed il riconoscimento di ciò che in fatto esisteva. Se così può dirsi, la consuetudine divenne legge » (1).

Le nuove disposizioni abolivano la legge 17 giugno 1791 e l'art. 416 del Codice penale (il quale puniva la coalizione con multa e prigione) e dichiaravano che gli articoli 291-294, riguardanti le associazioni di più di 20 persone, non erano applicabili ai sindacati professionali. Si concedeva alle associazioni industriali libertà di costituirsi senza speciale permesso governativo; richiedevasi soltanto la pubblicità. La legge disponeva ancora che i sindacati potessero fondare casse di mutuo soccorso e assumersi le attribuzioni di uffici di registrazione per le offerte di lavoro (2).

Gli effetti che la legge ha avuto sullo sviluppo dei sindacati possono desumersi dai dati pubblicati nell'*Annuaire des syndicats professionnels* pel 1898, dai quali risulta che, a partire dal 1° luglio 1884, il numero dei sindacati operai è progredito ininterrottamente, passando da 68 a 2361 nel 1898, mentre i sindacati padronali salirono, nello stesso periodo, da 101 a 1965, quegli misti da 1 sono saliti a 176 (3).

I principali scopi dei sindacati operai sono: di ottenere pei loro soci il saggio dei salari più alto possibile; di aiutare i disoccupati; di fungere da agenzie di collocamento.

Di fronte ai sindacati operai, si andò sviluppando, come vedesi dalle cifre esposte, l'istituzione di sindacati padronali, il cui scopo però, più che quello della difesa del capitalismo contro i lavoratori, è quello di promuovere gli interessi di uno speciale ramo d'industria, onde così gli imprenditori acquistano maggior forza per sostenere la lotta, sia coi mercati esteri, sia contro produttori potenti o poco scrupolosi del loro stesso paese. Ancora, mediante l'azione dei sindacati industriali, i padroni intendono a difendere gli interessi professionali contro l'indebita ingerenza delle autorità amministrative locali. Invece, di fronte agli operai, i sindacati padronali, più che un'attitudine di lotta, assumono

---

(1) H. GLOTIN, *Étude historique sur les syndicats professionnels*. Paris, 1894, pag. 123.

(2) Vedine il testo completo in Chailley-Bert et Fontaine: *Lois sociales*. Paris, 1895, pag. 71 e segg.

(3) Vedi pure l'*Annuaire statistique de la France*, vol. XIX, 1899, pag. 211.

un'attitudine conciliativa e di protezione, la quale non solo si rivela praticamente nella scarsa frequenza e nella poca importanza degli scioperi, ma ancora e sopratutto nelle istituzioni che essi promuovono a favore degli operai, le quali, sotto il nome di *œuvres* o di *institutions patronales*, contribuiscono a mantenere l'accordo fra padroni e operai e rappresentano, secondo alcuni, il mezzo più efficace per la soluzione del problema industriale (1). Esse intendono a migliorare la condizione degli operai, mediante l'istituzione di casse di mutuo soccorso, di fondi di beneficenza, di scuole, di biblioteche, ecc., i quali tutti sono, evidentemente, altrettanti mezzi per rendere gli operai più sottomessi ai padroni, e quindi per mantenere più facilmente il buon accordo fra le due parti.

Una terza categoria di sindacati professionali è costituita da quelli *misti* di padroni e operai, dei quali, per le molte evidenti difficoltà inerenti alla loro costituzione, lo sviluppo, come vedemmo dalle cifre citate, non fu molto notevole. Queste istituzioni, delle quali non si ha riscontro negli altri paesi, sarebbero senza dubbio, ove riuscissero ad estendersi, organi molto efficaci di pacificazione industriale, e costituirebbero un notevole passo verso quell'*associazione mista*, alla quale sembra tendere, come a supremo ideale di organizzazione produttiva, l'attuale civiltà economica.

È da notare che i sindacati professionali misti vengono per lo più promossi dal partito cattolico, e forse questo carattere confessionale, che sovrasta all'economico, costituisce una delle cause principali che tolgono loro l'importanza che altrimenti potrebbero assumere.

Notiamo finalmente, che, per l'articolo 5 della legge 21 marzo 1884, i sindacati professionali regolarmente costituiti possono associarsi fra loro in *unioni* o *federazioni* allo scopo di studiare e di difendere i propri interessi. Tali unioni sono ora abbastanza numerose: esse non hanno però personalità giuridica (2).

---

(1) Vedi *Rapporto della Sezione* 15ª *dell'Esposizione del* 1889, citato dal DRAGE, lav. cit., pag. 920.

(2) Attualmente pende al Parlamento francese un progetto di legge sui sindacati, modificante le disposizioni della legge 1884.

Le Borse del lavoro. — Un'istituzione dovuta specialmente alla Francia e che compie alcune delle funzioni esercitate dalle *Trade Unions* inglesi e trascurate dai sindacati professionali, è quella delle *Bourses du travail*, delle quali la prima sorse a Parigi nel 1887 (1).

L'azione delle borse del lavoro può riassumersi nei seguenti capi:

1. — Servizio della mutualità, che comprende il *collocamento* degli operai, i soccorsi durante la disoccupazione, il *viatico* o sussidio di viaggio, i soccorsi in caso di accidenti.

2. — Servizio dell'insegnamento (biblioteche e ufficio d'informazioni, museo sociale, corsi professionali, corsi d'insegnamento generale).

3. — Servizio di propaganda (studi statistici ed economici preparatori), creazione di sindacati industriali, agricoli e marittimi, di società cooperative, domanda di costituzione di comitati arbitrali (*conseils de prud'hommes*).

4. — Servizio di resistenza, che si occupa del modo di organizzare gli scioperi e le casse di sciopero, e dell'agitazione contro i progetti di legge inquietanti per l'azione economica (2).

Quantunque questi scopi non siano, in fondo, molto diversi da quelli che si propongono le *Trade Unions* inglesi, pure le *Borse del lavoro* sono essenzialmente opera del partito operaio socialista e può dirsi, o poteva dirsi fino a pochi anni or sono, che esse, come sistema di concentrazione delle forze operaie, « rappresentino, almeno *in potenza*, il più cospicuo strumento per la propaganda del socialismo, che mai sia stato inventato, e certo queste istituzioni formano il punto centrale in tutte le trattazioni della questione operaia in Francia » (3).

---

(1) Vedi lo statuto di questa *Borsa* in Chailley-Bert, ecc., opera citata, pag. 26 e segg.

(2) Vedi lo studio di F. Pelloutier: « Les bourses du travail », nella *Revue politique et parlementaire*, 10 settembre 1899.

(3) Drage, op. cit., pag. 944. — Si noti però che al Congresso delle Borse del lavoro tenuto a Nantes nel 1894, si determinava la rottura totale e definitiva fra il partito socialista politico e l'organizzazione socialista *economica*, poichè le Borse si dichiararono risolute (e lo mostrarono poi coi fatti) a respingere, sotto qualunque forma

Lo sviluppo avuto dalle Borse francesi si vede dai seguenti dati: Nel 1892, quando esse tennero il primo Congresso, che diede origine alla *Federazione nazionale* delle medesime, il loro numero era di 14; nel giugno 1895 erano salite a 34, alle quali erano affigliati 606 sindacati operai. Al settimo Congresso tenuto a Rennes nel settembre del 1898, il numero di esse era di 51, comprendenti 947 sindacati (1).

3. — In Germania l'istituzione di associazioni operaie sul tipo delle *Trade Unions* inglesi è relativamente recente; e per ciò e per altre cause, esse rimangono, sia per diffusione, sia per importanza per la classe operaia, molto al di sotto di quelle. Del resto, le forme e gli scopi che l'organizzazione operaia ha assunto in Germania sono molto varii, onde ne riesce difficile una esatta e chiara classificazione. Possiamo però distinguere le associazioni operaie della Germania in tre gruppi principali, corrispondenti ai tre principii politico-sociali, conservatore, liberale e socialista. All'azione del primo, propugnato dai difensori della forma politica più autoritaria e dai seguaci delle teorie della Chiesa, corrisponde anzitutto il risorgere, in Germania, delle corporazioni d'arti e mestieri nella loro rigida forma medioevale; all'influenza del partito liberale devesi invece la fondazione delle unioni artigiane sul modello inglese, mentre infine l'elemento socialista e rivoluzionario ha costituito altre associazioni con scopi più spiccati di resistenza e di lotta e con indirizzo politico-sociale di classe (2).

Le associazioni della prima specie, come quelle che contrastano collo spirito e coi bisogni del tempo, non hanno però, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici, molta importanza e sono più che altro organizzazioni di carattere tecnico industriale, invece quasi tutta l'attività di organizzazione degli operai si rivolge alla costituzione di unioni delle altre due forme, delle quali la prima comprende quelle associazioni note sotto il nome di *Gewerkvereine* (unioni di mestieri), mentre alla

---

si rivelasse, l'ingerenza, nella loro amministrazione, delle autorità governative e comunali.

(1) Vedi Pelloutier, loco citato.

(2) Vedi Drage, *La questione operaia in Germania*, pag. 527.

seconda appartengono principalmente le *Gewerkschaften* (associazioni operaie).

Diamo alcuni cenni relativamente ad ognuna di queste forme di organizzazione.

Le associazioni informate al tipo delle *Trade Unions* furono promosse dal dottor Max Hirsch e da F. Dunker, i quali riescirono a fondarne alcune nel 1869: da allora il loro numero andò sempre aumentando, malgrado l'opposizione che ad esse mossero le unioni operaie a indirizzo socialista democratico: anzi, mentre queste, colpite dalla legge speciale del 1878, dovettero sciogliersi, quelle ottennero il riconoscimento legale dei loro fondi di beneficenza, ciò che contribuì a renderle più grandi e più solide. Tali associazioni differiscono dalle *Trade Unions* in quanto le condizioni di ammissione non furono fin da principio così rigorose come in quelle, poichè, fin dalla loro fondazione, esse accolsero anche gli operai non istruiti con piena eguaglianza di diritti rispetto agli altri, sancendo così un principio di umanità e di giustizia (1). Ma, anche nell'organizzazione, esse si differenziano da quelle, poichè mancano della centralizzazione delle unioni locali di un dato mestiere in un'unione nazionale avente un organo dirigente proprio, e le singole filiali hanno molta indipendenza amministrativa. Tutte però sono rappresentate nel *Consiglio centrale dell'associazione delle unioni artigiane della Germania.* Un'altra differenza dalle *Trade Unions* inglesi, che solo poco fa fu colmata, è, che appena un piccolo numero di esse davano sussidi agli operai senza lavoro (ora il sussidio è generalmente accordato, in seguito a deliberazione del Congresso di Danzica del 1895), limitandosi a dare aiuti in casi di malattie, e in generale esse erano e sono accusate di curare troppo l'educazione generale dei loro membri, in luogo di procurar loro le migliori condizioni di lavoro, ciò che contribuisce ad avvantaggiare le associazioni operaie socialiste (2). Il dottor Hirsch divide in due categorie le loro funzioni principali, e le chiama: *funzioni militanti* e *funzioni promotrici.* Nelle prime si comprendono quelle intese ad opporsi alle sopraffazioni degli imprenditori, sia mediante lo scio-

(1) M. Hirsch, lav. cit., fasc. 25 maggio 1895.

(2) Drage, lav. cit., pag. 535.

pero o per mezzo della creazione di uffici permanenti di arbitrato. Finora esse hanno cooperato a rendere gli scioperi rarissimi e hanno molto efficacemente contribuito ad ottenere concessioni dagli imprenditori con mezzi pacifici. Quanto alla seconda categoria di funzioni, esse intendono ad aiutare ed elevare gli operai non solo materialmente, ma anche intellettualmente e moralmente, mediante l'apertura di scuole, di biblioteche, la pubblicazione e distribuzione gratuita di libri e opuscoli e giornali, nonchè promuovendo trattenimenti famigliari, gite d'istruzione, ecc. (1).

La statistica delle unioni artigiane sistema Hirsch-Dunker mostra che al 30 aprile 1898 le unioni locali erano 1673 con 81,150 membri (2).

Accenniamo ora alle origini e al funzionamento delle *Gewerkschaften*, le quali, come dicemmo, sono organi del partito socialista democratico. La prima di esse può considerarsi essere stata l'*Associazione generale dei lavoratori tedeschi*, fondata da Lassalle nel 1863, la quale non avendo potuto raggiungere pienamente il suo scopo, si diede opera, nel 1868, specialmente per merito dello Schweitzer, a promuovere associazioni operaie per singoli mestieri. Ma il tentativo non ebbe risultato molto lusinghiero, e solo questo divenne degno di nota quando nuovo vigore gli fu impresso da un'alleanza coi seguaci di Carlo Marx, i quali, già dal Congresso di Eisenach del 1869, avevano decretato la costituzione di associazioni operaie. Così il movimento procedette unito, e quando le associazioni, smesso il carattere aperto e violento di lotta contro il capitalismo, assunsero un indirizzo più moderato e più pratico, pur tenendo sempre in mira l'ideale socialistico, il loro successo andò affermandosi, sì che nel 1878 il numero delle associazioni generali era di 29, quello delle filiali di 1300 e i soci 58,000 (3). Ma venne allora la legge eccezionale, che proibiva « tutte le società che tendono a sovvertire gli ordini esistenti, politici o sociali, coi principii democratici, socialisti o comunisti ». Essa recò un colpo terribile all'organizzazione operaia,

---

(1) M. Hirsch, lav. cit.

(2) Vedi lo studio di W. Kulemann, « Gewerkvereine in Deutschland » nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. xv, 1900.

(3) Drage, op. cit., pag. 543.

e molte delle associazioni dovettero sciogliersi. Però il principio non fu abbandonato, e, passato il primo periodo di scompiglio, si ricostituirono sotto forma di *Unioni locali di mestieri* (*Fachvereine*), le quali, malgrado bandissero dai loro statuti ogni scopo di propaganda politico-sociale, riescirono egualmente a mantenere unito e attivo il movimento socialista operaio. A ciò contribuì la costituzione di un Comitato centrale, destinato a tener desta un'agitazione nei mestieri e nei distretti non ancora organizzati, incaricato di elaborare un metodo uniforme per raccogliere dati statistici, di pubblicare statistiche periodiche degli scioperi e di stabilire possibilmente relazioni internazionali. Il numero dei soci delle *Gewerkschaften* alla fine del 1892 era, per 37 associazioni, di 244.934 (1). Da allora, in causa specialmente della confusione fra gli scopi economici di tali associazioni e quelli politici, il loro sviluppo subì un regresso, ma poi ripresero e nel 1898 si contavano 59 associazioni centrali con 6756 sedi locali e 491.955 soci (2).

Oltre a queste due forme principali di organizzazione operaia in Germania, sono ancora da notare le associazioni operaie promosse dal partito cattolico e protestante, in relazione ai principii dei quali abbiamo fatto cenno nel § 7; esse datano dal tempo della rivoluzione francese, quando, sotto gli auspicii della Chiesa cattolica, furono fondate società segrete e società cooperative di consumo. Ma l'attività sociale della Chiesa cattolica fu maggiormente estesa dopo la metà del secolo: e specialmente nel periodo dal 1860 al 1880. Però, data la loro origine e il fondamento religioso sul quale erano costituite, tali associazioni non possono, a rigore, comprendersi fra le società di resistenza. Ma recentemente, per opera del partito cattolico e del protestante, furono costituite, nel seno di quelle associazioni, delle speciali *sezioni*, collo scopo di proteggere anche gli interessi dei loro membri contro i capitalisti imprenditori, pure mediante lo sciopero. La prima di tali associazioni fu fondata il 28 ottobre 1894 in Essen, e comprendeva i minatori del distretto di Dortmund,

---

(1) M. Hirsch, loc. cit.; Drage, loc. cit., pag. 545.

(2) Vedi Frankenstein, op. cit., parte ii, § 2. e il citato articolo di Kulemann.

collo scopo di elevare moralmente e socialmente i propri soci con una azione ispirata alla fede cristiana e svolta nei limiti della legge, come pure di promuovere e mantenere rapporti di pacifico accordo fra i padroni e gli operai. Tale associazione aveva, al 1° aprile 1900, 23,000 soci. Successivamente ne furono fondate altre, e poichè, contemporaneamente a queste unioni, promosse essenzialmente dai cattolici, anche il partito protestante iniziò una propaganda che riescì alla costituzione di numerose associazioni, al 1° aprile 1900 le unioni cristiane comprendevano complessivamente 167,000 soci. Esse tennero, nel maggio 1899, il primo Congresso, nel quale i due partiti si accordarono in un'azione comune (1).

Quanto alle coalizioni di imprenditori in Germania, anche trascurando di considerare le *associazioni industriali* (*Berufsgenossenschaften*), istituite in base alla legge del luglio 1884 sull'assicurazione obbligatoria, le quali servono di mutua assicurazione pel pagamento delle indennità agli operai colpiti da infortuni, e hanno pure lo scopo di emanare regolamenti intorno alla protezione del macchinario e all'adozione di mezzi preventivi degli infortuni, nonchè di provvedere all'istituzione di uffici d'arbitrato, esistono, come in Inghiltera, coalizioni di industriali, per la protezione dei loro interessi e la difesa contro gli scioperi. La più antica e più importante è quella dei proprietari di tipografie; segue quella degli imprenditori delle industrie meccaniche, ecc., ma in generale sono rari i casi nei quali esse abbiano ad entrare in azione contro gli operai, avendo questi cura di non ricorrere se non eccezionalmente allo sciopero (2).

4. — In Austria, anche per quanto riguarda l'organizzazione operaia, le differenze e le lotte di nazionalità costituiscono una causa che ne ritarda il progresso; inoltre una libera espansione delle associazioni dei lavoratori è ostacolata dalle disposizioni restrittive riguardanti le società politiche, che spesso vengono ad esse applicate. La libertà di coalizione fu concessa in Austria, come vedemmo, nel 1870; uno sprone all'organizzazione operaia fu dato dalla legge che completava e modificava il codice industriale del 15 marzo 1883, per la quale, rendendo obbliga-

(1) Vedi l'articolo citato di Kulemann.
(2) Drage, op. cit., pagg. 534-535.

toria la riunione in consorzi degli esercenti la piccola industria, si porgeva occasione agli operai di organizzarsi per la protezione dei loro interessi; il Congresso delle associazioni operaie tenuto nel 1890, riconobbe l'efficacia e raccomandò l'esplicazione di un'azione a tale scopo nel seno dei consorzi promossi dallo Stato. Così, l'attitudine passiva che avevano adottato gli operai minatori di fronte alla costituzione dei consorzi per l'industria mineraria fu ora abbandonata, decidendosi che essi procureranno di organizzarsi per modo da salvaguardare i loro interessi.

Quanto al principio del movimento generale di organizzazione operaia, esso data dal 1860, ma, dopo concessa la libertà di coalizione, esso prese rapido sviluppo, sì che nel 1874 c'erano già a Vienna buon numero di associazioni; dopo il 1880, grazie alla partecipazione al movimento del dottor Adler, questo si allargò e prese maggiore intensità, finchè nel 1890, come conseguenza dei frequenti e grandiosi scioperi del 1889, si fondarono, o si decise di fondare, associazioni per una grande quantità di industrie. Il Congresso del partito socialista del giugno 1891 si occupò pure della loro diffusione, tantochè esse poterono tenere un primo Congresso speciale nel 1893, un secondo nel 1896, mentre il terzo è annunciato per quest'anno.

Quanto al risultato ottenuto dalle associazioni operaie in Austria, notiamo che nel 1896 i loro soci ammontavano a circa 100,000 (1).

5. — Negli Stati Uniti d'America, le unioni artigiane hanno assunto un'importanza veramente cospicua, ma la loro origine può dirsi recente, poichè, se pur ne esistevano fin dal principio del secolo, esse conservarono, fino verso il 1850, un carattere locale, limitato altresì a qualche mestiere o industria speciale. Non fu che in seguito all'agitazione provocata dalla guerra civile e alla abolizione della schiavitù, che il movimento di organizzazione, sia economico che politico, del lavoro, ricevette un impulso vigoroso. Le unioni operaie degli Stati Uniti, pur essendo fondate sugli stessi principii delle *Trade Unions*, assumono spesso nella pratica un contegno più ardito e più violento, onde, specialmente negli scioperi, l'uso dei *picchetti* e delle intimidazioni gravi è molto

---

(1) Vedi lo studio di H. Heckner: « Gewerkvereine in Oesterreich », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. xv, 1900.

frequente. Il rapporto del *Select Committee of investigation* costituito nel 1886, riferiva molti esempi di attentati contro treni, di violenze usate agli operai non scioperanti, di lettere minatorie, di assalti, da parte di turbe armate, ai cantieri dove gli operai stavano lavorando, ecc. (1).

Fra le associazioni di resistenza, la più nota, e fino a pochi anni or sono la più importante, era senza dubbio l'*Ordine dei cavalieri del lavoro*, fondato nel 1869, e che dapprima si limitava ai lavoranti sarti, e quindi andò estendendosi ad altri mestieri. La organizzazione e il funzionamento dell' *Ordine* rimasero fino al 1881 avvolti nel mistero, e solo da quell'anno data la pubblicità dei suoi scopi, che si compendiano nella protezione del lavoro in generale, e specialmente nel richiedere la giornata di lavoro di otto ore, ecc.

L'anno 1886 segnò il massimo di espansione per l'*Ordine*, il quale riescì a comprendere circa 500,000 membri. Da allora il suo incremento si arrestò, causa dissensi interni e il sospetto che esso partecipasse a lotte politiche e che alcuni suoi membri fossero affigliati all'anarchia. Nel 1894 esso contava 205,000 soci. Attualmente la più importante associazione è la *Federazione americana del lavoro*, che comprendeva, nel 1898, 67 associazioni nazionali e internazionali con 10,500 unioni locali. Vengono poi numerose altre associazioni, di carattere nazionale e internazionale, che hanno vita indipendente o sono riunite in gruppi fra loro. Complessivamente, nell'estate del 1899 il numero delle associazioni esistenti agli Stati Uniti era di 84, e la cifra dei soci ascendeva a circa 1,400,000.

In generale, l'organizzazione operaia agli Stati Uniti si mantiene nel campo delle riforme economiche, e le associazioni con programma apertamente socialista o anarchico sono poche e di scarsa influenza (2).

6. — Quanto al movimento operaio in Italia, bisogna limitarsi a considerare il periodo successivo all'unificazione politica

---

(1) Drage, *La questione operaia negli Stati Uniti d'America*, pag. 763.

(2) Vedi A. Sartorius v. Waltershausen: « Gewerkvereine in der Vereinigten Staaten von America », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. xv, 1900.

della penisola, poichè soltanto da allora data quello sviluppo delle industrie, che solo può conferire alla questione operaia il carattere ch'essa presenta attualmente negli Stati più progrediti. E oggi ancora, malgrado che, in alcuni grandi centri industriali, il movimento operaio abbia assunto un'importanza e un indirizzo eguali a quelli che si riscontrano negli altri paesi più progrediti, pur tuttavia un'organizzazione generale degli operai italiani, paragonabile a quella rappresentata dalle *Trade Unions* inglesi, manca completamente. Ciò deve ascriversi al fatto, che l'unità politica della penisola, la quale parve riunire in una sola famiglia il popolo italiano, non valse a togliere molte differenze etniche e storiche fra le varie regioni, onde spesso si incontra che « una provincia sia quasi d'un secolo più indietro d'un'altra » (1).

In generale i lavoratori italiani, essendo, sia dall'aspetto economico, che da quello intellettuale e morale, in condizioni molto inferiori in confronto ai lavoratori degli altri paesi più civili, il movimento da essi iniziato, anzichè essere diretto esclusivamente al miglioramento della loro sorte, indipendentemente da ogni scopo politico, viene sfruttato dai varii partiti e specialmente dal socialismo, ciò che, mettendoli in lotta aperta col Governo, ostacola il raggiungimento degli scopi anche più moderati e più giusti. Inoltre gli scopi di protezione e di difesa degli interessi dei lavoratori di fronte agli imprenditori, sono spesso confusi e nascosti da intenti di mutuo soccorso, di cooperazione, ecc., ecc., onde può ben dirsi che in Italia l'organizzazione del lavoro si trova ancora in uno stato di transizione (2). Per ciò è difficile poter conoscere con sicurezza quale sia il numero delle associazioni intese alla protezione del lavoro; secondo il Bodio, fino al 1892 esse avevano scarsa importanza, quantunque avessero tendenza ad aumentare in numero ed influenza. In generale possiamo distinguere le associazioni che hanno per scopo la resistenza in due gruppi, dei quali il primo è ispirato ai principii politico-sociali mazziniani, compendiati nel così detto *patto di Roma*, mentre il secondo segue i principii e si confonde col

---

(1) Partito dei lavoratori italiani. *Rapporto al Congresso internazionale di Zurigo del* 1893, pag. 15.

(2) Drage, *La questione operaia in Italia*, vol. cit., pag. 248.

movimento del partito socialista. Il primo gruppo fu iniziato colla costituzione della *Fratellanza artigiana*, avvenuta a Firenze nel 1861, la quale doveva stringere in un sol fascio tutti i lavoratori italiani. Ma per dissensi politici tosto sorti in seno ad essa, la sua espansione non uscì dai confini della Toscana, cosicchè non conservò importanza che la sezione fiorentina, la quale contava, nel 1893, 3000 soci. Il Congresso generale delle società operaie, tenuto a Roma nel 1871, riprese l'idea della fratellanza generale e compilò quel programma, conosciuto sotto il nome di *patto di Roma*, nel quale si affermano i diritti dell'individuo e della famiglia e il diritto di libertà in armonia col sistema sociale, e si mira al miglioramento delle condizioni materiali e intellettuali dei lavoratori per mezzo dell'associazione e della cooperazione.

Ma, mentre il numero delle società aderenti al patto di fratellanza non faceva notevoli progressi, sorgeva parallelo un movimento operaio iniziato dal partito socialista. Già nel 1885 s'era costituita in Milano una associazione col nome di *Partito operaio*, la quale, sciolta l'anno seguente come contraria alla legge e all'ordine pubblico, ricomparve nel 1889, e nel 1891 contava 120 sezioni, con circa 10,000 aderenti. Nell'agosto di quell'anno fu tenuto a Milano un Congresso di società aderenti al partito, il quale, in quell'occasione, assunse il titolo di *Partito dei lavoratori*, con programma informato ai principii del socialismo. Frattanto le società affigliate al *Patto di fratellanza* tenevano un Congresso a Palermo nel giugno del 1892, nel quale si andava manifestando una spiccata tendenza, in molte di esse, a passare nel campo socialista; tendenza che si rese più manifesta quando, due mesi dopo, fu tenuto a Genova un altro Congresso di società operaie, promosso dal *Partito dei lavoratori*, al quale erano rappresentate 192 federazioni e associazioni, comprendenti circa 1000 società distinte (1). Altro Congresso operaio fu tenuto a Cremona nel settembre dell'anno stesso, e in esso si discussero i più vitali interessi dei lavoratori, dalla quale discussione, sostenuta, fra altro, da alcuni dei principali rappresentanti del principio individualista e di quello socialista, si affermò ancora una

---

(1) Giornale *La Lotta di classe*, anno 1°, nn. 2 a 6, agosto-settembre 1892.

volta che la maggioranza dei rappresentanti degli operai era favorevole a quest'ultimo, sì che le proposte approvate a quel Congresso avevano tutte una tinta socialista (1).

Finalmente nel 1893 fu tenuto a Reggio Emilia un Congresso delle società aderenti al *Partito dei lavoratori*, e in esso l'indirizzo socialista si affermò completamente, sì che da allora il partito stesso assunse il nome di *Partito socialista dei lavoratori italiani*. Secondo le relazioni presentate a quel Congresso, e il rapporto citato, inviato dal Partito dei lavoratori al Congresso di Zurigo, il numero approssimativo delle federazioni ascendeva a non meno di 300 e quello dei soci a 200,000 (2). L'ultimo Congresso del partito, il quale ora, ricostituitosi dopo gli scioglimenti delle associazioni, avvenuti nel 1894, si intitola *Partito socialista italiano*, fu tenuto a Roma nel settembre 1900. È poi degno di nota quell'imponente movimento operaio, specialmente rurale, manifestatosi in Sicilia colla rapida diffusione dei *Fasci dei lavoratori*, i quali, alla fine del 1893, contavano circa 300,000 affigliati. Come è noto, essi furono sciolti, in seguito ai dolorosi avvenimenti che hanno funestato quell'isola, come contrari alle leggi e all'ordine pubblico.

In generale può dirsi che, per quanto riguarda gli scopi di resistenza e di protezione del lavoro, l'organizzazione operaia italiana è ancora molto imperfetta, al che contribuiscono non solo l'ignoranza e la miseria che predominano fra i lavoratori, e la diversa indole di questi secondo le regioni, in alcune delle quali prevale quasi assolutamente l'industria agricola, ma ancora e sopratutto il mancato riconoscimento giuridico delle associazioni intese a quello scopo, ciò che rende affatto precaria la loro esistenza e la loro azione e contribuisce a mantenere in esse quel carattere di lotta e di violenza che ne danneggia gli interessi.

Fra le società di resistenza sono maggiormente importanti quella dei tipografi e quella dei cappellai, delle quali la prima ha assunto il nome di *Federazione italiana dei lavoratori del libro* (3).

---

(1) Vedi U. Rabbeno, *Il movimento socialista in Italia*, pag. 16 e seguenti.

(2) Drage, *La questione operaia in Italia*, pagg. 259-60.

(3) Le varie sezioni furono sciolte nel 1898 in seguito ai fatti di maggio. Attualmente alcune sezioni si vanno ricostituendo.

Quanto alle coalizioni permanenti fra industriali, fino al 1878 non ne esisteva alcuna, e i padroni formavano di caso in caso delle leghe temporanee per mettersi in grado di resistere a qualche sciopero, leghe che si scioglievano col cessare delle cause che le avevano fatte sorgere. Oggi ancora può dirsi che organizzazioni intese allo scopo specifico di difesa contro le pretese degli operai non ne esistano, mentre invece quello scopo è assunto, quando se ne presenti l'occasione, da altre organizzazioni che intendono normalmente a proteggere gli interessi delle industrie. Sono notevoli le associazioni permanenti dei padroni tipografi, con sede a Roma, e una di padroni panettieri, sedente a Milano.

Camere del lavoro. — L'agitazione per la costituzione di Camere del lavoro, a somiglianza delle *Borse* francesi, fu iniziata nel 1889, e subito andò guadagnando terreno, sì che in pochi anni tutte le città principali e molte delle secondarie ne furono dotate. Le Camere del lavoro si propongono di organizzare gli operai in sezioni secondo i varii mestieri, l'incremento dell'istruzione tecnica e generale degli operai, la formazione di Commissioni arbitrali per dirimere i conflitti fra padroni e operai, ecc. Inoltre esse agiscono come agenzie di collocamento e per procurare lavoro ai disoccupati. Da principio tali istituzioni furono accolte con favore e, poichè si limitavano alle funzioni industriali e non si occupavano di politica, ebbero aiuto materiale e morale da ogni parte. Ma, poichè lo scopo politico cominciò a farsi palese nell'azione di alcune di esse (1), nè, d'altra parte, i vantaggi che esse offrivano agli operai erano da questi sufficientemente apprezzati, la loro espansione cessò; a molte i Comuni negarono il sussidio ch'erano soliti a conferir loro, altre furono sciolte direttamente dal Governo come contrarie alle leggi e all'ordine pubblico, onde oggi la loro esistenza è debole e stentata e quindi scarsa la loro importanza (2).

---

(1) Vedi *Rapporto del Partito dei lavoratori italiani al Congresso di Zurigo*, pag. 14.

(2) Vedi W. Kulemann: « Die Gewerkvereine in Italien », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. xv, 1900.

§ 15. — La Cooperazione.

Come le associazioni di resistenza contribuiscono ad elevare la condizione degli operai, col metterli in grado di opporsi e di resistere alle sopraffazioni degli imprenditori, le associazioni cooperative intendono a rendere i lavoratori, per certi rapporti, indipendenti, mettendoli in grado di soddisfare a certi loro bisogni direttamente, eliminando gli intermediari interessati. Quanto questa forma di esplicazione dell'attività dei lavoratori sia importante per la soluzione della questione operaia, non è chi non veda. Essa preludia a quel sistema economico sociale verso il quale la società sembra tendere come al suo ultimo scopo, vale a dire la sostituzione dell'associazione al sistema del salariato. Invero, scopo della cooperazione è di affidare agli operai stessi che fanno parte della società cooperativa la direzione dell'impresa, e di lasciar loro tutti i profitti. Perciò la cooperazione implica da una parte l'abolizione dell'imprenditore, dall'altra l'abolizione del salario, rendendo gli operai impiegati di sè stessi (*self-employed*) (1). Ciò è a dirsi specialmente per quanto riguarda la cooperazione di produzione, mentre per le altre forme (di consumo, di credito, ecc.), il vantaggio per gli operai consiste nella eliminazione dell'intermediario e quindi nel guadagno della somma che altrimenti andrebbe a profitto di quello.

In generale quanto maggiore è la diffusione del principio cooperativo in uno Stato, quanto più cospicuo il numero delle società cooperative, specialmente di quelle di produzione, in esso esistenti, tanto più le condizioni economiche e intellettuali della classe operaia dimostreranno di essere elevate, onde noi possiamo avere, studiando lo sviluppo di quelle, un'idea del progresso raggiunto dai lavoratori dei varii paesi.

Diamo ora una rapida occhiata alle applicazioni che il principio della cooperazione ha avuto nei principali Stati.

---

(1) Vedi D. F. Schloss, *Metodi di rimunerazione industriale*, cap. xxiv, « Della cooperazione industriale », *Biblioteca dell'economista*, serie 4ª, vol. v.

1. — Viene prima, qui pure, l'Inghilterra, dove la materia è attualmente regolata dalla legge 12 settembre 1893. La fondazione di società cooperative fu iniziata, a prescindere dalle botteghe e dai molini istituiti a cominciare dal secolo scorso, e dalle associazioni fondate essenzialmente come mezzo di propaganda socialista (1), coll'esempio famoso dei *probi pionieri* di Rochdale, e da allora andò estendendosi senza interruzione, sì che oggi il principio cooperativo ha messo radici in tutto il suolo del Regno Unito, ed è attuato in tutte le forme, in ogni ramo di attività economica. Nel 1881 il numero delle società operaie cooperative esistenti era di 997, quello degli azionisti di 559,913, mentre il loro capitale ammontava a lire sterline 7,173,862, l'importo delle vendite a lire sterline 1,587,098; nel 1898 le società erano aumentate a 1893, gli azionisti a 1,593,279, le vendite a sterline 63,399,842. La proporzione dei soci alla popolazione totale, che era nel 1881 di 1.6 %, salì nel 1898 a 4 % (2).

Se da questo sguardo complessivo noi scendiamo ad esaminare lo sviluppo assunto dalle varie forme di cooperazione, troviamo che le cifre esposte riguardano, quasi nella totalità, le società cooperative di consumo (951 nel 1881, e 1513 nel 1898) mentre il rimanente è rappresentato, in generale, da società di produzione. Si spiega facilmente la differenza, quando si pensi alla maggiore difficoltà che la fondazione di queste presenta, dovendo in esse gli operai recare non solo i capitali, ma tutte le qualità intellettuali e morali possedute dagli imprenditori, e dovendo esporsi a subire delle perdite, talora per essi affatto rovinose. Il movimento delle società cooperative di produzione dal 1884 al 1898 è rappresentato dalle cifre seguenti: 1884, numero delle società 24, ammontare delle vendite sterline 216,828; 1898, rispettivamente 242 e 1,916,527. Il maggior numero è dato dalle industrie tessili, quindi da quella della calzoleria, ecc. (3). Esistono inoltre molte imprese di produzione esercitate dalle società cooperative di consumo al minuto; esse erano 613 nel 1898, impieganti

---

(1) Vedi un'esposizione di questi precedenti nello studio di Hans Crüger: « Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften », nel *Handw. der Staatsw.*, vol. x-xi, 1899.

(2) *Sixth annual Abstract*, ecc., citato, pag. 25.

(3) Vedi la tabella dimostrativa riportata da Jannaccone, op. cit., pagg. 478-479 e il *Sixth Abstract* cit., pag. xxiii.

12,008 operai e producenti merci per un valore di lire sterline 3,683,529 (1). Si noti però che, nella maggior parte, le cosidette società cooperative non rappresentano l'attuazione pura del principio, poichè in molte di esse gli operai, pur partecipando agli utili e alla direzione dell'impresa, non hanno nè l'assoluto godimento dei primi, nè l'assoluta responsabilità delle altre, mentre in altre non conservano che il solo diritto di partecipazione ai profitti. Per cui le società che più si accostano al puro tipo cooperativo sono assai poche. Il movimento cooperativo di produzione fa capo all'*Unione cooperativa*, che intende specialmente alla costituzione ed all'organizzazione delle singole società, ed alla diffusione del principio della cooperazione.

Quanto alle altre forme di società di cooperazione (di credito, di costruzione) esse in generale riuniscono azionisti che non sono tutti nè in maggioranza operai, e perciò non hanno molta importanza dal nostro punto di vista, quantunque, per es., le Società di costruzione fossero, nel 1896, in numero di 3072 (2).

2. — In Francia il movimento cooperativo ebbe principio dopo la rivoluzione del 1848, per l'influenza dei pensatori e scrittori comunisti ed ebbe specialmente di mira la fondazione di società di produzione. L'Assemblea Nazionale accordò un credito di tre milioni di lire, colle quali si fecero prestiti alle società cooperative di produzione. Fino a che durò la repubblica, alcune società raggiunsero una relativa importanza, benchè, in generale, l'esito sperato dai fautori della cooperazione non fosse stato ottenuto. Ma l'avvento dell'impero frenò lo sviluppo della cooperazione, poichè la legge 25 marzo 1852 abolì tutte le società operaie, perseguitandone i capi. La cooperazione ebbe nuova occasione di risorgere, grazie alla legge del luglio 1865 sulle società anonime, quantunque il movimento fosse guardato con diffidenza dalle autorità. In generale può dirsi che la odierna cooperazione in Francia sia basata su questa legge (3). Quanto alle società di credito agricolo, sono regolate dalla legge 5 novembre 1894.

---

(1) *Sixth Abstract*, ecc., pagg. 31 e 34-35.

(2) Vedi l'articolo di Hans Crüger, « Baugenossenschaften », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. v-vi, 1899.

(3) Drage, *La questione operaia in Francia*, pag. 1077. Vedi il testo della legge, colle modificazioni 1° agosto 1893 in Chailley Bert et A. Fontaine, op. cit., pagg. 82 e seg.

È notevole il fatto che, malgrado che il movimento cooperativo debba le sue origini a uomini come Fourier e Bucher, esso è ora in generale staccato dalle frazioni accentuate socialiste e comuniste, ed è rinnegato con violenza dai caporioni estremi della Borsa del lavoro. Comunque, è certo che il movimento cooperativo subisce in Francia l'influenza delle lotte politiche sociali, per cui esso è soggetto a molte oscillazioni, e manca di quella serietà e unità d'indirizzo e di intenti che distingue quello di altri paesi (1).

Perciò sopratutto, la diffusione del sistema della cooperazione non è invero molto cospicua, e, specialmente per quanto riguarda la cooperazione produttiva, malgrado che la Francia sia il paese *classico* della partecipazione ai profitti, le società cooperative di produzione erano nel 1897 soltanto 183 (2). È da ricordare fra esse, in particolar modo, quella nota col nome di *Familisterio di Guisa*, la cui storia è del resto ben conosciuta.

Le società di consumo sono invece abbastanza sviluppate e l'*Almanach de la coopération française* per il 1897 ne enumerava 1199, molte delle quali erano panatterie. Esse sono riunite in alcune *Unioni*, delle quali l'*Unione cooperativa delle società francesi di consumo* comprendeva nel 1897 più di 400 società (3).

Invece hanno avuto sinora sviluppo insignificante le associazioni cooperative di costruzione.

Quanto alle cooperative di credito, malgrado la propaganda attiva fatta in favore delle Banche popolari a sistema italiano, il loro sviluppo è stato scarso, e più invece hanno attitudine a diffondersi le istituzioni di credito agricolo. In totale le Banche popolari, fondate sul sistema Schulze-Delitsch, erano nel 1897 solo 12, mentre invece nel 1898 le casse sistema Reiffeisen erano 704 (4).

3. — Il movimento cooperativo in Germania, cominciato più tardi che in Inghilterra e in Francia, ha questo di notevole: che mentre nel primo paese si cominciò colla fondazione di società

---

(1) Vedi l'articolo citato di Hans Crüger.

(2) Id., id.

(3) *Almanach de la coopération française*, anno v, pag. 107.

(4) Vedi lo studio di G. Marchet, « Darlehnskassenvereine », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. ix-x, 1899.

cooperative di consumo, e nel secondo si fondarono dapprima associazioni di produzione fra artigiani e contadini, in Germania invece il primo tentativo sorse dal desiderio della classe operaia di sollevarsi dal disagio in cui si trovava per la concorrenza delle fabbriche, ottenendo il credito e la materia prima necessaria per il lavoro, a prezzi più bassi (1). Le prime vere cooperative di credito furono fondate verso il 1850 dallo Schulze-Delitsch, il quale pure costituì la prima società cooperativa per l'acquisto della materia prima. Ma mentre questa, e in genere la cooperazione produttiva, non trovò largo sviluppo, invece le associazioni di credito andarono ognora aumentando in numero ed importanza, malgrado, o forse grazie all'opposizione che da principio esse trovarono da parte dei varii Governi, i quali temevano in esse un'agitazione politica, e alle lotte sostenute contro la concorrenza e la propaganda avversa delle società di credito, istituite, dopo il 1860, dal partito clericale. Attualmente le associazioni cooperative sono rette dalla legge 1° maggio 1889 (2), che stabilisce che ognuna di esse deve essere registrata e avere non meno di 17 soci. Quelle fondate dallo Schulze vennero riunite in un'*Associazione generale delle società cooperative tedesche*, comprendente nella sua sfera tutte le forme di cooperazione; essa abbracciava, nel 1898, 1542 società, delle quali 938 di credito, 522 di consumo, 34 di costruzione e 50 società di altre specie. Viene poi l'*Unione generale delle cooperative rurali dell'impero tedesco*, la quale al 1° luglio 1898 comprendeva 6107 associazioni, delle quali 3729 di credito, 1258 consorzi agrari di acquisto e di vendita, 896 latterie sociali. Così pure le banche rurali, fondate dal Reiffeisen, sono riunite in una *Federazione generale delle cooperative rurali della Germania*, comprendente 1865 sodalizi. Vi sono poi molte altre federazioni minori.

In generale, il numero complessivo delle società cooperative esistenti in Germania al 31 marzo 1899 era di 16,912, così ri-

---

(1) DRAGE, *La questione operaia in Germania*, pag. 649.

(2) Alcune modificazioni, riguardanti le società di produzione e di consumo, furono recate colla legge 12 agosto 1896; vedi il testo completo della prima legge nell'*Annuaire de législation étrangère*, vol. XIX (1889), pag. 167 e seg., per la legge 12 agosto 1896 vedi lo stesso *Annuaire*, vol. XXVI, pagg. 139 e seg.

partite: società di credito 10,850; società per l'acquisto di materie prime 1275; cooperative di lavoro 193; società per la vendita di prodotti 516; società di produzione 2210; di consumo 1373; di costruzione 224; d'altra specie 271. Complessivamente tali società comprendevano più di 1,500,000 soci (1).

4. — In Austria le prime società cooperative ebbero origine verso il 1850, sotto forma di società di prestito, che fungevano pure da associazioni di risparmio. Sotto l'influenza e l'esempio delle istituzioni fondate da Schulze-Delitsch in Germania, esse ebbero notevole sviluppo, avvicinandosi, nell'organizzazione, a quel tipo, ma poi subirono una crisi, specialmente causa l'indipendenza e spesso l'inimicizia sorta fra tali istituzioni secondo la nazionalità (austriaca, ungherese, boema, ecc.), riflettendo in ciò le lotte politiche sorte nel seno dell'impero.

A queste cause e alle frequenti crisi commerciali devesi pure la difficoltà di espansione che venne a frenare lo sviluppo di tutte le altre forme di cooperazione operaia, le quali pure verso il 1860 avevano preso un certo sviluppo. Così, le due unioni fondate nel 1869 fra molte società, e concentratesi poi nel 1874 in una sola, hanno sempre escluso dal loro seno, malgrado i tentativi fatti, le società composte di membri di nazionalità non austriaca. Recentemente, grazie anche a una diretta azione ufficiale, hanno assunto notevole sviluppo le società fra artigiani per l'acquisto delle materie prime e i magazzini cooperativi, come pure le casse agricole di prestito, sistema Reiffeisen. Prescindendo da queste, nel 1898 esisteva: una Unione generale delle società cooperative tedesche con sede a Vienna, comprendente 316 società (131 di credito, 143 di consumo, 43 fra di produzione, di acquisto di materie prime, di costruzione, ecc.); una Unione delle società di credito della Boemia, Moravia e Slesia, con sede a Praga, con circa 800 associazioni; una Unione delle cooperative austriache sedente a Vienna, comprendente circa 50 società di consumo. La legge che ancora regola la materia delle associazioni in Austria è, malgrado la revisione progettata, quella del 9 aprile 1873.

In Ungheria vige, in argomento, una legge speciale (2).

---

(1) Vedi il *Jahrbuch des allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe beruhenden deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften*, Berlino, 1898, e il citato articolo di H. Crüger nell'*H. d. St.*

(2) Vedi il citato articolo di H. Crüger.

5. — Negli Stati Uniti d'America il principio cooperativo ha trovato larga applicazione, quantunque esso non abbia raggiunto l'espansione ottenuta in Inghilterra, mentre vi è invece applicato su larga scala il sistema della partecipazione ai profitti. Le prime società cooperative di produzione erano fondate sul principio di pagare dividendi soltanto agli azionisti, e la mercede ordinaria al lavoro, per cui, in fondo, non erano che società anonime che ammettevano nel loro seno operai e li incoraggiavano a diventare azionisti, frazionando il capitale in molte piccole azioni. Di esse, parecchie esistono e prosperano ancora, specialmente nell'industria della calzoleria, nello Stato di Massachussetts. Fra le imprese condotte secondo il vero sistema cooperativo, ebbero maggior successo quelle organizzate fra i bottai di Minneapolis; sono pure importanti le cooperative minerarie del Missouri e dell'Illinois, così quelle fra i fabbricanti di mobili, fra i carpentieri, ecc., ecc. In generale le società nelle quali, oltre che alle azioni si dà un dividendo al lavoro, sono quelle patrocinate dai *Cavalieri del lavoro*, e hanno fatto quasi tutte buona prova (1).

La cooperazione di consumo non è molto sviluppata, e ciò devesi, secondo il parere dell'Ufficio del lavoro della Pennsylvania, in parte al fatto che la classe operaia americana sente meno il bisogno di una tale organizzazione, in parte alla cattiva amministrazione che molte società hanno avuto (2). Invero, molti magazzini cooperativi fallirono presto ed ora solo alcuni di essi sopravvivono. Così pure quasi tutti quelli istituiti dall'*Ordine dei sovrani dell'industria*, quantunque fondati sul sistema di Rochdale, ebbero la stessa sorte, per essersi lasciati indurre a far credito in tempi tristi e di crisi. Quelli però che resistettero fanno attualmente prosperi affari. Esistono pure alcune cooperative di consumo funzionanti assai bene, fondate dai *Cavalieri del lavoro* (3).

Finalmente speciale importanza hanno per gli Stati Uniti, dove sono molto tristi le condizioni di abitazione delle classi

---

(1) BEMIS, *History of cooperation in the United States;* DRAGE, *La questione operaia negli Stati Uniti*, pagg. 860-864.

(2) DRAGE, op. cit., pagg. 858-59.

(3) Vedi lo studio citato di H. CRÜGER.

povere, le società cooperative edilizie (*cooperative building associations; building and loan associations*) le quali compiono insieme le funzioni di prestito e di mutua assicurazione, sostituendo in qualche modo le società di mutuo soccorso. Invero, le cooperative edilizie sono in realtà casse cooperative di risparmio e di credito, che fanno prestiti ai propri soci ed azionisti, offrendo loro così il mezzo di acquistare o di fabbricare case (1). Nel 1893 esistevano 5928 di tali società, con un patrimonio di 450 milioni di dollari; di esse 5598 erano soltanto *locali*, mentre 240 erano *nazionali*, cioè estendevano la loro azione fuori della regione e anche dello Stato dove avevano la sede. Dai rapporti di 4444 associazioni risulta, che, fino al 1893, i soci di esse avevano costruito 314,755 case di abitazione e 28,459 altri edifici (2).

6. — La cooperazione in Italia. Anche per le società cooperative, come per quelle di resistenza, può dirsi che fossero ignote prima della costituzione del regno. Invero pochissime risalgono oltre il 1866, e il movimento non acquistò importanza se non dopo il 1870 (3). Da allora il loro numero andò sempre aumentando ed esse si estesero a tutte le regioni d'Italia; alla fine del 1895 erano giunte complessivamente a 1944 (escluse le casse rurali), con un capitale *versato* di L. 109,640,329 (4). Nel 1886 fu tenuto a Milano il primo congresso dei cooperatori, il secondo, pure a Milano, nel 1887, in seguito al quale fu costituita la federazione delle società cooperative italiane, e fu fondato il giornale: *La cooperazione italiana.* Altri congressi furono tenuti successivamente in altre città, l'ultimo dei quali a Como nel 1899.

Fra le varie forme di cooperazione, quella che presenta maggiore interesse per il nostro paese, avendo costituito un tipo speciale di associazioni, è senza dubbio la cooperazione di credito. Già dal 1858, in occasione del congresso operaio di Vercelli, erasi sollevata la questione del credito operaio e nel 1860, in occasione

---

(1) Larghi cenni storici sullo sviluppo di tali associazioni e sul loro funzionamento trovansi nel rapporto statistico dello Stato di New Jersey per il 1890.

(2) *Building and loan Associations; ninth annual Report of the Commissioner of labor*, 1894.

(3) Rabbeno, *La cooperazione in Italia.* Milano, 1886, pag. 9.

(4) *Annuario statistico per il* 1898, pag. 300-301.

del congresso di Milano, erano state accettate alcune proposte dell'avvocato Boldrini, il quale sosteneva che il lavoro, accompagnato dall'onestà, era già di per sè una fonte di credito, e proponeva di fondare una banca, con capitale in parte formato da azioni, in parte da sussidi, la quale avrebbe dovuto concedere agli operai prestiti non superiori a 100 lire (1). Ma subito dopo il Luzzatti, in una serie di conferenze tenute a Milano, impugnò le idee del Boldrini, sostenendo che il lavoro e l'onestà non bastano ad ottener credito, quando non sieno accompagnati dalla previdenza e dal risparmio, e raccomandò di promuovere il credito popolare per mezzo della cooperazione e della mutualità, curando la fondazione di casse di prestiti sul tipo di quelle istituite in Germania dallo Schulzé-Delitsch, e solo differenti quanto alla responsabilità dei soci, che il Luzzatti voleva limitata alla somma rappresentata dalle azioni sottoscritte. Abbandonate le idee del Boldrini, si cominciarono a fondare delle Banche sul sistema del Luzzatti, e da allora la diffusione di esse non si arrestò mai. Da otto, quante erano nel 1866, aumentarono ininterrottamente, così che alla fine del 1898 le banche popolari e altre società cooperative di credito sommavano a 696, con un capitale versato di 103,736,000 lire (2). È però notevole il fatto, che queste istituzioni, più che di veri operai, sono in generale composte di piccoli commercianti e industriali e di piccoli agricoltori, i quali costituivano nel 1887 circa il 50 % dei soci, mentre gli operai rappresentavano circa il 10 % e i contadini il 4 %. Nel 1898 poi, fra i 381,445 soci, si contavano 21,213 grandi agricoltori e 14,985 grandi industriali e commercianti (3). Perciò deve riconoscersi che esse, malgrado abbiano dato buonissimi frutti, non raggiunsero veramente lo scopo per cui erano state istituite e rimasero un'istituzione eminentemente *borghese*; lo stesso Luzzatti ammise una volta che gli operai non avevano nè il bisogno nè l'opportunità di avvalersi del credito commerciale (4). Ma che

---

(1) Rabbeno, op. cit., pag. 10-11.

(2) Vedi il volume presentato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio all'Esposizione di Parigi 1900.

(3) *Statistica delle Banche popolari per il* 1887, pag. 11-12.

(4) Rabbeno, op. cit., pag. 24.

gli operai desiderassero il credito, è mostrato dal fatto che molte banche popolari sono state, sino ad un certo punto, trasformate o piuttosto completate, colla istituzione di altre società popolari di credito, fondate sugli stessi principii e sullo stesso modello di quelle, ma di più facile accesso agli operai, sia per l'importo delle azioni, che per le condizioni dei prestiti. Tali società, chiamate Banche o Casse operaie, casse popolari, casse di credito per operai, sono attualmente abbastanza diffuse e procedono generalmente bene.

Finalmente istituzioni cooperative di credito più recenti, che hanno assunto cospicua importanza, sono le *Casse rurali* ispirate al sistema Reiffeisen, le quali fanno prestiti a contadini e piccoli agricoltori, con capitali generalmente ottenuti a credito o in dono, richiedendo la sola garanzia personale, mentre i soci non conferiscono alcuna quota di capitale e sono tutti responsabili cumulativamente. La prima di queste casse fu fondata da Leone Wollemborg nel 1882; in seguito esse furono abilmente sfruttate dal partito cattolico, al quale attualmente si deve la loro rapida diffusione (1).

Se però la cooperazione di credito ha assunto in Italia importanza tanto notevole, grazie alla fondazione di due tipi di istituti, quali le banche popolari e casse rurali, istituti che vengono presi a modello dai cooperatori di altri paesi, il maggior sviluppo, sia per numero di società, che per l'entità del movimento degli affari, lo ottenne la cooperazione di consumo. Le prime società di consumo furono fondate dopo il 1850 e tosto si diffusero, tantochè esistevano al 31 dicembre 1895, 478 cooperative *riconosciute* (cioè che hanno adempiuto alle prescrizioni del Codice di commercio), mentre alla fine del 1893 esistevano inoltre 274 società autonome (cioè esistenti soltanto *di fatto*) e 261 *non riconosciute*, annesse a società di mutuo soccorso. In totale 1013 (2).

Bisogna però notare, anche in riguardo ad esse, che la maggior parte non è costituita da veri operai, come in Inghilterra, ma

---

(1) Vedi il nostro articolo: « Le casse rurali e il movimento cattolico » nella *Riforma sociale*, fasc. 10 luglio 1895.

(2) *Statistica delle società cooperative di consumo per il* 1895, Roma, 1897, pag. 6.

piuttosto da impiegati, militari, ecc., e che anche quelle composte da operai differiscono dal tipo inglese pure in ciò, che la maggior parte di esse, anzichè vendere le merci al prezzo corrente, onde poter distribuire un profitto in fondo all'anno, vendono al prezzo di costo, con che si giustifica l'asserzione del Rabbeno, che la cooperazione di consumo non sembra conforme nè al carattere nazionale degli italiani, nè alle condizioni economiche ed ai bisogni del popolo (1). Fra le società riconosciute, le più importanti sono l'*Unione cooperativa militare* di Roma, la quale contava nel 1898 15,325 soci, ed ebbe un movimento di vendite per quasi sei milioni di lire; la *Cooperativa fra gli impiegati* di Roma con 7401 soci e 1,600,000 lire di vendita, quindi l'*Unione cooperativa di Milano* la quale aveva, nel 1898, 5053 soci e più di cinque milioni di vendite. Fra le *non riconosciute* la principale è la *Cooperativa di consumo ferroviaria* di Torino, con 5286 soci, e 1,800,000 lire di vendite (2). Quanto alle cooperative di produzione, malgrado le difficoltà di vario genere che incontra la loro diffusione, sono riescite ad acquistare importanza, sia per numero che per capitale, e ciò devesi non solo ai progressi intellettuali e morali che hanno fatto in questi ultimi tempi le classi lavoratrici italiane, ma inoltre al fatto che nel nostro paese le piccole industrie non sono state ancora completamente assorbite dalla grande industria, onde imprese di lieve importanza possono coesistere e prosperare dappresso alla grande produzione.

In generale le società italiane presentano gli stessi caratteri di quelle delle altre nazioni: alcune cioè sono costituite sui veri principii cooperativi, altre non li seguono in tutto, altre sono cooperative soltanto di nome.

Complessivamente, alla fine del 1895 si contavano (3):

cooperative meccaniche e metallurgiche	19
» poligrafiche	26
» tessili	10
» di braccianti o muratori	368
» annesse a società di consumo	30
» varie	95

(1) Op. cit., pag. 11.

(2) *Statistica delle società cooperative di consumo*, pag. 16.

(3) *Annuario statistico per il* 1898, pag. 301.

Le più perfette sono le società industriali, le quali, a differenza di quelle fra braccianti o muratori, possono continuare sempre nel lavoro, prevenendo la domanda. In generale però il puro tipo cooperativo non è conservato e non solo avviene talora che siano gli operai stessi i quali, credendo o volendo far credere di fondare delle cooperative, diventano in realtà piccoli imprenditori, pagando i salari ai propri compagni (1), ma fu constatato che alcune società sono state formate da appaltatori, collo scopo di valersi delle agevolezze concesse dal Governo, il quale permette ad esse di assumere lavori senza fornire garanzie (2).

Esistono pure società industriali su base cooperativa fra ditte, compagnie, fabbricanti, ecc., ma esse impiegano operai che ricevono soltanto un salario, senza partecipare agli utili, onde per questi non sono cooperative. Invece hanno assunto molta importanza le società cooperative di lavoro, fra braccianti o muratori, le quali, richiedendo pochi capitali ed essendo di facile organizzazione, costituiscono il maggior trionfo del principio della cooperazione in Italia (3). Esse assumono lavori direttamente, eliminando l'appaltatore, e poi suddividono il lavoro fra squadre di soci che sono pagati a cottimo. Esse forniscono gli strumenti necessari agli operai che ne sono privi; durante il lavoro gli operai ricevono quote della loro paga, per il loro mantenimento, e, finito il lavoro, si stima la parte fatta da ciascuno, e, in proporzione dell'opera prestata, si dividono gli utili. La più importante fra queste società è quella fra braccianti di Ravenna, la quale ha assunto e compiuto lavori molto cospicui. Il capitale occorrente è parte costituito per azioni, parte preso a prestito. Alla fine del 1897 tali società erano 301, e durante l'anno avevano assunto 125 appalti per 1,800,000 lire.

Passando ora alla cooperazione intesa alla costruzione di case, troviamo che essa va poco a poco estendendosi, quantunque non vi prendano parte soltanto operai, ma le società sieno generalmente composte da persone di altre classi, che spesso cercano in esse un impiego di capitale. Con tuttociò bisogna riconoscere che

---

(1) Rabbeno, *La cooperazione in Italia*, pag. 110.

(2) Drage, op. cit., pag. 412.

(3) *Il terzo Congresso dei cooperatori italiani*. Bologna, 1888, pag. 27.

in molti luoghi, grazie ad esse, gli operai possono godere di abitazioni sane e comode, mediante tenue affitto. Nel 1895 esistevano 80 di tali società (1).

§ 16. — Il mutuo soccorso.

Le varie forme di associazioni che abbiamo finora esaminate, intendono, almeno nei loro scopi diretti, a recare agli operai dei vantaggi attuali, sia, come le società di resistenza, intervenendo a rendere migliori le condizioni del contratto di lavoro (intervento diretto, sussidi negli scioperi, ecc.), sia, come le cooperative, procurando agli operai un guadagno o un risparmio, mediante la eliminazione degli intermediari percettori del profitto. Ma la previsione dell'avvenire, lo scopo di assicurare l'esistenza dell'operaio contro eventuali incapacità, temporanee o permanenti, al lavoro, non è compreso, o entra solo in via sussidiaria e complementare, fra gli intenti che quelle società si propongono. Ond'è che, soddisfatto al bisogno di unione, per opporsi allo sfruttamento da parte degli imprenditori o per fare a meno di essi, sorse dovunque, fra gli operai, il bisogno di provvedere alla loro condizione futura, mediante la fondazione di istituti di previdenza fondati sul principio del risparmio collettivo, o su quello della assicurazione e della mutualità. Quelli che hanno per base il principio del risparmio collettivo, si propongono lo scopo di conservare e di trovare un impiego ai piccoli risparmi riuniti degli operai, ciò che non sarebbe possibile ove i risparmi fossero disgregati. Rientrano in questa categoria le casse di risparmio. Quelli invece che si fondano sul principio dell'assicurazione, raccolgono le contribuzioni delle persone associate, le quali tutte corrono gli stessi rischi, e ne costituiscono un fondo, col quale sussidiano quelli fra i soci che sono colpiti dagli infortuni previsti. Rientrano in questo gruppo le casse di previdenza o casse di pensioni per operai, e sopratutto, specialmente nel nostro paese, le società di mutuo soccorso.

---

(1) Vedi l'*Annuario statistico per il* 1898, pag. 301.

Quanto alle casse di risparmio, sôrte verso la metà del secolo scorso, acquistarono vera importanza nella prima metà del secolo presente; le prime furono istituite in Germania, in Isvizzera, in Francia, poi nella Scozia e in Inghilterra e quindi si propagarono in tutta l'Europa e in America. Quanto all'Italia, tali istituti fioriscono specialmente nel nord e al centro. Essi riescono utilissimi, in quanto che, offrendo, in generale, piena sicurezza riguardo alla custodia e all'impiego del denaro, e corrispondendo ai piccoli depositanti un interesse abbastanza elevato, allettano gli operai a farvi versamenti, diffondendo così in essi l'abitudine del risparmio. Ma è da notare che, in generale, le casse di risparmio non sono istituite direttamente dagli operai, bensì sono emanazioni di Comuni, di opere pie o dello Stato, e sono amministrate da persone nominate da quegli enti e non appartenenti alla classe operaia. Per queste ragioni e per il genere di operazioni ch'esse compiono, e che sono, in generale, tutte quelle compiute dalle banche, ad esse ricorrono non solo operai, ma ogni altro ordine di persone, onde non possono comprendersi fra le istituzioni intese eminentemente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

Invero, una rilevazione fatta in Francia nel 1892, riguardante la distribuzione dei depositanti alla Cassa nazionale di risparmio, ci mostra che in quel paese, dove l'abitudine del risparmio è diffusissima e dove nel 1892 il credito totale dei depositanti si avvicinava ai 4 miliardi di franchi, si contavano, su 100 depositanti (1):

Padroni, industriali, agricoltori	7.46
Lavoranti agricoli	10.16
Operai industriali	14.00
Domestici	14.22
Soldati e marinai	3.30
Impiegati	7.15
Professioni liberali	3.63
Proprietari e senza professione	17.44
Minori senza professione	21.97
Vagabondi	0.67
	100.00

(1) *Journal officiel*, 23 novembre 1893; DRAGE, *La questione operaia in Francia*, pag. 1138.

Risulta da questa tavola come gli operai rappresentino appena una lieve proporzione rispetto al totale.

Sono invece più direttamente rispondenti ai bisogni degli operai le istituzioni fondate sul principio dell'assicurazione e della mutualità, le quali intendono a dare sussidi ai propri soci nei casi di malattia, di infortunio, di morte, di disoccupazione, ecc., o alle vedove e agli orfani dei soci defunti. La prova da esse fatta fu, in generale, buona, ciò che mostra come esse corrispondessero veramente a un bisogno reale e cospicuo della classe lavoratrice; però, fra esse, quelle che presero un notevole sviluppo furono soltanto quelle per le malattie, mentre queste pure ormai vanno perdendo importanza, da quando nei varii Stati la funzione dell'assicurazione operaia va assumendo il carattere di istituzione pubblica.

Comunque, esaminiamo brevemente lo stato attuale di sviluppo del mutuo soccorso nei varii paesi.

1. — In Inghilterra il mutuo soccorso è esercitato da molte *Trade Unions* e da molte associazioni speciali (*friendly societies*). Quanto alle prime, dell'organizzazione delle quali già abbiamo trattato, su 832 che nel 1894 mandarono i bilanci al Governo, 498 provvedevano a sussidiare i soci disoccupati, 380 a dare sussidi negli scioperi, 291 alle malattie, 132 agli infortuni, 105 alla vecchiaia, 450 alle spese funerarie (1).

Per quanto riguarda le *friendly societies*, le quali si propongono esclusivamente il mutuo soccorso e che sono regolate da una legislazione molto mutevole (l'ultima legge è del 1896) nel 1897 erano in numero di 30,360 e abbracciavano più di dieci milioni di soci, ma i loro risultati non sono, in generale, molto cospicui, poichè esse esauriscono in gran parte i loro introiti nel soccorso di malattie e nelle spese funerarie, cosicchè è da tutti riconosciuto che alla vecchiaia è provvisto in modo molto inadeguato, sì da costringerla a ricorrere alla pubblica beneficenza; pochissime sono poi quelle che in qualche misura hanno potuto attuare l'assicurazione per gli infortuni (2).

---

(1) *Eighth Report of the Chief Labour Correspondent on Trade Unions*. London, 1896, pag. XIII.

(2) *Sixth annual abstract*, ecc., pag. 50. Vedi C. F. Ferraris, *Gli infortuni sul lavoro e la legge*. Roma, 1897, pagg. 13-14.

2. — In Francia, prescindendo dalle *Casse nazionali*, istituite dallo Stato (una per le pensioni di vecchiaia, una per l'assicurazione sulla vita, una per gli infortuni) e delle quali diremo trattando dell'assicurazione operaia, esistono moltissime società o casse di mutuo soccorso, promosse dagli imprenditori per i loro operai, o da questi direttamente nel seno di determinate industrie. Nel 1898 queste società erano in numero di circa 200 e vi partecipavano quasi 100,000 operai, numero piuttosto esiguo quando si pensi che il personale degli stabilimenti industriali visitati dagli ispettori del lavoro, essendo risultato di 2,656,000 operai, la proporzione di quelli partecipanti a tali casse arriva appena al 4 %. Ma, se non sono molto diffuse queste istituzioni limitate a determinate industrie, lo sono invece le altre società di mutuo soccorso, la cui organizzazione data dal decreto del 29 marzo 1852. Queste associazioni, *sociétés approuvées* (distinte dalle *sociétés autorisées*, le quali però hanno meschina importanza) funzionano mediante *fondi* speciali costituiti da contribuzioni dello Stato e delle casse, da lasciti e doni, ecc. Lo Stato, fino al 1891, aveva contribuito, ad aumentare il loro patrimonio, una somma di 17 milioni e mezzo, cioè un terzo di tutte le entrate di tali casse. Molti privati hanno poi concorso ad aumentarne i proventi, assumendo la posizione di soci onorari; ce n'erano circa 200,000 nel 1890, i quali avevano contribuito più di due milioni di franchi. Del resto, se pure tali casse operano perfettamente per quanto riguarda le malattie, e danno pure utili soccorsi sotto forma di annualità, sono poche quelle che concedono pensioni calcolate in un giusto rapporto alle loro risorse e ai contributi dei loro soci, per cui la situazione finanziaria di parecchie fra esse non è molto buona. In generale si nota una tendenza, da parte degli interessati, verso la unificazione di tutte le forme di società di mutuo soccorso e una modificazione delle norme vigenti. Tale tendenza mira alla separazione dell'assicurazione per la vecchiaia dagli scopi di tali associazioni e al mutamento del titolo delle società riconosciute in quello di: società di mutua previdenza (1).

Al principio del 1899 esistevano in Francia più di 10,000

---

(1) Vedi K. Leth, « Zur Frage der facultativen Altersversicherung » nella *Zeitschrift für Volkswirtschaft, Socialpol. und Verwaltung*. Wien, 1897, sechster Band, IV. Heft.

società di mutuo soccorso, comprendenti 1,500,000 soci. Il loro capitale era di 235 milioni e il numero dei pensionati di circa 33,000 (1).

3. — In Germania, dove un tempo la mutua assistenza era ben sviluppata, le società di mutuo soccorso (*Hilfskassen*) andarono perdendo importanza dopo l'applicazione del sistema dell'assicurazione obbligatoria, pel quale tutti gli operai devono essere assicurati contro le varie incapacità (malattie, infortuni, vecchiaia, ecc.). Tuttavia, pur essendo discese da 2315 nel 1892 a 1901 nel 1897, esse rappresentano ancora, per la classe lavoratrice, una notevole forza sociale (2).

4. — In Austria, l'assicurazione degli opèrai era, dalla legge 20 dicembre 1859, imposta alle corporazioni, le quali dovevano fondare casse di soccorso per le malattie e gli infortuni. Ma la legge non fu osservata e nel 1880, delle 2570 corporazioni esistenti, solo 116 avevano istituito tali casse, mentre invece s'erano fondate molte casse libere di mutuo soccorso.

Quando l'industria fu organizzata in consorzi, la legge del 15 marzo 1883 impose a questi l'istituzione di casse di soccorso pei casi di malattia, ma queste non devono confondersi colle società di mutuo soccorso, poichè il capitale onde esse si costituiscono non è formato colle contribuzioni degli operai, ma, per la maggior parte, dagli industriali. Esse non presero molto sviluppo, poichè alla fine del 1896 se ne contavano 844, con 317,000 soci. Gli operai preferiscono le casse libere.

Finalmente la legge 30 marzo 1888, riconfermando l'obbligo della istituzione, da parte degli industriali, singoli o consorziati, dell'assicurazione dei loro operai contro le malattie, estese tale disposizione a vantaggio degli apprendisti, che dalla legge del 1883 erano esclusi.

Alla fine del 1896, il numero complessivo delle casse di malattia saliva a 2921 con 2,052,961 soci (3).

---

(1) Vedi A. Fouillée, « Le progrès social en France », *Revue des deux mondes*, 15 giugno 1899.

(2) Vedi l'articolo di Honigmann, « Hilfskassen » nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. xvi, 1900.

(3) *Oesterreichisches statistisches Handbuch*, 1898, pag. 172.

In generale però può dirsi che in Austria viga il sistema dell'assicurazione obbligatoria, per cui il mutuo soccorso non può conservare importanza notevole.

5. — Agli Stati Uniti, le associazioni cooperative edilizie o di prestito e le società di mutua assicurazione tengono in gran parte il posto delle società di mutuo soccorso. Vi esistono però società di mutuo soccorso, ma non hanno importanza nella vita economica e sociale (1).

6. — Il mutuo soccorso in Italia. Nel nostro paese le società di mutuo soccorso ebbero rapido incremento, sia perchè se ne seppero apprezzare i vantaggi, sia perchè lo Stato non aveva, finora, provveduto direttamente in alcun modo ad assicurare gli operai. Le attuali associazioni di mutuo soccorso presentano molte somiglianze colle antiche corporazioni e istituzioni di beneficenza, delle quali possono, per qualche aspetto, considerarsi una continuazione, ma però nella loro forma attuale sono un prodotto della seconda metà del secolo e più specialmente degli ultimi trent'anni. Il loro sviluppo si desume dai seguenti dati (2):

Anno	Società	Società delle quali si conosce il numero dei soci		Società delle quali si conosce il patrimonio	
1862	443	417	117,618	371	2,715,749
1885	4896	4821	791,296	3520	32,200,840
1895	6844		?		?

La legge 15 aprile 1896, relativa al riconoscimento legale delle società di mutuo soccorso, disponeva che potessero ottenere la personalità giuridica le società operaie di mutuo soccorso aventi lo scopo di sussidiare i soci ammalati, vecchi od impotenti al lavoro, o di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti. Sono invece proibite le pensioni per la vecchiaia, poichè altrimenti le società dovrebbero assumere delle responsabilità troppo gravi. Oltre a questi scopi di beneficenza, le società di mutuo soccorso possono impiegare parte dei fondi per promuovere l'educazione dei soci, possono fare anticipazioni per l'acquisto di strumenti ed utensili da lavoro, ecc. In aggiunta a queste funzioni enumerate

---

(1) Drage, *La questione operaia negli Stati Uniti*, pag. 865.
(2) *Annuario statistico per il* 1898, pag. 303.

dalla legge, parecchie società si occupano a promuovere associazioni cooperative di credito, di consumo o di produzione; alcune hanno istituito speciali uffici di collocamento per i soci disoccupati. Un fatto che spesso ha recato danno al retto funzionamento delle società di mutuo soccorso, è che esse si danno in braccio a partiti politici, ciò che le rende sospette e le fa osteggiare dalle autorità.

C) *I provvedimenti emanati dagli Stati.*

I varii provvedimenti intesi a migliorare la sorte dei lavoratori, che abbiamo esaminato finora, nei loro principii e nella pratica applicazione, sono dovuti all'iniziativa degli operai stessi, i quali riescirono ad applicarli, in generale, soltanto dopo molti sforzi per vincere l'opposizione degli imprenditori e dei Governi: ciò che si spiega, quando si pensi, che, a fondamento di ognuno di essi, sta il tanto contrastato diritto di coalizione e di organizzazione, grazie al quale soltanto i lavoratori sono divenuti una forza sociale, contrapposta a quella dei capitalisti. Così le unioni artigiane, le società cooperative e le società di mutuo soccorso sono state fondate, in generale, non solo senza la partecipazione dei capitalisti e dei Governi, ma anzi a malincuore e più per atto di rassegnazione che di persuasione, questi s'indussero a riconoscerne legalmente l'esistenza. D'altronde, quelle istituzioni, pur intendendo a mettere gli operai in condizioni di lottare con maggior forza contro gli imprenditori, non toccano direttamente l'esercizio dell'industria, onde non è bisogno, per il loro funzionamento, del concorso di questi e dello Stato.

Invece, un'altra categoria di provvedimenti esiste e va ognora più estendendosi nell'applicazione, i quali, riguardando precisamente le condizioni speciali di esercizio del lavoro, del pagamento delle mercedi, ecc., hanno d'uopo del concorso degli imprenditori, sia spontaneo, sia imposto dal Governo. Onde la differenza fra le istituzioni che finora abbiamo studiato e quelle di cui dobbiamo ora occuparci, sono molteplici: invero, mentre le prime vengono solo riconosciute, queste vengono applicate dagli Stati; mentre

quelle, dando una forza in mano agli operai, rappresentano per gli imprenditori un danno eventuale, queste, imponendo loro di trattare gli operai in modo non del tutto corrispondente al proprio interesse, costituiscono un danno presente, e infine, per gli operai, quelle rappresentano un passo, una prima conquista, che li mette in grado di pretendere l'applicazione di queste.

Anche per i provvedimenti applicati direttamente dagli Stati se noi li studiamo non nella loro apparenza, ma nelle intime cause che li determinano, riscontriamo l'azione di alcuno dei tre elementi che abbiamo visto essere determinanti della legislazione operaia, vale a dire la lotta di classe, l'opposizione fra le varie categorie del reddito e l'interesse cosciente e beninteso dei capitalisti. Ora l'uno ora l'altro di questi fattori sarà prevalente, ma ad ogni modo anche qui troviamo mancare, generalmente, quel sentimento di spontanea rinuncia e di filantropia, che pur viene spesso esaltato come l'ispiratore principale e più forte di quelle riforme.

Possiamo distinguere i provvedimenti compresi nella categoria della quale ci dobbiamo occupare, in parecchi gruppi, secondo che riguardano: o l'esecuzione del lavoro (disposizioni relative ai locali di lavoro, ai sistemi preventivi degli infortuni, al lavoro notturno e festivo, al tempo di lavoro, al lavoro delle donne e dei fanciulli, ecc.); o i sistemi di retribuzione del lavoro (salario a tempo, o a cottimo, o misto, *sweating system*, partecipazione ai profitti, ecc.); o il modo di pagamento dei salari (in natura, in moneta, o misto, legislazione sul *truck*, ecc.); o le conseguenze economiche derivanti all'operaio per fatto di sospensione involontaria del lavoro, o di infortuni, o di invalidità, o malattia, o vecchiaia (leggi di assicurazione contro quelle eventualità), o le conseguenze di disaccordi o litigi fra operai e imprenditori (leggi sulla conciliazione e arbitrato), o finalmente se abbiano riguardo a togliere o alleviare le deficienze che presenta l'esistenza degli operai, sia dal lato igienico e sanitario, che intellettuale e morale e politico.

Come si vede, è un campo vastissimo concesso all'esplicazione della legislazione operaia, campo nel quale noi mieteremo soltanto le principali notizie riguardanti le varie disposizioni che, su ognuno degli argomenti accennati, hanno vigore presso gli Stati più importanti.

§ 17. — La legislazione sulle fabbriche.

Dovremmo cominciare dalle disposizioni legislative riguardanti i locali di lavoro in relazione alle loro condizioni igieniche e ai mezzi di riparo onde prevenire gli infortuni. Rientrano in questo gruppo le varie disposizioni intese a curare la nettezza degli ambienti dove gli operai lavorano, la loro aereazione, il numero delle porte, l'illuminazione, ecc., e, per quanto riguarda l'impiego delle macchine, le disposizioni che impongono l'isolamento e il riparo dei congegni pericolosi, le condizioni e la disposizione delle caldaie e dei generatori di vapore, l'adozione dei mezzi preventivi delle esplosioni, ecc., ecc.

Ma poichè, in generale, tutte queste norme, più che in leggi speciali, sono contenute in leggi che regolano insieme la durata della giornata normale di lavoro, o il lavoro delle donne e dei fanciulli, ecc., così tratteremo insieme, per ogni Stato, di queste varie disposizioni. In questo argomento, uno dei sintomi rivelatori della serietà con cui le varie leggi sono state formulate e promulgate, si ha badando al numero e alle attribuzioni degli ispettori delle industrie, che appunto intendono a sorvegliare la applicazione e l'osservanza delle leggi stesse.

Invero, nel periodo iniziale della legislazione operaia, noi troviamo, come già abbiamo visto essere avvenuto per l'Inghilterra (§ 9-*b*) che le disposizioni favorevoli agli operai, essendo ispirate precipuamente dalla paura, tendono più che altro ad accontentare le apparenze, onde acquietare i lavoratori, mentre sono destinate a rimanere inefficaci nella pratica, appunto perchè il legislatore non provvede ad istituire un controllo assiduo e severo della loro applicazione. È noto, per esempio, che la legge italiana del 1886 sul lavoro dei fanciulli è rimasta finora, quasi dovunque, lettera morta, per la materiale impossibilità che la sua applicazione sia controllata dai pochi ispettori che la legge istituisce (1).

---

(1) Vedi il nostro articolo: « I risultati dell'applicazione della legge francese sul lavoro delle donne e dei fanciulli », nella *Riforma Sociale*, fasc. 10 ottobre 1895.

1. Anche in questo ramo di protezione degli operai, l'esempio più completo e grandioso ce l'offre l'Inghilterra, la quale ha coordinato nella legge 27 maggio 1878 (*The Factory and Workshop Act*) le disposizioni di tutte le antecedenti leggi sul lavoro, a cominciare da quella del 22 giugno 1802, alla quale abbiamo accennato nel § 9, e che fu la prima che intendesse a frenare lo sfruttamento indegno che gli imprenditori esercitavano a danno della salute e della vita degli operai, specialmente degli adolescenti. Al testo unico del 1878 furono successivamente recate modificazioni con leggi del 1883, 1889, 1891 e 1895.

Le disposizioni della legge del 1891 riguardano, oltre le condizioni dei locali e l'esecuzione del lavoro, anche il lavoro dei fanciulli e delle donne e determinano le attribuzioni degli ispettori delle industrie.

La legge dispone che le fabbriche e i laboratori devano essere sempre puliti e bene ventilati, e vuole che le macchine e i congegni pericolosi sieno muniti di convenienti ripari, dando disposizioni per la difesa dei varii meccanismi.

Vediamo ora rapidamente le principali disposizioni riguardanti la giornata di lavoro normale, il lavoro delle donne e dei fanciulli, il lavoro notturno e quello festivo. Notiamo anzitutto che, in generale, non si trova nelle leggi inglesi la fissazione di un limite alla giornata di lavoro per gli operai adulti, e ciò si può spiegare colle diversità che presentano i varii lavori, sia per quanto riguarda la loro difficoltà o la quantità di energia fisica o intellettuale che richiedono, ecc.

Nella legge citata del 1878 (*Factory and Workshop Act*) le limitazioni alla durata del lavoro contemplano soltanto le donne e i fanciulli, mentre, al disopra dei 18 anni, ognuno è assolutamente libero.

I fanciulli, di ambo i sessi, non possono essere ammessi al lavoro se non hanno compiuto gli anni dieci (undici per la legge 1891). I periodi di età contemplati dalla legge sono: dai 10 ai 14 anni (fanciulli), dai 14 ai 18 (adolescenti) dai 18 in poi (adulti). In certe industrie il lavoro dei fanciulli è proibito. Quanto all'orario, esso è diverso non solo per le varie età, ma anche secondo le industrie. In generale i fanciulli non possono essere impiegati che per una mezza giornata ogni giorno, o per una giornata intera ogni due giorni. Il sabato la durata

del lavoro non può prolungarsi oltre le due pomeridiane (art. 12). Quanto agli adolescenti, la giornata di lavoro deve essere compresa fra le 6 o le 7 del mattino e le 6 o le 7 di sera; al sabato cessa alle due pomeridiane (art. 13). In generale, per le industrie tessili, le ore di lavoro settimanali non possono superare le 56 $^1/_2$, per le altre industrie le 60. Le donne non possono lavorare più di 12 ore nei giorni feriali, più di 8 la domenica (legge 1891). Per tutti la legge dispone che il lavoro sia intramezzato da alcune ore di sospensione, sia per i pasti, sia per riposare. Tutte le condizioni relative alla durata del lavoro, ai riposi, ecc., devono, per cura dell'imprenditore, essere affisse nello stabilimento e non possono venire mutate, senza denunzia all'ispettore e avviso agli operai, nè senza previa autorizzazione dell'ispettore, e non più di una volta ogni tre mesi (art. 19).

Quanto al lavoro notturno, esso è concesso soltanto nelle industrie che esigono, per la loro natura speciale, la continuità del lavoro.

Finalmente, per ciò che riguarda il lavoro festivo, l'art. 21 della legge del 1878 dispone che i fanciulli, gli adolescenti e le donne non possono, di regola, essere impiegati la domenica.

Tutte le disposizioni accennate si applicano pei lavoratori riuniti nelle fabbriche, mentre invece gli stabilimenti industriali installati in un locale privato inserviente all'abitazione, dove i soli membri di una stessa famiglia sono ammessi al lavoro e dove non si impiega alcun motore meccanico, non sono soggetti alle prescrizioni riguardanti il lavoro delle donne e, in generale, l'orario per essi è più lungo che per quelli impiegati nelle fabbriche (art. 16).

Una disposizione importante della legge inglese, è quella che impone ai fanciulli impiegati nelle fabbriche di seguire i corsi di una scuola elementare. e obbliga gli imprenditori a farsi rilasciare, ogni settimana, il certificato di frequenza alla scuola stessa (art. 25).

Per l'esecuzione della legge havvi un corpo di *ispettori*, nominati e diretti dal segretario di Stato, i quali devono presentare dei rapporti annuali, che vengono sottoposti alle Camere. Le attribuzioni che la legge affida agli ispettori sono veramente importanti e larghissime, tali da consentire un efficace ed accurato controllo all'esecuzione della legge stessa. Invero gli ispettori

possono entrare di giorno e di notte in tutte le fabbriche e laboratori che sieno in attività; possono richiedere, in caso di opposizione, l'assistenza di un *constable*; possono farsi presentare e *prendere copia* di tutti i registri, certificati e documenti previsti dalla legge, e fare tutte le visite e inchieste necessarie alla verificazione dell'osservanza della legge; possono entrare nelle scuole dove studiano i fanciulli impiegati nelle fabbriche, ecc., ecc. (art. 68).

Gli imprenditori devono tenere costantemente affissi nei luoghi indicati dall'ispettore: le disposizioni della legge sulle fabbriche; il nome e l'indirizzo dell'ispettore e del medico della circoscrizione; l'orologio o l'indicazione dell'orologio sul quale viene regolato l'orario di lavoro, e in generale tutto ciò che deve essere affisso a termini di legge (art. 73). La legge fa poi obbligo a chi diventa padrone di una fabbrica, di denunciare, entro un mese, all'ispettore, la denominazione e la situazione della fabbrica, il suo indirizzo, la natura del lavoro, la specie e la forza del motore meccanico, la ragione sociale dello stabilimento (articolo 75).

Ogni infrazione alle disposizioni accennate è punita di ammenda.

Dal complesso delle prescrizioni della legge inglese, ci si rivela tutta l'importanza di essa, e tutta la sua efficacia a salvaguardare gli operai dallo sfruttamento da parte degli imprenditori, quando essa sia imparzialmente applicata. Ora, di questo ci affida sia la quantità e la rigorosa scelta degli ispettori, sia l'ampiezza e la serietà del potere loro concesso, sia le sanzioni che colpiscono i padroni contravventori e sopratutto il potere di sorveglianza e di denuncia che gli operai inglesi esercitano colla dignità ed intelligenza che li distingue; onde può dirsi che la legge inglese sulle fabbriche costituisca uno dei più importanti atti di legislazione operaia, e rappresenti, per la classe lavoratrice, una delle più belle conquiste.

Per il lavoro nelle miniere e nelle cave esiste una legislazione speciale, come pure speciali disposizioni regolano il lavoro nelle industrie tessili e in particolare quelle del cotone (*The Cotton cloth factories Act* 1889).

I vantaggi che la legge sulle fabbriche accorda agli operai non sono però i soli che questi abbiano ottenuti, poichè essa non stabi-

lisce i limiti della giornata di lavoro che per le donne e i fanciulli, mentre è all'azione energica e tenace delle *Trade Unions* che si devono le limitazioni della giornata di lavoro anche per gli operai adulti, ottenute influendo sugli imprenditori mediante gli scioperi e la resistenza. È noto che l'agitazione per le otto ore di lavoro è diventata, si può dire, la causa principale degli scioperi inglesi, e che, grazie ad essa, in quasi tutte le industrie più importanti l'orario di lavoro andò gradatamente limitandosi, di modo che quello che una volta pareva ideale molto remoto, va diventando a poco a poco realtà. Gli ultimi congressi delle *Trade Unions* hanno replicatamente approvato il principio delle otto ore di lavoro, e recentemente fu eletto da tali associazioni un Comitato parlamentare, coll'incarico di promuovere l'approvazione di una legge che fissi il limite massimo del lavoro a otto ore giornaliere o 48 ore settimanali, salvo facoltà ai membri organizzati di ciascuna industria di chiedere che la propria industria venga dispensata dall'osservanza della legge (1).

Il principio delle otto ore di lavoro fu accolto anche dallo Stato per gli operai dipendenti dalle principali amministrazioni pubbliche.

2. — In Francia, la materia riguardante le condizioni igieniche dei locali di lavoro e la sicurezza degli operai che usano delle macchine e strumenti meccanici, è regolata dalla legge 12 giugno 1893, la quale si applica alle fabbriche, cantieri, opifici e laboratori, eccettuata soltanto l'industria domestica, dove non si fa uso di motori meccanici. Tale legge provvede ad assegnare i ripari che devono porsi alle macchine, congegni, o aperture pericolose. Incaricati della sua esecuzione sono gli ispettori delle industrie; i trasgressori vengono puniti con ammende (2).

Quanto alle disposizioni sulla giornata di lavoro normale, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, su quello notturno e festivo, sull'igiene e sicurezza degli operai, esse sono contenute nelle leggi 2 novembre 1892 e 12 giugno 1893, le quali modificano e com-

---

(1) Vedi Jannaccone, lav. cit., pag. 444; per un esame della legislazione inglese sul lavoro: Richter O., « Arbeiterschutzgesetzgebung in Grossbritannien », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. II, 1898.

(2) Vedi il testo della legge in Chailley Bert, ecc., op. cit., pag. 96 e segg.

pletano le prescrizioni delle leggi 9 settembre 1848, 19 maggio 1874 e di varii decreti successivi.

La legge del 1848 si riferiva soltanto al lavoro degli adulti e fissava la durata del lavoro giornaliero effettivo a 12 ore su 24, indipendentemente dalle interruzioni e dal riposo. Invece, sia la legge del 1874 che quella del 1892, non determinano la giornata normale se non per i fanciulli e le donne, per le quali il tempo massimo di lavoro è limitato a 11 ore. Del resto, in pratica, anche il lavoro degli uomini raramente eccede quel limite, e ad ogni modo la disposizione riguardante le donne non può mancare di avere influenza anche sul lavoro maschile, poichè, come osserva il Drage (1), quando le fabbriche, alla fine delle 11 ore, siano abbandonate dalle donne, diventerà impossibile, nella maggior parte dei casi, di continuare a lavorare.

La legge del 1892 si estende, a differenza della legge inglese, non solo agli opifici, fabbriche, cantieri, laboratori di ogni specie, pubblici e privati, ma anche alle miniere o alle cave, ciò che si spiega quando si pensi alla differente importanza che l'industria mineraria presenta nei due paesi. Quanto all'età minima dei fanciulli per essere ammessi al lavoro, essa è fissata a 13 anni, e può essere ridotta a 12, purchè il fanciullo presenti i certificati degli studi elementari, e di abilità fisica.

L'orario di lavoro per i fanciulli d'ambo i sessi al disotto di 16 anni, è limitato a 10 ore al giorno, dai 16 ai 18 anni 11 ore, ma in ogni caso non più di 60 ore per settimana. Al disopra di 18 anni la limitazione è solo per le donne, le quali non possono lavorare più di 11 ore (art. 3).

L'art. 9 della legge vieta l'impiego delle donne e dei ragazzi nei lavori sotterranei delle miniere e delle cave, pei quali è annesso alla legge un regolamento particolare.

Quanto al lavoro notturno, cioè fre le 9 pom. e le 5 ant., esso è vietato ai ragazzi minori dei 18 anni e alle donne di ogni età, salvo eccezioni autorizzate con decreti amministrativi. Così il lavoro festivo è proibito ai maschi al disotto degli anni 18 e alle donne di ogni età (art. 5) (2).

---

(1) *La questione operaia in Francia*, pag. 1023.

(2) Vedasi il testo della legge in Chailley Bert, ecc., pag. 268 e seguenti.

All'applicazione della legge sopraintende uno stabile corpo di ispettori, del quale possono formar parte le donne, e che è sotto il controllo della *Commissione superiore del lavoro.* Vi sono ispettori divisionali ed ispettori ed ispettrici dipartimentali, i quali non solo sorvegliano l'esecuzione della legge, ma hanno pure l'incarico di fare la statistica delle condizioni del lavoro nella regione alla cui ispezione essi attendono, ciò che evidentemente dà affidamento di un esatto adempimento dei loro doveri (1).

3. — La legislazione sulle fabbriche e quella sul lavoro nelle miniere in Germania, è uno sviluppo e un'imitazione della legislazione prussiana, la quale a sua volta si calcò sul modello della legislazione inglese (2).

Costituito l'impero germanico, fu esteso ai varii Stati il codice industriale (*Gewerbeordnung*) del 1869, il quale fu successivamente emendato nel 1878, nel 1884, quando una legge speciale vi aggiunse le disposizioni riguardanti la sicurezza degli operai, e finalmente nel 1891, quando fu completato secondo le raccomandazioni della Conferenza di Berlino.

Il codice industriale impone alle industrie pericolose o insalubri l'adozione di speciali sistemi di protezione, onde preservare la salute degli operai ed impedire le disgrazie accidentali. In generale il codice obbliga gli imprenditori a porre i dovuti ripari alle macchine e congegni, come a mantenere gli ambienti del lavoro in buone condizioni d'igiene. I contravventori possono essere sottoposti a un'ammenda, o in casi estremi essere obbligati alla chiusura dell'opificio.

Quanto alla giornata di lavoro, le legge germanica non vi pone limitazioni, eccetto per le donne e i fanciulli. Questi non possono essere impiegati negli opifici se non abbiano compiuto 13 anni, e in nessun caso quando non siano prosciolti dagli obblighi scolastici.

L'orario pei fanciulli al disotto dei 14 anni non può superare

---

(1) Vedi il nostro articolo citato, pag. 535. Si noti che attualmente pende al Parlamento francese un progetto di modificazioni alla legge del 1892, pel quale l'orario massimo di lavoro, per i fanciulli fino a 18 anni e le donne, stabilito in 11 ore, dovrebbe ridursi, fra tre anni, a 10 ore e mezzo, fra altri tre anni a 10.

(2) Vedi Brentano, op. cit., pag. 150.

le 6 ore al giorno; per quelli da 14 a 16 anni, le 10 ore. Fino a 18 anni, essi hanno diritto di avere dai padroni la concessione del tempo necessario per frequentare le scuole secondarie (*Fortbildungsschulen*).

Queste disposizioni generali e specialmente la concessione di impiegare fanciulli per 10 ore giornaliere, sono però molto spesso ristrette dalla polizia, che limita le ore o impone certe condizioni secondo i casi.

I padroni che intendono impiegare donne o fanciulli devono darne avviso alle autorità locali, le quali rilasciano, per ogni individuo, un foglio contenente tutte le indicazioni relative al nome, età, condizione, ecc. La lista dei fanciulli impiegati, e insieme l'orario di lavoro, devono rimanere affissi nei locali di lavoro.

Quanto alle donne, l'orario di lavoro per quelle che non abbiano compiuto 16 anni, non può eccedere 11 ore nei giorni feriali e 10 la vigilia delle feste. Dopo il parto le donne devono riposare almeno durante quattro settimane. Nessuna donna, nè i ragazzi sotto i 14 anni, possono essere impiegati in lavori sotterranei, nè in fornaci, fonderie, ferriere, ecc.

Dal lavoro notturno (cioè fra le 8.30 pomeridiane e le 5.30 antimeridiane) sono escluse le donne e i ragazzi.

Quanto al lavoro domenicale e festivo, i padroni non possono obbligarvi i loro operai, eccetto per quelle opere che, per la loro natura, non possono essere sospese. Ma, anche in questo caso, agli operai deve essere concesso un riposo corrispondente in qualche altro giorno, e riposo doppio se sono obbligati al lavoro a Natale, a Pasqua, o Pentecoste. Sempre poi le ore di lavoro devono essere fissate in modo da permettere d'intervenire ai servizi religiosi.

La legge tedesca stabilisce ancora, ciò che in generale le altre hanno abolito, che ogni operaio debba essere munito di un libretto di lavoro (*Arbeitsbuch*), contenente il nome, il luogo e la data della nascita. In esso i padroni devono annotare la data di assunzione dell'operaio al lavoro e la data in cui il lavoro ebbe termine, nonchè l'indicazione dell'occupazione alla quale l'operaio fu impiegato.

Ogni opificio, che impieghi più di 20 operai, deve avere un regolamento interno (*Asbeitsordnung*), contenente tutte le indi-

cazioni sull'orario e sul modo di esecuzione del lavoro, sul pagamento delle mercedi, sui termini di disdetta, ecc., ecc.

Tale regolamento deve rimanere affisso fin da 15 giorni prima di andare in attività, onde gli operai possano farvi le loro osservazioni, e una copia di esso deve essere consegnata a ogni nuovo operaio che venga assunto. Quanto alle multe che il regolamento prevedesse, esse devono essere impiegate in qualche modo che ridondi a beneficio della generalità degli operai, e devono essere registrate in una scheda affissa in luogo pubblico, recante il nome dei multati, la ragione e la data (1).

Così la legislazione germanica provvede in modo abbastanza completo alla protezione degli operai contro i soprusi degli imprenditori, disponendo in guisa che ogni atto di questi riferentesi ai lavoratori possa essere controllato. Ma, come osservammo fin da principio, la importanza della legislazione sulle fabbriche si rivela oltre che dalla sua bontà intrinseca, dalla serietà onde viene sorvegliata la sua applicazione. E in Germania un accurato controllo si può ottenere, sia perchè la legge impone ai singoli Stati la nomina di speciali funzionari addetti all'ispezione delle fabbriche, sia perchè, oltre che dai resoconti da questi presentati, le condizioni del lavoro sono rilevate direttamente dallo Stato mediante una speciale statistica delle professioni e del lavoro, e molte notizie riguardanti il numero, l'età, la ripartizione degli operai, si rivelano necessariamente nell'applicazione dell'assicurazione obbligatoria.

Quanto al lavoro nelle miniere esiste una classe speciale di ispettori.

Un difetto che può rilevarsi nella legge germanica, è che essa non si estende agli opifici dove sieno impiegate meno di 20 persone, nè alle industrie domestiche, ciò che, come fu osservato, evidentemente può favorire gli abusi, specialmente per quanto riguarda i fanciulli, i quali, se pure esclusi dagli opifici, possono cadere sotto il giogo dell'industria domestica, nulla essendovi che lo vieti (2).

---

(1) Vedi per altri particolari della legge, LANDMANN, « Arbeiterschutzgesetzgebung in Deutschland » nell'*Handw. der Staatsw*, vol. II, 1898; DRAGE, *La questione operaia in Germania*, pagg. 378-384.

(2) LEXIS, op. cit., vol. IV, pag. 630, articolo: « Jugendliche Ar-

4. — Le legge austriaca regolante il lavoro nelle fabbriche data dall'8 marzo 1885, e fu emanata in seguito a un'inchiesta decretata nel 1883, che rivelò i gravi abusi che avevano luogo nella grande industria, specialmente per quanto riguardava il lavoro delle donne e dei fanciulli. La legge 8 marzo 1885 può considerarsi come un vero codice industriale, poichè essa non si limita a disciplinare il lavoro delle donne e dei fanciulli, ma regola anche quello degli adulti, determina gli obblighi di coloro che assumono al lavoro e i doveri degli operai, le condizioni per essere ammessi alle fabbriche e per uscirne, il modo di pagamento del salario, ecc.

Seguendo l'ordine di esposizione che abbiamo adottato per gli altri paesi, accenniamo ai provvedimenti che la legge prescrive per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza degli stabilimenti industriali (quelli impieganti più di 20 operai).

Le disposizioni circa i ripari alle macchine, l'aereazione degli ambienti, ecc., sono su per giù eguali a quelle recate dalle altre leggi; i contravventori sono puniti di ammenda o col carcere estensibile a tre mesi. I particolari però riguardanti le singole industrie sono lasciati agli ispettori delle fabbriche.

Passando al lavoro dei fanciulli, dobbiamo notare che all'Austria spetta il vanto di aver regolato la materia prima ancora dell'Inghilterra, poichè mentre questa vi provvide la prima volta colla legge 22 giugno 1802, l'Austria vi dedicò l'ordinanza imperiale 17 febbraio 1787, vietante di ammettere a lavoro negli opifici « salvo casi di bisogno » i fanciulli non aventi almeno 9 anni compiuti (1).

La legge del 1885 vieta il lavoro industriale ai fanciulli d'ambo i sessi, di età inferiore ai 12 anni compiuti. Si distinguono, per quanto riguarda le condizioni dell'impiego, i fanciulli (da 12 a 14 anni) e gli adolescenti (da 14 a 16 anni). Ai primi è proibito di lavorare per un tempo superiore alle otto ore al giorno, nonchè di lavorare nelle miniere o cave, salvo eccezioni. In ogni caso essi

beiter »; il testo completo delle modificazioni alla legge del 1869 e della legge del 1891 trovasi nell'*Annuaire de législation étrangère*, volumi dal 1879 in avanti.

(1) Vedi Avarna, lav. cit., § II.

non possono trascurare l'istruzione, cui sono soggetti, fino a 14 anni. L'orario di lavoro per gli adolescenti è esteso a 11 ore su 24, e inoltre quelli di sesso maschile possono lavorare anche negli scavi minerari, mentre le donne non lo possono fino a che non abbiano compiuto 18 anni. La legge contempla ancora il lavoro degli adulti (uomini oltre i 16 anni; donne, per certi lavori, oltre i 18) prescrivendo per essi l'orario massimo di 11 ore; disposizione questa, che, come vedemmo, non entra nelle leggi finora esaminate. Questa durata massima del lavoro è però prorogabile, per decreto amministrativo, di un'ora al giorno. Il lavoro deve essere interrotto giornalmente per non meno di un'ora e mezzo, di cui un'ora per il pasto.

Quanto al lavoro notturno, dalle 8 della sera alle 5 del mattino, esso è vietato in massima ai fanciulli e agli adolescenti d'ambo i sessi; e ciò deve ritenersi esteso anche agli adulti, poichè nessuna prescrizione speciale fa la legge a loro riguardo.

Altrettanto dicasi per il lavoro domenicale, regolato dalla legge 16 gennaio 1895, anche pel quale però sono ammesse, e si riscontrano in pratica, molte eccezioni.

Anche la legge austriaca stabilisce che ogni esercente un opificio industriale è tenuto a compilare un *regolamento di lavoro*, che deve essere approvato dall'autorità e rimanere affisso nei locali di lavoro; e obbliga inoltre gli operai a munirsi del libretto di lavoro.

Per quanto riguarda la sorveglianza all'applicazione della legge, essa è affidata anche in Austria a un corpo speciale di ispettori, istituito colla legge 17 giugno 1883, della quale trovasi una traccia fino dal 1772, quando fu ordinata un'ispezione alle fabbriche dell'Austria Inferiore (1).

Gli ispettori delle fabbriche hanno vasti poteri per quanto riguarda il controllo dell'esecuzione delle varie prescrizioni della legge. Inoltre essi devono fare rapporti annuali sul loro operato. Nel 1894 il servizio d'ispezione comprendeva un ispettore centrale, 19 ispettori industriali e 20 ispettori assistenti (2).

(1) Mataja, « Die österreichische Gewerbe-Inspection » nei *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, neue Folge, vol. VIII, fasc. 3°.

(2) Avarna, lav. cit., § 3, pag. 165. Vedi, per un esame della legis-

Il difetto principale che può riscontrarsi nella legge austriaca è lo stesso che abbiamo visto per le leggi francese e germanica, cioè la mancanza di protezione per gli operai impiegati in numero inferiore a 20 o nell'industria domestica, ciò che facilmente può dar luogo ad abusi. Varie proposte furono presentate al Parlamento onde estendere in questo senso le disposizioni della legge 8 marzo 1885; come pure è abbastanza viva l'agitazione, promossa dai socialisti, per le otto ore di lavoro.

5. — Passando, per ultimo, alla legislazione sulle fabbriche vigente negli Stati Uniti d'America, non troviamo una legge comune a tutti gli Stati dell'Unione, i quali regolano la materia ognuno per conto proprio; però, quasi 40 Stati hanno emanato una speciale legislazione sulle fabbriche. In generale, per quanto riguarda il lavoro dei fanciulli, il limite di età sotto al quale non possono essere assunti al lavoro, varia, secondo gli Stati, fra 12 e 13 anni.

La giornata normale di lavoro è, in generale, di 10 ore: parecchi Stati hanno una giornata *legale* di lavoro, di 10 ore o di 8, la quale vale nei casi in cui una durata maggiore non sia stata convenuta fra le parti. Subordinatamente a questa clausola, una giornata di lavoro legale di 8 ore vige per tutti gli opifici governativi dell'Unione americana (1).

Però speciali disposizioni vigono, in generale (cioè in 43 Stati), limitanti l'orario di lavoro per i fanciulli e adolescenti fino agli anni 21, i quali non possono essere impiegati per un numero di ore settimanali maggiore di 58; molti Stati limitano l'impiego delle donne al disotto di anni 21, a 60 ore settimanali. Lo Stato di Wisconsin stabilisce per tutte le donne l'orario giornaliero di otto ore.

Quasi tutti gli Stati (45), vietano il lavoro festivo (2).

---

lazione austriaca sul lavoro, lo studio di E. Steinbach e F. v. Call: « Arbeiterschutzgesetzgebung in Oesterreich », nell'*Handw. d. Staatsw.*, vol. II, 1898.

(1) Vedi Sartorius, « La durata del lavoro e la giornata normale agli Stati Uniti », negli *Hildebrands Jahrbücher*, IV, pag. 461 e segg., V, pag. 107 e segg.

(2) C. L. Woodruff, « Arbeiterschutzgesetzgebung in den Vereinigten Staaten », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. III, 1898.

6. — In Italia, finalmente, è noto che la legislazione sul lavoro è affatto rudimentale, per cui il nostro paese è, sotto questo aspetto, nelle condizioni in cui si trovano gli Stati meno progrediti. Invero, se pur esiste una legge sul lavoro dei fanciulli (che si può dire non sia mai stata applicata), nessuna legge contempla il modo di esecuzione del lavoro in generale, nè il lavoro degli adulti e delle donne, nè alcuna si occupa del lavoro festivo e notturno. « Nessun paese d'Europa — scriveva tre anni or sono il Loria — nemmeno la Russia, è così indietro per quanto riguarda la legislazione sociale..... Perfino l'India potrebbe insegnare all'Italia come l'integrità e l'umana dignità del lavoratore possano e debbano essere salvaguardate » (1).

Ciò devesi a molte cause, ma, sopratutto, allo sviluppo scarso che ha avuto finora presso di noi il sistema della grande industria e, corrispondentemente, quello dell'organizzazione operaia, per cui manca il più forte sprone alla classe capitalista verso una larga ed efficace legislazione in favore degli operai. In Italia il corso dell'evoluzione economica e civile è appena riescito a mettere il nostro paese nelle condizioni in cui trovavasi l'Inghilterra al principio del secolo attuale, per cui la nostra classe capitalista è ancora dominata dall'idea che sieno sufficienti a frenare le rivendicazioni operaie le repressioni forzate o le promesse di miglioramenti. Fu già osservato, a proposito degli infortuni sul lavoro, e ciò può dirsi per ogni altro ramo di legislazione operaia, che non è già il desiderio di venire effettivamente in aiuto ai lavoratori che ha spinto spesso il nostro Parlamento ad occuparsi della questione degli accidenti sul lavoro, ma il desiderio di mostrare che ci si interessa alla loro sorte (2).

Così essendo, si spiega facilmente come non solo, presso di noi, la legislazione operaia sia poco sviluppata, ma come anche le leggi esistenti sieno trascurate nella loro applicazione. Esaminiamo le principali disposizioni della legge sul lavoro dei fanciulli. Essa

---

(1) A. Loria, « L'economia politica in Italia » nell'*Economic Journal*, fasc. di settembre 1897.

(2) Vedi Nitti, « La legislazione sociale in Italia, difficoltà che impediscono il suo sviluppo », nella *Revue d'Économie Politique*, giugno-luglio 1892.

reca la data del 26 febbraio 1886, il regolamento relativo fu approvato con R. Decreto 17 settembre 1886.

La legge sanziona quattro punti fondamentali, cioè:

1° il divieto di ammettere i fanciulli al lavoro negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, se non hanno raggiunta l'età di 9 anni, e di 10 se si tratti di lavori sotterranei;

2° divieto di ammetterli al lavoro anche dopo i 9 anni e fino ai 15, se non siano muniti di attestato comprovante la loro attitudine fisica.

3° limitazione ad otto ore della durata giornaliera di lavoro pei fanciulli che abbiano compiuto il nono e non il dodicesimo anno;

4° divieto d'impiegare fanciulli minori di 15 anni in lavori pericolosi ed insalubri.

Il regolamento determina il significato delle parole: *opificio industriale*, onde assegnare i limiti di applicazione della legge. Per esse s'intende ogni luogo dove si compiano lavori manuali di natura industriale; si distinguono questi lavori in due categorie, cioè quelli che sono eseguiti col mezzo di motore meccanico, dagli altri nei quali non s'impieghi alcuna specialità di motore. Rispetto ai primi la legge si applica senza limitazioni, facendo astrazione dal numero degli operai occupati; invece, quanto ai secondi, le prescrizioni della legge si applicano solo quando trovinsi riuniti in modo permanente almeno 10 operai (art. 1).

Quanto al lavoro notturno, il regolamento, considerandolo insalubre, ne vieta l'esercizio, ma tale divieto non si estende che ai fanciulli minori dei 12 anni, mentre, in quelle industrie che richiedono continuità di lavoro, possono impiegarsi, dietro consenso ministeriale, anche fanciulli al disotto di quell'età, purchè l'orario non superi le sei ore (art. 9).

Del lavoro festivo nè la legge nè il regolamento si occupano. In generale possiamo dire che la legge italiana sia ben poco severa, in confronto ad altre, nel limitare il diritto di impiegare i fanciulli nel lavoro industriale, ma ad ogni modo essa accorderebbe loro qualche protezione ove fosse realmente e completamente osservata.

Ma quando noi pensiamo che l'ispezione delle fabbriche è affidata a pochi funzionari del Ministero, non come attribuzione unica e fissa, ma come incarico temporaneo, possiamo avere una

idea del modo in cui la legge si applica. Invero, non solo alle ispezioni attesero finora da due a quattro ispettori appena (1), ma, mentre essi avrebbero l'obbligo di compilare relazioni trimestrali e annuali del loro operato, e il ministro dovrebbe presentare ogni anno, entro il mese di marzo, una relazione alla Camera dei deputati, invece una prima fu presentata nella tornata dell'8 febbraio 1890 e abbracciava cioè circa tre anni, un'altra fu presentata il 6 febbraio 1893, la quale arrivava colle notizie fino al 31 dicembre 1892: ed entrambe recavano notizie monche e approssimative (2). Ultimamente il Ministero fece fare un'ispezione straordinaria alle fabbriche, dalla quale risultò di nuovo la scarsa ed imperfetta applicazione che la legge ha avuto finora; onde furono dati provvedimenti per curarne meglio l'osservanza. Però tali provvedimenti, fino a che il sistema d'ispezione non venga modificato, non potranno evidentemente avere che un'efficacia relativa e transitoria.

Oltre alla legge sul lavoro dei fanciulli, esiste presso di noi una legge sul lavoro nelle miniere, che porta la data del 30 marzo 1893 (il regolamento è del 14 gennaio 1894) la quale prescrive alcune cautele per l'esercizio dell'industria mineraria. Essa vuole che chiunque intenda iniziare lavori del genere di quelli contemplati dalla legge, denunci all'autorità i nomi dei proprietari e dei preposti alla conduzione dell'azienda, nonchè il piano esatto della miniera; e ciò per poter facilmente assegnare le responsabilità e per rendere più agevole il còmpito degli ingegneri delle miniere e di altri ispettori eventuali ai quali è affidata la sorveglianza sull'andamento dei lavori e sull'osservanza della legge. In caso di violazione di alcuna delle disposizioni di essa, i preposti all'ispezione ne fanno denúncia al prefetto della provincia il quale prende i provvedimenti necessari. Contro le disposizioni del prefetto, gli interessati possono ricorrere al ministro di agricoltura industria e commercio.

---

(1) Nel 1895 gli ispettori del lavoro erano: in Austria 40, in Prussia 137 (oltre a 26 consiglieri dell'industria, aventi funzioni di ispettori); in Inghilterra 65; in Francia 90. Vedi E. MISCHLER, « Die Gewerbe Inspection in Oesterreich » nella *Zeitschrift für Volkswirthschaft, Socialp. und Verw.*, fünfter Band, II Heft, 1896.

(2) Vedi il nostro articolo nella *Riforma Sociale*, già citato.

§ 18. — Legislazione sui salari.

Abbiamo visto, come, nel regime della libera concorrenza, i termini del contratto di lavoro, sia per quanto riguarda il tempo e il modo dell'esecuzione del lavoro stesso, che per quanto si attiene all'altezza e al modo di pagamento delle mercedi, siano completamente in balìa dell'imprenditore, il quale tiene nelle sue mani non la sola forza di lavoro dell'operaio, ma tutta la sua vita intellettuale, morale e sociale.

Ora, poichè il modo di computare e di pagare le mercedi ha dato luogo ad abusi in danno degli operai, non meno gravi di quelli verificatisi nel modo di esecuzione del lavoro, così è evidente l'importanza che assume la legislazione intesa a salvaguardare, anche da quel lato, i lavoratori, dallo sfruttamento da parte degli imprenditori. È noto che due sono i principali sistemi di computare il salario, onde questo può distinguersi in: salario *a tempo* e in salario *a còmpito*. Il primo si calcola ad un tanto per giorno o per ora di lavoro, il secondo ad un tanto per ogni unità di prodotto ottenuta.

Oltre a queste due forme fondamentali di retribuzione del lavoro, altre ve ne sono, intermedie o complementari ad esse, e delle quali le principali sono: il salario a còmpito fisso (*task wage*), che è la retribuzione pagata all'operaio per un determinato tempo di lavoro, purchè il prodotto ottenuto non sia inferiore ad un minimo determinato; il sistema delle gratificazioni, il sistema dei premi al prodotto lordo o netto, cioè l'aggiunta di una speciale retribuzione, quando l'operaio riesca a fare dei risparmi nell'impiego delle materie prime o degli strumenti di lavoro, o quando ottenga una quantità di prodotti superiore ad una fissata; il sistema della partecipazione al profitto, pel quale una parte del profitto dell'impresa va ripartita fra gli operai, secondo certe norme prestabilite; il sistema della scala mobile, per il quale il salario muta col mutare del prezzo del prodotto, ecc.

È poi interessante distinguere, fra i varii modi di computare il salario, quello per cui si retribuisce l'operaio per il suo lavoro individuale, e quello pel quale si paga una remunerazione col-

lettiva del lavoro associato di un gruppo di operai. In questo caso la somma totale pagata per il lavoro aggregato del gruppo, può essere divisa fra i membri di esso, assegnando a ciascuno una determinata parte di quella, e allora si ha la mercede collettiva (a cottimo, o a còmpito fisso, ecc.), oppure la somma totale può essere dall'imprenditore divisa fra gli operai del gruppo, deducendone prima i salari a tempo dei gregari, e poi pagando, su quel che rimane, al capo o ai capi di esso, una rimunerazione a cottimo, in rapporto col grado di celerità che il gruppo ha spiegato nel lavoro. Questo è il sistema così detto dell'*appalto* (*contract work*) (1).

Come si vede, molti sono i modi nei quali il lavoro può venire retribuito, ed è appunto perciò che gli imprenditori possono più facimente trovare occasione ad abusi in danno degli operai ignoranti.

Così, per esempio, il computo del salario a fattura o a cottimo, il quale pure sembra il più giusto e il preferibile, poichè con esso si paga l'operaio in proporzione del lavoro effettivamente compiuto, e lo si eccita ad essere attivo, onde ottenere una retribuzione maggiore, è fatto in modo che i lavoranti così pagati, se pur ottengono una retribuzione superiore, assolutamente, a quella degli operai salariati a tempo, relativamente al prodotto ottenuto sono pagati in misura eguale o minore, mentre, per l'illusione del maggior guadagno, sono spinti ad un lavoro eccessivo, che danneggia profondamente il loro organismo (2).

È perciò, che, nei paesi dove le classi operaie sono meglio organizzate, come in Inghilterra e in America, l'opposizione al salario a cottimo costituisce uno dei punti fondamentali del programma delle associazioni dei lavoratori.

Ma contro un altro modo di esecuzione del lavoro e di pagamento dei salari, che si traduce in un indegno sfruttamento dei lavoratori, si elevano d'ogni parte le proteste della classe operaia, cioè contro il sistema del *subappalto*, designato comunemente

---

(1) Vedi D. F. Schloss, op. cit., cap. I.

(2) Vedi, riguardo a quanto possa essere illusoria la superiorità del salario a fattura su quella del salario a tempo: Loria, *Analisi della proprietà capitalista*, pagg. 369-378.

col titolo di *sweating system* (sistema del sudore). Abbiamo visto in che consista il sistema dell'appalto. Per esso il capo di un gruppo di operai che lavora ad appalto, riceve una retribuzione che consiste nella differenza fra la somma pattuita come prezzo di una certa quantità di lavoro e le mercedi complessive dei suoi subordinati. Qui le mercedi dovute agli operai del gruppo sono determinate fin da principio, e gli operai, se pur lavorano sotto la direzione e la sorveglianza dell'appaltatore, sono però dipendenti dallo stesso padrone da cui anche l'appaltatore è impiegato. Invece col sistema del subappalto, il prezzo totale del lavoro è pagato al capo del gruppo, il quale lo ripartisce come gli torna più vantaggioso fra sè e i suoi operai, di fronte ai quali egli è un vero imprenditore, poichè li impiega direttamente, onde essi dipendono soltanto da lui (1).

Ed è così che il subappalto riesce di grave danno agli operai, poichè il subappaltatore, lavorando, di solito, insieme ai suoi subordinati, ne sorveglia personalmente l'opera e cerca di ottenere da loro il massimo di prodotto, spingendoli ad un lavoro eccessivo, e pagando loro il salario più basso possibile.

Contro il sistema del salario del sudore, la cui gravità fu messa in luce specialmente dalle inchieste fatte in Inghilterra, si sollevano dappertutto violente proteste, e si richiede che la legge proibisca addirittura il subappalto.

Ma, oltre che contro il modo di retribuire il lavoro, per quanto riguarda il computo del salario, le proteste degli operai sono rivolte anche al mezzo di pagamento di esso. È noto che, avendo riguardo alle cose che si danno all'operaio in retribuzione del suo lavoro, il salario si distingue secondo che sia *in natura*, *in moneta*, o *misto*.

Si ha il salario *in natura* quando l'imprenditore, in luogo di pagare l'operaio con denaro, converte, in tutto o in parte, la somma dovutagli, in una corrispondente quantità di merci o derrate. L'abuso che in tal caso ne può derivare, è evidente, poichè il padrone può non solo approfittarsi calcolando le merci ad un prezzo elevato, ma può ancora frodare l'operaio sulla qualità di esse, dandogli dei generi guasti e avariati. Un altro modo di

---

(1) Vedi Schloss, op. cit., pag. 81.

pagare il salario *in natura*, è quello di dare all'operaio l'alloggio, o i mobili, ecc., nel qual caso, è pure evidente, possono succedere abusi analoghi a quello accennato. Ma, oltre al sistema che possiamo chiamare *diretto* di pagare i salari in natura, i padroni ne hanno applicato uno *indiretto*, consistente nel retribuire bensì gli operai in moneta, ma obbligandoli contemporaneamente a fare i loro acquisti presso botteghe tenute dagli stessi padroni, o nelle quali essi sono interessati, con che la frode in danno degli operai non è che mascherata.

Contro questo modo di retribuzione del lavoro, conosciuto generalmente col nome di *truck system*, furono e sono così forti e insistenti le lagnanze, che la legislazione dei principali paesi è intervenuta per impedirlo.

Finalmente, per quanto riguarda la legislazione sulle mercedi, un'altra disposizione assume molta importanza, essendo ormai richiesta nel programma del movimento operaio di molti Stati, cioè la fissazione di un salario minimo, al disotto del quale gli imprenditori siano obbligati a non scendere, senza incorrere in penalità.

Riassumendo, adunque, l'abolizione del salario a cottimo, del sistema del sudore, la proibizione del *truck system*, la fissazione di un minimo di salario, costituiscono i punti fondamentali della legislazione relativa, che i varii Stati furono e sono chiamati a prendere in esame e a decidere.

Vediamo come la materia sia regolata nei principali paesi.

1. — In Inghilterra, come si rileva dall'ultima inchiesta sul lavoro, il sistema del salario a cottimo, come quello del subappalto, sono molto diffusi, e contro di essi, specialmente contro il secondo, sono molto vive, sia per parte dei singoli operai, che delle *Trade Unions*, le lagnanze e le proteste. Ma finora lo Stato non ha creduto di dover intervenire direttamente a vietarli, così che essi sono sempre in vigore, salvo dove le *Trade Unions* sono riescite ad imporre i loro patti agli imprenditori; quanto al subappalto, esso è proibito soltanto da certe pubbliche amministrazioni, per i lavori ch'esse fanno eseguire (1).

---

(1) Vedi Schloss, op. cit., pag. 106 e Jannaccone, *La questione operaia in Inghilterra*, pag. 558.

Quanto al sistema del *truck*, l'Inghilterra fu la prima ad abolirlo nel 1831, e le disposizioni emanate allora furono poi confermate nelle leggi del 1870, 1872 e 1874, e completate nella legge 16 settembre 1887 (1), e finalmente in quella 14 agosto 1896 (2). Essa proibisce ai padroni di fare alcuna ritenuta sui salari, salvo che per somministrazioni di medicine, carbone, strumenti di lavoro, materie prime, ecc., purchè in base al prezzo corrente e previo consenso scritto dell'operaio. È pure proibito di obbligare gli operai a spendere il loro salario in certe botteghe o in dato modo. I salari devono essere pagati soltanto in moneta corrente.

Finalmente, per quanto riguarda la fissazione di un salario minimo, sebbene nessuna legge sia stata emanata in proposito, molte pubbliche amministrazioni hanno sancito il principio nei contratti cogli appaltatori, e, prima fra tutte, il Consiglio della contea di Londra dispose nel suo regolamento interno, che le proposte degli appaltatori che non si obbligassero a pagare mercedi eque (*fair wages*), non sarebbero accolte. Oltre ad esso, molti altri enti pubblici hanno adottato disposizioni analoghe in favore degli operai (3).

Nel complesso, su 1089 distretti, in 163 di essi (e sono i più importanti), esiste una clausola sui salari. Di essi 112 impongono agli appaltatori i salari correnti nel distretto; 30 quelli accettati dalle *Trade Unions;* 9 quelli accettati dalle associazioni padronali e operaie; 8 i salari correnti al momento della firma dei contratti; in altri 4 i salari sono specificati nel contratto stesso.

La Commissione d'inchiesta nominata dalla Camera dei Comuni nel maggio del 1897, e che ha chiuso la sua sessione il 22 luglio 1897, concludeva:

La risoluzione della Camera, relativa al *fair wage* applicata da sei anni, non sembra aver avuto dannosa influenza sulle re-

---

(1) Vedine il testo nell'*Annuaire de législation étrangère*, vol. XVII, pag. 108 e segg.

(2) Vedila accennata nel *Bulletin de l'office du travail*, 1897, pagina 199.

(3) Vedi lo studio di E. ARDUINO, « Il sistema del salario minimo nelle sue più recenti applicazioni », nella *Riforma Sociale*, fascicolo 15 febbraio 1897.

lazioni fra imprenditori e operai. Anzi, sembra che essa abbia contribuito a far conchiudere delle convenzioni fra padroni e operai sul saggio dei salari e sulle condizioni del lavoro. Nel complesso gli imprenditori non sollevano obbiezioni, nè contro la risoluzione, nè sulla maniera onde viene applicata, e i lagni degli operai sulle violazioni della risoluzione non sono più così frequenti come una volta (1).

2. — La legislazione francese sui salari è agli inizi dello sviluppo. Nessuna disposizione prese finora lo Stato per quanto si riferisce al salario a cottimo. Invece un decreto emanato dal Governo provvisorio in data 2 marzo 1848 aboliva il subappalto (*marchandage*) come ingiusto e vessatorio e contrario al principio della fratellanza (2). La questione fu trattata dal *Conseil supérieur du travail* nella sessione del dicembre 1898, nella quale furono specificati i casi di *exploitation* punibili (3).

Quanto alla prevenzione del *truck system*, la legge francese non contiene alcuna disposizione. La Camera dei deputati ha bensì votato, nel dicembre 1898, un progetto di legge in proposito, ma esso non fu ancora tradotto in legge.

Finalmente, per quanto riguarda il salario minimo, si erano avute in Francia frequenti discussioni e anche proposte parlamentari, come quella del deputato Richard in data 20 gennaio 1894 e quella del deputato Vaillant, presentata il 15 febbraio dello stesso anno (4). Ma tali proposte non soltanto non furono tradotte in legge, chè anzi le clausole contenute nei capitolati d'oneri della città di Parigi, relative alla durata del lavoro e al minimo del salario, furono annullate dal Consiglio di Stato, come recanti offesa alla libertà del lavoro e delle convenzioni fra i padroni e gli operai (5). Soltanto più tardi, in seguito ai voti emessi dal *Conseil supérieur du travail* circa il saggio di salario nei lavori pubblici, la Francia si decise ad adottare dei provvedimenti in proposito, i quali furono pubblicati nel *Journal officiel* in data 12 agosto 1899.

---

(1) *Labour Gazette*, April 1898.

(2) Vedine il testo in Chailley Bert, ecc., op. cit., pag. 9.

(3) Vedi *Revue politique et parlementaire*, gennaio 1899.

(4) Un sunto di entrambe trovasi nel citato lavoro di E. Arduino.

(5) Chailley Bert, ecc., pag. 35, nota 2.

Le disposizioni relative sono distinte secondo che si applicano ai lavori compiuti per conto dello Stato o dei dipartimenti, o dei comuni e stabilimenti pubblici di beneficenza.

Per quanto riguarda i lavori per conto dello Stato, l'imprenditore deve obbligarsi:

1. Ad assicurare agli operai e impiegati un giorno di riposo per settimana;

2. A non impiegare operai stranieri che in una proporzione fissata dall'amministrazione secondo la natura dei lavori e la regione dove sono eseguiti;

3. A pagare agli operai un salario normale eguale, per ogni professione, e, in ogni professione, per ogni categoria d'operai, al saggio corrente in uso nella città o regione dove il lavoro è eseguito;

4. A limitare l'orario del lavoro giornaliero alla durata normale del lavoro in uso, per ogni categoria, nella predetta città o regione. In caso di necessità assoluta, l'imprenditore potrà, coll'autorizzazione espressa e speciale dell'amministrazione, derogare alle clausole previste ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Le ore supplementari di lavoro fatte così dagli operai, daranno luogo ad un aumento di salario nei limiti che saranno fissati dal capitolato d'oneri.

Il decreto vieta all'imprenditore di cedere a dei subappaltatori alcuna parte della sua impresa, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione e sotto la propria diretta responsabilità.

La constatazione e la verificazione del saggio normale e corrente del salario e della durata normale e corrente della giornata di lavoro sarà fatta per cura dell'amministrazione, che dovrà riferirsi, per quanto possibile, agli accordi fra i sindacati padronali e operai della località o della regione. In caso di mancanza di tale accordo, dovrà provocare il parere di commissioni miste, composte in numero eguale di padroni e di operai, e, inoltre, munirsi di tutte le informazioni utili presso i sindacati professionali, consigli di probiviri, ingegneri, architetti dipartimentali e comunali e altre persone competenti.

Il capitolato d'oneri stabilirà che l'amministrazione, constatando una differenza fra il salario pagato agli operai e quello corrente determinato in conformità all'articolo precedente, indennizzerà direttamente gli operai, mediante ritenute operate sulle somme dovute all'imprenditore e sulla sua cauzione.

Le disposizioni, per quanto riguarda i lavori assunti per conto dei dipartimenti, o dei comuni, o delle istituzioni di beneficenza, sono all'incirca la ripetizione di quelle ora esposte e riguardanti i lavori per conto dello Stato, salvo che, in luogo di dire che esse dovranno essere inserite nei quaderni d'oneri, il decreto dice *potranno*. A parte questa differenza, ingiustificata, i provvedimenti adottati in Francia assicurano in modo abbastanza completo l'operaio contro lo sfruttamento da parte dell'imprenditore.

3. — In Germania l'opposizione al sistema di salario a cottimo e del subappalto, come l'agitazione per ottenere la fissazione di un salario minimo, costituiscono ancora le cause principali degli scioperi (1). Pur tuttavia nessuna legge d'indole generale proibisce il cottimo e il subappalto.

Invece disposizioni speciali sul pagamento dei salari sono contenute nell'ordinamento industriale del 1883, e furono confermate nella legge del 1891.

Con esse è proibito ai padroni di pagare i loro operai se non in moneta corrente. Essi non possono accreditare agli operai merce alcuna a sconto di salario. Ma questa disposizione non contempla i generi vittuari, i quali però devono computarsi a un prezzo non superiore a quello di mercato. Possono egualmente essere forniti agli operai alloggio, fuoco, godimento di terreni, medicine e soccorsi medici, come pure materiali e materie prime, conteggiandoli sul salario.

Il pagamento dei salari non può farsi nelle osterie e spacci di bevande, senza autorizzazione delle autorità amministrative; sono proibiti i contratti che obblighino gli operai a fare acquisti presso determinate botteghe.

Malgrado queste disposizioni, secondo la legge germanica non può impedirsi che l'economia domestica dell'operaio sia rovinata dagli accreditamenti, e che il padrone possa fare guadagni illeciti sulla somministrazione delle derrate e sulla vendita delle altre merci.

Quanto ai termini di pagamento dei salari, la legge concede alle autorità dei Comuni, singoli od associati, di determinare, per tutte o per alcune industrie, che il pagamento delle mercedi, o

(1) Vedi Drage, *La questione operaia in Germania*, *B*, § 2; e il citato articolo di Landmann, sez. *B*, § 2.

di acconti sopra di esse, avvenga a periodi determinati, non maggiori di un mese, nè minori di una settimana.

Per ciò che riguarda il salario minimo, malgrado siano state avanzate alcune proposte, nessuna disposizione fu, fino ad ora, sancita nella legislazione.

4. — La legge austriaca dell'8 marzo 1885, la quale può dirsi un vero codice industriale, si occupa pure dei salari, ma solo però per quanto riflette il tempo e il modo di pagamento. Nessuna disposizione è quindi in essa contenuta riguardo al salario a còmpito e allo *sweating system*. Invece norme analoghe a quelle della legge germanica regolano il pagamento delle mercedi. Per esse anzitutto il padrone è obbligato, quando non sia stato stabilito altrimenti, a pagare gli operai alla fine di ogni settimana, in denaro contante. Tuttavia gl'industriali possono somministrare agli operai, previo accordo preso con essi, e defalcandone l'ammontare dai salari loro dovuti, l'abitazione, il combustibile, i medicamenti e gli attrezzi del mestiere, ecc., nonchè i generi alimentari, purchè ad un prezzo non eccedente il costo di acquisto. Ma essi non possono dare a credito sul salario oggetti o merci diverse da quelle indicate, com'è loro vietato di pagare i salari nelle osterie o negli spacci di bibite, sotto pena di multe (paragr. 77 e 78).

Nessuna disposizione contempla finora il minimo di salario (1).

5. — Negli Stati Uniti d'America non esiste una legislazione unica sui salari, ma i varii Stati dell'Unione regolano ciascuno la materia per conto proprio. In generale può dirsi che nessuna disposizione esista per limitare il sistema del salario a cottimo, nè relativa al subappalto, quantunque contro di questo si sollevino proteste da parte degli operai di varii Stati. Invece alcune legislazioni (per es.: Nuova York, Massachussetts, Illinois, Connecticut) impongono alle Società industriali di pagare gli operai settimanalmente, altre (per es.: Maine, Pennsylvania) ogni quindici giorni. Però non solo in molti Stati non esiste alcuna disposizione in proposito, ma anche in quelli accennati si verificano frequenti e gravi abusi (2).

---

(1) Vedi il citato articolo di Steinbach e von Call, § 9.

(2) Vedi Drage, *La questione operaia negli Stati Uniti*, *B*, § 1, pag. 781, e lo studio citato di C. R. Woodruff, § 4.

Quanto al *truck system*, sebbene esso sia in vigore in molti Stati e sollevi molte lagnanze, non è espressamente vietato da alcuna legge.

Finalmente, per ciò che riguarda l'adozione di un minimo di salario, pur non essendoci in proposito una legge unica, parecchi Stati e pubbliche amministrazioni hanno sancito il principio pei lavori da essi fatti eseguire. Così lo Stato di Nuova York emanò nel 1894 una legge, secondo la quale tutti coloro che stipulassero qualche contratto risguardante pubblici lavori, dello Stato o dei Municipi, devono pagare ai propri operai un salario pari a quello d'uso in ciascun luogo e per ciascun mestiere. Così pure le città di Baltimora, di Filadelfia, Nuova York, ecc., determinarono l'orario di lavoro e i salari (1).

6. — Veniamo finalmente all'Italia, dove, del resto, anche la legislazione sui salari, come quella sulle varie condizioni del lavoro, è rimasta molto indietro rispetto agli altri paesi civili.

Così nessuna disposizione di legge riguarda il salario a cottimo, nè proibisce il subappalto, mentre questo è abbastanza diffuso, specialmente nell'industria mineraria, e i danni ch'esso reca agli operai sono evidenti e gravi.

Per quanto riguarda il pagamento dei salari, il sistema del *truck* era ed è diffuso, specialmente in Sicilia, dove, agli operai delle miniere e cave, i padroni somministrano farina, olio, ecc., per lo più in scarsa quantità e di qualità pessima; però, malgrado l'evidente urgenza di frenare tale abuso, nè un progetto di legge, ispirato, in generale, agli stessi principii altrove adottati, che era stato elaborato, per incarico del Ministero, dal prof. Nitti nel 1893 (2), nè altro, a quello seguìto, pure accompagnato da motivazioni estese dal Nitti, ma semplificato nelle disposizioni e ridotto a cinque articoli, riuscirono a passare nella legislazione.

Finalmente nessun provvedimento fu preso riguardo al salario minimo. Nel 1892, in occasione del 1° maggio, molti sodalizi operai presentarono una petizione alla Camera, chiedendo che si imponesse ad ogni industria o bottega l'obbligo di limitare ad

(1) Vedi E. Arduino, lav. cit.

(2) Vedine un esame critico in H. von Schullern: « Zur Gesetzgebung über das Trucksystem », nella *Zeitschrift fur Volkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung*. Vien, 1893, Zweiter Band, IV Heft.

otto ore la giornata di lavoro, e si decretasse un salario giornaliero di almeno 3 lire per gli uomini, e 1,75 per le donne. Ne fu relatore l'on. Caldesi nella seduta del 7 febbraio 1893, ma niun risultato fu ottenuto (1). Un'altra proposta fu presentata alla Camera il 27 giugno 1896, in un ordine del giorno del deputato Zavattari, col quale si chiedeva che nei capitolati d'appalto per le forniture o lavori per conto dello Stato, fosse determinata la cifra del minimo di salario che l'appaltatore sarà obbligato a corrispondere agli operai. Il ministro dichiarossi d'accordo in teoria, ma aggiunse esservi in pratica molte difficoltà. Promise però di tener conto del desiderio, ma finora nessuna disposizione fu emanata in proposito.

§ 19. — L'assicurazione operaia.

Ad essa già abbiamo accennato trattando delle società di mutuo soccorso, le quali assicurano ai loro soci sussidi in caso di malattia o di infortunio, ecc. Ma oltrechè, come vedemmo, il mutuo soccorso non ha, in ogni paese, che un'importanza relativa, sia per il numero degli operai che di esso si valgono, che per il genere e l'entità dei sussidi che le società accordano loro, la sua origine e il suo funzionamento sono affari privati, nei quali il potere pubblico non interviene se non nel senso del riconoscimento delle istituzioni relative, o allo scopo di regolarne i limiti della attività, onde proteggere gli interessati dagli eventuali abusi.

Invece nell'assicurazione operaia, di cui ora dovremo occuparci, la stessa iniziativa dell'istituzione appartiene al potere pubblico, onde le leggi ad essa corrispondenti sono una manifestazione non già delle tendenze e delle aspirazioni delle classi lavoratrici, ma delle idee e dell'indirizzo pratico, che, in uno dei più gravi quesiti di legislazione operaia, seguono i varii Governi.

Che l'importanza sociale delle leggi sull'assicurazione degli operai contro le varie incapacità che ne minacciano l'esistenza, sia

---

(1) Vedi L. Albertini, *Le otto ore di lavoro*, Torino, 1894, pag. 31.

veramente eccezionale, non è ormai più bisogno di dimostrare. In ogni paese civile furono scritti su questo argomento montagne di volumi, e oltre a ciò frequenti Congressi internazionali raccolgono i rappresentanti di tutti gli Stati e di tutti gl'indirizzi scientifici e politici, che portano nuovo contributo alla discussione, se non alla soluzione, del difficile problema. A noi, del resto, non ispetta occuparci teoricamente dell'argomento, mentre dovremo limitarci ad esporne i principii più importanti e ad accennare alle varie leggi adottate dai principali Stati.

Il principio che giustifica l'intervento del potere pubblico nell'assicurazione operaia è il seguente: poichè, in generale, il salario degli operai, nelle attuali condizioni economico-industriali, non è sufficiente ai varii bisogni che l'operaio dovrebbe soddisfare, onde questo viene, presto o tardi, a cadere a carico della pubblica e privata beneficenza, così è interesse comune degli operai, dei capitalisti e dello Stato, trovare un modo di ovviare a che i lavoratori vengano a trovarsi in quella triste necessità. Invero il salario dell'operaio (e prendiamo l'operaio tipico, il maschio, adulto, ammogliato) dovrebbe comprendere:

1° quanto occorre pel mantenimento suo e della famiglia e per l'educazione dei figli;

2° una quota che gli permetta di fare qualche risparmio, o meglio ancora, di pagare i premi di assicurazione (sia questa fatta da società di mutuo soccorso, da società ordinarie di assicurazione, da Casse governative e via dicendo) per i casi:

a) di malattia;

b) di infortunio sul lavoro, che produca incapacità temporanea o permanente al lavoro;

c) di invalidità, ossia di incapacità permanente prodotta da causa che non sia l'infortunio sul lavoro;

d) di vecchiaia;

e) di disoccupazione;

f) di morte; nel qual caso occorre provvedere alle spese funerarie e di tumulazione, e lasciare qualche cosa alla vedova o ai figli minorenni (1).

Se così è, non è chi non veda quanto poco, specialmente poi

---

(1) Vedi Ferraris, *Gli infortuni sul lavoro e la legge*, pag. 9.

nel nostro paese, i salari corrispondano a questo desiderato, mentre è pure evidente che il mutuo soccorso non può diminuire notevolmente quella distanza, date non solo le difficoltà nei mezzi pecuniari ch'esso incontra, ma anche quelle d'indole tecnica, che non sono lievi.

Per cui, riconosciuto che le attuali condizioni di entrata degli operai, ove non vengano in qualche modo modificate e integrate mediante l'assicurazione, costituirebbero un permanente e progressivo pericolo politico e sociale per gli Stati, l'opportunità della loro azione diretta a quello scopo è ormai generalmente consentita.

Ma la disputa è viva riguardo alla forma e ai limiti onde quell'azione deve esplicarsi, e due principii fondamentali si stanno di fronte: per il primo lo Stato dovrebbe intervenire, o direttamente colla fondazione di istituzioni d'assicurazione, o indirettamente quale garante del funzionamento di istituzioni già esistenti o da fondarsi, ma sempre però lasciando liberi gli operai di assicurarsi o meno; per l'altro invece lo Stato non dovrebbe limitarsi a questo còmpito, bensì obbligare i lavoratori ad assicurarsi, sia presso un istituto da esso direttamente fondato, o in altro modo.

Nè le dispute s'arrestano a questo punto; chè, pur data la preferenza al principio della libertà o a quello della coazione, i dibattiti sorgono vivissimi riguardo al modo di pagamento dei premi, se ad esso devono contribuire i soli operai, o i soli imprenditori, o questi e quelli, e, finalmente, se lo Stato medesimo debba assumere una parte delle quote a suo carico (1).

Evidentemente tutti questi problemi non possono ricevere una unica soluzione, mentre essa dipende dalle condizioni speciali, economiche, intellettuali e morali, che distinguono i varii popoli.

Esposti così i principii più generali della quistione, vediamo come essa sia stata definita nella legislazione degli Stati più importanti.

1. — In Inghilterra, il paese *classico* della libertà individuale in ogni ramo di attività economica e sociale, anche l'assicurazione

---

(1) Vedi il nostro studio: « I recenti progressi dell'assicurazione operaia per gli infortuni e lo stato attuale della legislazione europea », nell'*Ateneo Veneto*, fasc. di luglio-agosto e settembre-ottobre 1900.

è lasciata alla libera iniziativa privata, mentre lo Stato non è finora intervenuto, se non per dare, alle società che di essa si occupano, il riconoscimento legale e regolarne il funzionamento in modo da proteggere gli assicurati da eventuali abusi. Già abbiamo accennato nel § 16-1 alle assicurazioni istituite dalle *Trade Unions* e dalle *Friendly Societies*; nessuna istituzione esiste fondata o promossa dallo Stato, ove se ne tolga una Cassa pensioni annessa alla Cassa di risparmio postale, dal 1865, la quale però ha dato finora risultati assai scarsi. Quanto alle conseguenze derivanti agli operai per causa di infortuni sul lavoro, il Governo non si occupò della questione se non per sancire la responsabilità civile dell'imprenditore con una legge speciale, modificata ora nei particolari, ma non nel principio fondamentale di diritto comune, pel quale chi reca danno ad altri è tenuto a risarcirlo.

Dei tentativi furono fatti in questi ultimi anni per allargare quel concetto ed anche per adottare un sistema di assicurazione generale obbligatoria secondo i principii tedeschi ed austriaci (1), ma il vecchio principio dell'*Employers' Liability Act* (legge sulla responsabilità degli imprenditori) del 1880 rimase vittorioso, e fu confermato nella legge 6 agosto 1897 sulle indennità agli operai (*Workmens' compensation Act*) (2).

In essa però il principio della responsabilità dell'imprenditore verso l'operaio colpito da infortunio, è esteso non solo al caso di colpa diretta dell'imprenditore, ma ad ogni caso di infortunio incorso dall'operaio *in causa e nel corso del suo lavoro* (art. 1°). Inoltre la nuova legge, determinando la misura e le condizioni delle indennità dovute agli operai, solleva questi dalle noie e dalle spese dell'azione civile, e quindi rende più rapido e sicuro il conseguimento dell'indennità stessa. Però la legge non prevede il

(1) Vedi Charles W. Dilke, « Il nuovo progetto inglese sugli infortuni del lavoro », nella *Riforma Sociale*, fasc. 15 agosto 1897.

(2) Per i precedenti legislativi sulla questione dell'assicurazione per gli infortuni, sia in Inghilterra che negli altri Stati europei, vedi lo studio di J. Kaan: « Gegenwärtiger Stand der Frage der Entschädigung für Betriebsunfälle in den europäischen Culturstaaten » nella *Zeitschrift für Wolkswirtschaft, Socialpolitik und Verwaltung*, siebenter Band, III. Heft, 1898; e la voce « Arbeiterversicherung » nell'*Handw. der Staatsw.*

caso d'insolvenza dell'imprenditore, e questo punto costituisce, giustamente, il centro degli attacchi che le vengono mossi. Ma a noi non è concesso entrare in una discussione di essa; ne daremo le disposizioni principali (1).

La legge è composta di cinque articoli, dei quali il primo stabilisce l'obbligo dell'imprenditore di pagare un'adeguata indennità per ogni danno personale cagionato all'operaio per infortunio incorso in causa e durante il suo lavoro. L'indennità comincia a decorrere dopo la seconda settimana d'infermità. È salva sempre all'operaio la scelta dell'azione civile, ma l'una esclude l'altra. Ove l'imprenditore avesse già assicurato l'operaio presso una *friendly society*, quel contratto potrà rimanere in vigore, purchè nelle sue conseguenze sia favorevole all'operaio almeno quanto la nuova legge.

L'articolo 2 limita l'applicazione della legge ai lavori delle ferrovie, delle miniere, cave ed opere d'ingegneria, definendo esattamente il significato di queste industrie. La legge si applica alle industrie condotte non solo per conto di singoli imprenditori, ma anche di società o altri corpi di persone. Essa definisce per *operaio* ogni persona impiegata in una di quelle industrie, sia il suo lavoro manuale o di altra specie, e presti essa l'opera propria per un vero contratto di lavoro, o per un contratto di tirocinio, espresso o tacito, scritto o verbale.

Il terzo articolo esclude, per norma generale, dal numero degli operai a cui mirasi, le persone addette al servizio militare e navale della Corona.

Gli articoli 4 e 5 si occupano di particolari riguardanti la decadenza di ogni contratto fra imprenditori e operai che sia in contraddizione colle disposizioni della presente legge.

Seguono la legge alcuni allegati riguardanti il modo di computare l'indennità secondo i casi (in caso di morte, indennità corrispondente alla somma dei salari dei tre ultimi anni, in caso

---

(1) Vedasi un esame critico della legge nell'articolo di A. Cabiati, « La legge inglese 7 giugno 1897 sull'assicurazione del lavoro », nel *Giornale degli Economisti*, luglio 1897; e lo studio « Arbeiterversicherung in Grossbritannien », di Hasbach, nell'*Handw. dar Staatsw.*, vol. III, 1898.

di incapacità temporanea o permanente, indennità settimanale corrispondente al 50 % del salario), il modo di liquidarla e di risolvere (mediante arbitrato) le eventuali contestazioni.

Il merito che deve riconoscersi alla legge inglese, indipendentemente dalla bontà o meno del principio generale che la ispira e dai difetti d'altro ordine che le si possano imputare, consiste nell'avere riconosciuto esplicitamente che la colpa dell'imprenditore, e quindi la sua responsabilità, è inerente alla sua qualità di imprenditore, è inseparabile da questa e quindi diviene cosa del tutto normale, e che l'infortunio sul lavoro è *conseguenza inevitabile dell'industria* (1), ciò che evidentemente rende più semplice e rapido il risarcimento dovuto all'operaio e influisce a diminuire in gran parte quelle liti, tanto frequenti in altri paesi, e tanto dannose agli interessi degli operai e dell'industria in generale.

Fu osservato, a proposito dell'importanza di questa legge, che essa segna una evoluzione di grande importanza nella legislazione sociale inglese, che cioè il *Workmens' compensation Act* del 1897 è la prima legge inglese che entri nel campo della così detta *legislazione sociale* tedesca, cioè riconosca il principio della responsabilità sociale per le perturbazioni nel reddito degli operai, ed ha perciò la stessa importanza, per l'Inghilterra, di quanta ne aveva il messaggio imperiale del 17 novembre 1881 e il conseguente inizio della legislazione sociale per la Germania (2).

2. — La legislazione francese in materia di assicurazione operaia, segue essa pure i principii di libertà, ma non completamente, poichè alcune recenti leggi sulle *Caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs*, applicano il principio dell'assicurazione obbligatoria.

Le società di mutuo soccorso, regolate da un decreto legge del 1852, delle quali abbiamo trattato nel § 16-2, malgrado i vantaggi loro accordati dallo Stato, il quale, sotto certe condizioni, non solo concede loro la personalità giuridica, ma le dichiara di *utilità pubblica*, e le sussidia quando possiedano una

---

(1) Vedi Ferraris, relazione citata, pag. 47.

(2) Bielefeld, *Eine neue Aera englischer Socialgesetzgebung.* Leipzig, 1898; vedi Kaan, nello studio citato.

cassa per le pensioni, non sono riescite a recare un vero e generale giovamento alla classe operaia, poichè, in proporzione al numero dei lavoratori, scarso fu sempre quello dei loro soci. Inoltre, se esse operano perfettamente per quanto riguarda le malattie e dànno anche utili soccorsi sotto forma di annualità, la loro azione è invece insignificante per quanto riguarda le pensioni alla vecchiaia e l'assicurazione contro gli infortuni.

Perciò, e già da lungo tempo, onde promuovere lo spirito di previdenza, lo Stato ha istituito, di fronte alle società private, alcune Casse nazionali di assicurazione, da esso sussidiate e in rapporto colla *Caisse des dépôts et consignations.*

La prima è la *Cassa per le pensioni*, fondata colla legge del 18 giugno 1850, riorganizzata su nuove basi dalla legge 20 luglio 1886 (1) e dal decreto 28 dicembre 1888. L'iscrizione ad essa è puramente volontaria; le pensioni, che cominciano a decorrere, secondo il contributo, a 50 o a 65 anni, non possono superare le lire mille. In alcuni casi di disgrazia possono essere concesse pensioni straordinarie, non superiori a 360 lire.

Viene poi la *Cassa di assicurazione sulla vita*, istituita colla legge 11 luglio 1868, e completata con alcuni decreti successivi (2), la quale, oltre all'assicurazione individuale, contempla anche quella fatta collettivamente a favore dei soci delle società di mutuo soccorso. Nel caso di assicurazione individuale, la somma assicurata non può superare le lire tremila; mentre non può eccedere mille lire se l'assicurazione è fatta da una società.

Finalmente la *Cassa di assicurazione per gli infortuni*, istituita pure dalla legge 11 luglio 1868, provvede ai casi di incapacità al lavoro per tutta la vita ed alla incapacità parziale. Le rendite che la Cassa dà agli assicurati colpiti da infortunio, sono diverse secondo l'entità del premio annuo da quelli pagato.

In generale queste tre istituzioni non ebbero molta efficacia a diffondere lo spirito di previdenza, onde non solo nuovi studi e nuove proposte furono fatte per allargarne l'azione e per l'istituzione di una nuova Cassa nazionale per le pensioni, sul prin-

---

(1) Vedi il testo di tali leggi in Chailley Bert, ecc., op. cit., pag. 200 e segg.

(2) Chailley Bert, ecc., pag. 214 e segg.

cipio dell'assicurazione obbligatoria, col concorso degli operai, degli imprenditori e dello Stato (1), ma il Governo credette opportuno di intervenire direttamente per assicurare sussidi e pensioni per gli operai delle miniere, secondo il principio dell'obbligatorietà.

La legge 29 giugno 1894 (2) che intende a questo scopo, impone l'obbligo, ad ogni imprenditore (*exploitant*) di miniere, di versare, sia alla Cassa nazionale per le pensioni, o presso casse *sindacali o patronali* da istituirsi all'uopo, una somma eguale al 4 °/o dei salari degli operai o impiegati, della quale metà da prelevarsi dai salari stessi, metà da pagarsi dall'imprenditore (art. 2).

Le pensioni si computano e si liquidano alle condizioni recate dalla legge 20 luglio 1886 sulla Cassa nazionale delle pensioni (art. 3).

Quanto alle contribuzioni per i soccorsi in caso di malattia o di infermità per infortunio, esse sono costituite da un prelevamento sul salario, non superiore al 2 °/o, da un contributo dell'imprenditore, eguale alla metà del precedente e sono aumentate da un sussidio dello Stato, da eventuali lasciti e donazioni e dal prodotto delle multe (art. 6).

L'amministrazione è affidata a un consiglio di nove membri, dei quali tre eletti dall'imprenditore e sei dagli operai (art. 10).

La legge è entrata in vigore il 1° luglio 1895 (3).

Finalmente, per quanto riguarda l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la quale, pur non essendo, in fondo, la più importante, sembra assorbire in ogni paese la maggiore attività dei parlamenti in materia di assicurazione operaia, soltanto recentemente, dopo un lungo periodo di studio e di discussione, la Francia ha promulgato una legge speciale sulla responsabilità padronale.

Fino dal 1887 la Camera francese aveva adottato un progetto della sua Commissione, che sostituiva alle regole generali del

(1) Vedi Drage, *La questione operaia in Francia*, pag. 1097 e seguenti.

(2) Chailley Bert, ecc., pag. 176 e segg.

(3) Vedi per un esame, e per i dati statistici intorno ai risultati dell'applicazione delle varie leggi accennate: Lacher, « Die Arbeiterversicherung in Frankreich », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. III, 1898.

Codice civile, il principio del rischio professionale. Nel 1890 fu presentato, da Giulio Roche, un progetto per istituire l'assicurazione obbligatoria, sulle basi del quale la Commissione del lavoro compilò un nuovo testo, che organizzava l'assicurazione mediante associazioni mutue regionali, analoghe a quelle funzionanti in Austria. Il progetto, approvato dalla Camera, fu respinto dal Senato, contrario al sistema obbligatorio. Da quell'epoca si fecero varii tentativi per venire ad un accordo fra le due Camere, e poichè nè il Senato era disposto ad accettare il principio dell'obbligatorietà, nè la Camera dei deputati ad accogliere semplicemente il sistema della responsabilità, si escogitò un sistema intermedio, col quale, pur non ponendosi l'obbligo dell'assicurazione, s'introduceva la garanzia da parte dello Stato, per il caso di insolvibilità degli imprenditori, mediante un'imposta addizionale a quella di patente, messa a carico di tutti gli industriali.

Così, dopo che la Camera dei deputati ebbe approvato, nel gennaio del 1898, un progetto ispirato a questo nuovo principio, il Senato pure gli diede la sua sanzione, dopo averlo alcun po' modificato, e lo rimandò alla Camera, che lo accettò integralmente. Esso divenne perciò la legge 9 aprile 1898.

Tale legge si applica agli operai e impiegati della industria delle costruzioni, delle officine, delle manifatture, dei cantieri, delle miniere e cave, dei magazzini generali, delle imprese di trasporti e, in generale, di tutte le aziende che usano congegni meccanici.

Per questi operai e impiegati, e fino a concorrenza di 2400 franchi di salario, la legge sostituisce al regime dell'indennità determinata dai tribunali, una indennità certa, che varia soltanto secondo la gravità dell'infortunio. Il carattere dell'indennità, di essere *à forfait*, ciò che è conseguenza del rischio professionale, ha per effetto di togliere, in massima, qualunque distinzione fra gli infortuni secondo il grado di responsabilità incontrato, sia dal padrone, sia dall'operaio colpito. Una sola distinzione è ammessa, in caso di colpa inescusabile o intenzionale della vittima. Nel primo caso l'indennità viene soltanto diminuita, nel secondo, essendoci delitto, essa è soppressa. Quanto alla responsabilità dei padroni, quando sia provato che vi sia stata colpa inescusabile, essa può anche essere aggravata, e la rendita concessa alla vittima venir aumentata fino alla concorrenza del salario annuo.

La legge non impone l'obbligo dell'assicurazione. Essa lascia completa libertà agli imprenditori per quanto riguarda le misure da prendere per il pagamento dei loro debiti.

Il pagamento delle indennità è però garantito dallo Stato nel seguente modo: È costituito un fondo speciale di garanzia, la cui gestione è affidata alla Cassa nazionale per le pensioni alla vecchiaia. Tale fondo è mantenuto mediante il prelevamento annuale di alcuni centesimi addizionali all'imposta di patente a carico di tutte le industrie contemplate dalla legge. Così, coloro che furono colpiti da infortunio hanno la certezza di percepire l'indennità loro dovuta, poichè, in caso di insolvibilità dell'imprenditore, interviene la Cassa nazionale, la quale paga le rendite agli interessati, attingendo le somme corrispondenti al fondo di garanzia. Essa poi eserciterà direttamente l'azione contro gli imprenditori. Se però l'imprenditore fosse assicurato, sarebbe libero da ogni responsabilità, e l'eventuale azione della Cassa si eserciterebbe contro la società assicuratrice. Così la legge francese, evitando di sancire il sistema, tanto combattuto, dell'assicurazione obbligatoria, e nello stesso tempo integrando, mediante la garanzia del pagamento delle indennità da parte dello Stato, il lato manchevole del principio della responsabilità civile, cioè l'eventuale insolvibilità degli imprenditori, ha inaugurato un sistema nuovo, che, se rettamente e oculatamente amministrato, potrà forse recare buoni frutti.

La legge 9 aprile 1898 entrò in attività il 1° luglio 1899.

3. — Come finora, in Inghilterra e in Francia, abbiamo trovato, assoluto o predominante, il principio di libertà nell'assicurazione, così troviamo, in Germania, applicato, meglio che in ogni altro paese, il sistema dell'assicurazione obbligatoria. La Germania fu anzi il primo Stato che abbia tradotto in atto quel principio, e, appunto considerata la novità del tentativo, le varie leggi germaniche sull'assicurazione operaia, per la loro complessità e vastità, per il modo completo e pratico insieme in cui hanno regolato la materia, per la esattezza onde sono fatte osservare, per l'efficacia dei risultati ottenuti, costituiscono senza dubbio il più grande monumento, in fatto di legislazione operaia, che la nostra epoca abbia visto compiersi.

Riguardo alla responsabilità degli imprenditori, fino al 1871 vigeva pure in Germania il principio del diritto comune, pel

quale ognuno è responsabile del danno cagionato ad altri *per fatto e colpa propria*. Ma, poichè gli odierni rapporti industriali rendevano affatto insufficiente quel principio, la necessità che fu sentita, di modificarlo, condusse alla legge del 7 giugno 1871, colla quale la responsabilità dei padroni fu estesa ad ogni caso di danno prodotto da loro colpa o delle persone da essi preposte ai lavori, salvo quando provassero che l'infortunio fosse stato causato da forza maggiore o da colpa propria della persona colpita.

Ma questo non bastò, poichè le liti erano egualmente frequenti e difficile per gli operai era ottenere il risarcimento; onde si pensò all'assicurazione obbligatoria. D'altra parte, il Governo dell'Impero, dopo essere riescito a far adottare la legge del 21 ottobre 1878 contro i socialisti, sentiva il bisogno di dare ad essa un riscontro in istituzioni sociali favorevoli ai lavoratori. Così furono presentati, a cominciare dal 1880, tre progetti sull'assicurazione operaia obbligatoria contro gli infortuni, dei quali l'ultimo, dopo lunga discussione, si tramutò nella legge 6 luglio 1884 (1).

Ma prima che fosse approvata la legge sull'assicurazione per gli infortuni, già era stata accolta quella sull'assicurazione per le malattie, alla quale avevano preparato il terreno l'esistenza di numerose casse istituite all'uopo presso le società operaie, e, in varii Stati, di fondi di soccorso obbligatori. Ma poichè questa diversità di sistemi recava impacci e confusione, non riesciti a togliere dal Codice industriale del 1865, nè dalla legge del 1876 che lo modificava, fu sentito il bisogno di dare uno stabile ed unico assetto alla materia dell'assicurazione contro le malattie e insieme dell'assicurazione per gli infortuni. Il primo scopo si ottenne con la legge 15 giugno 1883 (cogli emendamenti 28 maggio 1885, 5 maggio 1886 e 10 aprile 1892), il secondo colla legge accennata

---

(1) Intorno agli antecedenti che condussero alle leggi attuali, vedi SCHÖNBERG, op. cit., pag. 350 e segg.; BRENTANO, op. cit., pag. 180 e segg.; MAZZOLA, *L'assicurazione degli operai nella scienza e nella legislazione germanica;* KAAN, lav. cit. e HONIGMANN, « Arbeiterversicherung in Deutschland » nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. III, 1898.

6 luglio 1884, le quali sono un complemento l'una dell'altra e vanno perciò considerate insieme.

Vediamo le disposizioni principali da esse recate.

Per la legge del 15 giugno 1883, l'assicurazione contro le infermità è resa obbligatoria per tutte le persone che l'emendamento del 1892 ha specificate in cinque larghe classi, comprendenti gli operai e gli impiegati di quasi tutte le industrie, purchè il loro salario non superi i 2000 marchi annui.

L'organizzazione dei fondi di assicurazione è di carattere puramente locale, e la legge interviene il meno possibile nelle istituzioni esistenti. In generale, le persone assicurate sono riunite in associazioni locali secondo le rispettive industrie, e i fondi da esse costituiti sono controllati da un comitato e da una assemblea generale di tutti i soci. Speciali fondi possono poi essere formati dai padroni, purchè gli operai da loro impiegati siano almeno 50, come pure, per le persone che non possano essere comprese in alcun altro fondo, è costituito un sistema di assicurazione comunale.

Il contributo per la costituzione dei fondi rimane fissato (meno per quello della società di mutuo soccorso dei minatori), per due terzi a carico degli assicurati e per un terzo a carico dei padroni, e ammonta, in generale, rispettivamente all' 1 % e al $\frac{1}{2}$ % dei salari medi giornalieri. In casi speciali questa percentuale può essere maggiore, ma non mai superare il 4 $\frac{1}{2}$ % dei salari, di cui 1 $\frac{1}{2}$ a carico dei padroni.

I vantaggi cui hanno diritto i soci consistono nell'assistenza medica gratuita e in un sussidio durante la malattia. Questo comincia a decorrere dal terzo giorno dopo il principio della malattia e continua durante il periodo di inabilità al lavoro, purchè questo non ecceda tredici settimane (per le infermità eccedenti un tale periodo, provvede, come vedremo, la legge di assicurazione per gli infortuni). Il sussidio è usualmente calcolato al 50 % del salario medio giornaliero. Oltre al sussidio per malattia, molti fondi, eccetto i comunali, danno sussidi alle puerpere, o per spese di sepoltura, e certuni anche speciali sussidi di convalescenza.

Il numero totale degli assicurati ascende attualmente a circa otto milioni.

La legge sugli infortuni porta la data del 6 luglio 1884 e fu

completata cogli emendamenti del 1885, 1886 e 1887 che ne estesero gli effetti successivamente a nuove classi di lavoratori.

Essa obbliga tutti i padroni ad assicurare i loro operai ed impiegati il cui salario non superi 2000 marchi. In certe circostanze possono pure assicurarsi coloro che ricevono un salario superiore ed anche gli stessi padroni. La legge impone agli imprenditori di costituire fra loro delle associazioni professionali (*Berufsgenossenschaften*), che possono estendersi a tutto l'impero o limitarsi a un singolo distretto. Le varie associazioni sono divise in sezioni, con speciali comitati, e i loro affari locali sono sbrigati da speciali amministratori.

I contributi di assicurazione sono collettivamente a carico degli imprenditori. Le quote dovute dai soci sono calcolate secondo il grado di rischio di ogni industria, quindi diverse per le varie associazioni. Oltre al pagamento delle indennità, ogni associazione deve formare un fondo di riserva secondo certe norme determinate dalla legge.

Gli assicurati colpiti da infortunio hanno diritto alla cura gratuita e ad un sussidio durante l'incapacità al lavoro, a cominciare dalla quattordicesima settimana (poichè prima vi provvede l'assicurazione per le malattie). Se l'invalidità è permanente, il sussidio giornaliero concesso all'assicurato è uguale a due terzi del suo salario medio giornaliero; se si tratta d'incapacità temporanea, il sussidio viene fissato di caso in caso dall'associazione responsabile. In caso di morte, i sopravviventi ricevono una somma eguale a 20 giorni di paga per le spese funerarie: la vedova, finchè non si rimariti, riceve un sussidio eguale al 20 °/₀ del salario del marito; invece ogni figlio sotto i 15 anni ottiene un sussidio pari al 15 °/₀, se è orfano di uno dei genitori, e al 20 °/₀, se di entrambi. Gli altri parenti che fossero del tutto a carico del morto, ricevono un sussidio uguale al 20 °/₀ del suo salario.

Ad evitare ogni conflitto, la legge stabilisce che ogni associazione, o sezione di associazione, deve istituire un tribunale arbitrale di cinque membri, cioè un presidente e quattro assessori, dei quali due devono essere scelti fra i rappresentanti degli operai. Contro le decisioni di questi tribunali si può ricorrere all'Ufficio imperiale di assicurazione.

Nel 1897 il numero degli assicurati contro gli infortuni era di 17,957,000, dei quali 6,043,000 operai industriali; il numero

delle indennità pagate fu di 91,171, delle quali 41,746 nelle industrie.

Finalmente, dopo aver provveduto all'assicurazione degli operai contro le conseguenze economiche delle malattie e degli infortuni, lo Stato germanico pensò ad estendere il sistema obbligatorio anche all'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

Un progetto, presentato nel 1887, divenne, dopo molte discussioni e modificazioni, la legge 22 giugno 1889, la quale andò in vigore il 1° aprile 1891. Ma poichè, dopo qualche tempo dalla sua applicazione, si comprese, in seguito agli inconvenienti cui essa dava luogo, la necessità di modificarla, semplificando la gestione delle due forme di assicurazione ed estendendone il campo, il Governo presentò al Parlamento, il 26 febbraio 1897, un nuovo progetto di legge, il quale solo recentemente fu accolto e divenne la legge 13 luglio 1899 (*Invalidenversicherungsgesetz*) la cui applicazione cominciò dal 1° gennaio 1900.

La legge distingue due categorie di persone: la prima comprende quelle *obbligate* ad assicurarsi, la seconda quelle per le quali l'assicurazione è libera.

La prima abbraccia: 1° le persone che hanno compiuto il 16° anno e attendono ad un'occupazione retribuita con uno stipendio o salario, anche se tale retribuzione superi i 2000 marchi annui. Si comprendono in essa: gli operai, assistenti, garzoni e fattorini; i domestici; le persone di equipaggio dei bastimenti mercantili tedeschi; 2° le seguenti categorie di persone, purchè il loro stipendio non superi i 2000 marchi: impiegati delle industrie, direttori delle officine e tecnici; agenti e fattorini di commercio, persone altramente occupate in impieghi dipendenti (eccetto per gli impieghi pubblici); maestri ed educatori d'ambo i sessi; conduttori di navi.

Sono invece libere di assicurarsi o meno: le persone della seconda categoria, che ricevano uno stipendio compreso fra 2000 e 3000 marchi; gli esercenti ed impreditori di industrie che non impieghino regolarmente più di due operai compresi nell'obbligo dell'assicurazione, come pure gli esercenti industrie domestiche: le persone che non cadono nell'obbligo dell'assicurazione, sia perchè sono retribuite col solo mantenimento, sia perchè la loro occupazione temporanea sia stata esclusa da quell'obbligo da parte del Consiglio federale.

L'assicurazione segue presso gli uffici speciali fondati dallo Stato per distretti; l'assicurato deve essere inscritto presso l'ufficio del distretto nel quale esercita la sua occupazione. Il Consiglio federale può autorizzare, con norme speciali, la costituzione di Casse, particolarmente per le imprese esercitate dallo Stato, dai Comuni, ecc. Il pagamento dei premi da parte degli assicurati viene eseguito mediante l'apposizione di marche speciali sopra appositi fogli che fungono da ricevute.

Gli assicurati sono divisi in cinque classi secondo l'entità del loro salario, e precisamente:

Classe	I	da	0	fino a	350	marchi
»	II	»	351	»	550	»
»	III	»	551	»	850	»
»	IV	»	851	»	1150	»
»	V	»	1151	in su.		

Nel computo del salario si tien conto non di quello effettivamente pagato, ma di quello medio, ottenuto, generalmente, moltiplicando per 300 il salario medio giornaliero.

Le contribuzioni per le varie classi sono, per ogni settimana:

per la classe	I	14	pfennig
»	II	20	»
»	III	24	»
»	IV	30	»
»	V	36	»

Il pagamento dei premi deve essere eseguito dal padrone, il quale può rivalersi della parte a carico dell'operaio (metà), trattenendola all'atto del pagamento del salario.

Hanno diritto alla rendita d'invalidità: quegli assicurati la cui capacità di guadagno sia diminuita, durevolmente, a meno di un terzo, e quelli che siano incapaci di guadagnare durante 26 settimane, per il tempo successivo a tale periodo.

In luogo della pensione può accordarsi all'assicurato, dietro sua domanda, il ricovero in una casa per gli invalidi.

Per avere diritto alla pensione l'assicurato deve aver pagato: almeno 200 contribuzioni settimanali, se appartiene alla categoria degli obbligati; almeno 500 per le altre categorie.

L'ammontare della pensione d'invalidità viene determinato aggiungendo al fondo originario una speciale *quota di accrescimento* (Steigerungssatz) per ogni marca impiegata.

Il fondo originario importa:

per la	I	classe di salario	60	marchi
»	II	»	70	»
»	III	»	80	»
»	IV	»	90	»
»	V	»	100	»

La quota di accrescimento ascende:

per ogni settimana della	I	classe di salario a	3	pfennig
»	II	»	6	»
»	III	»	8	»
»	IV	»	10	»
»	V	»	12	»

La pensione d'invalidità decorre dal giorno in cui avvenne la perdita della capacità di guadagno, ma non può estendersi a oltre un anno da che fu avanzata la domanda relativa.

Quanto alla pensione di vecchiaia, vi hanno diritto coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età, senza riguardo alla loro capacità di guadagno.

Per acquistare tale diritto bisogna che l'assicurato abbia versato un numero di contribuzioni corrispondenti almeno a 1200 settimane.

La pensione di vecchiaia si forma da un contributo fisso dello Stato di 50 marchi e da una somma che ascende:

per la	I	classe di salario a	60	marchi
»	II	»	90	»
»	III	»	120	»
»	IV	»	150	»
»	V	»	180	»

La pensione comincia ad essere pagata dal primo giorno del 71° anno.

Gli altri particolari si regolano come per le pensioni d'invalidità (1).

Abbiamo così sommariamente esposto le principali disposizioni delle tre grandi istituzioni per l'assicurazione operaia della Germania.

Qualunque sia il giudizio che sulla bontà del sistema accolto dalla legislazione tedesca si possa recare, non si può disconoscere che le tre leggi accennate costituiscono uno dei più cospicui e audaci tentativi in fatto di legislazione operaia; e che se la Germania estenderà un giorno l'assicurazione anche alla disoccupazione (2), essa avrà grandemente contribuito a risolvere il problema dell'esistenza per gli operai.

4. — In Austria le leggi contemplano due rami di assicurazione: quella per gli infortuni e quella per le malattie. Il sistema della responsabilità degli imprenditori, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, ebbe vigore fino al 1887. Però bisogna distinguere la media e la piccola industria dalla grande industria.

Per le prime la legge del 15 marzo 1883, sui consorzi industriali, introduceva il principio dell'assicurazione obbligatoria (solo però per le malattie), per gli operai in esse impiegati; mentre l'estensione dell'assicurazione obbligatoria alla grande industria e agli infortuni fu attuata colle leggi del 28 dicembre 1887 e 30 marzo 1888.

La legge del 1887 (3) stabilisce l'assicurazione mutua obbligatoria per gli infortuni a favore degli operai industriali e degli operai agricoli che impieghino macchine (l'estensione della legge all'industria dei trasporti e della navigazione interna fu attuata colla legge 20 luglio 1894) (4). La gestione dell'assicurazione è rimessa a speciali corporazioni aventi carattere territoriale e non

---

(1) Vedi per un'esposizione e un commento di questa legge: Dott. R. Freund, *Handausgabe des Invalidenversicherungsgesetzes*. Berlin, Verlag, 1899.

(2) Sull'applicabilità dell'assicurazione a tale fenomeno, vedi lo studio del Ferraris, «La disoccupazione e l'assicurazione degli operai», nella *Nuova Antologia*, 1 e 16 gennaio 1897.

(3) Vedine il testo nell'*Annuaire de législation étrangère*, vol. xvii, pag. 443 e segg.

(4) Vedila nel *Reichsgesetzblatt*, 1894, n. 168.

professionale. Le contribuzioni sono a carico per $^{9}/_{10}$ dei padroni e per $^{1}/_{10}$ degli operai; lo Stato non vi partecipa in alcun modo.

La legge accorda sussidi in caso di: infermità, di invalidità e di morte. Agli infermi in seguito a infortunio essa accorda, a cominciare dalla quinta settimana (poichè per le prime quattro provvede la legge contro le malattie del 30 marzo 1888), una pensione pari al 60 °/o del guadagno giornaliero. Agli invalidi viene conferita una pensione, che può raggiungere il 60 °/o del salario in caso di invalidità assoluta, ma che varia secondo il grado di invalidità. Finalmente in caso di morte, si accordano alla vedova, ai figli o agli ascendenti, delle pensioni determinate, ma delle quali il totale non può superare il 50 °/o del guadagno giornaliero della vittima.

I premi pagati dagli assicurati sono diversi secondo le industrie, quindi secondo le diverse classi di rischio previste dalla tariffa. I sussidi per le infermità prodotte da infortunio, che non superino quattro settimane, sono a carico della legge 30 marzo 1888 sull'assicurazione contro le malattie, la quale accorda agli assicurati, oltre alle cure mediche e farmaceutiche richieste, un sussidio giornaliero, dal primo giorno della malattia, pari al 60 °/o del guadagno giornaliero medio.

È notevole nella legge austriaca del 1887, che la somma richiesta annualmente ad ogni assicurato viene calcolata in modo da costituire il capitale corrispondente alle rendite create nell'annata, aumentato anzi d'un tanto per cento destinato a costituire un doppio fondo di riserva. In ciò il sistema austriaco differisce essenzialmente dal germanico, il quale, mediante un complicato sistema di annualità e di ammortamenti, rimette all'avvenire i carichi del presente. L'istituzione austriaca ha quindi un carattere di stabilità che manca a quella germanica, e che la rende più solida e più sicura nel suo funzionamento (1).

5. — Negli Stati Uniti non si trova alcuna istituzione di carattere pubblico per l'assicurazione operaia; questa è esercitata come funzione dell'iniziativa privata, in forme diverse, che possono distinguersi così: assicurazione per mezzo dei privati im-

---

(1) Vedi la prefazione alla legge, nell'*Annuaire de législation étrangère*, vol. XVII, anno 1887.

prenditori, esclusa l'industria ferroviaria; assicurazione istituita dalle imprese ferroviarie; assicurazione istituita delle unioni artigiane; assicurazione delle società di fratellanza; assicurazione industriale (1).

La prima forma non è molto sviluppata, e i suoi effetti sono, per quanto riguarda il numero degli operai che ne profittano, assai limitati.

Le istituzioni intese all'assicurazione dei propri operai, fondate dalle compagnie ferroviarie, sono importanti, dato il numero cospicuo di impiegati che ognuna di esse occupa; si calcola che, nel 1898, circa $^{1}/_{6}$ degli 800,000 impiegati delle compagnie ferroviarie partecipassero agli istitituti di assicurazione. Quanto all'assicurazione esercitata dalle unioni artigiane, essa può paragonarsi a quella organizzata dalle *Trade Unions* inglesi; nel 1898 più di 30 unioni, comprendenti circa 300,000 soci, avevano costituito un sistema di assicurazione per le malattie, o l'invalidità, o la morte dei loro soci. Qualche associazione provvede pure a sussidi per i viaggi, e durante la disoccupazione.

Alle società note col titolo di *fratellanze*, appartengono anche molti non operai, però questi sono la maggioranza, e quando si pensi che il numero complessivo dei loro soci si eleva a circa 2,000,000, si vede che pure l'assicurazione da esse istituita presenta un'importanza notevole. Del resto, i sussidi riguardano, in generale, il solo caso di morte degli assicurati.

Finalmente l'assicurazione industriale è quella che raccoglie il maggior numero di assicurati; essa è esercitata da vecchie e potenti società, delle quali le sette principali contavano insieme, nel 1887, circa 8 milioni di assicurati. Questa forma di assicurazione è quella che concede agli operai i maggiori vantaggi, quantunque non limiti la sua azione soltanto nella cerchia della classe operaia.

6. — Veniamo finalmente all'Italia. Per quanto riguarda l'assicurazione degli operai, il nostro paese, il quale finora veniva alla coda degli altri, ha fatto recentemente un passo avanti, coll'approvazione di un progetto di legge sull'assicurazione obbli-

---

(1) Vedi lo studio di E. W. Bemis, « Arbeiterversicherung in den Vereinigten Staaten », nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. III, 1898.

gatoria contro gli infortuni, e di un altro riguardante l'istituzione di una *Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.*

Proposte e disegni di legge per regolare la materia dell'assicurazione operaia e della responsabilità dei padroni negli infortuni sul lavoro, si trascinavano davanti al nostro Parlamento da circa un ventennio, ed è interessante tracciarne brevemente la storia.

Due periodi possono considerarsi in quel ventennio, nel primo dei quali prevale la tendenza verso il sistema della responsabilità civile degli imprenditori, nel secondo il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

Il primo progetto presentato fu quello dell'onorevole Pericoli, il quale, fino dal 1879, sosteneva il principio, poi tanto combattuto, dell'*inversione della prova*, e chiedeva che la responsabilità in caso d'infortunio fosse sancita non solo rispetto agli imprenditori di miniere e cave, di opifici industriali, ecc., ma anche ai proprietari di terreni sui quali si eseguissero costruzioni di edifici o riparazioni a edifici già esistenti e pericolanti, ed estendendo, in solido, l'obbligo del risarcimento, agli ingegneri, capimastri, ecc. (1).

Un progetto fondato sugli stessi principii e solo diverso nei particolari, fu presentato nel 1880 dai deputati Minghetti, Luzzatti, Villari e Sonnino, e nel 1881 un altro, pure ispirato a concetti simili, fu avanzato dal ministro Berti.

Respinti entrambi dalla Commissione incaricata di esaminarli, lo stesso Berti nel 1883 ne presentò uno nuovo, e più ampio, sempre ispirato però allo stesso principio. Accolto, dopo recategli parecchie modificazioni, dalla Camera dei deputati, nel 1885, si arenò al Senato e più non risorse. Frattanto il ministro Berti era riescito ad istituire la *Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro*, fondata con capitali forniti da alcune banche e casse di risparmio, la quale, non avendo intenti di speculazione e potendo perciò offrire condizioni

---

(1) Vedi MAGALDI, «La législation italienne et les accidents du travail», negli *Atti del Congresso di Milano*; U. SCALORI, *Gli infortuni del lavoro nella teoria e nella legge*. Mantova 1898, pagine 108-109.

vantaggiose, sperava di raccogliere in breve un cospicuo numero di assicurati. L'esito non corrispose, così che alla fine del 1897, dopo 14 anni di esercizio, erano ascritti alla Cassa soltanto 162,577 operai, i quali, alla fine del 1898, cioè appena andata in attività la legge dell'assicurazione obbligatoria, discesero a 148,779! (1).

Ma intanto cominciava a farsi strada in Italia il principio dell'assicurazione obbligatoria, che era stato allora accolto nella legislazione germanica.

Nel 1889 il ministro Miceli incaricò apposita commissione di studiare e di riferire sulla questione della responsabilità dei padroni. Relatore della commissione fu il Ferraris, alla cui infaticabile propaganda, colla parola e cogli scritti, si deve principalmente se il principio dell'obbligo nell'assicurazione fu sanzionato dalla legge italiana.

Il progetto presentato dal Miceli limitava l'applicazione della legge soltanto ad alcune industrie pericolose e si riserbava di estenderne il campo d'azione dopo rilevati i risultati pratici; quanto al contributo, si faceva obbligo all'operaio di concorrervi in proporzione di un decimo del premio. Tale progetto non fu discusso, ma fu ripresentato, nelle sue linee generali, dall'onorevole Chimirri nel 1891. Discusso alla Camera dei deputati e al Senato, il progetto non potè essere tradotto in legge per lo scioglimento della Camera avvenuto nel 1892. Il 1° dicembre dell'anno stesso fu presentato il progetto Lacava, rimasto arenato in causa della chiusura della sessione. Venne poi il disegno di legge Barazzuoli, poco diverso da quello Lacava, e, dopo lunghe discussioni e con alcune modificazioni, fu accettato dalla Camera, ma poi ritirato dal Governo per l'opposizione del Senato, che lo ritenne troppo sfavorevole agli imprenditori.

Ripresentato poco tempo dopo con alcune modificazioni, il Senato lo accolse dopo lunga discussione, e, finalmente, il 15 marzo 1898 anche la Camera gli diede la propria sanzione, cosicchè esso divenne la legge 17 aprile 1898, che andò in esecuzione col 1° novembre 1898.

---

(1) Vedi il fascicolo del 1899 degli *Atti della Cassa nazionale*, allegato *D*; la diminuzione accennata devesi al fatto che molti degli operai iscritti alla Cassa preferiscono l'assicurazione presso società private.

La legge, che consta di 28 articoli, è divisa in quattro titoli, dei quali il primo riguarda i limiti di applicazione della legge stessa, il secondo i regolamenti preventivi, il terzo le modalità dell'assicurazione, il quarto le disposizioni generali.

L'articolo 1 dispone che la legge si applica:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle industrie che trattano ed applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime:

2. Alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate, di mezzi di trasporto per fiumi, canali e laghi, di tramvie a trazione meccanica; lavori di bonificamento idraulico; costruzioni e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie, nazionali e provinciali;

3. Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da agenti inanimati o da animali, qualora vi siano occupati più di cinque operai.

L'articolo 2 comprende, sotto la denominazione di operaio, agli effetti della legge: chiunque, in modo permanente o avventizio, e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione; chiunque nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori di un mese; finalmente l'apprendista, con o senza salario, che partecipa all'esecuzione del lavoro.

L'obbligo dell'assicurazione, secondo l'articolo 6, è esteso agli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo 1, comprendendosi in essi anche quelli che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore funzionanti fuori degli opifici. Oltrechè alle industrie private, l'assicurazione è estesa a quelle esercitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi, ovvero da società o da imprenditori concessionari.

L'assicurazione deve esser fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o di lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze ab-

biano una durata maggiore di cinque giorni. Se il lavoro è fatto dallo Stato, Provincie, ecc., e segue per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario (art. 7).

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non minore di lire 3000;

2. Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3. Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità, cominciando dal sesto giorno;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione che dovrà subire il salario medio per effetto dell'inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità, cominciando dal sesto giorno;

5. Nel caso di morte, la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi (art. 9).

L'articolo 16 vuole che l'assicurazione sia fatta presso la Cassa nazionale per gli infortuni, per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionari. Le altre persone possono stipularla anche presso società o imprese private.

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione: lo Stato per gli operai dei suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni; coloro che hanno fondato o fonderanno, a loro cura e spese, Casse speciali, riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano a un numero di operai superiore a 500; gli industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, purchè questo comprenda almeno quattromila operai e versi, nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio, fino ad un massimo di lire cinquecentomila (art. 17).

Il titolo IV della legge, che contiene le disposizioni generali, reca fra altri quell'articolo 22, che ha dato luogo a tante e vivaci discussioni, sembrando a molti che aggravasse troppo la

responsabilità degli imprenditori. Esso dispone che, nonostante l'assicurazione effettuata colle norme stabilite dalla legge, rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato; come pure rimane a carico dell'imprenditore quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Queste disposizioni però si applicano soltanto quando il fatto, dal quale l'infortunio è derivato, costituisce reato d'azione pubblica.

Le disposizioni che qui abbiamo riferite sono le più importanti della legge e dànno una chiara idea dei suoi intenti e della sua importanza.

Con essa il nostro paese, sancendo l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, ha non soltanto fatto un passo notevole sulla via della legislazione operaia, ma ha adottato un principio, che, se sarà esteso alla assicurazione per le malattie, la vecchiaia, ecc., non mancherà certamente di recare effetti grandiosi nel campo della politica sociale.

Secondo calcoli recenti il numero degli operai presumibilmente compresi nell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la nostra legge, sarebbe (dai dati desunti dalle *Notizie sulle condizioni industriali* delle singole Provincie) il seguente:

Operai addetti alle industrie enumerate ai §§ 1 e 3 dell'art. I° della legge	N. 1,110,000
operai addetti alle industrie contemplate nel § 2	» 800,000
Totale (secondo il censimento 1881) operai	N. 1,910,000

Dedotti gli operai che lavorano isolatamente o a domicilio (trecciaiuole, cucitrici di guanti, ecc.), o impiegati in opifici non usanti macchine mosse da agenti inanimati o da animali, o lavoranti in numero minore di sei, restano 1,700,000, pei quali, secondo i calcoli del senatore Vitelleschi, tenuto conto delle statistiche degli infortuni in Germania e di quelle italiane per gli operai iscritti alla Cassa nazionale, la somma annua occorrente per l'assicurazione ammonterebbe a 10-12 milioni di lire (1).

(1) Vedi C. M. Mazzini, « L'assicurazione e la legislazione sociale » (con tavola), negli *Atti della R. Accademia dei Georgofili*, serie 4ª, vol. xxi, disp. 2. — I dati ufficiali abbiamo chiesto invano al Ministero.

Il regolamento per l'applicazione della legge reca la data del 25 settembre 1898; in data 27 maggio 1900 fu poi emanato un regolamento tecnico recante le norme precauzionali da osservarsi dagli industriali per la prevenzione degli infortuni nell'industria delle costruzioni.

La seconda istituzione promossa dallo Stato, relativamente all'assicurazione operaia, consiste nella *Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai*, fondata sul principio della iscrizione facoltativa.

Anche riguardo a tale forma di assicurazione, intesa a concedere agli assicurati vecchi o inabili, una pensione vitalizia, varii progetti erano stati presentati, a cominciare da quello avanzato dal Cavour al Parlamento piemontese fino dal 1859. Alla Camera italiana il primo progetto per l'istituzione di una assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, fu presentato dal ministro Berti nel 1881. Ad esso fecero seguito parecchi altri, tutti ispirati al concetto della libertà di iscrizione da parte degli operai; l'ultimo fu quello avanzato nel 1897 dal ministro Guicciardini, e che, dopo varie vicende, fu accolto e divenne legge il 17 luglio 1898.

La legge che istituisce la *Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai*, ne determina la dotazione iniziale in dieci milioni di lire, rappresentati per metà da un'assegnazione sulla somma dei biglietti consorziali prescritti in seguito all'abolizione del corso forzoso, e per l'altra metà da un prelevamento sulla somma degli utili netti e disponibili, al 31 dicembre 1896, delle Casse postali di risparmio (art. 2). Tale dotazione verrà in seguito accresciuta mediante varie assegnazioni di fondi, specificate nell'articolo 3.

Le entrate annuali ordinarie della Cassa sono costituite:

a) da una terza parte degli utili netti delle Casse postali di risparmio (dal 1° gennaio 1899, da una metà) e, quando i depositi presso tali Casse eccedessero i 500 milioni, da 7 decimi degli utili corrispondenti alla somma eccedente;

b) da una quarta parte (metà dal 1° gennaio 1899) degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziali;

c) dall'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato;

d) dai frutti annuali del fondo patrimoniale della Cassa stessa;

e) da ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.

Ogni anno, dal complesso di questi utili deve detrarsi una parte, che deve essere assegnata ad incremento del fondo patrimoniale, in modo che, in capo a dieci anni, tale fondo non sia minore di sedici milioni di lire (art. 5).

L'iscrizione alla Cassa è libera ai cittadini italiani, d'ambo i sessi, che attendano a lavori manuali, ovvero prestino servizio ad opera o a giornata.

Il contributo annuo da pagarsi da ogni iscritto non può essere inferiore a lire 6, nè superiore a lire 100.

L'articolo 7 stabilisce che quella parte delle entrate annuali della Cassa, che non vada, secondo le prescrizioni, al fondo patrimoniale, sarà disponibile ogni anno per l'assegnazione di quote di concorso della Cassa a favore degli inscritti che versino annualmente alla Cassa un contributo di almeno lire 6. La quota di concorso, che sarà eguale per tutti, non potrà, nel primo quinquennio, superare le lire 12 per ciascun iscritto.

La formazione dei capitali a favore degli iscritti si fa su conti individuali, i quali contengono l'annotazione delle varie contribuzioni da ciascuno fatte, delle quote di concorso della Cassa e di ogni somma eventuale assegnata a beneficio dell'iscritto (art. 9).

La chiusura del conto individuale (salvo alcuni casi previsti in via transitoria) è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'iscritto abbia compiuto il 60° anno di età. In via eccezionale la chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età, qualora sia debitamente accertata l'invalidità dell'iscritto, e purchè siano trascorsi cinque anni dalla sua iscrizione alla Cassa.

Di regola la liquidazione del conto sarà effettuata trasformando il capitale, costituito da tutte le somme annotate nel conto, in una rendita vitalizia immediata a favore dell'iscritto. In casi speciali il conto potrà liquidarsi col pagamento di un capitale, o di un capitale e di una rendita, o di una rendita a favore dell'iscritto e di un capitale da pagarsi, alla sua morte, agli eredi (art. 10).

Alla Cassa Nazionale potranno essere versate, per la trasformazione in annualità vitalizie, le indennità dovute agli operai divenuti inabili per infortuni sul lavoro, e parimenti le somme erogate da enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro per causa di vecchiaia o di infermità.

Le società operaie di mutuo soccorso, e le altre congeneri associazioni operaie di previdenza, che abbiano fra i loro scopi quello dei sussidi di vecchiaia e di invalidità, potranno versare alla Cassa i fondi all'uopo raccolti, e, successivamente, le quote dei contributi dei soci destinate a detti scopi.

La Cassa potrà pure assumere (secondo condizioni e norme stabilite dal Consiglio della cassa e approvate dal Governo, sentito il Consiglio di Stato), la gestione degli speciali Istituti che, dipendentemente da disposizioni di legge, siano fondati dallo Stato o da pubbliche amministrazioni o da imprese private, a favore degli operai pei casi di vecchiaia o di invalidità non derivante da infortunio sul lavoro (art. 15-16).

I capitali dei singoli fondi della Cassa devono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano e in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti (art. 18).

Altre disposizioni riguardano la misura degli interessi da attribuirsi ogni anno sulle somme inscritte nei conti individuali, la insequestrabilità (fino a 400 lire) delle annualità vitalizie liquidate dalla Cassa e di ogni altro credito dei depositanti, le esenzioni fiscali accordate alla Cassa, la nomina del Consiglio d'amministrazione, ecc.

Il funzionamento della Cassa è cominciato col 1° ottobre 1898.

Circa l'efficacia che l'istituzione potrà avere, si è osservato, che, dato il basso livello del salario generalmente in uso in Italia, soltanto pochi operai potranno iscriversi alla Cassa; che la quota di concorso da questa assegnata ad ogni assicurato, è destinata a ridursi a una somma sempre minore, e quasi irrisoria, quanto più aumentasse il numero degli iscritti; che perciò, e dati i mezzi di cui la Cassa può disporre, le pensioni a favore degli iscritti saranno molto meschine e certo insufficienti ad assicurare loro l'esistenza, ove manchi loro ogni altro reddito.

È innegabile che queste obbiezioni sono fondate, e scemano l'apparente importanza dell'istituzione; comunque, riguardando questa come un primo passo, essa dà affidamento di un ulteriore sviluppo, nel nostro paese, anche di questo ramo di legislazione operaia.

Nota. Abbiamo visto come l'assicurazione operaia, essendo intesa a compensare le deficienze che si riscontrano, in generale, nel salario

§ 20. — Conciliazione ed arbitrato industriale.

Data la molteplicità e la complessità dei rapporti che oggi intercedono fra gli imprenditori e gli operai, alle quali fanno riscontro le numerose disposizioni che gli Stati vanno adottando per regolare il modo di esecuzione del lavoro, il pagamento dei salari, la responsabilità per gli infortuni, ecc., era naturale che sorgesse il pensiero di provvedere a un modo facile e rapido di dirimere le controversie, che, a proposito dei loro diritti e doveri reciproci, sorgessero fra i lavoranti e i padroni, onde questi non potessero più oltre abusare della loro superiorità, nè quelli lagnarsi della incuria o della parzialità della legge a loro danno. Così fu escogitato il sistema di istituire speciali collegi, nei

---

dell'operaio, rispetto ai bisogni ai quali esso deve soddisfare, dovrebbe estendersi non solo a garantire il lavoratore contro le conseguenze delle malattie, degli infortuni, dell'invalidità, della vecchiaia e della morte, ma ancora contro quelle *della disoccupazione*, almeno quando questa sia involontaria, cioè quando l'operaio si trovi disoccupato senza sua colpa. Dalla rapida rivista che abbiamo fatto dei sistemi di assicurazione adottati nei varii Stati, dobbiamo constatare come ancora questo ramo di assicurazione sia trascurato dalle leggi di tutti i paesi accennati e lasciato completamente all'iniziativa privata. Salvo in Svizzera, dove in alcuni Cantoni furono fondate casse speciali pubbliche di assicurazione contro la disoccupazione, in alcuni paesi provvedono a sussidiare i disoccupati le associazioni operaie (in Inghilterra le *Trade Unions*, in Germania le *Gewerkschaften*) mentre negli altri Stati può dirsi che manchi assolutamente tal genere di protezione. Gli studi però sono bene avviati in alcuni paesi per estendere l'assicurazione operaia anche in questo campo (1), mentre, pure in Svizzera, erasi fatto inoltre un tentativo per l'istituzione di un sistema di assicurazione militare (2).

---

(1) Vedi lo studio del Ferraris, « La disoccupazione e l'assicurazione degli operai », *Nuova Antologia*, fasc. 1 e 16 gennaio 1897.

(2) Vedi il nostro articolo: « I recenti progressi in alcune forme di assicurazione operaia e lo stato attuale della legislazione europea », nella *Rivista Ligure di scienze e lettere*, fascicoli luglio-agosto e settembre-ottobre 1900.

quali trovassero rappresentanza i padroni e gli operai, e che avessero per attribuzione l'esame delle controversie e la conciliazione di esse, oppure la loro decisione con sentenza arbitrale, sia direttamente, sia rimettendo le parti al giudizio di un altro organo speciale.

L'istituzione dei comitati di conciliazione non è nuova e funzionava da parecchio tempo in molte industrie, corrispondendo ad un bisogno generalmente sentito dai padroni e dagli operai, e costituendo, specialmente per questi, un mezzo di evitare maggiori danni; ma è, invece, relativamente recente l'intervento diretto della legge nel regolare l'istituzione e il funzionamento di tali organismi.

Si possono distinguere due principali categorie di questioni fra quelle che insorgono fra i padroni e gli operai; secondo cioè che esse riguardino il rapporto di lavoro *esistente* o il rapporto di lavoro *avvenire*. Le prime sono controversie sui *diritti* ed hanno per loro oggetto crediti ed obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro *conchiuso;* le altre sono conflitti di *interessi* e vertono su modificazioni che si vogliono introdurre nelle condizioni dei contratti di lavoro *da conchiudersi* (perciò che riguarda l'altezza del salario, il modo di pagamento, il tempo di lavoro, i termini di disdetta, ecc.) (1).

Evidentemente, di queste due categorie di questioni, la più importante, dal punto di vista politico-sociale, è la seconda; poichè, se nelle prime questioni si tratta di riconoscere e di sancire un diritto, in queste, che toccano i rapporti di lavoro *avvenire*, il giudizio deve fondarsi su una quantità di circostanze difficili a valutare, onde dall'azione più o meno illuminata e serena delle commissioni di conciliazione o dei tribunali industriali, può dipendere in questi casi il pacifico sviluppo di un'industria, o la sua violenta interruzione. Imperocchè è proprio quando in conflitti di tale natura i padroni e gli operai non riescano ad accordarsi, che ne derivano scioperi e *lock outs* ecc., ciò che non solo danneggia grandemente le parti interessate, ma può compromettere intieri rami d'industria e l'ordine pubblico e il benessere generale.

Da ciò risulta quindi evidente l'interesse che gli Stati devono

---

(1) Vedi Schönberg, op. cit., § 53.

sentire, di dare una stabile organizzazione alle istituzioni intese alla conciliazione e all'arbitrato industriale.

Vediamo in proposito la legislazione dei paesi principali.

1. — In Inghilterra l'istituto della conciliazione e dell'arbitrato è passato per tre fasi: una di preparazione e di esperimento, anteriormente al 1860; una di svolgimento, che va dal 1860 al 1889: ed una terza, dal 1889 in poi, la quale si distingue dalle altre per un carattere spiccatissimo: l'istituzione di uffici non limitati ad una sola industria, ma con azione estesa a tutte le industrie di un dato distretto (1).

Nel primo periodo, le qualità di conciliatore e di arbitro erano assegnate ai giudici di pace, o a persone da essi nominate. Ma la ritrosia a comparire e il sospetto che i magistrati fossero, per spirito di classe, troppo ligi ai padroni, avevano tolta ogni efficacia pratica a quelle disposizioni legislative. Nel secondo periodo troviamo le leggi del 1867 e del 1872, che consentivano la costituzione di comitati arbitrali e di conciliazione, al giudizio dei quali si attribuiva forza esecutiva.

Ma, in generale, tali leggi rimasero lettera morta e la costituzione di tali comitati andò diffondendosi grazie all'iniziativa privata degli industriali e degli operai.

Il primo ufficio di conciliazione e di arbitrato, con carattere non saltuario ed occasionale, ma permanente e sistematico, fu quello costituito nel 1860 a Nottingham per l'industria della maglieria e dei guanti. L'esempio fu seguito da molti altri rami d'industria, specialmente in causa degli scioperi, allora molto frequenti; nel 1872 furono costituiti i primi comitati per l'industria mineraria.

Il carattere distintivo di questo periodo è dato dalla fondazione di uffici di conciliazione e di arbitrato distrettuali, non speciali cioè a una sola industria; essi sono promossi specialmente dalle Camere di commercio e dai Consigli dell'industria.

Gli uffici arbitrali e di conciliazione, sono composti d'un numero eguale di rappresentanti dei padroni e degli operai; numero che varia da tre a quattordici per parte, ordinariamente però è di sei. Ove nella votazione i votanti si dividano in numero eguale, la risoluzione della lite è deferita ad uno o a tre arbitri (*referees*,

---

(1) Vedi Drage, *La questione operaia in Inghilterra*, pag. 466.

unpires), oppure è fatta decidere dal voto del presidente, il quale è generalmente scelto fuori dell'industria.

I giudizi degli arbitri e gli accordi conclusi col mezzo dei comitati di conciliazione, sono obbligatori per le parti, o per sempre, o per un determinato periodo di tempo.

Ma quanto ai mezzi e alle sanzioni che assicurano l'osservanza della sentenza, sono soltanto morali; però, in generale, dove l'organizzazione operaia è saldamente costituita, sono le *unioni* stesse che garantiscono l'osservanza dei patti conchiusi da parte dei loro operai (1).

Un progresso notevole è stato raggiunto colla legge 7 agosto 1896 (*conciliation act*) la quale deferisce al ministero del commercio l'istituzione di uffici di conciliazione. Esso è autorizzato, in caso di questioni che sorgano nel seno di qualche industria fra padroni e operai, a ricercarne le cause e le circostanze, facendo intorno ad esse un rapporto, e ad invitare le parti in lotta a nominare dei rappresentanti, i quali, sotto la presidenza di una persona scelta d'accordo fra esse, o nominata dal ministro, procurino di conciliare la querela.

In certi casi può lo stesso ministro nominare direttamente una o più persone a fungere da conciliatori, coll'incarico di approfondire la ricerca delle cause della questione e di estendere intorno ad essa un rapporto.

Alle persone elette a far le funzioni di conciliatori o di arbitri, il Governo accorda una certa ampiezza di poteri, onde la loro opera riesca completa e fruttuosa (2).

2. — In Francia la materia della conciliazione e dell'arbitrato industriale è regolata dalla legge del 1806 e seguenti (3) sui collegi di probiviri (*conseils de proud'hommes*) e dalla legge del 1892 sulla conciliazione e l'arbitrato (4).

L'origine dei consigli di probiviri risale a certi tribunali misti di padroni e operai, esistenti a Lione, nell'industria della seta, alla fine del secolo scorso. Cadute tali istituzioni, un tribunale

---

(1) Vedi Drage, op. cit., pagg. 468-469.

(2) Vedi per un esame di questa legge, l'articolo di Stieda: « Einigungsämter », nell'*Handw. der Staatsw.*, volumi IX-X, 1899.

(3) Vedine il testo in Chailley Bert, ecc., pag. 50 e segg.

(4) Id. id. pag. 66 e segg.

consimile risorse, su domanda degli stessi industriali, colla legge 18 marzo 1806, e funzionò così bene, che servì di modello a quelli che successivamente si formarono in altre città. La legge fu poi modificata e completata con altre leggi e decreti successivi, onde rendere l'istituzione sempre meglio rispondente alle esigenze dei tempi nuovi.

Fra la legge sui probiviri e quella del 1892 sui comitati di conciliazione e di arbitrato, c'è questa distinzione: che colla prima si provvede alla definizione delle piccole liti che insorgono giornalmente, sia fra padroni e operai, sia fra capi officina ed operai od apprendisti, o a giudicare in via civile fino alla somma di 300 franchi, mentre la seconda si applica soltanto alle controversie *collettive* fra padroni e operai (domanda di aumento di salario o di altri patti nuovi, minaccie di sciopero, ecc.).

La legge sui *conseils des proud'hommes* provvede all'istituzione, in seguito al voto delle camere di commercio o di altri corpi, di un *bureau particulier* e un *bureau général de proud'hommes.* Il primo, composto di un padrone e di un operaio, si raduna una volta almeno alla settimana e ha le attribuzioni di conciliare le parti, che sono citate a comparire davanti ad esso. Il secondo, davanti al quale vengono portate le questioni non potute definire mediante la conciliazione, si riunisce almeno due volte al mese, e giudica in maniera definitiva quando l'entità della lite non sorpassi i 200 franchi, e salvo appello al tribunale di commercio od ordinario, per le liti più importanti.

I consigli dei probiviri hanno pure attribuzioni di ispezione e di polizia.

Essi vengono eletti dai padroni, capi officina e operai addetti alle industrie indicate nei decreti d'istituzione, secondo regole e condizioni determinate dalla legge.

Recentemente si pensò di estendere il suffragio anche alle donne e ad allargare le attribuzioni dei consigli, istituendone per altre industrie, elevando la somma oltre la quale è ammesso l'appello, da 200 a 500 franchi, ecc.; riforme tutte sulla bontà delle quali non si può ancora giudicare praticamente, ma che hanno suscitato molti entusiasmi e molti timori (1).

---

(1) Vedi obbiezioni in DRAGE, *La questione operaia in Francia*, pag. 1009.

La legge del 27 dicembre 1892 sulla conciliazione e l'arbitrato in caso di controversie collettive fra padroni e operai, accorda alle parti interessate di rivolgersi al giudice di pace del circondario, mediante una dichiarazione contenente le indicazioni sul genere della controversia insorta, sulle pretese accampate, sulle persone scelte come rappresentanti, in numero non maggiore di cinque. Il giudice di pace ne dà avviso alla parte avversaria, la quale nomina pure i propri rappresentanti, e così si costituisce il comitato di conciliazione. Ove questa non si ottenga, il giudice di pace invita le parti a nominare ciascuna uno o più arbitri o un arbitro comune, i quali giudicano definitivamente.

In caso di sciopero, ove manchi l'iniziativa di una delle parti interessate, il giudice inizia d'ufficio il procedimento, rivolgendosi direttamente alle parti perchè eleggano i rappresentanti.

Alla fine del 1897 funzionavano in Francia 138 tribunali industriali (1).

3. — In Germania, tribunali delle fabbriche erano stati fondati fino dal 1809, in seguito all'occupazione napoleonica, sul modello di quelli francesi. Il codice industriale del 1869 dispose che, nei luoghi ove esistessero tali tribunali, le controversie fra padroni ed operai si dovessero deferire ad essi; mentre nei luoghi che ne fossero sprovvisti, le liti dovessero sottoporsi alle autorità comunali; dappertutto poi avrebbero potuto istituirsi tribunali arbitrali, composti di fabbricanti e di operai in numero eguale. Però, malgrado gli sforzi successivamente fatti dal Governo per la diffusione di tali istituzioni, le classi industriali mantennero un'attitudine molto indifferente e nel 1890, quando fu emanata le legge nuova, attualmente in vigore, i tribunali erano appena 74, dei quali solo 14 s'erano formati fra il 1880 e il 1890 (2).

La legge del 29 luglio 1890 (3) lascia pure l'istituzione delle corti arbitrali in potere delle autorità comunali; ma differisce dalle

---

(1) Vedi lo studio di W. Stieda: « Gewerbegerichte » nell'*Handw. der Staatsw.*, vol. XIV, 1900.

(2) Vedi Schönberg, op. cit., pag. 389; Drage, *La questione operaia in Germania*, pag. 571.

(3) Vedine il testo, preceduto da un largo cenno di legislazione comparata, nell'*Annuaire de législation étrangère*, vol. XX, 1891, pag. 184 e segg.

precedenti disposizioni del Codice industriale in ciò, che, mentre i tribunali istituiti sotto l'impero di questo limitavano la loro azione soltanto alle contese di carattere individuale, la nuova legge provvede, sotto certe condizioni, alla formazione di uffici di conciliazione per le controversie di carattere collettivo, specialmente pei casi di sciopero.

Le autorità di un comune o di più comuni insieme, possono stabilire un tribunale; ove non lo facciano, gli interessati possono chiederne l'istituzione al Governo centrale.

Il tribunale consta di un presidente, nominato dalle autorità comunali e approvato dal Governo, e di due assessori, o più, rappresentanti in egual numero i padroni e gli operai.

Tutti, meno le donne, i poveri e gli inabilitati, sono elettori degli assessori, purchè abbiano 25 anni, ed eleggibili, purchè ne abbiano 30.

I tribunali, così costituiti, giudicano, inappellabilmente, fino al valore di 100 marchi, al disopra di questa somma si può appellare alla magistratura ordinaria.

Ogni tribunale industriale può convertirsi in ufficio di conciliazione, a richiesta delle parti. In tal caso il presidente nomina quattro assessori, due per ogni parte, e le parti sono rappresentate da un numero limitato di delegati, di regola tre per ognuna. Le decisioni prese dal tribunale, quando funga da ufficio di conciliazione, non vincolano legalmente e non hanno forza esecutiva.

La legge del 1890 riconosceva i diritti esistenti delle corporazioni e dei loro tribunali, ma invitava tutti gli altri tribunali industriali a rivedere la loro costituzione e a rimodellarla secondo le disposizioni della nuova legge.

Nei distretti minerari si organizzavano le corti industriali a spese dello Stato invece che delle autorità comunali.

Esistono inoltre dei tribunali speciali, contemplati dall'emendamento del 1881 al Codice industriale, per risolvere le questioni insorgenti, nel seno delle corporazioni, fra i soci di esse e i loro operai ed apprendisti. Inoltre, come vedemmo, le leggi di assicurazione del 1883 e 1884, hanno provvisto all'istituzione di uffici speciali di arbitrato per le controversie fra padroni e operai, riguardo all'ammontare del contributo che i padroni devono versare al fondo per le malattie, o riguardo al compenso dovuto secondo la legge sugli infortuni.

Finalmente, in certe industrie sorsero uffici volontari di arbitrato e di conciliazione, ma, in generale, quest'iniziativa spontanea non si diffuse. Sono pure deferite attribuzioni di mediazione agli ispettori delle industrie, i quali spesso riescono a comporre certi dissidi, quantunque siano accolti piuttosto con diffidenza dalla classe operaia (1).

4. — In Austria, tribunali industriali, per comporre le controversie insorgenti, per ragioni di lavoro, fra padroni e operai, erano stati istituiti dalla legge 14 maggio 1869, la quale ne autorizzava la creazione prendendo per modelli le istituzioni analoghe di Francia e Germania. Ma questa legge, per il modo affrettato in cui era stata formulata, e perchè aveva, per le parti, un carattere soltanto facoltativo, e per altre ragioni, ebbe subito da ogni parte critiche e attacchi, sì che ben presto si dovette pensare alla sua modificazione. D'altronde il risultato di essa era stato quasi nullo, poichè appena quattro tribunali si erano costituiti in tutto l'impero. Molte Camere di commercio insistevano da tempo presso il Governo perchè s'introducessero nella legge dei nuovi principii, corrispondenti a quelli dettati dalle progredite condizioni industriali e sociali del paese, ma non fu che la riforma recata al Codice di procedura civile, che diede la spinta definitiva alla proposta di una nuova legge sulla conciliazione e l'arbitrato industriale. Un progetto, avanzato nel 1894 dal deputato Baernreither, divenne, dopo lunghe discussioni, e dopo aver subìto numerosi emendamenti, la legge 27 novembre 1896, che andò in vigore il 1° gennaio 1898 (2).

Secondo le disposizioni di questa legge, la creazione dei tribunali industriali è ordinata per decreto del Ministro della giustizia, d'accordo cogli altri ministri interessati. Nel decreto si determinano i limiti della giurisdizione del tribunale, i quali possono abbracciare uno o più comuni, e la competenza di esso, la quale può estendersi a tutte le imprese industriali esistenti nella giurisdizione del tribunale o solo ad alcune categorie di grandi o di piccole industrie.

---

(1) Vedi l'articolo citato di W. Stieda.

(2) Vedine il testo nell'*Annuaire de législation étrangère per il* 1896, pag. 320 e segg.

Il tribunale industriale è competente, qualunque sia l'interesse della lite, nei casi di conflitti relativi ai salari, ai contratti di lavoro, in quelli di questioni interessanti la produzione e le azioni di risarcimento di danni in caso di contratti di apprendisti o di operai e specialmente in caso di riduzione di salario o di applicazione di una pena convenzionale; nei conflitti relativi alla concessione o alle annotazioni fatte nei libretti di lavoro; nelle azioni relative all'ammissione alle casse di soccorso o di pensioni, in quanto non siano di competenza di altre magistrature; nelle azioni derivanti dal licenziamento o dal ritiro dal lavoro a causa della locazione di abitazioni operaie il cui godimento è accordato dal padrone all'operaio; nei conflitti relativi ai reclami elevati dagli operai di uno stesso padrone, gli uni contro gli altri, in occasione dell'inizio di un lavoro in comune.

Sono considerati come operai, per la presente legge, oltre alle solite categorie di persone comprese in quella denominazione, tutti gli operai ausiliari, compresi i giornalieri; leper sone, le quali, fuori del luogo dove si esercita l'industria, sono impiegate a salario, per conto di padroni, a lavorare o preparare materie prime od oggetti a metà fabbricati; tutte le persone impiegate alla vendita nelle imprese commerciali.

Il tribunale industriale si compone di un presidente e di almeno dieci assessori; il presidente deve appartenere all'ordine giudiziario: degli assessori metà sono eletti dai padroni scegliendoli dalla loro classe, metà dagli operai fra gli operai.

Le sentenze del tribunale nelle questioni che non superino il valore di 50 fiorini, sono inappellabili, eccetto che per causa di nullità. Da quelle riferentisi a un valore superiore, si può invece ricorrere al tribunale di prima istanza, nella cui giurisdizione è situato il tribunale industriale.

Oltre ai tribunali industriali contemplati dalla presente legge, ricordiamo che per l'industria mineraria furono creati speciali organi per la conciliazione e l'arbitrato, colla legge 14 agosto 1896, relativa all'istituzione di corporazioni fra i padroni e gli operai delle miniere (1).

---

(1) Vedi l'*Annuaire de législation étrangère per il* 1896, pag. 238 e seguenti.

5. — Come negli altri argomenti finora esaminati, così pure per quanto riguarda le misure preventive e risolutive delle controversie fra padroni e operai, non esiste agli Stati Uniti d'America una legislazione unica, e la materia è regolata diversamente nei varii Stati. Possiamo distinguere gli uffici volontari di conciliazione e di arbitrato e gli uffici di Stato.

Il primo degli uffici volontari risale al principio del secolo XVIII, quando si costituì un consiglio di arbitri nelle miniere di rame di Simsburg, nel Connecticut; ma quelle cave si esaurirono presto e così anche il consiglio scomparve (1).

I successivi tentativi di accomodamento pacifico delle controversie non risalgono oltre il 1865 e furono iniziati da alcune associazioni operaie (come i *Figli di Vulcano*, i *Cavalieri di San Crispino*, ecc.), specialmente allo scopo di compilare una scala mobile delle mercedi (2).

A poco a poco gli uffici volontari di conciliazione ed arbitrato andarono diffondendosi in varii Stati e presso molte industrie e fecero spesso buona prova, quantunque in molti casi, e per la loro composizione e per il modo di elezione, risentissero troppo l'influenza dei padroni.

In alcuni Stati, come nella Pennsylvania, nell'Ohio, ecc., leggi speciali accordano e regolano l'istituzione di uffici volontari di arbitrato.

Quanto agli uffici di Stato, ne esistono ormai in parecchi Stati: Massachussetts, New York, California, ecc., e, in generale, sono composti di tre persone; un rappresentante degli operai, un rappresentante delle organizzazioni del lavoro, e un cittadino imparziale proposto dagli altri due. Per il consiglio dello Stato di Nuova York, la scelta dei componenti si fa in base a criteri piuttosto complicati.

Le attribuzioni e la procedura che tengono i varii uffici nel dirimere le questioni, sono diverse secondo gli Stati. In generale, essi sono pure investiti del potere di inchiesta sulle cause che promossero la lite e sulle condizioni del lavoro, e possono rendere pubblici i risultati delle loro indagini.

---

(1) Drage, *La questione operaia agli Stati Uniti*, pag. 815.

(2) Vedi Carrol D. Wright, *Industrial Conciliation and Arbitration*, pagg. 108-119: Drage, op. cit., pag. 815.

Oltre a questi uffici creati nei singoli Stati, il Congresso degli Stati Uniti approvò, nel 1888, una legge per l'istituzione di consigli d'arbitrato e di conciliazione fra le compagnie ferroviarie od altre imprese di trasporto e il loro personale. Perchè un tale consiglio possa istituirsi, una delle parti deve farne la proposta e l'altra deve accettarla. Il consiglio si compone di tre persone, due scelte, una per ciascuna, dalle parti, e la terza scelta dalle due prime. Però il giudizio emesso dal consiglio non è obbligatorio per le parti, e questa circostanza, unita all'altra, che una parte può rifiutarsi a sottomettere la questione al consiglio, contribuisce a rendere scarsa l'efficacia dell'istituzione.

6. — In Italia finalmente possiamo dire che uffici stabili di conciliazione e di arbitrato generalmente facciano ancora difetto.

Non mancano però esempi a dimostrare che l'iniziativa privata in questo argomento non fu del tutto nulla, e che anche il Governo non mancò di occuparsi, fino da alcune diecine di anni or sono, della questione; i tentativi da esso fatti per venire ad un risultato pratico riescirono alla legge sui *Probiviri* del 15 giugno 1893, della quale ci occuperemo.

La soluzione del problema della conciliazione e dell'arbitrato industriali si presentava per il nostro paese più facile che per gli altri, poichè istituzioni intese a quello scopo esistevano già dai primi tempi delle corporazioni e negli statuti delle arti industriali dei Comuni italiani « si affermava in modo splendido l'istituto della giurìa e dell'arbitrato per la composizione delle controversie » (1).

Pur tuttavia, oggi ancora e quasi dappertutto, per ristabilire la pace nelle industrie si adoperano spesso le autorità politiche, dopo di che la questione viene, di comune accordo, rimessa o al presidente della Camera di commerio, o di qualche società operaia, o al sindaco, o a qualche persona specialmente influente.

L'ufficio di arbitro era stato assunto da parecchie Camere di lavoro, ma, come è noto, molte di esse dovettero sciogliersi.

Due esempi notevoli di commissioni arbitrali permanenti, di iniziativa privata, si hanno nella commissione istituita a Milano

---

(1) L. Luzzatti, *Previdenza libera e previdenza legale.* Milano, 1882, pag. 112.

nell'industria tipografica, e specialmente nella *Giurìa* per l'industria serica di Como.

La prima fu promossa in seguito allo sciopero dei tipografi milanesi del 1880, allo scopo di compilare una nuova tariffa di salari. Ma dopo di allora essa decadde e non fu che nel 1892, in seguito a nuovi dissensi, che si venne alla nomina di una commissione arbitrale, si stabilì che tale commissione (composta di nove persone, cioè quattro operai, nominati dall'*Associazione dei compositori*, e quattro padroni, eletti dall'*Associazione tipografico-libraria* e un presidente estraneo all'arte), sarebbe stata permanente e avrebbe risolto tutte le questioni anche future.

L'organizzazione dell'istituto della giurìa per l'industria serica di Como è molto importante.

Esso fu fondato in seguito a scioperi e a dissensi fra padroni ed operai. Dapprima la commissione per appianare le controversie era una emanazione dell'*Associazione della tessitura serica*, composta di imprenditori, e gli operai la guardavano con sospetto e con diffidenza e non ricorrevano ad essa che raramente. Ma in seguito ad uno sciopero avvenuto nel 1880, dopo varie riunioni delle commissioni nominate dagli operai e dai fabbricanti, si concretò il regolamento, che porta la data 1° gennaio 1883. Secondo tale regolamento, la Giurìa si compone di 78 giurati, dei quali 30 sono fabbricanti, nominati dalla Camera di commercio insieme col Comitato dell'associazione della tessitura serica; gli altri 48 sono operai, eletti ogni anno dal Consolato operaio, in assemblea generale dei presidenti e dei consoli di quelle società operaie i cui soci siano in maggioranza tessitori in seta. La Giurìa nomina nel suo seno un ufficio di presidenza, composto di sei persone, tre fabbricanti, eletti dai giurati operai, e tre operai, eletti dai giurati fabbricanti.

Il collegio degli arbitri è costituito da quattro industriali e quattro operai, estratti a sorte ogni bimestre dalla presidenza fra i componenti le due liste di giurati.

Funge da presidente, per turno di due mesi, un fabbricante e un operaio, scelti nell'ufficio di presidenza.

I reclami devono dalle parti presentarsi all'ufficio di presidenza della Giurìa. Dapprima questa si adopera per la conciliazione; se questa non riesce, la controversia è portata davanti al collegio arbitrale, per il giudizio. Spetta poi alla Giurìa di far rispettare

gli accordi intervenuti fra operai e fabbricanti, e di fissare, in caso di contrasti, il prezzo giusto ed equo di ciascun lavoro.

Il primo atto della Giurìa fu quello di stabilire una tariffa minima uniforme di salari, come gli operai avevano chiesto nello sciopero del 1880. Ma la sua azione in seguito si arenò. In occasione di un nuovo sciopero nel 1888, si chiamò a compilare un'altra tariffa una commissione nuova, costituita su basi differenti; così nel 1891, in occasione di nuovi dissensi, l'azione della Giurìa non fu sufficiente ad appianarli, onde intervenne nella questione il sindaco di Como, ed attualmente la Giurìa, che pure potrebbe riescire di tanta efficacia nelle vertenze d'indole generale, si limita all'intervento nelle dispute tra industriali ed operai, quando queste riguardino i prezzi per il lavoro fissato nelle tariffe particolari (1).

Le legge sui Probiviri. — Come dicemmo, il problema della conciliazione e dell'arbitrato industriale non aveva lasciato indifferente il Governo, al quale fino dal 1878 un'apposita commissione, in seguito a studi fatti, proponeva l'istituzione di collegi di probiviri. Due schemi per una legge corrispondente, presentati da quella commissione, furono fusi in un progetto avanzato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, alla Camera, il 30 giugno 1883. Il progetto però non ebbe seguito.

Soltanto l'11 febbraio 1890, l'argomento ritornò in discussione, sotto forma di un disegno di legge presentato dal primo deputato operaio italiano, Antonio Maffi; esso fu rimandato ad apposita commissione e successivamente ripresentato nel maggio 1890 e nell'aprile 1891. Contemporaneamente il ministro d'agricoltura, Chimirri, presentò un altro disegno di legge sulla stessa materia. La relazione presentata sui due progetti, e che era in realtà un terzo progetto, fu approvata dalla Camera, modificata dal Senato, e quindi cadde per la chiusura della sessione. Nel dicembre del 1892, l'onorevole Lacava, ministro di agricoltura, e l'onorevole Bonacci, ministro di grazia e giustizia, presentarono un nuovo progetto, il quale, accolto dalla Camera e dal Senato, divenne la legge 15 giugno 1893.

Essa concede l'istituzione di collegi di probiviri nei luoghi dove

---

(1) Vedi Drage, *La questione operaia in Italia*, pag. 316.

esistono fabbriche o imprese industriali. Ogni collegio è istituito per decreto reale, su proposta dei ministri di agricoltura e della giustizia, sentito l'avviso delle camere di commercio, delle società operaie legalmente riconosciute, e dei consigli municipali dei Comuni che vengono compresi nella circoscrizione del collegio stesso. Questo si compone di un presidente e di non meno di 10 e non più di 20 membri. Il presidente è nominato per decreto reale, scegliendolo o nell'ordine giudiziario, o fra coloro che siano eleggibili a giudice conciliatore, purchè non siano elettori od eleggibili a probiviri.

Nel seno di ogni collegio si costituiscono un ufficio di conciliazione ed una giurìa. Il primo si compone di almeno due membri, l'uno industriale, l'altro operaio, presieduti dal presidente o vicepresidente del collegio. La giurìa si compone del presidente e di quattro membri, due industriali e due operai.

L'ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie che riguardino:

1. I salari pattuiti o da pattuirsi;
2. Il prezzo del lavoro eseguito o in corso di esecuzione e il salario per le giornate di lavoro prestate;
3. Le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
4. L'osservanza dei patti di lavorazione;
5. Le imperfezioni del lavoro;
6. I compensi per i cambiamenti nella qualità della materia prima, o nei modi della lavorazione;
7. I guasti recati dall'operaio ad oggetti della fabbrica, o i danni da esso sofferti nella persona per fatto dell'industriale;
8. Le indennità per l'abbandono della fabbrica o per licenziamento prima che sia compiuto il lavoro, o trascorso il termine pattuito;
9. Lo scioglimento del contratto di lavoro e di tirocinio, e in generale, tutte le controversie che riguardano convenzioni relative al contratto di lavoro o di tirocinio, fra industriali e capi operai o lavoranti, fra capi operai e operai od apprendisti, o che dipendano da trasgressioni disciplinari (art. 8).

La giurìa è competente a decidere le controversie non eccedenti il valore di lire 200 e che riguardino:

a) I salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute, e tutti gli oggetti determinati ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente (art. 9).

Nessuna questione può essere sottoposta alla giurìa, se prima non si tentò la conciliazione.

L'appello dal giudizio della giurìa non è ammesso, se non per motivi di incompetenza o di eccesso di potere, e si presenta al magistrato ordinario.

Per la elezione dei probiviri, la Giunta comunale prepara due liste, una degli industriali, l'altra degli operai. In entrambe sono comprese le donne.

Gli elettori devono avere compiuti i 21 anni ed essere cittadini italiani.

Sono eleggibili tutti gli elettori quando abbiano 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da un anno almeno la professione, risiedano da un anno nella circoscrizione del collegio, ecc. I probiviri durano in carica quattro anni, ma si rinnovano per metà ogni biennio.

Davanti all'ufficio di conciliazione o alla giurìa, le parti devono comparire personalmente; non possono farsi assistere da avvocati, nè presentare memorie a difesa. La giurìa, prima di emettere il suo giudizio, ha diritto di farsi presentare libretti di lavoro, registri, ecc., e di assumere prove testimoniali.

Tale, brevemente riassunta, la legge sui collegi dei probiviri, dei quali il primo fu costituito nel marzo 1895. Attualmente esistono e funzionano 86 collegi (la più parte per le industrie tessili, poi per le meccaniche, ecc.). La città che ne ha il maggior numero è Milano (11), poi vengono Roma (6), Firenze (6), Torino (5), Bologna (4), ecc. Molte fra le città principali non ne hanno alcuno, ciò che mostra come finora il sistema inaugurato dalla legge del 1893, non abbia ricevuto che un'applicazione scarsa; comunque, se l'avvenire segnerà la diffusione, ad ogni località e ad ogni industria, dei collegi di probiviri, potrà dirsi che la legge del 1893 sarà stata benefica nei suoi risultati, e avrà notevolmente contribuito allo sviluppo pacifico delle industrie.

§ 21. — Altri provvedimenti in favore degli operai.

Finora, nell'esame della legislazione operaia dei principali Stati, noi ci siamo occupati di alcuni fra i principali provvedimenti intesi alla protezione dei lavoratori *come tali*, cioè in quanto essi attendano ad un'occupazione industriale, e possano da essa risentir danno, sia per le condizioni in cui si trovano come venditori di lavoro, sia come esecutori di esso. Altri potrebbero ricordarsi, come l'istituzione di casse di soccorso per operai, istituite nel seno delle varie industrie, di uffici speciali di mediazione del lavoro, di case di lavoro pei disoccupati, ecc., i quali però, per essere finora lasciati all'iniziativa degli imprenditori o dei corpi amministrativi locali, non hanno carattere generale e non richiedono l'emanazione di speciali atti legislativi. Ma, oltre alle disposizioni accennate, molte altre furono emanate nei varii paesi, le quali, pur non rientrando nella categoria di quelle, perchè non riguardanti il contratto di lavoro o le sue conseguenze, riescono precipuamente alla protezione dei lavoratori, in quanto essi costituiscono la classe sociale economicamente ed intellettualmente inferiore, che è quella a cui favore sono dirette tali disposizioni. Rientrano quindi in questo secondo gruppo quelle istituzioni e quelle leggi, che intendono ad elevare le condizioni delle classi meno fortunate della società ad un livello superiore di esistenza, sia dal lato economico e finanziario, sia dall'aspetto intellettuale e morale, sia sotto il punto di vista igienico e sanitario, sia infine sotto l'aspetto della vita politico-sociale.

A vero dire, più che nella *legislazione operaia*, i provvedimenti che abbiamo ora indicato rientrano in quel campo, più comprensivo, che costituisce la *legislazione sociale* in generale, per cui, nei limiti del nostro lavoro, un esame particolare di essi non sarebbe compreso: noi vi accenneremo soltanto sommariamente, onde dare un'idea di tutto il presente movimento legislativo in favore delle classi sociali inferiori.

Anzitutto dobbiamo far cenno di una tendenza che informa l'attuale indirizzo della legislazione nei varii Stati, tendenza la quale, se pure finora non si è efficacemente tradotta nei fatti,

non tarderà certamente a condurre a una importante, fondamentale riforma sociale; intendiamo parlare della tendenza alla riforma dei codici, nel senso di renderne le disposizioni più favorevoli ai lavoratori, e, in genere, alle classi meno abbienti e meno istruite.

La prima modificazione che il nuovo indirizzo legislativo intende a provocare, e che riescirebbe direttamente in vantaggio degli operai, riguarda la regolamentazione speciale del contratto di lavoro, il quale, essendo ormai divenuto uno dei più importanti e frequenti rapporti giuridici, merita di venire disciplinato con norme più favorevoli ai lavoratori, meglio rispondenti all'importanza sociale ormai assunta da questa classe di popolazione. È noto che i codici attualmente in vigore negli Stati principali, si preoccupano molto più degli interessi della proprietà, che di quelli delle persone; per cui, mentre i contratti di vendita, di locazione di cose, di deposito, di mutuo, di società, di mandato, di pegno, ecc., sono, in generale, regolati con norme severe e minute, il contratto di locazione d'opera, che pur tocca all'integrità della esistenza stessa delle persone, è quasi trascurato del tutto, onde tanti abusi possono ancora impunemente commettersi dai padroni in danno dei loro operai.

A togliere questa causa fondamentale di dissidio fra le due classi sociali, si vuol quindi che il legislatore intervenga, non solo indirettamente, proteggendo gli operai contro le conseguenze funeste loro derivanti dal contratto di lavoro conchiuso in condizioni d'inferiorità così grande rispetto agli imprenditori, ma si occupi direttamente a rendere, fin dall'origine, impossibile, mediante apposite disposizioni di legge, la stipulazione di patti tanto onerosi per gli operai.

Su questo argomento molto fu scritto e molte proposte furono fatte nei varii paesi (1); certamente, quando le varie legislazioni

---

(1) Vedi la monografia del Cornil, *Du louage de services*, Paris, 1895, dove trovasi un'abbondante bibliografia; per l'Italia vedansi specialmente gli studi del Tartufari, *Del contratto di lavoro nell'odierno movimento sociale e legislativo*. Macerata, 1893; e quello recente di R. Dalla Volta « Il contratto di lavoro nella legislazione civile », nella *Riforma Sociale* dell'agosto 1897.

avranno limitato certi diritti e reso impossibili certi abusi, oggi troppo frequenti da parte degli imprenditori, la causa degli operai avrà raggiunto un notevole progresso.

Oltre alla riforma che si vuole apportare al codice civile, per quanto riguarda il contratto di lavoro, altre proposte intendono a favorire le classi meno abbienti mediante disposizioni che meglio proteggano la piccola proprietà, sia nel campo del diritto civile, sia in quello del diritto commerciale, specialmente per quanto riguarda gli azionisti delle società anonime, i soci delle banche popolari, ecc.; finalmente recenti scritti misero in luce, anche presso di noi, i difetti e le ingiustizie sociali del codice penale (1), e di quello di procedura penale (2) e chiedono che, nel giudicare dei reati, si tenga conto delle speciali condizioni economico-sociali del reo, con che evidentemente si tende a mutare i principii fondamentali della legge penale attuale e a proteggere coloro che al delitto sono spinti più che da innata malvagità, dall'influenza delle tristi condizioni dell'ambiente in cui vivono.

Ma, pur senza tener conto delle riforme generali, che tendono a innovare le basi dei più importanti rapporti giuridici, un largo campo d'azione è concesso alla legislazione sociale nell'intento di elevare, sotto ogni aspetto, le condizioni di esistenza delle classi inferiori.

Così, sono di grande importanza le riforme dei sistemi tributari, intese all'alleviamento delle imposte sui redditi minimi, e delle imposte sui consumi più necessari, ecc., le disposizioni che intendono a promuovere e rendere agevole il credito in mezzo alle classi popolari, o a rendere più larghi e benefici i vantaggi dell'assistenza pubblica, istituendo nuove e più utili forme di beneficenza, ecc.

Dal lato intellettuale e morale, molto utile si dimostrò, nei varii Stati, la fondazione di scuole, di biblioteche e di altre istituzioni educative d'ogni genere, che siano accessibili anche alle classi più povere; così, grandemente benefici alla esistenza delle classi popolari sono i provvedimenti d'indole igienica e sanitaria, diretti a curare le condizioni di aereazione, di fognatura, di

---

(1) Vedi E. Florian, *I difetti sociali del codice penale*. Prato, 1897.
(2) Pozzolini, *L'idea sociale nella procedura penale*. Modena, 1898.

acquedotto, delle case e delle città, e ad assicurare anche ai meno abbienti pronta e gratuita o poco dispendiosa assistenza medica. Finalmente, dal lato politico e sociale hanno una cospicua importanza le riforme alle leggi elettorali, che, togliendo gradatamente le limitazioni di possesso o di istruzione, s'avviano verso l'instaurazione di un vero suffragio universale.

Così, qualunque siano i moventi immediati che promuovono queste riforme, è innegabile che l'attuale fase di evoluzione delle idee sociali si manifesta sempre più in favore delle classi inferiori e lavoratrici, le quali vanno in tal modo a poco a poco assorgendo ad un livello di esistenza corrispondente all'importanza della loro funzione sociale.

Conclusione.

Giunti così al termine del nostro lavoro, riassumiamolo brevemente.

Abbiamo cominciato la trattazione della materia chiarendo il significato dei termini *questione sociale* e *questione operaia*; abbiamo esposto, per brevi cenni, quale sia stata l'evoluzione subita, nel corso della storia, dalle condizioni dei lavoratori, e quindi, mostrati i danni che il sistema della libertà del lavoro e del salariato ha recato alla classe lavoratrice, abbiamo esaminato le teorie dei varii partiti politico-sociali e i rimedi da essi proposti per la soluzione della questione operaia, mettendo in luce come, malgrado l'apparente diversità nel modo di interpretarla e di definirla, i principali rappresentanti dei varii partiti si accordino nel riconoscere in essa come preponderante l'elemento economico, come più urgente a rimediare ai mali che travagliano le classi lavoratrici, una riforma delle loro condizioni economiche.

Nella seconda parte, giustificata l'origine della legislazione operaia, abbiamo esposto le principali disposizioni finora adottate negli Stati più importanti in favore dei lavoratori, onde offrire una chiara idea dello sviluppo attualmente raggiunto dalla legislazione operaia e, in genere, sociale. Abbiamo visto, come, per quanto riguarda lo sviluppo di tale legislazione, l'Inghilterra proceda alla testa degli altri Stati, e come invece il nostro paese rimanga, anche da questo aspetto, alla coda. Questo fenomeno, che da alcuni vuole spiegarsi soltanto col fatto che l'Italia è paese essenzialmente agricolo e non manifattore, devesi invece precipuamente

all'ignoranza e alla poca solidarietà che distinguono la nostra classe lavoratrice e allo spirito gretto e avido che anima i nostri capitalisti; invero, se l'Italia trascurasse di preoccuparsi delle condizioni degli operai industriali, perchè più interessata nello sviluppo dell'agricoltura, le condizioni dei lavoratori agricoli e dell'industria agraria sarebbero certamente più progredite di quanto siano attualmente, mentre è noto che l'esistenza dei contadini italiani e lo stato della coltivazione e della produzione del suolo della nostra penisola, sono fra i più miseri e deplorevoli.

Perchè il nostro paese possa mettersi, sotto tale rapporto, allo stesso livello degli altri più progrediti, bisogna che delle profonde riforme economiche e finanziarie sollevino la classe lavoratrice dalle misere condizioni di vita in cui si trova, bisogna che essa sia messa in grado di ricevere una solida istruzione, la quale infonda nei lavoratori, insieme alla coscienza della propria importanza sociale, l'attitudine e la capacità di lottare, nel campo sociale, non mediante irriflessive ed occasionali agitazioni, ma mediante un'azione assidua e dignitosa e cosciente del proprio fine, imitando in ciò la condotta della classe operaia inglese, che seppe rendersi temuta insieme e rispettata; bisogna che alle sterili lotte per la prevalenza di gruppi e di individui, subentrino le agitazioni per la difesa dei grandi interessi generali; bisogna che la classe capitalista, smettendo il gretto egoismo che la distingue, impari che ogni concessione fatta ai lavoratori, non è già soltanto una grazia ch'essa accorda loro per spontanea filantropia, ma è un prodotto fatale e necessario dell'evoluzione civile, è spesso un sacrificio apparente, che reca, in fondo, vantaggio agli stessi capitalisti, è, in ogni caso, l'unico mezzo per mantenere la pace sociale e per assicurare alla civiltà un progresso ininterrotto.

Che però l'avvenire sia per i lavoratori, niuno ormai, che sia informato degli eventi storici del lavoro, e che assista con occhio e giudizio sereno allo svolgersi dei fatti sociali, potrebbe mettere in dubbio. La vera guerra moderna, la grande lotta per la supremazia sociale, che un tempo si combatteva colle schiere di fanti e di cavalli, va ognor più trasformandosi in una lotta incruenta, combattuta nel campo economico mediante la concorrenza industriale, e come una volta la vittoria era di chi poteva mettere in campo maggior copia di forze militari, così attualmente essa

arride agli Stati che dispongono, per animare i loro capitali, di una forza di lavoro più cospicua e più illuminata. Ecco perchè i grandi paesi industriali sentono sempre meglio non solo l'*utilità*, ma la *necessità* sociale di avere una classe lavoratrice economicamente e intellettualmente superiore alle altre, ecco la causa per cui in quegli Stati lo sviluppo della legislazione operaia procede in modo continuo e pacifico e, quasi a dire, spontaneo.

Così, quando, anche negli altri paesi, finora imbevuti dei vecchi pregiudizi sulla necessità di tenere i lavoratori depressi, andrà facendosi strada la coscienza della erroneità di quei principii, del pericolo sociale che essi rappresentano nel momento attuale della civiltà, la legislazione a favore degli operai andrà svolgendosi pure in essi con rapido e irresistibile moto.

Ma quale sarà la condizione nuova creata ai lavoratori? Troverà un limite, e quale, lo sviluppo della legislazione operaia e sociale? La civiltà futura vedrà forse abbattuta la supremazia del capitale ed esaltato e trionfante il lavoro?

Gravi e difficili domande invero, alle quali ben ardua è la risposta. Ma se, dal fermento nuovo che oggi agita la società, è lecito assurgere col pensiero alla futura trasformazione del suo organismo, è prevedibile che lo sviluppo della legislazione operaia allora si arresterà, quando una speciale protezione dei lavoratori sarà divenuta inutile, perchè al lavoro, a questo elemento vivo e intelligente della produzione, sarà riconosciuta altrettanta importanza sociale di quanta oggi si assegna al capitale; quando, nella civiltà nuova, quei due grandi fattori produttivi, finora disgiunti e in lotta fra loro, procederanno, intimamente e fraternamente associati, nell'opera inesauribile del progresso sociale.

INDICE

PARTE SECONDA
La legislazione operaia.